

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 386/001)	E-4082/97 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Riscossione di crediti da parte di agenzie per il recupero dei crediti	1
(98/C 386/002)	E-0013/98 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Commercializzazione non autorizzata di barbabietola da zucchero «Monsanto» nei Paesi Bassi (Risposta complementare)	2
(98/C 386/003)	E-0104/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Sicurezza aerea nelle zone di conservazione della rete Natura 2000	3
(98/C 386/004)	E-0119/98 di Alonso Puerta, Laura González Álvarez, Ludivina García Arias e Fernando Morán López alla Commissione Oggetto: Misure restrittive nel piano spagnolo di estrazione del carbone	4
(98/C 386/005)	E-0189/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Carta di soggiorno	5
(98/C 386/006)	E-0237/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	6
(98/C 386/007)	E-0238/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	7
(98/C 386/008)	E-0239/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	7
(98/C 386/009)	E-0240/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	7
(98/C 386/010)	E-0241/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	8
(98/C 386/011)	E-0242/98 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Diversità biologica	8



Prezzo: 35 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0237/98, E-0238/98, E-0239/98, E-0240/98, E-0241/98 e E-0242/98	8
(98/C 386/012)	E-0323/98 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Obbligo di notificare le modifiche dei soggetti raffigurati sulle banconote	10
(98/C 386/013)	E-0341/98 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Pari opportunità nel mercato interno dell'elettricità e del gas	10
(98/C 386/014)	E-0349/98 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tasse ambientali	11
(98/C 386/015)	P-0354/98 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Attività dei servizi segreti all'interno dell'Unione	12
(98/C 386/016)	E-0367/98 di Stefano De Luca alla Commissione Oggetto: Libera concorrenza e regole di mercato nel settore dell'aviazione civile in Italia	12
(98/C 386/017)	E-0369/98 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Rapporto elaborato dal Comitato consultivo del Governo britannico sulla gestione dei rifiuti radioattivi (Risposta complementare)	13
(98/C 386/018)	E-0399/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Conseguenze per gli interessi dell'Unione della nuova legge argentina in materia di pesca	14
(98/C 386/019)	E-0408/98 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Rifiuti solidi urbani (RSU) in Galizia	15
(98/C 386/020)	E-0420/98 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Regime fiscale tedesco	16
(98/C 386/021)	P-0438/98 di Reinhard Rack alla Commissione Oggetto: Criteri di determinazione per il nuovo obiettivo 2	17
(98/C 386/022)	E-0453/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Telecom Italia e Comune di Roma sulle fibre ottiche	18
(98/C 386/023)	E-0477/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Ruolo dello sviluppo economico comunitario nei futuri programmi dei fondi strutturali	19
(98/C 386/024)	E-0483/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Iniziative della Comunità in materia di fondi strutturali	20
(98/C 386/025)	E-0503/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico	21
(98/C 386/026)	E-0505/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico	21
(98/C 386/027)	E-0507/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico	22
(98/C 386/028)	E-0509/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico	22
(98/C 386/029)	E-0511/98 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0503/98, E-0505/98, E-0507/98, E-0509/98 e E-0511/98	23
(98/C 386/030)	E-0551/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programma operativo regionale Attica – sottoprogramma 2 misura 1	23
(98/C 386/031)	E-0555/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programma operativo regionale Attica – Sottoprogramma 1 misura 3	24
(98/C 386/032)	E-0571/98 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Direttiva 79/923/CEE sulle acque destinate alla molluschicoltura	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/033)	E-0578/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Alta velocità	26
(98/C 386/034)	E-0585/98 di Sören Wibe alla Commissione Oggetto: Pubblicità dei tulipani	27
(98/C 386/035)	E-0589/98 di Mirja Rynänen alla Commissione Oggetto: Quadro europeo per la certificazione in materia forestale	28
(98/C 386/036)	E-0604/98 di Carlos Carnero González, Laura González Álvarez, Pedro Maset Campos e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Dibattito pubblico sul progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Madrid- Valladolid elaborato dal ministero spagnolo per lo Sviluppo	28
(98/C 386/037)	E-0605/98 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Riposo biologico nelle acque del Marocco	30
(98/C 386/038)	E-0617/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Inserimento di isolotti nel programma INTERREG	31
(98/C 386/039)	E-0646/98 di Monica Baldi alla Commissione Oggetto: Specie cacciabili	31
(98/C 386/040)	E-0649/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Imposta sulle bevande (Risposta complementare)	32
(98/C 386/041)	E-0708/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	33
(98/C 386/042)	E-0709/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	33
(98/C 386/043)	E-0710/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	34
(98/C 386/044)	E-0711/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	34
(98/C 386/045)	E-0712/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	34
(98/C 386/046)	E-0713/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	34
(98/C 386/047)	E-0714/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia alimentare – Salute del consumatore	35
(98/C 386/048)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0708/98, E-0709/98, E-0710/98, E-0711/98, E-0712/98, E-0713/98 e E-0714/98	35
(98/C 386/048)	E-0716/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Panoramica della politica e delle azioni energetiche	36
(98/C 386/049)	E-0718/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Comitato IVA	37
(98/C 386/050)	E-0719/98 di Amedeo Amadeo e Salvatore Tatarella alla Commissione Oggetto: Comitato IVA	37
(98/C 386/051)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0718/98 e E-0719/98	37
(98/C 386/051)	E-0730/98 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Lingue indigene parlate nei territori d'oltremare dell'Unione europea, in particolare nella Guayana francese	38
(98/C 386/052)	E-0746/98 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: IVA	39



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/053)	E-0748/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative alla fornitura di acqua e fognature	39
(98/C 386/054)	E-0756/98 di Outi Ojala alla Commissione Oggetto: Eliminare la discriminazione basata sugli orientamenti sessuali	40
(98/C 386/055)	E-0758/98 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Indennizzo dei danni causati dagli animali selvatici	41
(98/C 386/056)	E-0764/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Problemi incontrati dai conducenti di automezzi frigoriferi	41
(98/C 386/057)	E-0794/98 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Trasporto di vitelli nella UE – Premio di Erode	42
(98/C 386/058)	E-0795/98 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Mancanza di personale presso la DG VI	43
(98/C 386/059)	E-0800/98 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Secondo pozzo silo adibito a scarica presso la centrale di Dounreay a Caithness in Scozia	44
(98/C 386/060)	E-0810/98 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità delle disposizioni relative ai dazi doganali	45
(98/C 386/061)	E-0818/98 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria Pesca e turismo	45
(98/C 386/062)	E-0819/98 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Ricerca e turismo	46
(98/C 386/063)	P-0822/98 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Nuova legge argentina sulla pesca e accordo di pesca UE Argentina	47
(98/C 386/064)	P-0823/98 di Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Modello europeo di certificato sanitario per l'esportazione di deiezioni avicole secche	47
(98/C 386/065)	E-0827/98 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Compatibilità della «tassa speciale di soggiorno» in Badgastein con il diritto dell'UE	48
(98/C 386/066)	E-0833/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Clausola democratica e Convenzione di Lomé	49
(98/C 386/067)	E-0839/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Sistematico ricorso delle aziende autostrade meridionali ai contratti stagionali	50
(98/C 386/068)	E-0868/98 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Transito attraverso le Alpi	50
(98/C 386/069)	P-0879/98 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Norme proposte dal ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti per i prodotti biologici	51
(98/C 386/070)	P-0889/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Macellazione illegale di pecore per il festival Eid-el-Kabir in Francia	52
(98/C 386/071)	E-0897/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Tariffe telefoniche	53
(98/C 386/072)	E-0899/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Incentivi all'agricoltura – tassi verdi	54
(98/C 386/073)	E-0927/98 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Via libera alla caccia alla selvaggina di passo in Navarra	55
(98/C 386/074)	E-0933/98 di Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Vendita dei «Luoghi storici» del regno del sud d'Italia	56
(98/C 386/075)	E-0934/98 di Elena Marinucci alla Commissione Oggetto: Programma LIFE	57

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/076)	E-0936/98 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Procedimenti giudiziari in altri paesi	58
(98/C 386/077)	E-0940/98 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Kozlodouy: riduzione della dipendenza energetica della Bulgaria dal nucleare e misure di sicurezza e di tutela	59
(98/C 386/078)	E-0941/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Pesante tassazione degli autocarri di seconda mano in Grecia	61
(98/C 386/079)	E-0942/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Impianti di produzione per l'estrazione del petrolio	61
(98/C 386/080)	E-0947/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Direttive comunitarie in materia di rifiuti	62
(98/C 386/081)	E-0958/98 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Finanziamenti agricoli	63
(98/C 386/082)	E-0959/98 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani in Colombia	63
(98/C 386/083)	E-0970/98 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Ritardi nei pagamenti FSE relativi al 1996	64
(98/C 386/084)	E-0974/98 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Azioni comunitarie a favore dei senzatetto imputate alla linea di bilancio B-4103	65
(98/C 386/085)	E-0978/98 di Nel van Dijk e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf alla Commissione Oggetto: Premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto	66
(98/C 386/086)	P-0980/98 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Protezione della salute dei bambini dai giochi pericolosi	67
(98/C 386/087)	E-0983/98 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Giubileo 2000, un inizio senza debiti per il miliardo di persone	68
(98/C 386/088)	E-0994/98 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Prodotti farmaceutici	69
(98/C 386/089)	E-0997/98 di Laura De Esteban Martin alla Commissione Oggetto: Concorsi comunitari	69
(98/C 386/090)	E-0999/98 di Laura De Esteban Martin alla Commissione Oggetto: Concorsi comunitari	70
(98/C 386/091)	E-1000/98 di Laura De Esteban Martin alla Commissione Oggetto: Concorsi comunitari	70
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0999/98 e E-1000/98	70
(98/C 386/092)	E-1002/98 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della normativa comunitaria nella gara d'appalto strada «Cispadana»	71
(98/C 386/093)	E-1018/98 di Rolf Berend alla Commissione Oggetto: Sostegno alla «Città europea della cultura» — Weimar 1999	71
(98/C 386/094)	E-1019/98 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Consumo di alcool da parte dei giovani in Danimarca	72
(98/C 386/095)	P-1022/98 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: I Fondi strutturali e le regioni ultraperiferiche	72
(98/C 386/096)	E-1032/98 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Tragedia del ferry-boat a Ramsgate: mancato pagamento del risarcimento da parte delle società svedesi	73
(98/C 386/097)	E-1048/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Aiuti alle miniere di giacimenti di ferro	74



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/098)	E-1054/98 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Fondo di coesione	74
(98/C 386/099)	P-1057/98 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Accordo multilaterale sugli investimenti	75
(98/C 386/100)	E-1063/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Respingenti anteriori sui veicoli	76
(98/C 386/101)	E-1064/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni agricole per l'allevamento di levrieri	76
(98/C 386/102)	E-1070/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Conferenza ministeriale OMC e impatto del GATT OMC sulla protezione degli animali	77
(98/C 386/103)	P-1074/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Irregolarità nell'appalto di informazione	77
(98/C 386/104)	E-1075/98 di Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Collaborazione con la mafia usbeca	78
(98/C 386/105)	E-1092/98 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei girelli	79
(98/C 386/106)	E-1093/98 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Mainstreaming e mercato interno dell'elettricità e del gas	80
(98/C 386/107)	E-1094/98 di Claudio Azzolini e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Violazione del Preambolo e dell'articolo f del T.U.E. (Preambolo e art. 6 – Trattato Amsterdam)	80
(98/C 386/108)	E-1103/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Criteri per la scelta dell'area in cui dovrà sorgere la quarta scuola europea di Bruxelles-Berkendael	81
(98/C 386/109)	E-1104/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Standardizzazione nel settore del commercio elettronico	82
(98/C 386/110)	E-1105/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Commercio elettronico e regime fiscale degli Stati membri	83
(98/C 386/111)	E-1119/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Soppressione della cattedra di archeologia all'Università di Mannheim	84
(98/C 386/112)	E-1122/98 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Coordinamento tra la DG 1B e la DG VIII	84
(98/C 386/113)	E-1126/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Propagazione della tubercolosi	85
(98/C 386/114)	P-1127/98 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Negoziati relativi a un accordo multilaterale dell'OCSE sugli investimenti (AMI) e sue ripercussioni sul mercato interno e sull'acquis comunitario	86
(98/C 386/115)	E-1147/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Protezione dell'ambiente – rete IMPEL	87
(98/C 386/116)	E-1160/98 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Infiltrazioni della criminalità organizzata nello smaltimento illegale di rifiuti nel Lazio meridionale (Italia)	88
(98/C 386/117)	P-1178/98 di Luisa Todini alla Commissione Oggetto: Compensazione del tabacco – varietà «Bright» – fra le regioni Umbria e Veneto (Campagna 1997)	89
(98/C 386/118)	P-1179/98 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Conseguenze del blocco del programma Med-Media	90
(98/C 386/119)	E-1183/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Rifiuto di un progetto da parte della Commissione	90

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/120)	E-1184/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo nella Repubblica dominicana	91
(98/C 386/121)	E-1197/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Cina	92
(98/C 386/122)	E-1207/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	92
(98/C 386/123)	E-1208/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	92
(98/C 386/124)	E-1209/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	93
(98/C 386/125)	E-1210/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	93
(98/C 386/126)	E-1211/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	93
(98/C 386/127)	E-1212/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	94
(98/C 386/128)	E-1213/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	94
(98/C 386/129)	E-1214/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	94
(98/C 386/130)	E-1215/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività	94
(98/C 386/131)	E-1216/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Competitività Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1207/98, E-1208/98, E-1209/98, E-1210/98, E-1211/98, E-1212/98, E-1213/98, E-1214/98, E-1215/98 e E-1216/98	95
(98/C 386/132)	E-1217/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Banca centrale europea (BCE)	95
(98/C 386/133)	E-1218/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Banca Centrale Europea (BCE)	96
(98/C 386/134)	E-1219/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Banca centrale europea (BCE)	96
(98/C 386/135)	P-1234/98 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Pollicoltura	97
(98/C 386/136)	E-1237/98 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Tassa sui premi assicurativi nel Regno Unito	98
(98/C 386/137)	E-1247/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Mancata concessione dei passaporti a profughi croati	98
(98/C 386/138)	E-1248/98 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Passaporti per animali	99
(98/C 386/139)	E-1253/98 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Programma europeo d'azione per la gioventù	100
(98/C 386/140)	E-1262/98 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Programmi di formazione e relazioni con i paesi candidati all'adesione	100
(98/C 386/141)	P-1269/98 di Nikolaos Papakyriazis alla Commissione Oggetto: Copertura finanziaria delle malattie gravi	101



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/142)	E-1274/98 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: I paesi dell'Unione europea impediscono il recupero degli assegni familiari	103
(98/C 386/143)	E-1275/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Differenze nella politica in materia di droga	104
(98/C 386/144)	E-1277/98 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Accordo per la tutela degli interessi finanziari	105
(98/C 386/145)	E-1280/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Conseguenze di Agenda 2000 per l'attuale Comunità a Quindici	106
(98/C 386/146)	E-1287/98 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Promozione di misure che favoriscono il lavoro autonomo giovanile	107
(98/C 386/147)	P-1289/98 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Frodi relative alle sovvenzioni destinate a Chernobyl	108
(98/C 386/148)	E-1296/98 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Aliquota inferiore dell'IVA applicabile a riparazioni di chiese ed edifici religiosi	109
(98/C 386/149)	E-1297/98 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Dazi doganali	109
(98/C 386/150)	E-1300/98 di Franco Malerba alla Commissione Oggetto: Sostanze nocive (amianto) nei locali della Scuola europea di Bruxelles I – Uccle	110
(98/C 386/151)	P-1308/98 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Trucco obbligatorio per le lavoratrici	111
(98/C 386/152)	E-1323/98 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Politica dell'Unione europea in materia di turismo	112
(98/C 386/153)	E-1324/98 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Istituzione di un'agenzia europea per il clima	113
(98/C 386/154)	E-1328/98 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Gara d'appalto obbligatoria: il caso del Consiglio del distretto metropolitano di Oldham (Regno Unito)	113
(98/C 386/155)	P-1332/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Probabile mancata erogazione delle sovvenzioni relative al 1997 agli allevatori di ovini della provincia greca di Rethymni	114
(98/C 386/156)	E-1334/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Relazione finale concernente la valutazione internazionale del combustibile MOX	115
(98/C 386/157)	E-1343/98 di José Salafranca Sánchez-Neyra alla Commissione Oggetto: Legge Helms-Burton	115
(98/C 386/158)	E-1344/98 di José Salafranca Sánchez-Neyra alla Commissione Oggetto: Legge Helms-Burton e relazioni con gli Stati Uniti	115
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1343/98 e E-1344/98	116
(98/C 386/159)	E-1347/98 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Misure intese a lottare contro il morbo della mucca pazza	116
(98/C 386/160)	P-1350/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Discriminazioni nel concorso generale COM/A/8/98 e COM/A/11/98	117
(98/C 386/161)	E-1373/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Assicurazione dei cittadini di altri Stati membri chiamati a svolgere servizio di leva	119
(98/C 386/162)	E-1374/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sistema integrato di controllo degli aiuti del FEAOG	120

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/163)	E-1387/98 di Jonas Sjöstedt e Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Torbiere nella regione della Polesia in Bielorussia	120
(98/C 386/164)	E-1388/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Proposta europea relativa ai rapporti razziali sulla base del trattato di Amsterdam	121
(98/C 386/165)	E-1389/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Valutazione del programma Helios II: preparazione di un nuovo programma concernente le persone disabili Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1388/98 e E-1389/98	121
(98/C 386/166)	E-1392/98 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Azioni a favore delle persone disabili (progetto pilota)	122
(98/C 386/167)	E-1394/98 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Stupri perpetrati da militari turchi nelle regioni abitate da curdi	123
(98/C 386/168)	E-1404/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: I cambiavolute e l'euro	123
(98/C 386/169)	E-1414/98 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Lingua delle informazioni sull'Euro	124
(98/C 386/170)	E-1419/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Ispezioni e controlli relativi alle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE	125
(98/C 386/171)	E-1425/98 di Karin Jöns alla Commissione Oggetto: Proposte di disciplina di determinati rapporti di lavoro	126
(98/C 386/172)	E-1430/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi	127
(98/C 386/173)	E-1431/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi	127
(98/C 386/174)	E-1432/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi	127
(98/C 386/175)	E-1433/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi	127
(98/C 386/176)	E-1434/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi	127
(98/C 386/177)	E-1435/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi	128
(98/C 386/178)	E-1436/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1430/98, E-1431/98, E-1432/98, E-1433/98, E-1434/98, E-1435/98 e E-1436/98	128
(98/C 386/179)	E-1441/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Euro 1999	129
(98/C 386/180)	E-1447/98 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario a opere idrauliche in Spagna	129
(98/C 386/181)	P-1452/98 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario delle opere idriche in Spagna Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1447/98 e P-1452/98	130
(98/C 386/182)	E-1448/98 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Progetti in materia di politica di difesa dei consumatori: 1998	130



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/183)	E-1463/98 di Quinídio Correia alla Commissione Oggetto: Progetti presentati alla Commissione europea dalla UGC	131
(98/C 386/184)	P-1466/98 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Progetti portoghesi nel settore della politica dei consumatori	131
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1448/98, E-1463/98 e P-1466/98	131
(98/C 386/185)	P-1450/98 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Attuazione, da parte della Commissione, della decisione del Consiglio sul sostegno finanziario ai paesi candidati dell'Europa orientale per il 2000-2006	132
(98/C 386/186)	P-1453/98 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Questione della comunicazione	133
(98/C 386/187)	E-1474/98 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Quarto programma quadro di ricerca (Risposta complementare)	134
(98/C 386/188)	E-1475/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume Asopós e golfo dell'Eubea meridionale	135
(98/C 386/189)	E-1781/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Inquinamento da rifiuti del fiume Asopós in Attica	136
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1475/98 e E-1781/98	136
(98/C 386/190)	E-1478/98 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Attività di dentista	137
(98/C 386/191)	E-1496/98 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale	137
(98/C 386/192)	E-1498/98 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo in Sierra Leone	138
(98/C 386/193)	E-1508/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Società dell'informazione e coesione economica e sociale	138
(98/C 386/194)	E-1514/98 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Il programma Leonardo e le donne	139
(98/C 386/195)	E-1515/98 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Statistiche relative alle donne	141
(98/C 386/196)	E-1517/98 di Claudia Roth alla Commissione Oggetto: Finanziamenti della Commissione per l'Ufficio federale preposto al riconoscimento dei rifugiati stranieri	141
(98/C 386/197)	P-1527/98 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Partecipazione completa di Cipro alla procedura di preadesione	142
(98/C 386/198)	E-1534/98 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Acque sotterranee inquinate nella regione dell'Attica	143
(98/C 386/199)	E-1535/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un laboratorio veterinario a Iconio Peramatos (Attica)	144
(98/C 386/200)	E-1546/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Concessioni unilaterali nel settore della floricoltura	145
(98/C 386/201)	E-1547/98 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Penne laser	147
(98/C 386/202)	E-1549/98 di Luigi Caligaris alla Commissione Oggetto: Riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa ex direttiva 92 81 CEE	148
(98/C 386/203)	E-1554/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Lavori di ampliamento delle banchine nel porto di Preveza	149

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/204)	E-1565/98 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Concentrazione degli acquisti di forniture da parte delle istituzioni europee	150
(98/C 386/205)	E-1578/98 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Asteroidi	150
(98/C 386/206)	P-1607/98 di Mirja Ryyänen alla Commissione Oggetto: Contenuto dei libri di testo negli Stati membri dell'Unione	151
(98/C 386/207)	E-1639/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Gruppi di discussione tematica su Internet	152
(98/C 386/208)	P-1641/98 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale	152
(98/C 386/209)	P-1654/98 di Karl Habsburg-Lothringen alla Commissione Oggetto: Concorsi generali COM/A/8/98, COM/A/9/98, COM/A/10/98, COM/A/11/98, COM/A/12/98	153
(98/C 386/210)	E-1660/98 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Costi del sistema parlamentare	154
(98/C 386/211)	E-1671/98 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: RAI International e tutela dell'informazione pluralistica	154
(98/C 386/212)	E-1692/98 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Dimensione settentrionale dell'Unione europea	155
(98/C 386/213)	E-1704/98 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Dialogo sociale nel settore delle poste e delle telecomunicazioni	155
(98/C 386/214)	E-1743/98 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Medicina non convenzionale	156
(98/C 386/215)	E-1755/98 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Sciopero del personale della Commissione	157
(98/C 386/216)	E-1769/98 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Rete fognaria e impianti di depurazione nella frazione di Paliò Kavala	157
(98/C 386/217)	E-1771/98 di Roger Barton alla Commissione Oggetto: Divieto in Belgio relativo alla circolazione dei veicoli a motore a tre ruote scoperti su autostrade e strade principali	158
(98/C 386/218)	E-1772/98 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Medicina non convenzionale	158
(98/C 386/219)	E-1780/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Impedimento da parte della Turchia dell'elezione del Patriarca armeno di Costantinopoli	159
(98/C 386/220)	E-1784/98 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Situazione in Bosnia-Erzegovina	160
(98/C 386/221)	E-1790/98 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Rinvio del divieto di sperimentazione sugli animali	160
(98/C 386/222)	E-1801/98 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Contributi UE e volume del sostegno	161
(98/C 386/223)	E-1813/98 di Luigi Vinci e Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi	162
(98/C 386/224)	E-1825/98 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Sorveglianza dei dipendenti che utilizzano Internet	163
(98/C 386/225)	E-1884/98 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Piccole e medie imprese	163
(98/C 386/226)	P-1891/98 di Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Emolumenti e indennità dei membri delle Istituzioni europee	164



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 386/227)	E-1904/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: L'Unione europea e la legge Helms-Burton	165
(98/C 386/228)	E-1905/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Accordo USA-UE sulla legge Helms-Burton	165
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1904/98 e E-1905/98	166
(98/C 386/229)	P-1915/98 di Jean-Antoine Giansily alla Commissione Oggetto: Esecuzione del bilancio 1998	166
(98/C 386/230)	P-1916/98 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Libera concorrenza e utilizzo di mezzi di pagamento elettronici e di altro tipo	167
(98/C 386/231)	P-1941/98 di Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Giorni festivi	167
(98/C 386/232)	E-2036/98 di Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Erogazione di fondi UE alla città di Duisburg (NRW)	168
(98/C 386/233)	E-2040/98 di Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Erogazione di fondi UE alla città di Remscheid (NRW)	168
(98/C 386/234)	E-2041/98 di Klaus Hänsch alla Commissione Oggetto: Erogazione di fondi UE alla città di Solingen (NRW)	169
(98/C 386/235)	E-2054/98 di Felipe Camisón Asensio alla Commissione Oggetto: Grado di recipimento della normativa comunitaria negli Stati membri	169
(98/C 386/236)	P-2095/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Funzionamento delle università straniere europee in Grecia	169
(98/C 386/237)	P-2239/98 di Franco Malerba alla Commissione Oggetto: Misure per la salvaguardia dal rischio «collisione di asteroidi»	170
(98/C 386/238)	E-2294/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Prezzo delle carni suine	171
(98/C 386/239)	E-2315/98 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato	171
(98/C 386/240)	E-2393/98 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Aiuto allo sviluppo	171
(98/C 386/241)	P-2520/98 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Progetti condotti a Tarija, in Bolivia	172

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(98/C 386/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4082/97

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Riscossione di crediti da parte di agenzie per il recupero dei crediti

Dopo la relazione sulla mora negli scambi commerciali la Commissione intenderebbe presentare una proposta di normativa in base alla quale tra l'altro si consentirebbe alle agenzie per il recupero dei crediti di rivendicare in giudizio crediti in tutta la Comunità, giacché il fatto che in molti Stati membri la rappresentanza in giudizio è riservata alle professioni legali sarebbe da considerare come un ostacolo ad una celere ed economica riscossione dei crediti.

L'Ordine austriaco degli avvocati è invece dell'avviso che la direttiva prevista comporterebbe:

- una minor protezione di creditori e debitorum
- pregiudizio agli interessi dei consumatori
- unilaterali e ingiustificati vantaggi materiali sul piano della concorrenza a favore delle agenzie per il recupero dei crediti.

1. Con questa proposta, la Commissione è davvero dell'avviso di agire nello spirito del principio della sussidiarietà e di tener conto dei principi della necessità e della proporzionalità?

2. E' essa dell'avviso che questa misura sia oggettivamente necessaria in un paese come l'Austria, dove la legislazione vigente consente, con procedura elettronica, la riscossione accelerata di crediti fino a ATS 100.000 e, proprio grazie all'intervento di un avvocato nella procedura esecutiva, permette quindi di soddisfare la rivendicazione di un titolo?

3. Ciò premesso, ritiene la Commissione giustificato concedere unilateralmente vantaggi sul piano della concorrenza alle agenzie per il recupero dei crediti?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(23 febbraio 1998)

1. La Commissione sta attualmente esaminando il contenuto di una proposta legislativa in materia di pagamenti ritardati. Essa rispetterà naturalmente il principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 (b) del Trattato CE e si atterrà ai principi di necessità e di proporzionalità.

2. La Commissione prende nota del parere dell'Ordine austriaco degli avvocati, citato dall'Onorevole, secondo il quale la situazione giuridica in Austria funziona bene per le imprese. Tuttavia, la Commissione è anche a conoscenza di una recente indagine ⁽¹⁾, in base alla quale il 60 % delle imprese austriache pensa che l'attuale sistema giuridico per la riscossione dei crediti sia inefficiente, il 55 % pensa che esso sia troppo lento e il 48 % che costi troppo. Inoltre, l'82 % delle imprese austriache pensa che le procedure giuridiche debbano essere snellite.

3. L'iniziativa della Commissione non porterà certamente ad una distorsione della concorrenza. Anzi, la comunicazione della Commissione del 17 luglio 1997 ⁽²⁾ ha individuato una serie di ostacoli che impediscono alle agenzie per il recupero dei crediti di operare a livello comunitario. L'obiettivo dell'iniziativa della Commissione è quindi di creare un contesto uniforme e un mercato unico che funzioni bene per le agenzie per il recupero dei crediti.

⁽¹⁾ European Payment Habits Survey, Intrum Justitia, Amsterdam, Aprile 1997.

⁽²⁾ GU C 216 del 17.7.1997.

(98/C 386/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0013/98

di **Hiltrud Breyer (V)** alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Commercializzazione non autorizzata di barbabietola da zucchero «Monsanto» nei Paesi Bassi

Secondo quanto viene riferito, due tonnellate di barbabietola da zucchero proveniente da colture sperimentali nei Paesi Bassi e per le quali non era stato autorizzato alcun tipo di commercializzazione, sono state mescolate alle normali derrate e immesse nella catena alimentare come zucchero raffinato per il tramite della cooperativa olandese Sugar Company. Sembra anche che la polpa sia stata utilizzata per l'alimentazione zootecnica.

Può la Commissione riferire:

1. Come è stato possibile questo svincolo non autorizzato?
2. Quali verifiche e controlli erano applicabili e in che modo essi sono stati aggirati?
3. Quali misure di emergenza sono state adottate per recuperare la partita di zucchero contaminato e la polpa della barbabietola precisando se le misure in questione corrispondevano a quelle previste dai piani di emergenza contenuti nella richiesta di autorizzazione?
4. Sono state allertati le industrie di trasformazione alimentare, i dettaglianti e i fornitori di mangimi zootecnici, e in che modo?
5. Si ha notizia di altri svincoli non autorizzati ad opera di altri Stati membri?
6. Quali nuovi controlli intende la Commissione raccomandare per evitare che tali episodi abbiano a ripetersi?

Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(27 aprile 1998)

La Commissione è attualmente in grado di fornire le seguenti informazioni:

- 1.-4. La Commissione ha chiesto alle autorità olandesi quali misure sono state prese in merito allo zucchero ottenuto da una prova in campo di barbabietola da zucchero geneticamente modificata e inserita nella catena alimentare sotto forma di polpa utilizzata come alimento per animali. L'emissione in questione aveva ricevuto un consenso a scopo di ricerca e sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) ⁽¹⁾. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento i dati forniti dalle autorità olandesi in virtù della direttiva 90/220/CEE del Consiglio a seguito della risposta provvisoria della Commissione.
5. La Commissione non ha ricevuto finora alcuna relazione in merito ad altri incidenti di questo tipo da parte degli Stati membri.

6. L'applicazione della parte B della direttiva 90/220/CEE concernente la ricerca e lo sviluppo di OGM rientra nelle competenze degli Stati membri che decidono se effettuare nuovi controllo per evitare incidenti simili durante le emissioni di OGM a scopo di ricerca e sviluppo. Le misure prese dalle autorità olandesi e dalle autorità di altri Stati dove sono state attuate misure di controllo dimostrano l'importanza che gli Stati membri attribuiscono agli obblighi che loro incombono ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/220/CEE che prevede ispezioni e misure di controllo.

(¹) GU L 117 dell'8.5.1990.

(98/C 386/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0104/98

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Sicurezza aerea nelle zone di conservazione della rete Natura 2000

In Finlandia le zone di conservazione della rete Natura 2000 situate nei pressi di alcuni aeroporti, con tutte le conseguenze che ne derivano per la sicurezza aerea, sono un tema di grande attualità. Le zone di conservazione situate entro un raggio di 15 chilometri da un aeroporto sono 120 in tutto il paese e gli stormi di uccelli possono divenire un problema per gli aerei in fase di decollo o atterraggio. Fermo restando l'obiettivo della rete Natura 2000, cioè il mantenimento della biodiversità nell'Unione, ciò non deve avvenire a scapito della sicurezza dei cittadini.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere come intende procedere per garantire che gli Stati membri non mettano a repentaglio la sicurezza aerea includendo nella rete Natura 2000 zone situate in prossimità di aeroporti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(16 marzo 1998)

Pur riferendosi alla Finlandia, l'onorevole parlamentare esprime un timore più generale circa il fatto che la futura rete Natura 2000 comprenda siti ubicati in prossimità di aeroporti e che possa pertanto costituire un pericolo per la sicurezza aerea.

Come ricordato dall'onorevole parlamentare, l'obiettivo di Natura 2000 è conservare la biodiversità, in particolare gli habitat e le specie di interesse europeo. Tra le componenti della biodiversità rientrano in particolare gli uccelli che, come è noto, possono provocare incidenti aerei con gravi conseguenze.

Tuttavia la Commissione non dispone di alcun elemento che indichi un peggioramento della sicurezza aerea dovuta alla selezione dei siti per la futura rete Natura 2000. Va naturalmente ricordato che la rete Natura 2000 comprenderà non solo siti per la protezione degli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹), la cosiddetta direttiva «uccelli», ma anche siti designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²), la cosiddetta direttiva «habitat», al fine di proteggere la fauna, la flora e taluni tipi di habitat.

La selezione dei siti Natura 2000 e la definizione dei rispettivi confini sono effettuate esclusivamente in base a criteri biologici in conformità con le disposizioni dell'allegato III (fase I) della direttiva «habitat» e delle sentenze *Santoña* e *Lappel Bank* della Corte di giustizia. È chiaro che la presenza di un aeroporto in prossimità di un sito non può essere una ragione valida per escludere quest'ultimo dalla rete.

Riconoscendo tuttavia la potenziale gravità per il traffico aereo degli incidenti provocati dagli uccelli, l'organizzazione internazionale dell'aviazione civile studia da anni misure appropriate per evitare questo tipo di incidenti in seno all'apposito comitato (Bird Strike Committee). A seguito di questi lavori, sono state elaborate raccomandazioni sulle migliori prassi, sotto forma di orientamenti, rivolte agli Stati membri, cui compete garantire la sicurezza della navigazione aerea nel rispettivo territorio.

Inoltre, sebbene la direttiva «uccelli» preveda un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli, contempla anche la possibilità di derogare alle norme di protezione per determinati motivi qualora non esista altra soluzione valida. La sicurezza aerea rientra fra questi motivi ed è specificamente citata nella direttiva.

Di conseguenza, considerando che si tratta di un aspetto della gestione della flora e della fauna selvatiche, la problematica della sicurezza aerea e dei siti Natura 2000 può essere affrontata più opportunamente nell'ambito dei piani di gestione dei siti stessi.

La Commissione non intende presentare proposte legislative in materia.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(98/C 386/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0119/98

**di Alonso Puerta (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL),
Ludivina García Arias (PSE) e Fernando Morán López (PSE) alla Commissione**

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Misure restrittive nel piano spagnolo di estrazione del carbone

Il mancato accordo tra il ministero dell'Industria e i sindacati circa la garanzia di un'integrale attuazione del piano di sfruttamento minerario suscita gravi preoccupazioni sul piano sociale.

Il rifiuto del piano di riordinamento del settore minerario da parte della Commissione ha causato grande inquietudine nei bacini minerari e nelle Asturie in quanto, se verranno attuati i criteri di rigido adeguamento e di liquidazione del settore minerario, gli effetti nelle già depresse zone minerarie saranno devastanti, compromettendo definitivamente la ripresa economica delle Asturie.

Considerando che, rispetto al settore minerario spagnolo nel suo insieme, la regione delle Asturie negli ultimi dieci anni ha subito le riduzioni più importanti in materia di produzione sovvenzionata e di personale, e considerando che la politica energetica è di competenza esclusiva degli Stati membri,

1. Non ritiene la Commissione che il governo spagnolo dovrebbe mostrarsi favorevole a un rilancio delle zone minerarie e non pretendere che sia l'UE a decidere il futuro del settore minerario spagnolo e asturiano?
2. Secondo la Commissione, cosa dovrebbe fare il governo regionale per garantire il mantenimento a lungo termine del maggior volume possibile di produzione e occupazione nel settore minerario, come condizione indispensabile per la ripresa e la diversificazione economica delle zone minerarie e delle Asturie?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(16 marzo 1998)

In risposta all'interrogazione presentata dagli onorevoli parlamentari sulla posizione dei governi in merito alla riattivazione dei bacini minerari, la Commissione ricorda che essa continua ad attuare, in cooperazione con gli Stati membri, programmi di riconversione per la mano d'opera rimasta disponibile in seguito al processo di ristrutturazione. Questi interventi di politica regionale beneficiano di un sostegno particolare, nelle zone minerarie, tramite l'iniziativa comunitaria Rechar. Inoltre per attenuare le conseguenze sociali delle ristrutturazioni per i lavoratori, la Comunità accorda aiuti CECA per il riadattamento a loro favore. Per i minatori questi aiuti vengono completati dagli aiuti della «Parte sociale carbone» che è stata rinnovata.

Per quanto concerne le competenze della Comunità e dei governi nelle decisioni sul futuro dell'industria carboniera e in materia di politica energetica, spetta alla Commissione autorizzare gli aiuti che gli Stati membri intendono accordare all'industria carboniera, conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹). Per svolgere i suoi compiti la Commissione ricorre alla collaborazione degli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.

In tale senso essa collabora con le autorità spagnole nazionali e locali nelle decisioni sul futuro dell'industria spagnola delle Asturie, nonché alla riattivazione e alla diversificazione economica dei bacini minerari, tra cui anche quelli delle Asturie.

La Commissione comprende le trasformazioni nei settori industriali in crisi nelle regioni colpite dai problemi sociali ed ha previsto a tale fine, a titolo eccezionale, la possibilità per gli Stati membri di accordare aiuti che permettano la continuità delle imprese senza prospettive di redditività economica, procedendo allo stesso tempo alla riduzione progressiva e continua della loro attività.

Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione, la Commissione non ha rifiutato il piano di ristrutturazione dell'industria mineraria. Essa non si è ancora pronunciata in merito. Attualmente la Commissione sta procedendo all'istruzione del fascicolo. In tale contesto, ha chiesto informazioni e fa le raccomandazioni necessarie al governo spagnolo affinché la Commissione possa esprimere il suo parere. Queste informazioni e osservazioni si basano sul rispetto degli obiettivi generali e specifici stabiliti nella decisione n. 3632/93/CECA per i piani di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione nonché di riduzione d'attività che gli Stati membri devono portare a termine nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 23 luglio 2002.

(¹) GU L 329 del 30.12.1993.

(98/C 386/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0189/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Carta di soggiorno

Il regolamento 1612/68 (¹) che rende obbligatorio il possesso di una Carta di soggiorno per tutti i cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro crea seri ostacoli all'effettiva attuazione della libera circolazione delle persone e mal si concilia con i principi che stanno alla base degli accordi di Schengen, recentemente ratificati anche dall'Italia, specie con l'art. 2 della Convenzione di applicazione quando prevede che le frontiere interne possono essere attraversate senza che si renda necessario alcun controllo.

Può la Commissione riferire come intende conciliare l'obbligo della Carta di soggiorno prevista da numerosi Stati membri con il principio della libera circolazione delle persone ed i presupposti della Convenzione di Schengen?

Non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di intervenire presso gli Stati membri per annullare l'obbligo della Carta di soggiorno?

Non intende la Commissione ritenere che il passaporto nazionale sia titolo sufficiente a permettere la circolazione e il trasferimento dei cittadini dell'Unione che si spostano nei Paesi della stessa Unione?

(¹) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 maggio 1998)

In riferimento ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione è opportuno distinguere tre aspetti: la carta di soggiorno prevista dal diritto comunitario per i cittadini dell'Unione europea che desiderano risiedere in uno Stato membro per un periodo superiore ai tre mesi; l'eventuale obbligo, previsto dal diritto nazionale, di avere con sé detta carta di soggiorno quando si circola sul territorio dello Stato membro e il controllo del rispetto di tale obbligo sul territorio stesso; i controlli che possono essere effettuati al passaggio delle frontiere.

Il diritto comunitario prevede il rilascio di una carta di soggiorno ai cittadini dell'Unione europea che desiderano risiedere in uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi (cfr. in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 della

direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ⁽¹⁾, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ⁽²⁾) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale carta di soggiorno costituisce un atto dichiarativo di un diritto derivante dal trattato CE.

Il diritto comunitario derivato non comporta l'obbligo, per i cittadini dell'Unione europea, di avere con sé la carta di soggiorno quando circolano sul territorio dello Stato in cui si trovano. Esso, tuttavia, non osta a che uno Stato membro imponga ai cittadini dell'UE — in modo non discriminatorio rispetto a quelli dello Stato interessato — di essere sempre in possesso dei documenti di identità o di viaggio o della carta di soggiorno quando circolano sul territorio dello Stato stesso, e di stabilire sanzioni — che rispettino il principio della proporzionalità — per le infrazioni a tale obbligo. Come ha confermato la Corte di giustizia nella sentenza Commissione contro Belgio ⁽³⁾, «il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro faccia controllare nel proprio territorio l'adempimento dell'obbligo, imposto a chi gode del diritto di soggiorno comunitario, di essere sempre in possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento, dal momento che un obbligo identico è imposto ai suoi cittadini per quanto riguarda la carta d'identità».

Il diritto comunitario stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad ammettere sul proprio territorio i cittadini dell'Unione europea dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1 delle sopraccitate direttive). In linea di principio esso si oppone pertanto a misure amministrative che impongano, in generale, l'espletamento alla frontiera di formalità diverse da quelle testé enunciate.

Quanto alla prassi di verificare che sia rispettato l'obbligo, di diritto nazionale, che prevede che i cittadini comunitari siano sempre in possesso del loro titolo di soggiorno al passaggio delle frontiere, nella sentenza sopra citata la Corte di giustizia ha ritenuto che, dal momento che tali controlli non condizionano l'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato — in altri termini non hanno come conseguenza il rifiuto dell'ingresso nel paese —, il loro divieto non è contemplato dal diritto comunitario. La Corte di giustizia ha aggiunto che la prassi di effettuare tali controlli all'ingresso nel territorio di uno Stato membro può tuttavia costituire, secondo le circostanze, un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle persone. Ciò avverrebbe ad esempio se i controlli fossero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente oneroso.

Poiché l'obiettivo dell'abolizione dei controlli sulle persone non è ancora stato realizzato nell'ambito dell'Unione europea, i principi di diritto comunitario di cui sopra sono tuttora vigenti.

Per quanto riguarda la Convenzione di Schengen, l'articolo 2, paragrafo 3 dispone che «la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica..., né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta parte contraente».

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968.

⁽²⁾ GU L 172 del 28. 6.1973.

⁽³⁾ Sentenza del 27 aprile 1989, causa 321/87, Racc. 1989, pag. 1007.

(98/C 386/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0237/98

di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione

(13 febbraio 1998)

Oggetto: Diversità biologica

Sta la Commissione effettuando una diagnosi della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della biodiversità in modo da modificare i processi che sono pregiudizievoli alla stessa? I futuri piani d'azione e le misure probabilmente contenute nella strategia comunitaria saranno connessi ad una diagnosi della situazione attuale e alla necessità di operare dei cambiamenti?

(98/C 386/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0238/98**di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)**Oggetto:* Diversità biologica

Come ha previsto la Commissione — nell'ambito del principio della priorità della conservazione «in situ» rispetto alla conservazione «ex situ» stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica — di conciliare la conservazione ed il mantenimento degli ecosistemi e degli habitat naturali con i compiti in materia di ripristino degli ecosistemi degradati? Prevede la Commissione un sistema di fissazione di criteri al riguardo?

(98/C 386/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0239/98**di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)**Oggetto:* Diversità biologica

Può la Commissione far sapere quale ruolo attribuisce l'Unione europea ai giardini botanici nel contesto dell'applicazione della strategia sulla diversità biologica per quanto riguarda gli aspetti relativi alla conservazione sia «in situ» che «ex situ»? Sono state previste delle iniziative intese a dare coerenza e continuità alla risoluzione del Parlamento europeo concernente i giardini zoologici e il ruolo che può essere loro assegnato nell'ambito della politica comunitaria di conservazione?

(98/C 386/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0240/98**di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)**Oggetto:* Diversità biologica

Data l'importanza che la biodiversità riveste per la protezione dell'ambiente europeo, è essenziale che la strategia sulla diversità biologica sia basata su una perfetta analisi della situazione attuale, gli scopi che si vuole raggiungere, obiettivi chiari e mezzi precisi.

1. Come è prevista, nel quadro della strategia dell'Unione europea, la conservazione delle specie della flora e della fauna selvatiche quali componenti essenziali della diversità biologica? Sono previsti piani d'azione specifici al riguardo?
2. Vi è una partecipazione effettiva e reale dei servizi responsabili dell'applicazione di altre politiche (agricola, della pesca, dei trasporti e dell'energia, del turismo, della cooperazione internazionale, ecc.) che possono avere effetti negativi sulla diversità biologica nell'Unione europea?
3. Nel quadro dell'elaborazione della strategia dell'Unione europea, tiene la Commissione conto del fatto che la ricchezza biologica dei vari paesi riveste una grande importanza per modulare l'applicazione di queste politiche?
4. Quali misure intende la Commissione adottare nell'ambito della strategia dell'Unione europea intesa a favorire l'applicazione della CITES, alla luce della responsabilità comunitaria per quanto riguarda la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica al di fuori dell'Unione in quanto consumatrice di biodiversità proveniente da altri paesi?

(98/C 386/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0241/98**di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)**Oggetto:* Diversità biologica

Può la Commissione far sapere quali meccanismi sta utilizzando per garantire la partecipazione di tutti i suoi servizi al processo di elaborazione della strategia sulla diversità biologica dell'Unione europea?

(98/C 386/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0242/98**di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione***(13 febbraio 1998)**Oggetto:* Diversità biologica

La Commissione europea sta elaborando una strategia sulla diversità biologica europea. A tal fine, ha effettuato previamente i seguenti lavori?

- Diagnosi della situazione attuale della diversità biologica europea.
- Qual è la ripartizione delle specie di fauna e di flora e dei loro biotipi?
- Dove si concentrano le specie protette?
- Quali sono i fattori che le minacciano?
- Quali misure di protezione sono necessarie?
- Quali attività potrebbero essere effettuate nelle aree adiacenti alle zone da proteggere?

Qualora la Commissione abbia proceduto agli studi, agli inventari e ai progetti necessari per dare risposta ai precedenti interrogativi, sono disponibili? E' possibile ottenerli?

In caso contrario, può la Commissione far sapere come ha elaborato la strategia sulla diversità biologica?

Risposta comune**data dal sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione alle interrogazioni scritte
E-0237/98, E-0238/98, E-0239/98, E-0240/98, E-0241/98 e E-0242/98***(31 marzo 1998)*

Il 4 febbraio 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica⁽¹⁾, volta a definire un quadro di azioni dirette a garantire l'integrazione delle problematiche della biodiversità nei settori pertinenti della politica comunitaria.

Nell'elaborare tale strategia, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni di base contenute nella «Prima relazione della Comunità europea sull'attuazione della convenzione sulla diversità biologica»⁽²⁾ insieme a una valutazione sintetica dell'importanza e del riconoscimento della diversità biologica nella Comunità basata sulle informazioni fornite dall'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) nonché da altri organismi e istituzioni. La valutazione contiene, inter alia, alcune informazioni fornite dalla «Valutazione Dobris» dell'AEA, dalla banca dati «Biotopi Corine», da pubblicazioni recenti e disponibili in merito alle minacce alla diversità biologica in Europa nonché informazioni tratte dalle azioni in giudizio promosse dalla Commissione negli ultimi anni. Tutto questo materiale fornisce inoltre una considerevole quantità di informazioni sulla distribuzione delle specie della flora e della fauna, sugli habitat delle specie protette, sulle specie minacciate e sulle misure di protezione previste, comprese quelle da applicare nelle zone adiacenti alle zone protette.

Le misure contenute nella strategia comunitaria per la diversità biologica sono quindi basate sui dati di fatto più attendibili a disposizione.

La convenzione sulla diversità biologica stabilisce che le misure di conservazione ex situ devono essere prese soprattutto ad integrazione delle misure in situ. Una di queste misure, definita nell'articolo 8, lettera f) della convenzione, «riabilita e ripristina gli ecosistemi degradati e promuove il recupero di specie minacciate». Sembra pertanto che nell'interrogazione scritta 238/98 dell'onorevole parlamentare la conservazione ex situ sia erroneamente confusa con il ripristino degli habitat.

La strategia comunitaria per la diversità biologica specifica che «le banche di geni, i centri di inseminazione artificiale, i giardini zoologici e botanici possono svolgere un apprezzabile ruolo se le loro attività sono integrate in programmi coordinati di reinserimento o conservazione» e stabilisce obiettivi specifici nel contesto di cui trattasi. Si rinvia, per quanto riguarda in particolare il ruolo dei giardini zoologici nell'ambito della politica comunitaria in materia di conservazione, alla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla custodia degli animali selvatici in giardini zoologici ⁽³⁾, presentata dalla Commissione al Consiglio.

La strategia comunitaria per la diversità biologica si prefigge di prevedere, prevenire e combattere alla fonte le cause della forte riduzione o perdita della biodiversità, contribuendo così ad invertire l'attuale tendenza verso la riduzione o la perdita della biodiversità e ad assicurare alle specie e agli ecosistemi, inclusi gli ecosistemi agricoli, un livello sufficiente di conservazione. Pertanto la strategia comunitaria per la diversità biologica mira ad integrare i problemi della biodiversità nella definizione e attuazione di altre politiche. In questo modo la Comunità cercherà di «mantenere in uno stato soddisfacente di conservazione le dimensioni, la struttura, la distribuzione e l'evoluzione delle specie selvatiche naturalmente presenti e sostenere piani di rigenerazione delle specie più minacciate». Inoltre la strategia si prefigge l'obiettivo specifico di elaborare «piani di gestione per particolari specie in via d'estinzione».

L'attuazione di alcune politiche e strumenti comunitari esistenti da parte della Commissione e degli Stati membri può influire negativamente sulla biodiversità. Pertanto la strategia comunitaria per la diversità biologica si prefigge la concezione e l'attuazione di piani d'azione e di altri interventi da parte della Commissione. Tali piani d'azione devono, al fine di realizzare un'azione integrata, mettere in pratica gli orientamenti contenuti nella strategia per la diversità biologica.

La strategia per la diversità biologica sarà proficua per la biodiversità in tutto il territorio della Comunità. L'attuazione positiva della convenzione richiede una collaborazione tra Stati membri e a livello comunitario. Benché sia importante concepire ed attuare una strategia in ciascuno degli Stati membri non bisogna però dimenticare che anche numerose politiche e strumenti della Comunità hanno un rilevante impatto sulla biodiversità. Pertanto la Comunità deve agire in questi settori a titolo supplementare, evitando di vanificare le iniziative nazionali. La strategia comunitaria mira anzitutto a dare ulteriore impulso alle politiche e agli strumenti esistenti e alla loro attuazione.

La strategia comunitaria per la diversità biologica si prefigge come obiettivo specifico di verificare l'osservanza del regolamento (CEE) 3626/82, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽⁴⁾ (convenzione CITES) nonché di modificarlo per dare riscontro alle successive decisioni della conferenza delle parti aderenti alla CITES.

La Commissione ha partecipato attivamente all'elaborazione della strategia comunitaria per la diversità biologica.

Il Parlamento sarà debitamente informato degli elementi tecnici di questa proposta e degli obiettivi specifici fissati in relazione a ciascun intervento.

⁽¹⁾ COM(98) 42 def.

⁽²⁾ SEC (98) 348.

⁽³⁾ COM(95) 619 def.

⁽⁴⁾ GU L 384 del 31.12.1982.

(98/C 386/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0323/98**di Riitta Myller (PSE) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Obbligo di notificare le modifiche dei soggetti raffigurati sulle banconote

Nell'Unione europea vigono il mercato interno e la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei lavoratori e dei capitali, ma non esiste l'obbligo di notificare le modifiche dei soggetti raffigurati sulle banconote, nemmeno a livello di governi degli Stati membri. Ad esempio gli altri Stati membri non sono stati informati del fatto che sulle banconote belghe da mille e diecimila franchi sono raffigurati nuovi soggetti.

Dal momento che tutto ciò è fonte di inutili difficoltà per i viaggiatori e che potrebbero verificarsi altri episodi del genere prima dell'introduzione della moneta unica, può il Commissario responsabile far sapere come intende agire la Commissione per introdurre l'obbligo di notificare, a livello di Unione europea, le modifiche relative alle banconote?

Risposta scritta del sig. de Silguy in nome della Commissione*(1° aprile 1998)*

Ai sensi dell'articolo 105A del trattato CE e dell'articolo 16 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), il consiglio direttivo della BCE avrà, a partire dall'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della zona dell'euro. Poiché tale diritto è indipendente dal fatto che nel corso del periodo di transizione, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, saranno in circolazione esclusivamente banconote denominate nelle unità monetarie nazionali, è garantito che negli Stati membri aderenti alla zona dell'euro non verranno introdotte banconote nazionali senza coinvolgimento della BCE.

Inoltre, in base alle informazioni fornite dall'Istituto monetario europeo, che sovrintende alla preparazione tecnica delle banconote in euro, le banche centrali nazionali non intendono emettere, nel corso del periodo di transizione, banconote nuove o modificate. Di conseguenza, la Commissione non ravvisa la necessità d'intervenire in questo ambito.

(98/C 386/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0341/98**di Nel van Dijk (V) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Pari opportunità nel mercato interno dell'elettricità e del gas

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le direttive per quanto concerne il mercato interno dell'elettricità e del gas. Si teme che il mercato interno possa realizzarsi a scapito dell'occupazione nei settori in questione.

Il calo dell'occupazione riguarda prevalentemente le donne. Secondo dati forniti da Eurostat nel 1993 il 19,6% dei dipendenti del settore era di sesso femminile. Nel 1994 tale percentuale è calata al 18,9% e nel 1995 al 18,6%.

La Commissione europea ha esaminato le possibili conseguenze del mercato interno dell'elettricità e del gas in termini di occupazione femminile?

Ha valutato la Commissione il funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas in rapporto ai suoi propositi politici espressi in «Integrare la parità di opportunità per le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie» (COM(96) 0067 del 21.2.1996)?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione*(5 maggio 1998)*

Ai sensi della direttiva 96/92/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri devono liberalizzare un quarto del loro mercato interno dell'energia elettrica durante una prima fase. Tale quota è destinata ad aumentare progressivamente durante un periodo di sei anni. Il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune sul progetto di direttiva concernente la liberalizzazione nel settore del gas naturale. La posizione comune prevede una graduale liberalizzazione del settore durante un periodo di dieci anni. Nella fase iniziale gli Stati membri dovranno liberalizzare almeno il 20% del loro mercato nazionale. La posizione comune è stata comunicata al Parlamento per una seconda lettura e sarà quindi trasmessa al Consiglio per l'adozione finale, probabilmente durante la prima metà del 1998.

È evidente che la liberalizzazione nei settori dell'elettricità e del gas determinerà modifiche strutturali in questo tipo di industria. Tali modifiche possono avere conseguenze sugli ex-monopoli che operano nei settori di cui sopra, in particolare in relazione all'occupazione.

La Commissione esprime preoccupazione in merito alle conseguenze della liberalizzazione sull'occupazione e sta esaminando le azioni da prendere in relazione a questo problema. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che sia importante studiare le conseguenze sociali della liberalizzazione nei settori dell'elettricità e del gas e, se possibile, eventualmente prendere le necessarie misure di accompagnamento per limitare tali conseguenze. Poiché un quadro completo delle conseguenze sull'occupazione in relazione a questo processo terrà necessariamente conto delle conseguenze positive della liberalizzazione sull'occupazione — creazione di nuovi posti di lavoro nell'industria ad alta intensità di energia e nuovi concorrenti nel settore dell'elettricità — la Commissione intende controllare le conseguenze sociali della liberalizzazione nell'industria elettrica.

La Commissione intende avviare uno studio concernente le conseguenze della liberalizzazione nel settore dell'elettricità e del gas sull'occupazione nella Comunità. L'obiettivo di tale studio sarà di presentare, sia in termini qualitativi che quantitativi, le conseguenze delle direttive sull'occupazione, comprese le conseguenze che riguardano le donne impiegate nel settore. Inoltre la Commissione esaminerà la possibilità di incoraggiare l'adozione di misure d'accompagnamento e di programmi volti a favorire il reimpiego, inclusi il riorientamento dei lavoratori dipendenti, la loro riqualificazione professionale e a facilitare lo scambio transfrontaliero di dati in merito alle opportunità di impiego. Le esigenze specifiche delle lavoratrici saranno tenute in debito conto nel quadro di tale attività.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997.

(98/C 386/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0349/98**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Tasse ambientali

In merito alla comunicazione della Commissione «Tasse e imposte ambientali nel mercato unico» (COM(97) 9 def.).

Si chiede che il prelievo fiscale ambientale sia fissato ad un livello tale da non comportare aumenti della pressione fiscale complessiva in alcun Stato membro, e che si tenga conto dei suoi possibili effetti sulla competitività dell'economia comunitaria e sulla sua capacità di generare occupazione.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(8 aprile 1998)*

Il principale obiettivo della comunicazione è chiarire il quadro giuridico comunitario relativo all'imposizione dei tributi ambientali da parte degli Stati membri nell'ambito del mercato unico. La comunicazione non contiene pertanto alcuna proposta di nuove tasse ambientali né a livello comunitario né a livello nazionale.

Gli Stati membri sono liberi di imporre qualsiasi tipo di tasse o imposte ambientali e di stabilire le aliquote che preferiscono, purché rispettino il quadro giuridico comunitario. Quando si tratta di applicare nuovi tributi ambientali, gli Stati membri di norma tengono conto degli aspetti connessi alla competitività.

Qualora gli Stati membri lo desiderino, possono utilizzare il gettito dei tributi ambientali per ridurre il carico fiscale, ad esempio, le imposte dirette sui lavoratori. Un simile approccio, la cosiddetta riforma tributaria verde, è stata raccomandata dalla Commissione in altri documenti quali il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione ⁽¹⁾ e la proposta relativa alla tassazione dei prodotti energetici ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(93) 700 def.

⁽²⁾ GU C 139 del 6.4.1997.

(98/C 386/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0354/98

di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione

(6 febbraio 1998)

Oggetto: Attività dei servizi segreti all'interno dell'Unione

Secondo notizie di stampa da considerarsi attendibili, sia la Commissione che il Parlamento europeo sarebbero tra i bersagli delle attività spionistiche della National Security Agency (NSA) statunitense, che dispone di dispositivi ufficiali di intercettazione in diversi Stati membri dell'UE, ad esempio in Germania a Bad Aibling. Scopo di tali investigazioni segrete sarebbe, ad esempio, quello di venire a conoscenza delle posizioni negoziali dell'Unione prima dello svolgimento di trattative commerciali a livello mondiale.

In considerazione di quanto precede:

1. concorda la Commissione sul fatto che attività del genere non dovrebbero essere tollerate in nessun caso, neppure se poste in essere da Stati con i quali l'UE intrattiene relazioni di partnership?
2. È a conoscenza di siffatte attività informative? Se la risposta è affermativa, quali misure ha adottato per contrastarle? Se invece la risposta è negativa, non ritiene che sia necessario assumere iniziative al riguardo?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(12 marzo 1998)

1. La Commissione è al corrente dell'esistenza della base statunitense citata dall'onorevole parlamentare, ma non delle attività da questa svolte. Ciò esula dalle competenze attribuitele dal trattato sull'Unione europea.
2. No. La Commissione rimane tuttavia vigilante e adotta le misure di sicurezza appropriate ove sia necessario garantire la tutela degli interessi comunitari contro dei rischi gratuiti, quale che sia la loro origine.

(98/C 386/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0367/98

di Stefano De Luca (ELDR) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Libera concorrenza e regole di mercato nel settore dell'aviazione civile in Italia

Nell'ambito del settore aereo italiano, l'Alitalia gode di condizioni alquanto particolari. La compagnia di bandiera italiana dispone infatti di una massa finanziaria superiore ai tremila miliardi di Lire fra aiuti di Stato, dismissioni già effettuate o da effettuare, vantaggi finanziari derivanti dal risanamento della gestione mediante la capitalizzazione dei costi del lavoro mediante distribuzione di circa il 20 % del capitale azionario ai dipendenti.

Questa disponibilità finanziaria ha permesso all'Alitalia di definire tutta una serie di accordi con piccoli vettori che operano in «code-share». Altri vettori invece, quali l'«Air One» e l'«Air Europe», non potendo disporre di capitali altrettanto cospicui, non possono sviluppare la loro attività.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. È al corrente di questa anomala situazione?
2. Ritiene che la capitalizzazione dell'Alitalia sia stata effettuata nel rispetto delle regole di concorrenza quali definite dal Trattato?
3. Ritiene che le compagnie aeree italiane di piccole dimensioni beneficino pienamente della libera concorrenza e del libero mercato?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(20 aprile 1998)

Il 15 luglio 1997 la Commissione ha autorizzato un aiuto di Stato ad Alitalia per a 2 750 miliardi di lire italiane. La Commissione ha attentamente esaminato tutti gli aspetti del caso prima di prendere una decisione in merito. Conformemente agli orientamenti e criteri pubblicati dalla Commissione ⁽¹⁾, essendo l'aiuto destinato esclusivamente ad una ristrutturazione volta al ripristino della sua efficienza economico-finanziaria, per ottenerlo Alitalia doveva rispondere ad otto rigorosi criteri. In particolare la Commissione ha insistito sulla necessità di evitare che l'aiuto avesse effetti di distorsione della concorrenza ed è per questo motivo che l'autorizzazione all'aiuto era stata rilasciata subordinatamente al rispetto da parte di Alitalia di dieci condizioni, tra cui limitazioni relative al numero di posti a sedere offerti e alla sua libertà di fissazione dei prezzi. La Commissione provvederà affinché le condizioni citate finalizzate ad impedire ad Alitalia di beneficiare di una indebita posizione di vantaggio concorrenziale sul mercato, anche italiano, siano pienamente rispettate.

⁽¹⁾ GU C 350 del 10.12.1994.

(98/C 386/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0369/98

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Rapporto elaborato dal Comitato consultivo del Governo britannico sulla gestione dei rifiuti radioattivi

Può dire la Commissione se le sue Direzioni generali competenti in materia di energia, ambiente e trasporti hanno valutato le proposte presentate dal Comitato consultivo del Governo britannico sulla gestione dei rifiuti radioattivi (RWMAC) nel suo rapporto del settembre 1997, concernente le importazioni e le esportazioni di rifiuti radioattivi che interessano il Regno Unito? Può inoltre pronunciarsi sull'interpretazione — contenuta nel rapporto RWMAC — della direttiva 92/3(Euratom) ⁽¹⁾, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, per quanto concerne l'attuazione di quest'ultima nel Regno Unito?

⁽¹⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(4 maggio 1998)

A complemento della propria risposta del 16 marzo 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è attualmente in grado di fornire le seguenti informazioni.

Conformemente alla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ⁽²⁾, la concessione di autorizzazione o approvazione previste per le spedizioni di residui radioattivi è di competenza

delle autorità nazionali. Tuttavia la direttiva prevede che (articolo 6, paragrafo 2) il rifiuto di approvazione o la fissazione di condizioni per l'approvazione devono essere motivati conformemente all'articolo 3. L'articolo 3 stabilisce che «le operazioni di inoltro effettuate per la spedizione devono essere conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali ed agli accordi internazionali applicabili al settore del trasporto di materiale radioattivo».

L'articolo 11 stabilisce inoltre che le autorità non autorizzano le spedizioni verso un paese terzo che, a loro giudizio, non abbia le risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei residui radioattivi.

La relazione sull'importazione e esportazione di residui radioattivi da parte del comitato consultivo sulla gestione dei residui radioattivi pubblicata dal Department of the environment, transport and the regions del Regno Unito nel settembre 1997 fornisce orientamenti precisi alle autorità competenti del Regno Unito concernenti la concessione di autorizzazione o approvazione di spedizioni di residui radioattivi. Tali orientamenti non contraddicono le disposizioni della direttiva 92/3Euratom.

(¹) GU C 354 del 19.11.1998.

(²) GU L 35 del 12.2.1992.

(98/C 386/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0399/98

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Conseguenze per gli interessi dell'Unione della nuova legge argentina in materia di pesca

La promulgazione di una nuova legge in materia di pesca da parte dell'Argentina, che sancisce l'obbligo del possesso della cittadinanza argentina per l'equipaggio delle navi da pesca di joint ventures che operano nelle acque territoriali argentine, può avere conseguenze gravissime per l'occupazione e per gli interessi delle società a partecipazione comunitaria che praticano l'attività di pesca in tali acque.

Può la Commissione indicare qual è il numero di navi e marittimi europei facenti capo a joint ventures con capitale comunitario che risentirebbero dell'entrata in vigore di tale legge?

Quante delle suddette navi operano nel quadro dell'attuale accordo di pesca fra l'UE e la Repubblica Argentina e quanti sono i marittimi interessati?

Non ritiene la Commissione che una modifica della legislazione nazionale che muta in modo radicale il contesto in cui era stato negoziato l'accordo possa costituire motivo sufficiente per denunciare l'accordo stesso?

Le autorità argentine hanno consultato la Commissione in merito all'applicazione della nuova legge alle navi di proprietà di joint ventures con capitale europeo?

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti ha preso o intende prendere per risolvere il grave problema che la nuova legislazione argentina potrebbe rappresentare per gli interessi europei nel settore della pesca?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione

(2 aprile 1998)

Le informazioni aggiornate di cui dispone la Commissione in merito agli equipaggi, riguardano i pescherecci appartenenti alle società miste costituite nel quadro dell'accordo.

Il 9-10 febbraio 1998 infatti, in occasione della riunione a Buenos Aires di un gruppo di lavoro comune Commissione-Argentina incaricato di esaminare l'accordo, si è proceduto ad un'analisi del funzionamento dei progetti approvati dalla commissione paritetica. Da tale analisi risulta che sono operativi 29 progetti, tre dei quali interessano associazioni temporanee.

A titolo indicativo, dall'esame del ruolo d'equipaggio di alcune bordate del 1997 trasmesso dagli armatori all'amministrazione argentina, risulta che per 25 navi appartenenti a 25 società miste sono stati imbarcati 931 marinai, 639 dei quali di nazionalità argentina, 262 cittadini della UE e 30 di altre nazionalità.

Le associazioni temporanee non rientrano nella nuova legge generale sulla pesca, dato che il punto H dell'allegato II all'accordo prevede che l'equipaggio dei pescherecci che appartengono alle associazioni temporanee deve comprendere il 30 % almeno di cittadini argentini. Quanto alle società miste, in considerazione del fatto che l'accordo non prevede alcuna disposizione equivalente e che si tratta di società di diritto argentino, esse sono assoggettate alla normativa argentina in vigore.

Ciò detto, la Commissione segue con attenzione l'evoluzione della politica della pesca in Argentina. A questo proposito, in diverse occasioni le autorità argentine e la Commissione hanno discusso le eventuali conseguenze della nuova legge generale sulla pesca per le società miste e le associazioni temporanee di imprese, nonché delle misure di conservazione recentemente adottate dal governo argentino.

Il gruppo di lavoro comune Commissione-Argentina, incaricato di esaminare l'accordo, deve terminare i lavori prima della riunione della commissione paritetica che avrà luogo a fine aprile o a inizio maggio 1998. Tali questioni saranno dibattute sia dal gruppo di lavoro che dalla commissione paritetica.

(98/C 386/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0408/98

di Elisabeth Schroedter (V) alla Commissione

(24 febbraio 1998)

Oggetto: Rifiuti solidi urbani (RSU) in Galizia

Considerando che:

- la direttiva quadro 75/442/CEE ⁽¹⁾ sui rifiuti determina all'art. 7 l'obbligatorietà di apprestare piani dei rifiuti da parte degli Stati membri e che nella regione di Galizia la gestione dei medesimi è stata deferita alla Giunta gallega (Xunta),
- nel 1992 la Giunta ha elaborato un piano dei rifiuti che dispone la costruzione di una stazione di trasferimento dei RSU a Vigo come parte di un'ampia rete destinata al centro di smaltimento di Cerceda (provincia della Coruña),
- nel gennaio 1997 la Giunta ha deciso di spostare la stazione di trasferimento di Vigo, unico impianto del piano del 1992 in funzione, nel piccolo comune di Villaboa, e che nella sua costruzione si impiegassero fondi FESR,
- nel giugno 1997 la Giunta ha presentato all'Unione europea un piano di gestione dei RSU che non risponde a nessun atto normativo o legislativo del governo nazionale o gallego. Detto piano è differente da quello del 1992 che stabiliva la pratica dell'incenerimento di tutti i rifiuti e contemplava la costruzione di due inceneritori. Nello stesso modo differisce da quanto deciso dalla commissione gallega per l'ambiente in quanto vi figura la stazione di trasferimento di Villaboa al posto dell'impianto di Vigo, mentre nel disposto di detta commissione questo non figurava perché la decisione ancora non era stata presa,
- nel settembre 1997 la Giunta ha approvato la legge 10/97 sugli RSU che come seconda disposizione transitoria stabilisce che il piano dei RSU di Galizia in vigore fino alla presentazione di quello nuovo, il cui termine di entrata in vigore non è stato rispettato, è quello del 1992,
- nel settembre 1997 gli abitanti di Villaboa hanno presentato alla Commissione europea una denuncia che ha dato luogo all'apertura di un procedimento, attualmente in corso, nel quale sono compresi questi aspetti oltre alla denuncia del fatto che detto piano, gestito dall'impresa Sogama, promuove la produzione di rifiuti e ne penalizza la riduzione,

Alla Commissione europea consta che la Giunta abbia speso fondi europei per un impianto che ora sarà smantellato? In quale fase dell'iter si trova il reclamo degli abitanti di Villaboa? La Commissione europea ha intenzione di sovvenzionare il progetto di piano di RSU della Giunta che, basato sull'incenerimento, promuove la produzione di rifiuti e penalizza la loro riduzione senza offrire nessuna sicurezza amministrativa o giuridica, sapendo che detto progetto avrebbe dovuto essere approvato con l'atto della Giunta nel dicembre 1997 e non lo è stato?

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(20 aprile 1998)*

È utile ricordare che la costruzione della stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani a Vigo non è stata cofinanziata con fondi comunitari.

Per contro, un progetto di smaltimento dei rifiuti in Galizia è stato presentato dalle autorità spagnole alla Commissione nel giugno 1997 onde ottenere un cofinanziamento da parte del Fondo di coesione (e non del Fondo europeo di sviluppo regionale).

La Commissione sta attualmente effettuando una valutazione approfondita del progetto, con il sostegno tecnico di esperti esterni. Un'eventuale decisione di cofinanziamento potrà essere presa unicamente se il progetto rispetta tutte le politiche comunitarie, ivi compresa quella in tema di ambiente.

Nel quadro dell'istruzione della pratica di reclamo di cui la Commissione è stata investita, una domanda di informazioni è stata rivolta alle autorità spagnole. I ricorrenti saranno debitamente informati dalla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo della situazione.

(98/C 386/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0420/98**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(24 febbraio 1998)*

Oggetto: Regime fiscale tedesco

Due anni fa le autorità tedesche hanno introdotto una «Ausländersteuer» (imposta per gli stranieri) su chi lavora in Germania nel settore dello sport o delle arti. Questo prelievo ha un'aliquota fissa del 25%. Un cittadino britannico che lavora in Germania e paga il 7% di «Solidaritätszuschlag» (prelievo aggiuntivo di solidarietà) sui redditi da lavoro ha il diritto di reclamare il rimborso del 25% dall'ufficio delle imposte in quanto cittadino del Regno Unito. In realtà ciò si scontra con molti problemi.

La Commissione è a conoscenza di questa imposta? Qual è il suo parere sul suo effetto ed è del parere che costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione cui si potrebbe fare opposizione in giudizio?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(5 maggio 1998)*

La Commissione è al corrente delle modifiche della legislazione tedesca in base alle quali la trattenuta fiscale speciale del 15%, imposta sui redditi da lavoro degli artisti o sportivi non residenti, è stata abolita nel 1996 cosicché tali redditi sono ora soggetti alla trattenuta fiscale minima generale del 25% imposta in Germania sul reddito dei non residenti. A seconda delle situazioni individuali questa imposta può essere rimborsata interamente o in parte a seguito della presentazione di una dichiarazione dei redditi.

Inoltre, in base alla convenzione fiscale bilaterale esistente fra Germania e Regno Unito le imposte tedesche danno origine a un credito d'imposta a valere sull'imposta britannica esigibile su tale reddito.

In tali circostanze e in considerazione del fatto che le imposte sul reddito non sono armonizzate all'interno della Comunità, la Commissione non ritiene che la normativa in oggetto sia contestabile in sede giudiziaria.

(98/C 386/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0438/98**di Reinhard Rack (PPE) alla Commissione***(16 febbraio 1998)*

Oggetto: Criteri di determinazione per il nuovo obiettivo 2

Dalle attuali proposte relative alla riforma dei Fondi strutturali e dalle dichiarazioni rilasciate dal Commissario Monika Wulf-Mathies in varie riunioni della commissione per la politica regionale, si ricava l'impressione che la lotta alla disoccupazione dovrebbe divenire uno dei più importanti obiettivi dei Fondi strutturali, senza che però siano ancora chiari molti dettagli.

Nella definizione del nuovo obiettivo 2, che si occupa in modo particolare della riconversione economica e sociale delle aree con problemi strutturali, non si specifica quale importanza anettere al tasso di disoccupazione, né quale criterio di scelta per l'individuazione delle aree ammesse agli aiuti né quale criterio per la definizione di una strategia d'azione. Non è inoltre chiaro se ai fini della determinazione di un'area ammessa agli aiuti si prenda in considerazione il differenziale del tasso di disoccupazione rispetto alla media nazionale o a quella europea.

Data questa confusa situazione, può la Commissione far sapere se:

1. al tasso di disoccupazione è attribuita una maggiore priorità rispetto ad altri criteri di determinazione;
2. non ritiene che problemi settoriali sostanzialmente diversi richiedano diversi criteri di selezione; e
3. non tanto il PNL, quanto altri criteri quali la bassa densità demografica, l'emigrazione, il tasso di pendolarismo e l'eccessivo invecchiamento della popolazione in alcune regioni possano rappresentare un indice più affidabile di una cattiva situazione socioeconomica?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(8 aprile 1998)*

Il 18 marzo 1998 la Commissione ha presentato le sue proposte per un nuovo quadro normativo dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, basato sul suo documento Agenda 2000 ⁽¹⁾, pubblicato nel luglio 1997. I regolamenti proposti stabiliscono i criteri e il meccanismo di concessione degli aiuti, in relazione al nuovo obiettivo 2. Il Parlamento viene periodicamente informato sullo sviluppo della strategia della Commissione in merito alle politiche strutturali in generale e al nuovo obiettivo 2, in particolare.

La Commissione ritiene che l'elenco delle aree ammissibili agli interventi a titolo del nuovo obiettivo 2 debba essere stabilito secondo criteri semplici, oggettivi e trasparenti precisati nei regolamenti proposti. Questi dovrebbero essere applicati per individuare le aree maggiormente in declino a causa delle mutazioni intervenute nei settori industriale e dei servizi, le zone rurali in recessione, le aree urbane in crisi e le zone dipendenti da attività di pesca. L'elenco definitivo di queste aree verrebbe determinato di concerto con le autorità nazionali tenendo presente anche le priorità di ogni singolo Stato membro.

È ovvio comunque che un unico criterio non potrà sottendere l'intera gamma dei problemi strutturali: pertanto la Commissione ha proposto anche che — allo scopo di corroborare il concetto secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero contribuire alla concentrazione su una base di equità — la riduzione della densità demografica per il nuovo obiettivo 2 in un dato Stato membro (ivi incluse le aree obiettivo 1 in transizione che soddisfano i criteri del nuovo obiettivo 2) rispetto alla densità per gli obiettivi 2 e 5b nell'attuale periodo, non dovrà superare un terzo.

La Commissione ritiene che la disoccupazione sia il problema fondamentale cui devono far fronte le regioni che risentono degli effetti di trasformazioni strutturali. Esso rispecchia l'incapacità della regione di sfruttare appieno le risorse disponibili ed è all'origine di uno scadimento delle qualifiche professionali e di emarginazione sociale. La disoccupazione e l'emarginazione sociale (misurata in termini di disoccupazione cronica da lungo tempo) figurano pertanto tra i criteri proposti dalla Commissione per la selezione delle regioni ammissibili.

Lo scopo della politica regionale comunitaria consiste nell'agevolare e nel favorire i mutamenti strutturali in modo da promuovere un processo di diversificazione. Non è una politica basata su aspetti settoriali e cioè una politica volta a sostenere l'occupazione o l'attività in genere in determinati settori specifici in crisi. Essa cerca piuttosto di creare nuove opportunità in aree con potenzialità a più lungo termine. I criteri di selezione delle regioni ammissibili all'intervento sono pertanto volti ad individuare i problemi regionali.

Il prodotto interno lordo (PIL) è un indice generale della prosperità e dello sviluppo di una regione e, in quanto tale, un indicatore appropriato per la scelta delle regioni comunitarie meno sviluppate dell'obiettivo 1. Esso è particolarmente adeguato per le grandi regioni in cui il fenomeno del pendolarismo tende ad essere limitato cosicché il PIL specifico della regione può essere attribuito alla popolazione residente.

Nei due casi tuttavia si tratta di un indice inadeguato per il nuovo obiettivo 2 proposto dalla Commissione nell'Agenda 2000. Innanzitutto le regioni obiettivo 2 sono quelle gravemente colpite da ristrutturazione economica non direttamente connessa con il loro livello di prosperità. In tali regioni sussistono altri problemi evidenziati — come viene indicato nell'Agenda 2000 — dal «tasso di disoccupazione, i livelli di occupazione nell'industria, il grado di sviluppo dell'attività in agricoltura e nell'industria della pesca e il grado di emarginazione sociale». In secondo luogo, le regioni obiettivo 2 sarebbero per la maggior parte significativamente più piccole delle grandi regioni meno sviluppate ammissibili ad interventi a titolo dell'obiettivo 1. Per le regioni più piccole i dati sul PIL sono spesso scarsamente rappresentativi del livello di prosperità a causa degli effetti del fenomeno della pendolarità. In tal modo, regioni «residenziali» che in altri contesti sarebbero considerate prospere possono presentare bassi livelli del PIL pro capite poiché le imprese creatrici di ricchezza sono ubicate in una regione adiacente.

(1) COM(97) 2000 def.

(98/C 386/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0453/98

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Telecom Italia e Comune di Roma sulle fibre ottiche

Da più di un anno il Comune di Roma, in collaborazione con la Telecom Italia, ha avviato una campagna pubblicitaria (ancora in corso) per rendere noto il progetto ROMA NEXUS (nell'ambito del piano Socrate) per l'installazione di una rete di comunicazione cittadina in fibre ottiche. Tale progetto si è rivelato estremamente costoso poiché per la sua parziale realizzazione sono stati già effettuati nel sottosuolo scavi per 1000 km, arrecando di conseguenza molti disagi alla popolazione. Ciò nonostante, nel maggio 1997, la Telecom Italia ha annunciato nel suo piano industriale, sulla base delle esperienze acquisite a livello internazionale, l'opportunità di sostituire le fibre ottiche con la tecnologia ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line): quest'ultima infatti consente di realizzare il cablaggio della rete di comunicazione utilizzando la rete in «doppino telefonico» (cioè la rete di rame già esistente per la telefonia) anziché allestire ex novo le fibre di vetro che, tra l'altro, richiedono lunghi e costosi lavori di scavi sotterranei, con conseguenze devastazione della pavimentazione urbana. Di conseguenza, la Telecom Italia ha annunciato nel gennaio 1998 che, per quanto riguarda la città di Roma, verrà realizzato solo il 25 % dei lavori di scavo previsti per l'installazione delle fibre di vetro, poiché a partire dal 1999 si procederà ad assicurare i servizi telematici all'utenza col solo sistema ADSL.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. sulla base delle esperienze europee, da quanto tempo la tecnologia ADSL è uscita dalla fase di sperimentazione, rivelandosi competitiva e preferibile alla rete in fibre ottiche;
2. in quali paesi dell'Unione la tecnologia ADSL ha trovato applicazione, soppiantando i programmi di installazione di cavi in fibra ottica;
3. se l'Unione abbia fissato standard comunitari per l'applicazione della tecnologia ADSL.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(8 aprile 1998)

Nella Società dell'informazione, le linee ad alta velocità sono necessarie per far arrivare agli utilizzatori finali i servizi multimediali avanzati: per fornire prestazioni soddisfacenti, i nuovi servizi — ad esempio l'accesso rapido a Internet e la video-on-demand — richiederanno velocità di circa 2 Mbit/s. Sono quindi state sviluppate (o vengono sviluppate attualmente) numerose tecnologie, e si prevede che le due cui fa riferimento l'onorevole Parlamentare possano dare un impulso efficace alla Società dell'informazione.

1. La tecnologia ADSL (Asynchronous digital subscriber line, linea d'abbonato digitale asimmetrica) è stata sviluppata a partire dalla fine degli anni '80 dall'industria statunitense, dopo aver constatato che non erano necessarie nuove fibre ottiche per trasmettere agli utilizzatori finali dati a velocità medio-elevate e che era possibile ottimizzare l'uso dell'infrastruttura dei doppietti di rame esistente. La tecnologia ADSL — usata particolarmente su brevi distanze (qualche chilometro al massimo) — permette, sulle normali linee telefoniche in aree urbane, prestazioni almeno 16 volte più elevate di quelle offerte dall'ISDN e con una velocità di 2 Mbit/s (necessaria per la video-on-demand), senza peraltro richiedere ulteriori investimenti in cablaggio. Sulle lunghe distanze le prestazioni peggiorano.

La tecnologia a fibre ottiche — che usa la luce trasmessa via fibre di vetro o di altro materiale — permette di trasferire dati a velocità estremamente elevate e su lunghe distanze. Può essere perfettamente usata per inviare agli utilizzatori finali dati a velocità elevate, ma richiede l'installazione di nuove linee, operazione estremamente costosa e fonte di disagio per la popolazione, in particolare nelle aree urbane. I privati non hanno bisogno, almeno per il momento, di prestazioni così avanzate.

2. Il cablaggio rappresenta almeno l'80 % del valore complessivo delle infrastrutture, e gli operatori di rete cercano quindi di ottimizzare l'uso dell'infrastruttura esistente e effettuare nuovi cablaggi solo se assolutamente necessario. In questa ottica, l'approccio di Telecom Italia è conforme alla tendenza globale di usare le fibre ottiche per le strutture di collegamento a elevata velocità su grandi distanze e la nuova tecnologia ADSL per l'ultimo tratto (dall'infrastruttura principale all'utente); numerosi operatori comunitari stanno sperimentando la tecnologia ADSL o hanno deciso investimenti in questo senso.

3. L'ADSL rappresenta uno standard de facto, per il quale l'organismo europeo delle norme di telecomunicazioni ha preparato relazioni e formulato raccomandazioni. La Comunità non ha per il momento definito uno standard ADSL.

(98/C 386/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0477/98

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Ruolo dello sviluppo economico comunitario nei futuri programmi dei fondi strutturali

La Commissione quali misure sta attualmente adottando per promuovere il ruolo dello sviluppo economico comunitario nei programmi dei fondi strutturali? La produzione di orientamenti, come convenuto nel Consiglio informale in Irlanda del 14 e 15 novembre 1996, quale ruolo svolge in tutto questo e qual è la valutazione iniziale della Commissione circa il loro impatto al riguardo? La Commissione quali ulteriori opzioni sta attualmente prendendo in considerazione per rafforzare il ruolo dello sviluppo economico comunitario nel prossimo periodo di programmazione 2000-2006?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(22 aprile 1998)

La «strategia europea di incoraggiamento alle iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSE)»⁽¹⁾ proposta dalla Commissione, viene gradualmente applicata.

Per avviarne l'attuazione, nel corso di una riunione del tutto informale i ministri responsabili della politica regionale e dell'assetto del territorio hanno ripreso in gran parte gli orientamenti definiti durante la conferenza europea sullo sviluppo locale, organizzata dall'11 al 12 novembre 1996 dalla presidenza irlandese. Questi enfatizzano soprattutto la necessità di arricchire e approfondire la partnership tra operatori, di prevedere strategie di occupazione integrate ed innovative a livello locale e di far leva sugli organi intermediari di animazione e di coordinazione per realizzarle. Una prima applicazione degli orientamenti in parola è stata effettuata nel quadro dei nuovi programmi adottati per le regioni in fase di riconversione industriale (obiettivo 2), principalmente in Spagna, Francia, Italia e Regno Unito. Anche gli altri programmi riveduti a metà percorso nel 1997 sono stati integrati in modo sostanziale. Selezionando 89 patti territoriali per l'occupazione, su proposta degli Stati membri e nel quadro di un ampio partenariato che associa il settore privato, la Commissione si è ugualmente richiamata a tali orientamenti con l'attuazione e la valorizzazione di nuovi metodi di creazione di posti di lavoro a livello locale. Per la maggior parte dei patti è stata scelta una strategia globale comprendente i servizi offerti al pubblico, lo sviluppo culturale locale e l'ambientale.

Nel periodo 2000-2006, lo sviluppo del potenziale endogeno dovrebbe rimanere un settore prioritario d'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo europeo di sviluppo regionale in particolare, il cui campo d'azione potrebbe abbracciare i servizi offerti al pubblico. Anche il consolidamento del partenariato è diventato oggetto di proposte della Commissione.

⁽¹⁾ COM(95) 273 def.

(98/C 386/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0483/98**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(27 febbraio 1998)

Oggetto: Iniziative della Comunità in materia di fondi strutturali

Perché la Commissione ha proposto un aumento delle iniziative comunitarie dal 6 al 15 % dei fondi strutturali nel 1993? Dato che essa ora propone una riduzione dal 9 al 5 %, perché la Commissione ha cambiato idea? Che cosa c'era di sbagliato nel 1993?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(2 aprile 1998)

Consapevole dell'importanza che il Parlamento attribuiva alle iniziative comunitarie, nell'ambito della revisione dei fondi strutturali del 1993 la Commissione aveva proposto che venisse destinato a tali iniziative il 15 % del bilancio dei fondi. Per il periodo di programmazione in corso il Consiglio ha fissato la quota definitiva del 9 %.

Tale quota è stata ripartita tra 13 iniziative comunitarie, la cui attuazione negli Stati membri ha determinato lentezze a livello di gestione e di amministrazione nuocendo talvolta all'efficacia delle azioni previste, a fronte di importi modesti rispetto alle azioni avviate a titolo dei quadri comunitari di sostegno (QCS) o dei documenti unici di programmazione (DOCUP).

Tuttavia, l'esperienza acquisita con l'impostazione di molte delle iniziative comunitarie in corso potrà essere valorizzata e addirittura consolidata con il loro inserimento nei QCS o DOCUP relativi ai nuovi obiettivi 1, 2 e 3.

Pertanto, al fine di aumentare l'efficacia, la visibilità e il carattere innovativo delle iniziative comunitarie future, nella sua proposta di regolamento generale per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali ⁽¹⁾ la Commissione prevede, di limitare l'intervento a tre tematiche di interesse comune — cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; sviluppo rurale; risorse umane nel contesto delle pari opportunità — cui verrà destinato fino ad un massimo del 5% della dotazione dei fondi. Nonostante la diminuzione relativa della quota destinata alle iniziative comunitarie, l'aumento del bilancio dei fondi strutturali dovrebbe consentire di condurre azioni di livello qualitativamente più elevato.

Pur riducendo il numero delle tematiche, la Commissione è tuttavia consapevole che occorre salvaguardare la qualità del metodo e l'impostazione delle iniziative comunitarie, al fine di mantenere e se possibile potenziare il carattere innovativo e il valore aggiunto comunitario delle azioni, nonché l'entità dei partenariati istituiti.

⁽¹⁾ COM(98) 131 def.

(98/C 386/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0503/98

di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione

(2 marzo 1998)

Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

La risoluzione delle Nazioni Unite del 22 dicembre 1989 pone chiaramente un principio cautelativo inteso a vietare le «grandi reti a strascico» in alto mare in qualsiasi regione o fondale di pesca.

La Comunità ha già risolto la questione della definizione della «grande rete a strascico» fissandone il limite inferiore a 2,5 km nell'Atlantico e nel Mediterraneo con il regolamento del 27 gennaio 1992 basato sull'applicazione di detta risoluzione.

Quali sono le ragioni che inducono la Commissione a vietare l'utilizzazione delle reti a strascico nell'Atlantico, già limitate a 2,5, km mentre tollera la pesca con reti a strascico di 21 km nel Mar Baltico?

Pensa la Commissione che questa misura sia equa, non discriminatoria e giusta?

(98/C 386/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0505/98

di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione

(2 marzo 1998)

Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

Secondo le ultime proposte della Commissione, l'impiego delle reti a strascico sarebbe vietato in alto mare nell'Atlantico e sarebbe tuttora autorizzato nella fascia costiera.

In questo modo la rete a strascico sarebbe vietata ai pescatori francesi che pescano il tonno bianco presente in alto mare (filone delle Azzorre), ma autorizzata per i soli pescatori spagnoli poiché una delle vie di migrazione di questa specie passa lungo le coste cantabriche spagnole (filone iberico).

In altri termini la rete a strascico sarebbe un «buono strumento» (vale a dire selettivo, che non reca danno alla navigazione né alle migrazioni naturali di tonno, ecc...) al di sotto delle 12 miglia e un «cattivo strumento» di pesca al di là di tale limite, nelle zone internazionali situate ad oltre 500 km dalle coste.

E' in grado la Commissione di spiegare la logica scientifica, ecologica o tecnica che giustifica una tale discrepanza di regimi senza che i pescatori francesi pensino che ciò favorisce la Spagna e il Portogallo a loro svantaggio?

(98/C 386/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0507/98**di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

Secondo il discorso tenuto dal sig. Morley dinanzi alla commissione per la pesca il 3 febbraio 1998, sembra che il Consiglio sia intenzionato ad utilizzare i fondi finanziari comunitari per ottenere la cessazione della pesca dei pescatori di tonno bianco francesi, britannici e irlandesi che utilizzano reti a strascico nell'Atlantico.

Il sig. Morley si è riferito alla politica di diversificazione condotta in Italia come ad un esempio da seguire. Prima di poter immaginare di trasferire questa formula all'Atlantico, non sarebbe opportuno che la Commissione si assicuri prima dei risultati effettivi del piano italiano? Dispone la Commissione di prove irrefutabili che dimostrano che la pesca con reti a strascico di lunghezza illegale è effettivamente cessata nel Mediterraneo; che le imbarcazioni che hanno beneficiato degli aiuti non abbiano cambiato bandiera e che i padroni e l'equipaggio interessati hanno effettivamente cessato le loro precedenti attività?

(98/C 386/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0509/98**di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, organo di esperti della Commissione, ha riconosciuto la pertinenza delle scelte metodologiche e al contempo la qualità dei risultati dello studio effettuato nel 1993 dall'IFREMER sulle conseguenze ecologiche della rete a strascico nell'Atlantico.

Nelle sue conclusioni esso nota semplicemente che la pesca con reti a strascico necessita di un «controllo serrato».

Dal momento che fin dal 1993 la lunghezza delle reti è stata limitata a 2,5 km, il numero di imbarcazioni che utilizzano tale attrezzo di pesca si è ridotto e la tecnologia delle reti è stata migliorata, il tasso di mortalità si è evidentemente ridotto di molto.

Alla luce di tale evoluzione giudica ragionevole la Commissione mantenere la sua proposta di sopprimere l'impiego delle reti derivanti nell'Atlantico (al di fuori delle zone costiere)?

(98/C 386/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0511/98**di Dominique Souchet (I-EDN) alla Commissione***(2 marzo 1998)*

Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

E' certo che nel Mar Baltico avvengono catture accidentali con le reti a strascico. Le informazioni raccolte dal CIEM dimostrano che le catture includono varie specie di uccelli (urie e piccoli pinguini) e mammiferi marini (foche e marsovini). Fra queste ultime specie ne figurano alcune le cui popolazioni in queste zone si sono considerevolmente ridotte (marsovini e foche vitelli marini). Oltre a ciò nel Mar Baltico la popolazione di salmone selvatico è minacciata.

Alla luce dei dati suddetti considera logico la Commissione vietare l'impiego della rete a strascico di 2,5 km nell'Atlantico (al di fuori delle zone costiere) e autorizzare invece la rete a strascico di 21 km nel Mar Baltico?

Risposta comune
data dal sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0503/98, E-0505/98, E-0507/98, E-0509/98 e E-0511/98

(21 aprile 1998)

La proposta della Commissione elaborata nel 1994 ⁽¹⁾ comprendeva il Mar Baltico, ma non ha ricevuto l'assenso del Parlamento. Tra l'altro, non è stato possibile raggiungere in sede di Consiglio una maggioranza qualificata a causa anche dell'inclusione del Baltico. La presidenza britannica da parte sua si ripromette di inserire un compromesso che non contemplerebbe il Mar Baltico, oggetto di un regolamento specifico. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione e delle conoscenze acquisite dal 1991, la Commissione non ritiene questa posizione insensata. Infatti, le catture accessorie e, segnatamente quelle menzionate dall'onorevole parlamentare, vengono soprattutto effettuate nel Baltico con attrezzi da pesca diversi dalle reti da posta derivanti, utilizzate nella zona centrale mentre le specie menzionate sono principalmente costiere. D'altro canto, la Commissione manifesta vive preoccupazioni per la situazione della specie bersaglio, ossia il salmone, ma ha appreso con soddisfazione la messa in atto di un progetto di salvaguardia degli stock di salmoni selvaggi nel Mar Baltico che a ragione tiene conto dell'insieme dei problemi che minacciano questa risorsa.

Per quanto concerne un eventuale trattamento particolare delle acque costiere, segnatamente della fascia costiera delle 12 miglia, la Commissione precisa che nella sua proposta non vi veniva fatto alcun riferimento. Se la risoluzione del Parlamento (A-0009/94) considerava peraltro tale possibilità, la presidenza britannica non intende stabilire, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, disposizioni diverse all'interno e all'esterno delle 12 miglia.

La Commissione continua invece a considerare inauspicabile il perpetuarsi delle reti da posta derivanti oceaniche. Lasciare libero ricorso a questa tecnica di pesca equivarrebbe ad assumersi rischi ecologici e socio-economici, rischi che la Commissione ha analizzato nella comunicazione al Consiglio elaborata nel 1994 (COM(94) 50 def). Autorizzare tale tecnica sarebbe dunque contrario alla strategia di precauzione e contrasterebbe le attese ampiamente maggioritarie in seno alla Comunità, espresse in occasione di dibattiti tanto in seno al Parlamento che al Consiglio. Limitare questa tecnica alle flotte di uno o di alcuni Stati membri sarebbe per contro ingiusto. La Commissione continua pertanto a considerare che è necessario organizzare la riconversione dei pescherecci coinvolti. La pesca del tonno bianco rimane indubbiamente aperta ma con tecniche diverse dalle reti derivanti; difatti le reti a strascico a mezz'acqua rivestono una grande importanza per i pescatori francesi di tonno bianco. In generale, la Commissione è persuasa della necessità di aiuti intesi a facilitare il passaggio a tecniche diverse dalle reti da posta derivanti.

Per ciò che riguarda la situazione nel Mediterraneo la Commissione si è compiaciuta del fatto che le autorità italiane abbiano messo a punto un dispositivo di riconversione delle «spadare» italiane, approvato all'unanimità dal Consiglio. Essa si è inoltre rallegrata dei progressi realizzati nel 1997 in materia di controllo, ma confida in ulteriori progressi.

La Commissione non è ancora in grado di valutare i risultati reali del piano italiano di diversificazione della flotta che pesca con reti da posta derivanti, visto che il piano in parola copre diversi anni e si concluderà nel 1999. È dunque impossibile allo stadio attuale trarre conclusioni sulla scomparsa di detto segmento della flotta italiana. In ogni caso l'attuazione del piano di riconversione delle «spadare» ha subito ritardi a causa di un'incertezza che è appena stata sollevata intorno alla situazione dei premi di riconversione riguardo al regime fiscale italiano.

⁽¹⁾ COM(94) 131 def.

(98/C 386/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0551/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Programma operativo regionale Attica — sottoprogramma 2 misura 1

Nel programma operativo regionale Attica la misura 1 del sottoprogramma 2 riguarda i trasporti. Stando al calendario prestabilito si sarebbero dovuti utilizzare come spesa pubblica 129.583.000 ecu fino al 1997. Può la Commissione riferire,

1. quali opere sono state programmate e qual è complessivamente l'andamento della materia in oggetto;
2. se vi sono stati ritardi, dove si sono verificati e quali sono le principali cause;
3. se sono stati apportati cambiamenti durante la revisione del QCS e per quale ammontare del bilancio;
4. quali tassi di utilizzazione vi sono stati fino al 31.12.1997?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome alla Commissione

(27 aprile 1998)

Secondo le tabelle finanziarie modificate il 21 ottobre 1997, la spesa pubblica della misura 2.1 del programma operativo «Attica» (trasporti), programmata fino al 1997, ammonta a 191,32 milioni di ECU.

In occasione dell'ultima riunione del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (QCS), tenutasi il 31 ottobre 1997, non sono state decise modifiche riguardanti i programmi regionali.

Per i particolari tecnici relativi ai lavori programmati, al loro stato di avanzamento e alle cause di eventuali ritardi, la Commissione prega l'on. interpellante di rivolgersi alle autorità regionali dell'Attica responsabili della messa in opera del QCS.

L'importo degli stanziamenti utilizzati a fine 1997 ammontava a 182,4 milioni di ECU.

(98/C 386/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0555/98

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Programma operativo regionale Attica — Sottoprogramma 1 misura 3

Nel programma operativo regionale Attica la misura 3 del sottoprogramma 1 riguarda la protezione antialluvioni e la sistemazione delle coste e prevede canali per le acque piovane, il riassetto del corso dei torrenti e varie sistemazioni delle coste. Secondo il calendario prestabilito si sarebbero dovuti utilizzare come spesa pubblica 35.222.000 ecu fino al 1997. Può la Commissione riferire,

1. qual è l'andamento della materia di cui in oggetto,
2. quali opere hanno presentato i più gravi problemi di utilizzazione degli stanziamenti, dove si sono verificati ritardi e quali sono le principali cause,
3. poiché nelle azioni del sottoprogramma erano state altresì previste zone pedonali e aree di parcheggio, quale è l'andamento dei relativi lavori,
4. quali tassi di utilizzazione vi sono stati fino al 31.12.1997?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome alla Commissione

(27 aprile 1998)

Secondo le tabelle finanziarie modificate il 21 ottobre 1997, la spesa pubblica della misura 1.3 del programma operativo «Attica» (protezione antialluvioni, sistemazione delle coste ecc.), programmata fino al 1997, ammonta a 42,1 milioni di ECU.

In occasione dell'ultima riunione del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (QCS), tenutasi il 31 ottobre 1997, non sono state decise modifiche riguardanti i programmi regionali.

Per i particolari tecnici relativi ai lavori programmati, al loro stato di avanzamento e alle cause di eventuali ritardi, la Commissione prega l'on. interpellante di rivolgersi alle autorità regionali dell'Attica responsabili della messa in opera del QCS.

L'importo degli stanziamenti utilizzati a fine 1997 ammontava a 37,9 milioni di ECU.

(98/C 386/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0571/98

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Direttiva 79/923/CEE sulle acque destinate alla molluschicoltura

Il 17 dicembre l'Alta Corte di Londra ha emesso una sentenza concernente la direttiva 79/923/CEE sulla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽¹⁾. La controversia riguardava il ricorso di un mitilicoltore che sosteneva di essere stato costretto a cessare l'attività a causa del fatto che i South West Water Services avevano ommesso di trattare efficacemente le acque reflue di loro competenza.

La sentenza argomenta che i cittadini dell'UE che subiscono un danno connesso con il rispetto delle norme ambientali europee non possono intentare causa alle autorità dello Stato, ivi comprese le aziende delle acque, sulla base del diritto comunitario. Gli obblighi dello Stato sono cioè troppo generici perché il pubblico possa avere in materia ambientale diritti rivendicabili in via giudiziaria.

La sentenza appare tuttavia in contrasto con la decisione della Corte di giustizia europea del dicembre 1996 riguardante la medesima direttiva, la quale ha confermato che le persone interessate al rispetto di una direttiva avente implicazioni per la salute umana «devono potersi avvalere di norme imperative a tutela dei propri diritti».

Alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, non ritiene la Commissione che i molluschicoltori abbiano il diritto di pretendere che le acque in cui praticano l'attività da cui traggono il proprio sostentamento siano protette dall'inquinamento?

Può confermare che si tratta della prima sentenza di questo tenore emessa da un organo giudiziario di un paese dell'UE in ordine alla responsabilità dello Stato verso i singoli derivante da una direttiva come quella in questione?

In seguito alla sua comunicazione in data 22 ottobre 1996 nella quale si esprimeva l'esigenza che un maggior numero di ricorsi in materia ambientale venga discusso dinanzi ai tribunali nazionali, e alla luce della citata decisione dell'Alta Corte, è disposta la Commissione a riesaminare lo stato attuale della trasposizione della legislazione comunitaria in materia ambientale nel Regno Unito, al fine di accertare se detta normativa venga realmente applicata in modo appropriato?

⁽¹⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 17.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(20 aprile 1998)

L'onorevole parlamentare ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla sentenza pronunciata di recente dall'Alta corte del Regno Unito e concernente la direttiva 79/923/CEE del Consiglio relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. La Commissione non ha consultato il testo della sentenza e non è pertanto in grado di rispondere in maniera dettagliata all'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare. Poiché la Commissione non è a conoscenza dell'esatta natura della sentenza dell'Alta corte, non è in grado di confermare se sia la prima sentenza di questo tipo ad essere pronunciata da un tribunale europeo.

L'onorevole parlamentare riferisce inoltre in merito ad una sentenza della Corte di giustizia pronunciata nel dicembre 1996. La Commissione ritiene che l'onorevole parlamentare si riferisca alla sentenza 12 dicembre 1996, causa C-298/95, Commissione/Germania, concernente la mancata adozione nei termini stabiliti dalla direttiva 79/923/CEE di tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli articoli 3 e 5 della direttiva. La Corte

ritiene che «in tutti i casi in cui l'inosservanza delle prescrizioni di una direttiva può mettere in pericolo la salute dei cittadini, gli interessati devono potersi avvalere di norme imperative a tutela dei propri diritti». Questa sentenza concerne in primo luogo il mancato recepimento della legislazione comunitaria e deve quindi essere esaminata in tale contesto. Pertanto secondo il principio riconfermato dalla Corte, gli Stati membri devono recepire alcune disposizioni delle direttive per consentire ai cittadini di potersi avvalere di norme imperative presenti nel diritto interno. Tale principio differisce da quello menzionato dall'onorevole parlamentare secondo il quale sono le direttive stesse a conferire diritti ai singoli cittadini. La sentenza in questione non sembra pertanto avere diretta attinenza con la prima interrogazione posta dall'onorevole parlamentare.

Inoltre la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento all'articolo 164 del trattato CE in cui viene dichiarato che la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato. L'interpretazione del diritto comunitario è perciò di competenza della Corte e spetta in ultima istanza alla Corte stessa interpretare le disposizioni della direttiva 79/923/CEE.

Come è anche noto all'onorevole parlamentare, la Commissione garantisce che le disposizioni del trattato CE che istituisce la Comunità e le misure prese in conformità dello stesso siano applicate dagli Stati membri. La Commissione promuove indagini su quanto asserito in merito al fatto che la legislazione comunitaria non viene debitamente applicata negli Stati membri. A tale proposito la Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare che sta esaminando l'attuazione della direttiva 79/923/CEE da parte del Regno Unito.

La Commissione gradirebbe ricevere una copia della sentenza dell'Alta corte e qualsiasi ulteriore elemento da parte dell'onorevole parlamentare in merito ad una mancata applicazione della direttiva 79/923/CEE da parte del Regno Unito.

(98/C 386/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0578/98

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Alta velocità

Alla luce delle risposte a precedenti interrogazioni sull'alta velocità, con particolare riferimento alla zona di Roma (E-0508/97 ⁽¹⁾ e E-2351/97 ⁽²⁾), per il mancato rispetto delle norme europee sulla valutazione di impatto ambientale, intendo con la presente informare la Commissione che in Italia sono attualmente in atto alcuni procedimenti giudiziari nei confronti di personaggi coinvolti nella cattiva gestione del programma «alta velocità» in Italia. Pertanto, si interroga la Commissione per sapere,

1. se sono state messe in atto le misure accennate a nome della Commissione nella risposta complementare della sig.ra Bjerregaard il 5 giugno 1997 e ribadite nella risposta E-2351 del 9 settembre 1997;
2. se, alla luce del mancato rispetto delle direttive e dei numerosi episodi già accennati, che rendono poco chiara la realizzazione dell'alta velocità in Italia, la Commissione non ritenga opportuno chiedere, a norma dell'articolo 186 del trattato CE, alla Corte di Giustizia di adottare provvedimenti provvisori, tra cui anche la sospensione dei lavori.

⁽¹⁾ GU C 391 del 23.12.1997, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 82 del 17.3.1998, pag. 62.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(24 aprile 1998)

Le denunce di reati di diritto penale non sono di competenza della Commissione, cui è demandato il compito di garantire l'osservanza della legislazione comunitaria e di intervenire solamente quando sia in gioco una disposizione di diritto comunitario.

A seguito delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare in riferimento al progetto di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Napoli, alle autorità italiane è stato formalmente chiesto di informare la Commissione circa l'esecuzione o meno di una valutazione di impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾. Le autorità italiane hanno risposto affermativamente, comunicando che, in base alla VIA effettuata nel 1992 dall'apposita commissione del Ministero italiano dell'Ambiente, già nel 1993 tale Ministero aveva espresso un parere favorevole sul progetto. Poiché, tuttavia, due brevi tratte del percorso in progetto risultavano essere state escluse dalla VIA, le autorità italiane sono state invitate a fornire nuovi dati al riguardo. In base alle ultime informazioni trasmesse dalle autorità italiane, la Commissione è ora in grado di constatare che l'autorizzazione rilasciata nel 1993 in base alla VIA approvata nel 1992 dalla commissione Valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente riguardava effettivamente solo il progetto generale, escludendo le due giunzioni di Roma e Napoli. Tuttavia i progetti relativi a tali due giunzioni e i progetti esecutivi dell'opera nel suo complesso sono stati successivamente sottoposti ad uno studio di impatto ambientale esaminato dalla Regione Lazio nel 1994 e dal Ministero dell'Ambiente (Servizio VIA e informazione ai cittadini) nel 1995; entrambe le autorità hanno approvato l'intero progetto. Non risultano irregolarità in merito alla procedura di informazione e consultazione del pubblico.

Alla luce di quanto esposto, l'eventuale applicazione dell'articolo 186 del trattato CE non pare pertinente.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(98/C 386/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0585/98

di Sören Wibe (PSE) alla Commissione

(4 marzo 1998)

Oggetto: Pubblicità dei tulipani

Stando alle informazioni riportate dai media svedesi la Commissione avrebbe investito denari in una campagna pubblicitaria a favore dei tulipani allo scopo di contrastare la concorrenza contro i produttori di fiori della UE divenuta più dura dopo la decisione del GATT del 1992 relativa alle importazioni di fiori recisi.

Qual è l'importo complessivamente speso dalla Commissione per questa campagna volta ad aumentare le vendite di tulipani e a quanto ammontano i denari spesi per la campagna in Svezia?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 aprile 1998)

L'azione promozionale relativa ai tulipani fa parte della campagna comunitaria di promozione dei fiori e delle piante vive, finanziata dalla Comunità al 60%; la quota rimanente è a carico degli operatori del settore.

La campagna relativa ai tulipani è stata lanciata da operatori olandesi in vari paesi, tra cui la Svezia. Il bilancio complessivo di tale campagna ammonta a 417 157 ECU, di cui 250 294 a carico della Commissione. Per la parte riguardante la Svezia, la Commissione ha destinato a tale azione 88 200 ECU.

Inoltre, nel 1997 sono stati approvati due programmi presentati da organizzazioni professionali svedesi, con un bilancio complessivo di 193 808 ECU.

(98/C 386/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0589/98**di Mirja Ryyänen (ELDR) alla Commissione***(4 marzo 1998)*

Oggetto: Quadro europeo per la certificazione in materia forestale

Sul mercato, le pressioni per l'adozione di sistemi di certificazione in materia forestale sono viepiù consistenti e, data la concorrenza, sussiste il rischio che gli Stati membri dell'Unione europea siano costretti ad adottare velocemente un sistema di certificazione mirante a una situazione monopolistica, non adeguato a tutte le varie circostanze. In tal guisa, il settore forestale europeo verrebbe a trovarsi in una posizione più debole rispetto agli altri.

Nella sua risoluzione sulla strategia forestale, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a mettere a punto un sistema di certificazione, internazionalmente riconosciuto, trasparente, facoltativo e non discriminante e che dovrebbe tenere inoltre conto delle caratteristiche ecologiche, biologiche e socio-economiche di ogni paese, ivi comprese le forme di proprietà delle foreste (relazione Thomas). Può la Commissione comunicare,

1. quali iniziative concrete ha adottato per accelerare l'attuazione di un quadro per la certificazione, conforme alla proposta del Parlamento, e per far sì che i preparativi tengano adeguatamente conto dell'insieme degli interessi del settore forestale?
2. se intende assicurare l'attuazione di tale quadro di certificazione comunitaria, atto a mettere sullo stesso piano i sistemi di certificazione realizzati a livello nazionale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(30 aprile 1998)*

La Commissione sta seguendo l'evolversi della situazione per quanto riguarda la certificazione in materia forestale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi ai mercati dei prodotti forestali. Pur mantenendo aperto il dialogo con tutte le parti interessate, la Commissione sta attualmente studiando l'opportunità e la realizzabilità pratica e giuridica di una eventuale iniziativa comunitaria in materia. In funzione dei risultati di tale valutazione essa presenterà le proposte più adeguate, nell'ambito della sua risposta alla risoluzione del Parlamento sulla strategia forestale della Comunità.

Si rimanda inoltre l'on. parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-164/98 della sig.ra Pollack in merito ai sistemi di certificazione in materia forestale (¹).

(¹) GU C 310 del 9.10.1998, pag. 31.

(98/C 386/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0604/98**di Carlos Carnero González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL),
Pedro Marset Campos (GUE/NGL) e Alonso Puerta (GUE/NGL) alla Commissione***(4 marzo 1998)*

Oggetto: Dibattito pubblico sul progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Madrid- Valladolid elaborato dal ministero spagnolo per lo Sviluppo

Il progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità Madrid-Valladolid elaborato dal ministero spagnolo per lo Sviluppo e attualmente in discussione ha suscitato forte allarme nell'opinione pubblica della Comunità autonoma di Madrid, in particolare nei comuni di Valle del Lozoya e di altre località attraversate dal tracciato, fra cui Tres Cantos. I sindaci di dieci comuni della zona, il Coordinamento delle associazioni di montagna della Sierra Norte, vari gruppi parlamentari regionali e le organizzazioni sindacali si sono pronunciati contro il progetto, bocciato (come gran parte di quello elaborato in parallelo dal governo della Comunità autonoma) a causa del pesantissimo impatto ambientale su una valle estremamente ricca sotto il profilo naturale e del peggioramento della qualità della vita degli abitanti delle località interessate. Domenica 15 febbraio migliaia di persone hanno manifestato in

tal senso lungo il futuro tracciato ferroviario. Inoltre, sono in molti a ritenere che i miglioramenti sotto il profilo dei trasporti che, secondo il ministero, sarebbero garantiti dalla realizzazione del progetto si potrebbero realizzare con soluzioni alternative sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, intese a migliorare le linee ferroviarie attuali tra Madrid, Segovia, Avila, Burgos e Valladolid.

1. È a conoscenza la Commissione della grave situazione descritta e della bocciatura, da parte dell'opinione pubblica, della linea ad alta velocità Madrid-Valladolid?
2. Non ritiene opportuno richiedere che si proceda senza indugio alla necessaria valutazione di impatto ambientale?
3. Ritiene che le ripercussioni del succitato progetto siano compatibili con le direttive sulla conservazione degli habitat naturali (come la direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾), fra i quali rientra indubbiamente la valle del Lozoya?
4. Che misure può adottare la Commissione per garantire il rispetto della normativa comunitaria sull'ambiente, incluse le direttive 85/337/CEE ⁽²⁾ e 92/43/CEE?
5. Può la Commissione trasmettere le eventuali informazioni ricevute dalle autorità spagnole, così da garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.07.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.07.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(20 aprile 1998)

1. La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dagli onorevoli parlamentari.
2. La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede all'articolo 2 che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima del rilascio dell'autorizzazione.

Tale disposizione si applica ai progetti elencati negli allegati I e II. L'allegato I, punto 7 menziona la costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. A norma dell'articolo 4.1 della direttiva, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I devono obbligatoriamente essere sottoposti ad una valutazione conformemente agli articoli da 5 a 10.

Se dovesse risultare che il progetto in questione dev'essere considerato come costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza ai sensi del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE, esso dovrebbe essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista agli articoli da 5 a 10 della direttiva prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli Stati membri devono proporre un elenco di siti da designare come siti di importanza comunitaria. La valle di Lozoya è inclusa nell'elenco comunicato dalle autorità spagnole a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE. Non disponendo di informazioni più precise e dettagliate sul progetto in questione, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla compatibilità delle conseguenze dello stesso con la direttiva 92/43/CEE.

4. e 5. La Commissione prenderà i contatti necessari per ottenere tutte le precisazioni sui fatti e per assicurarsi che tutte le direttive applicabili siano rispettate.

(98/C 386/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/98**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(4 marzo 1998)*

Oggetto: Riposo biologico nelle acque del Marocco

Il governo del Marocco ha recentemente prolungato ai mesi di marzo e aprile il periodo di riposo biologico nelle acque di pesca del banco sahariano.

Secondo rappresentanti del settore, tale decisione viola l'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Marocco, che prevede adeguamenti ma non un'estensione del periodo di riposo biologico, tanto più in considerazione del fatto che il Marocco non ha avviato il piano di pesca volto a limitare la pesca di cefalopodi nella zona di riproduzione delle femmine fecondate.

A quanto pare, invece, il Marocco ha aumentato notevolmente lo sforzo di pesca, compromettendo il futuro dell'attività stessa a causa dell'eccessivo sfruttamento degli stock, contravvenendo dunque alle raccomandazioni dei ricercatori circa la salvaguardia delle risorse di pesca della zona.

Come valuta la Commissione il provvedimento adottato, che prolunga di due mesi il riposo biologico nelle acque di pesca del banco sahariano?

Tale provvedimento interessa la flotta adibita alla pesca di cefalopodi nelle acque del Marocco? Il paese in questione rispetta sotto questo profilo l'accordo di pesca stipulato con l'Unione europea?

Quali misure è disposta ad adottare la Commissione per evitare la discriminazione delle flotte, in particolare quella spagnola, all'atto dell'applicazione del riposo biologico nella zona in questione?

Esistono relazioni o studi che raccomandano l'estensione del riposo biologico in questa zona di pesca?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(20 aprile 1998)*

La Commissione ha sempre prestato la massima attenzione alla necessità di preservare e di gestire razionalmente le risorse aliutiche. Nel quadro dell'accordo con il Marocco, la Comunità è sempre stata a favore di una pesca responsabile garante della sopravvivenza del settore e segnatamente della pesca di cefalopodi, che riveste notoria importanza per le flotte delle due parti.

In questo contesto, la Commissione sostiene che il riposo biologico rappresenta solo uno dei molteplici provvedimenti a tutela delle risorse. Per detta ragione esso deve rientrare in un pacchetto operativo di misure di conservazione che il Marocco si è impegnato ad adottare relativamente alla sua flotta industriale ed artigianale adibita alla pesca di cefalopodi, sempre nell'interesse delle due parti.

Questo è sempre stato del resto il parere di vari scienziati e ricercatori che, pur riconoscendo che i periodi di riposo biologico alleggeriscono la pressione di pesca sulle giovani reclute, sostengono la necessità di provvedimenti complementari.

Per quanto concerne l'applicazione unilaterale, da parte del Marocco di un periodo di riposo biologico prolungato che concernerà le flotte marocchine ed europee per la pesca dei cefalopodi, la Commissione ha proseguito le sue iniziative in vista di garantire il rispetto degli impegni assunti e di evitare una potenziale discriminazione.

(98/C 386/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0617/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(9 marzo 1998)*

Oggetto: Inserimento di isolotti nel programma INTERREG

Alcune fonti comunicano che il governo greco ha giustamente inserito sei isolotti dell'Egeo nel programma INTERREG.

Si chiede pertanto alla Commissione europea di esprimere il suo parere ufficiale in merito, e in particolare, se intende finanziare l'esecuzione di progetti in tali isolotti che appartengono al territorio greco, e pertanto a quello europeo.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(7 maggio 1998)*

Dal 1981, data dell'adesione della Grecia alla Comunità, la Commissione cofinanzia azioni e progetti in tutto il territorio ellenico.

Nell'ambito di diversi programmi settoriali e regionali del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e di programmi di iniziative comunitarie quali Interreg II, la Commissione cofinanzia, attraverso i Fondi strutturali, azioni e progetti finalizzati allo sviluppo di zone periferiche continentali e insulari della Grecia.

(98/C 386/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0646/98**di Monica Baldi (PPE) alla Commissione***(9 marzo 1998)*

Oggetto: Specie cacciabili

Ai sensi della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ del 2 aprile 1979 possono essere oggetto di atti di caccia, nel quadro della legislazione dello Stato membro, le specie elencate nell'allegato II.

Tuttavia le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate esclusivamente nello Stato membro nel quale siano menzionate. Lo storno risulta contemplato nell'allegato II/2 in tutti gli Stati del bacino del Mediterraneo dell'Unione europea ad eccezione dell'Italia.

Attesa la richiesta prodotta dal Ministero per le politiche agricole con una lettera del 6 agosto 1997, protocollo n. 23.035, di consentire l'esercizio della caccia a tale specie esclusa dall'elenco di quelle cacciabili di cui all'articolo 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157; valutato il parere conforme reso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica in cui si tiene conto del soddisfacente livello di conservazione, dell'ampia distribuzione e della tendenza del flusso della migrazione e

viste le stime e i danni provocati alle coltivazioni,

può la Commissione far sapere,

1. quali urgenti provvedimenti intende adottare per dar corso alla richiesta formulata dall'Italia per l'inserimento dello storno nell'allegato II/2?
2. Quali iniziative intende prendere la Commissione per consentire, fino all'adozione della richiesta modificata, un generale regime di deroga al fine di contenere i danni provocati all'agricoltura?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.04.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregard in nome della Commissione

(8 aprile 1998)

L'allegato II.2 della direttiva «Uccelli» (79/409/CEE) è stata modificata nel 1994 per consentire la caccia dello storno (*Sturnus vulgaris*) in Grecia, Spagna, Francia e Portogallo. Durante il dibattito che ha portato all'adozione della direttiva 94/24/CEE dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾, l'Italia non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.

Per inserire l'Italia nell'elenco dei paesi in cui lo storno può essere cacciato occorrerebbe modificare ulteriormente la direttiva 79/409/CEE. Tuttavia, dato che di recente la direttiva è stata nuovamente modificata (direttiva 97/409/CEE della Commissione del 29.7.1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾) al fine di escluderne il *phalacrocorax carbo sinensis* e che nel dibattito l'Italia non ha sollevato la questione dello storno, la Commissione non prevede di proporre nuove modifiche a breve termine.

Va ricordato che l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE consente a titolo eccezionale e in presenza di determinate condizioni, che specie non menzionate nell'allegato 2 della direttiva siano oggetto di pratiche venatorie. L'applicazione di tale deroga è di competenza degli Stati membri. Tuttavia, la Commissione vigila sull'osservanza dei presupposti di applicabilità della deroga in ogni singolo caso e sulla compatibilità degli effetti dell'applicazione della deroga con la direttiva.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994.

⁽²⁾ GU L 223 del 13.8.1997.

(98/C 386/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(10 marzo 1998)

Oggetto: Imposta sulle bevande

Il Tribunale amministrativo austriaco VwGH ha riscontrato un'eventuale violazione della normativa dell'UE da parte dell'imposta riscossa in Austria su tutte le bevande alcoliche e a base alcolica.

1. In quanti e quali Stati membri vengono riscosse simili imposte al consumo?
2. Sussiste una violazione della direttiva dell'UE sulle imposte al consumo?
3. Le imposte sulle bevande rappresentano un'imposta, vietata, sulle entrate?
4. Attraverso la riscossione dell'imposta sulle bevande non si privilegia forse in modo illegittimo la commercializzazione nelle aziende stesse, che non soggiace a questa imposta?
5. Qualora vi fosse una violazione dei trattati e la Commissione avviasse una procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria, quando verrà presa tale decisione?

**Risposta complementare
data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(18 giugno 1998)

A complemento della risposta del 27 aprile 1998 ⁽¹⁾, la Commissione è attualmente in grado di fornire le seguenti informazioni.

La Commissione ha avuto occasione di prendere posizione dinnanzi alla Corte di giustizia in merito all'imposta austriaca sulle bevande.

A titolo preliminare, la Commissione tiene a sottolineare che, a suo parere, la normativa comunitaria attuale non mette affatto in discussione la possibilità, da parte degli Stati, membri di applicare imposte indirette non armonizzate, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali del trattato e del diritto comunitario derivato.

Tuttavia, in occasione del suddetto esame, la Commissione ha dovuto constatare che la legislazione austriaca in questione non rispetta tutti i principi in materia fiscale contenuti nella direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, e in particolare quelli enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva, nel senso che, a parere della Commissione, l'imposta non perseguirebbe una finalità specifica, come previsto invece da tale disposizione.

D'altro canto, la Commissione ha dovuto constatare l'incompatibilità, con l'articolo 95 del trattato CE, dell'esenzione dall'imposta in caso di vendita diretta di vino da parte del produttore.

Infine, la Commissione non esclude che in diversi Stati membri vengano riscosse analoghe imposte. Se ciò venisse appurato e se fossero riscontrati elementi d'incompatibilità, la Commissione agirebbe come nel caso dell'Austria, ricorrendo agli strumenti messi a sua disposizione dal trattato per garantire il rispetto del diritto comunitario.

(1) GU C 323 del 21.10.1998, pag. 60.

(2) GU L 76 del 23.3.1992.

(98/C 386/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0708/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea una semplificazione e razionalizzazione della legislazione comunitaria in materia alimentare nella misura in cui essa non pregiudichi gli indispensabili standard di sicurezza.

(98/C 386/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0709/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea di esaminare il ricorso a strumenti non obbligatori fondamentalmente prima della creazione di norme legislative e di prendere in considerazione il principio del riconoscimento reciproco anche nel settore degli strumenti facoltativi.

(98/C 386/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0710/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea di garantire che sia compito degli Stati membri, a rettifica della direttiva 83/89/CE, l'onere di specificare che le norme nazionali non costituiscono barriere al mercato interno.

(98/C 386/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0711/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea che solo le questioni puramente tecniche siano gestite tramite procedure di comitato, mentre le questioni fondamentali devono continuare ad essere oggetto di una decisione politica.

(98/C 386/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0712/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea se non ritiene che i principi HACCP dovrebbero valere per l'intera catena alimentare (dal produttore al consumatore), a prescindere dal tipo e dalle dimensioni dell'azienda interessata.

(98/C 386/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0713/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Si chiede alla Commissione europea l'armonizzazione delle norme in materia di qualità solo per ciò che riguarda le questioni sanitarie, mentre si ritiene che le barriere al commercio create dai requisiti di qualità nazionali debbano essere affrontate applicando coerentemente il principio del riconoscimento reciproco.

(98/C 386/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0714/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto:* Legislazione in materia alimentare — Salute del consumatore

La Commissione ha presentato il Libro Verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea» e la comunicazione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» (COM(97) 176 def. e COM(97) 183 def.).

Considerando necessario sottolineare l'importanza crescente delle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari nella decisione d'acquisto del consumatore, pur riconoscendo anche i limiti dell'etichettatura e la necessità di trovare altre vie d'informazione, si chiede alla Commissione europea che l'etichettatura nutrizionale sia resa dapprima più efficace e quindi obbligatoria.

Risposta comune**data dal sig. Bangemann in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0708/98, E-0709/98, E-0710/98, E-0711/98,
E-0712/98, E-0713/98 e E-0714/98***(28 aprile 1998)*

Come precisato nella discussione inerente la risoluzione del Parlamento sul Libro verde «Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea», la Commissione intende pronunciarsi sugli sviluppi futuri mediante una comunicazione. La Commissione ha già indicato in tale Libro verde di voler semplificare e razionalizzare la legislazione comunitaria in materia alimentare, rafforzando tuttavia gli aspetti relativi alla tutela della salute e alla trasparenza.

Nel Libro verde la Commissione aveva invitato le parti interessate a formulare osservazioni sul potenziale di strumenti non vincolanti per il settore alimentare. Tali osservazioni sono attualmente allo studio da parte della Commissione. L'utilizzo di strumenti cui attenersi a titolo volontario può completare efficacemente l'applicazione di norme obbligatorie, quali ad esempio le linee guida in materia di igiene in un determinato settore. La Commissione ritiene importante l'applicazione generale del principio di mutuo riconoscimento per il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri possono adottare normative divergenti nei settori della disciplina alimentare non contemplati dal diritto comunitario, ma tali normative non dovrebbero essere opposte alla circolazione di prodotti fabbricati o commercializzati a norma di legge in un altro Stato membro, sempre che non siano in gioco interessi legittimi e che esse offrano eguali garanzie in termini di tutela della salute.

La procedura stabilita nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ è stata concepita per garantire che le norme e le regolamentazioni tecniche nazionali non ostacolino il commercio. La Commissione non riconosce la necessità di modificare questa direttiva in base a quanto suggerito dall'onorevole parlamentare, poiché il divieto generale di erigere ostacoli ingiustificati agli scambi commerciali è già sancito nel trattato CE.

Gli atti giuridici che attribuiscono competenze esecutive alla Commissione ne definiscono in dettaglio gli elementi essenziali. Spetta quindi al legislatore comunitario definire le competenze della Commissione.

La Commissione è del parere che i principi generali in materia di igiene debbano essere applicati all'intera catena alimentare. Le direttive in vigore a tale riguardo sono al momento in fase di revisione, allo scopo di elaborare un corpus coerente e continuativo di norme d'igiene «dall'agricoltore al consumatore». Questa legislazione insisterà sull'applicazione dei principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

La Commissione ritiene che gli aspetti inerenti la salute continueranno a rappresentare uno dei principali motivi di attività legislativa a livello comunitario. Il ricorso al principio del mutuo riconoscimento tenderà a prevalere in questo ambito in riferimento alla composizione dei prodotti alimentari. Questa politica, che ha favorito l'innovazione e ampliato la scelta dei consumatori, non si contrappone allo sviluppo di norme di qualità per i prodotti agricoli, le quali contribuiscono a renderli più competitivi, e quindi si configura come sostegno ad altri obiettivi della PAC.

La Commissione si propone di riesaminare la direttiva sull'etichettatura nutrizionale per adeguarla al progresso scientifico e per garantire che i consumatori ottengano informazioni migliori e più semplici da capire. Al momento è al vaglio la possibilità di rendere obbligatorie le informazioni sulle proprietà nutritive degli alimenti in un'ottica generale concernente i migliori mezzi e le nuove tecnologie dell'informazione per fornire dati di interesse per il consumatore.

(¹) GU L 109 del 26.4.1983.

(98/C 386/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0716/98

di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Panoramica della politica e delle azioni energetiche

La Commissione ha presentato la comunicazione «Panoramica della politica e delle azioni energetiche» (COM(97) 167 def.). Si chiede alla Commissione europea l'elaborazione di una politica energetica comune, coerente e coordinata a livello dell'Unione europea — la quale politica comune si basi sulla cooperazione tra le politiche energetiche nazionali, fatte salve le rispettive autonomie nella scelta delle fonti energetiche primarie.

Si sottolinea che fino a quando l'Unione europea non disporrà di un titolo sull'energia nel trattato, esiste il rischio che la politica energetica comune sia strutturata sulla base di molte altre politiche comunitarie.

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione

(16 aprile 1998)

Con la comunicazione dell'aprile 1997 relativa alla panoramica della politica e delle azioni energetiche (¹), la Commissione ha voluto fornire una panoramica completa delle azioni comunitarie nel settore dell'energia, che comprendesse tanto le azioni sviluppate in collaborazione con gli Stati membri che quelle avviate a livello della Comunità, nel quadro della politica energetica propriamente detta oppure tramite altre politiche comunitarie. Tale comunicazione, che costituisce la prima tappa di un'impostazione integrata, che consenta di meglio rispondere alle sfide che deve affrontare la Comunità in campo energetico, sottolineava che l'azione comunitaria sarebbe più agevole e più efficace se il trattato CE contenesse una base giuridica specifica, che tenga conto globalmente delle priorità della politica energetica.

La conferenza intergovernativa del 1997 non ha adottato una tale disposizione; la Commissione ha quindi proposto un'impostazione integrata tramite un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (²), per concentrare le varie azioni comunitarie in campo energetico, garantendo l'efficacia e la coerenza nei confronti dei tre obiettivi prioritari: la sicurezza dell'approvvigionamento, la competitività e la protezione dell'ambiente. L'istituzione, in seno alla Commissione, di una rete dei direttori generali interessati agevolerà inoltre la coerenza fra gli elementi di politica energetica attuati nel quadro di varie politiche comunitarie e segnatamente la ricerca, le relazioni esterne o le politiche strutturali.

(¹) COM(97) 167 def.

(²) COM(97) 550 def.

(98/C 386/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0718/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto: Comitato IVA*

La Commissione ha presentato una «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto)» (COM(97) 325 def. — 97/0186 CNS) ⁽¹⁾. Si chiede che le proposte della Commissione che devono essere presentate al comitato dell'IVA vengano pubblicate in anticipo. Attualmente le modifiche alla legislazione comunitaria in materia di IVA richiedono una direttiva o un regolamento, e la loro pubblicazione in forma di progetto offre a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere i propri commenti al riguardo. Questa salvaguardia pubblica dovrebbe applicarsi anche alle proposte presentate al comitato dell'IVA.

⁽¹⁾ GU C 278 del 13.9.1997, pag. 6.

(98/C 386/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0719/98**di Amedeo Amadeo (NI) e Salvatore Tatarella (NI) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto: Comitato IVA*

La Commissione ha presentato una «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto)» (COM(97) 325 def. — 97/0186 CNS) ⁽¹⁾. Si chiede alla Commissione europea che i pareri elaborati dal comitato dell'IVA, indipendentemente dal fatto che esso agisca in veste di comitato di regolamentazione o di comitato consultivo, siano pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale.

⁽¹⁾ GU C 278 del 13.9.1997, pag. 6.

**Risposta comune
data dal sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0718/98 e E-0719/98**

(6 maggio 1998)

Quando alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione, essa le esercita conformemente alle modalità stabilite dalla decisione del Consiglio 87/373/CEE del 13 luglio 1987 ⁽¹⁾. In tal caso la Commissione sottopone il progetto delle misure da adottare a un organismo di regolamentazione composto dai rappresentanti degli Stati membri.

La Commissione non pubblica i progetti di misure. Essa può, tuttavia, consultare le parti interessate.

Dalla proposta della Commissione concernente il comitato IVA ⁽²⁾ consegue che qualsiasi decisione presa dalla Commissione, assistita da detto comitato come organismo di regolamentazione, sarà un atto giuridico e, come tale, sarà pubblicata.

La Commissione non può invece, sul piano giuridico, assumersi la responsabilità di pubblicare pareri privi di valore legale perché frutto soltanto di discussioni svolte in seno ad un comitato consultivo non competente ad interpretare la normativa comunitaria o ad approvare specifiche modalità d'applicazione.

⁽¹⁾ GU L 197 del 18.7.1987.

⁽²⁾ GU C 278 del 13.9.1997.

(98/C 386/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0730/98**di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Lingue indigene parlate nei territori d'oltremare dell'Unione europea, in particolare nella Guayana francese

In relazione alla ricerca «Euromosaic», effettuata a cura della DG XXII, può la Commissione rispondere alle domande seguenti:

1. Nella sua relazione Euromosaic sulle lingue minoritarie e regionali all'interno dell'UE la Commissione ha finora prestato un'attenzione scarsa o nulla alle lingue parlate nei territori d'oltremare dell'UE, per quanto il programma Euromosaic preveda la possibilità di svolgere ricerche su tali lingue. Intende la Commissione accordare in futuro maggiore importanza alle lingue minoritarie nei territori d'oltremare nel quadro della ricerca Euromosaic?

In caso affermativo, può la Commissione indicare quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere?

In caso negativo, può la Commissione indicare perché?

2. Quali iniziative concrete ha intrapreso o intende intraprendere in futuro la Commissione per favorire il riconoscimento delle lingue indigene nei territori d'oltremare dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'identità culturale delle popolazioni indigene, che viene pregiudicata quando la lingua indigena, che costituisce uno dei principali elementi dell'identità culturale di un popolo, viene emarginata?
3. È la Commissione a conoscenza dello scarso sviluppo delle popolazioni indigene nella Guayana francese, dovuto al riconoscimento unilaterale della lingua francese nella costituzione francese? Ha la Commissione intrapreso iniziative atte ad assicurare che i diritti e l'identità culturale della popolazione indigena della Guayana francese non siano intaccati?

In caso affermativo, può la Commissione indicare quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere?

In caso negativo, può la Commissione indicare perché?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione*(27 aprile 1998)*

1. Lo studio Euromosaic è stato lanciato dalla Commissione per stabilire la situazione dei gruppi linguistici regionali o minoritari della Comunità. Visto che il tempo e le risorse concesse allo studio Euromosaic sono limitati, il lavoro ha riguardato i gruppi linguistici minoritari degli Stati membri situati nell'Europa continentale. Di conseguenza, alcuni casi interessanti tra le lingue regionali minoritarie hanno dovuto essere esclusi dal primo studio. Ciò non significa che la Commissione non preveda di completare lo studio Euromosaic per conoscere anche la situazione attuale delle lingue minoritarie o regionali che per il momento non sono incluse nello studio.

2. Quanto alla possibilità che la Commissione preveda in futuro di avviare iniziative a favore delle lingue indigene nella Guayana francese, giova ricordare che la Guayana francese, come territorio francese d'oltremare, fa parte della Comunità e di conseguenza partecipa ai vari programmi della Commissione. Nel settore delle lingue regionali o minoritarie, la Commissione applica l'azione «Promozione e salvaguardia delle lingue e culture regionali e minoritarie», finanziate dalla linea B-1006 del bilancio. I progetti riguardanti le lingue indigene della Guayana francese sono pertanto ammissibili a quest'azione, purché rientrino negli obiettivi e nei criteri degli inviti a presentare offerte.

3. Per quanto riguarda il problema di sapere se la Commissione sia cosciente della discriminazione di cui sono vittime le popolazioni della Guayana francese a causa del riconoscimento unilaterale della lingua francese nella Costituzione francese ed delle eventuali iniziative prese dalla Commissione per rimediare a questa situazione, giova sottolineare che l'oggetto di tutte queste interrogazioni non è di competenza della Commissione.

(98/C 386/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0746/98**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto: IVA*

Supponendo che si applichino le aliquote di dazio e di IVA attualmente in vigore, quali aliquote sarebbero applicate, a seguito della proposta abolizione della vendita esentasse sui traghetti, ad una bottiglia di alcolici venduta a bordo di un traghetto nel tragitto:

1. Dover — Calais e ritorno:
 - a) quando l'imbarcazione si trova nelle acque territoriali del Regno Unito;
 - b) quando l'imbarcazione si trova nelle acque territoriali francesi;
2. Portsmouth — Santander e ritorno:
 - a) quando l'imbarcazione si trova nelle acque territoriali del Regno Unito;
 - b) quando l'imbarcazione si trova al di fuori delle acque territoriali;
 - c) quando l'imbarcazione si trova nelle acque territoriali francesi;
 - d) quando l'imbarcazione si trova nelle acque territoriali spagnole?

Quale sarebbe, in contanti, l'importo del dazio e dell'IVA applicati ad una bottiglia di alcolici dal prezzo esentasse pari a 10 ecu nelle diverse circostanze sopra indicate?

L'IVA applicata varierà, in contanti, a seconda dell'aliquota in vigore nelle diverse circostanze? A quale Stato membro o quali Stati membri saranno pagabili i dazi e l'IVA? Cosa intende fare la Commissione per semplificare il regime?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(12 giugno 1998)*

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che le attuali disposizioni comunitarie in campo fiscale garantiscono che alle vendite negli aeroporti o a bordo di velivoli e traghetti verranno applicate le normali aliquote vigenti al 1° luglio 1999, dopo la scadenza del periodo transitorio concesso dal Consiglio al settore esentasse.

Gli elementi che figurano nell'interrogazione, pur potendo sembrare estremamente precisi, riguardano in realtà un'ampia gamma di situazioni e di prodotti, e richiederebbero spiegazioni circostanziate che non è possibile fornire in questa sede.

Per questo motivo, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a contattare i propri servizi (direzione C presso la DG XXI), i quali provvederanno a fornirgli una risposta dettagliata ed esauriente.

(98/C 386/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0748/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(18 marzo 1998)**Oggetto: Disposizioni relative alla fornitura di acqua e fognature*

La Commissione può far sapere quale livello governativo, o quale organismo, è responsabile in ciascuno Stato membro per la fornitura di acqua e di fognature, e come sono finanziati tali servizi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(30 aprile 1998)*

Occorre premettere che in base al principio di sussidiarietà, la struttura dei servizi di fornitura idrica e fognaria è di competenza di ciascuno Stato membro e che non esiste una legislazione comunitaria in materia.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, di solito negli Stati membri la responsabilità della produzione e della fornitura d'acqua potabile, della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane spetta ai comuni interessati, a raggruppamenti di comuni o ad organismi pubblici comunali o regionali.

La gestione del servizio può essere assicurata dalla collettività pubblica stessa o può essere delegata ad un altro organismo pubblico o a una società privata o a capitale misto pubblico e privato. Alcune eccezioni sono costituite dalle città di Atene e di Salonicco in Grecia, dove il servizio è assicurato da aziende pubbliche statali, o dall'Inghilterra e dal Galles, dove il servizio viene garantito da società private.

I costi di investimento sono coperti da un contributo specifico versato dall'utente e da aiuti finanziari a livello locale, regionale, nazionale o comunitario, ad eccezione dell'Irlanda dove non esiste nessun contributo specifico. I costi di esercizio sono generalmente coperti dal contributo specifico versato dall'utente, anche in questo caso ad eccezione dell'Irlanda.

Occorre osservare in proposito che la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾ prevede il recupero del costo del servizio presso i consumatori, in conformità al principio di un'utilizzazione razionale delle risorse idriche, assicurando al contempo la qualità del servizio fornito.

⁽¹⁾ COM(97) 49 def. modificato dal COM(98) 76 def.

(98/C 386/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0756/98

di Outi Ojala (GUE/NGL) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Eliminare la discriminazione basata sugli orientamenti sessuali

Nella sentenza C-249/96 (causa Lisa Grant contro South West Trains), la Corte di giustizia delle Comunità europee constata che in virtù del trattato di Amsterdam il Consiglio, previa proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, può adottare misure specifiche volte a eliminare qualsiasi forma di discriminazione, ivi compresa quella basata sugli orientamenti sessuali.

Benché il trattato di Amsterdam non sia stato ratificato, è possibile, nonché necessario, procedere all'elaborazione delle modifiche che esso comporta. Quali azioni concrete intende la Commissione adottare per eliminare la discriminazione basata sugli orientamenti sessuali nell'Unione europea e come intende coinvolgere il Parlamento in tale elaborazione?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

(19 maggio 1998)

La Commissione sta esaminando le possibilità offerte dall'Articolo 13 del progetto di Trattato di Amsterdam e le sue implicazioni per la politica comunitaria. Nel corso del 1998 sarà intrapreso un ampio dibattito per stabilire la via da seguire sulla base dell'Articolo 13 al fine di garantire un'ampia consultazione con tutti i principali attori in merito a questioni connesse con la lotta contro la discriminazione. Parteciperanno a tale processo di consultazione rappresentanti del Parlamento.

Al momento attuale, la Commissione non è in grado di fornire all'Onorevole Parlamentare una precisa risposta sulle possibili priorità per quanto riguarda tipi di discriminazione e azioni specifiche. La questione dipenderà in larga misura dai risultati del processo di consultazione.

(98/C 386/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0758/98**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Indennizzo dei danni causati dagli animali selvatici

Sia nell'UE che negli Stati membri vigono norme per la protezione degli animali selvatici, tra cui i predatori. Allorquando il loro numero raggiunge proporzioni ragguardevoli si verificano occasionalmente situazioni in cui essi non esitano ad attaccare le persone. Qualche anno fa nella mia provincia natia un uomo è stato ferito più che gravemente da un orso. Ciò premesso, ritiene la Commissione che la necessità riconosciuta dall'UE e dagli Stati membri di tutelare le popolazioni di roditori comporti anche l'obbligo di indennizzare i danni subiti da chi sia stato attaccato da uno di essi? Su chi ricade la responsabilità di vigilare affinché sia congruamente indennizzato chi abbia subito danni?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(23 aprile 1998)*

Conformemente alla direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, direttiva «habitat», i grandi mammiferi predatori presenti nel territorio comunitario quali l'orso bruno, il lupo (salvo alcune popolazioni) e la lince sono rigorosamente protetti assieme ad alcune altre specie di fauna selvatica.

Un regime di protezione a tutela di tali specie è stato necessario poiché in molte zone del territorio comunitario erano state sterminate già da tempo. Tuttavia la Commissione è conscia del fatto che esse possono talvolta rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. La direttiva «habitat» provvede a ridurre tale minaccia in maniera adeguata consentendo di derogare alle disposizioni concernenti una rigorosa protezione, in assenza di altre soluzioni valide, in ragione di motivi specifici quali l'interesse della sicurezza pubblica (articolo 16, paragrafo 1, lettera c)).

Le disposizioni della direttiva «habitat», non appena recepite nel diritto interno, garantiscono sufficienti possibilità ai fini di un controllo globale delle popolazioni dei grandi mammiferi predatori. In merito al risarcimento per danni causati da animali predatori, la responsabilità del controllo di tali popolazioni ricade interamente sugli Stati membri. La decisione e le misure relative al risarcimento devono essere prese a livello nazionale.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(98/C 386/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0764/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(18 marzo 1998)*

Oggetto: Problemi incontrati dai conducenti di automezzi frigoriferi

In Grecia il settore del trasporto con automezzi frigoriferi deve far fronte a enormi problemi a causa della concorrenza sleale derivante dalla circolazione illegale di automezzi frigoriferi con certificati falsi, come pure dall'attività di trasportatori stranieri che non rispettano i più elementari standard di sicurezza.

In concreto il 30 % dei conducenti di automezzi frigoriferi che circolano con targhe false e false autorizzazioni e senza documenti ufficiali devono far fronte agli automezzi frigoriferi stranieri provenienti dalla Bulgaria, dalla Romania e dall'Albania che circolano con le targhe rotte e denotano manchevolezze relativamente alle luci anabbaglianti, ai fari antinebbia e alle luci di stop.

L'Unione panellenica degli autotrasportatori internazionali di automezzi frigoriferi ha ripetutamente denunciato quanto sopra e il fatto che i controlli effettuati dalla polizia su tali automezzi sono lacunosi, il che crea problemi di sicurezza sulle strade greche e una concorrenza sleale per gli autotrasportatori greci.

Può la Commissione dire in che modo intende reagire per assicurare la tutela degli interessi degli autotrasportatori greci di automezzi frigoriferi e far cessare la concorrenza in condizioni di disparità che altrimenti farà scomparire un intero settore?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(12 maggio 1998)

La questione concernente l'osservanza di norme a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare rientra interamente nelle competenze giuridiche delle autorità greche. Spetta allo stato nel cui territorio circolano tali veicoli controllare i veicoli stranieri (bulgari, romeni e albanesi) per verificare la validità del numero di targa, della documentazione e della patente di guida come pure la presenza di un'attrezzatura di sicurezza funzionante.

(98/C 386/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/98

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Trasporto di vitelli nella UE – Premio di Erode

Nell'Unione europea viene corrisposto il cosiddetto «premio di Erode» per la macellazione dei vitelli. Sebbene alcuni Stati membri si siano opposti a tale premio, per quanto riguarda le sofferenze patite dalle bestie le cose non sono cambiate un gran che. I vitelli poi patiscono ancora di più poiché i commercianti di bestiame li comprano nei paesi che si sono opposti alla sovvenzione e li trasportano su lunghe tratte verso quegli Stati membri che concedono il premio. Siccome gli animali sono destinati ai centri di smaltimento della carcasse, commercianti e trasportatori li registrano come rifiuti e li trattano quindi assai malamente. Secondo la Commissione, vietare questi trasporti infrangerebbe le norme in materia di concorrenza. Secondo la normativa tedesca sulla protezione degli animali, l'uccisione di una bestia senza ragionevoli motivi è invece perseguibile a norma di legge.

1. Considera la Commissione accettabile sul piano etico il cosiddetto «premio di Erode»?
2. Quante bestie vengono trasportate ogni anno soltanto dalla Germania alla Francia per ottenere in quest'ultimo paese il pagamento del «premio di Erode»?
3. Qual è la posizione della Commissione riguardo al pagamento del «premio di Erode» per la macellazione di vitelli da carne?
4. Come giudica la Commissione la possibilità di creare una normativa europea sul modello del «premio di commercializzazione anticipata» esistente in Germania?
5. Quali iniziative concrete ha finora adottato la Commissione per tener conto delle critiche rivolte al «premio di Erode» e introdurre miglioramenti o innovazioni?
6. Come giudica essa la compatibilità della normativa tedesca sulla protezione degli animali con la regolamentazione europea alla base del «premio di Erode»?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1998)

1. La Commissione comprende le reticenze espresse in taluni ambienti riguardo al premio alla trasformazione.
2. In Francia il premio alla trasformazione è stato introdotto soltanto nell'ottobre 1996. Pur non disponendo di statistiche ufficiali, la Commissione ritiene che nei primi 12 mesi abbiano beneficiato del premio alla trasformazione in Francia circa 40 mila vitelli tedeschi.

3. Il premio alla trasformazione non rappresenta la soluzione ideale, ma secondo le conclusioni della seconda relazione sull'attuazione dei due regimi di premio per i vitelli ⁽¹⁾ si deve ammettere che in occasione della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) si è dimostrato estremamente efficace in termini di minore produzione futura e di redditività. Tuttavia, la Commissione ha già comunicato, nell'ambito dell'Agenda 2000 ⁽²⁾, che non è accettabile macellare i vitelli a qualche giorno dalla nascita come soluzione definitiva al problema della sovrapproduzione.

4. Tutti gli Stati membri, eccetto il Regno Unito e l'Irlanda, applicano già il premio all'immissione precoce dei vitelli sul mercato. Dato l'attuale andamento positivo del mercato delle carni bovine e la progressiva riduzione della domanda d'intervento pubblico, l'estensione della misura a tutta la Comunità, oltre il novembre 1998, non sembra essere un provvedimento economicamente sostenibile.

5. Con il regolamento (CE) 2502/97, del 15 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine ⁽³⁾ la Commissione ha già modificato le condizioni per poter beneficiare del premio alla trasformazione dei vitelli, includendovi il rispetto della normativa comunitaria in materia di benessere dei vitelli durante il trasporto. Inoltre, il premio non figura più nella proposta di riforma della politica agricola comune che la Commissione ha di recente presentato al Consiglio.

6. Le disposizioni relative alla macellazione e alla concessione del premio alla trasformazione dei vitelli giovani sono norme armonizzate a livello comunitario e, in quanto tali, hanno il primato sulle disposizioni nazionali.

⁽¹⁾ COM(97) 461 def.

⁽²⁾ COM(97) 2000.

⁽³⁾ GU L 345 del 16.12.1997.

(98/C 386/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0795/98

di Reimer Böge (PPE) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Mancanza di personale presso la DG VI

Sulla scorta delle vicende relative all'esame dell'ESB la Commissione ha intrapreso una ristrutturazione non indifferente dei vari servizi.

Può essa far sapere

- quali cambiamenti hanno avuto luogo sul piano del personale all'interno della DG VI e della DG XXIV?
- quanti posti sono stati trasferiti dalla DG VI alla DG XXIV?

Nella sua relazione speciale al Parlamento europeo sulle raccomandazioni riguardo all'ESB del 30 gennaio 1998 la Commissione sottolinea che per mancanza di personale nella DG VI determinate pratiche non possono essere esaminate in misura sufficiente (pag. 7, paragrafo C:... «Tuttavia, per mancanza di personale, non ha ancora potuto essere ultimata una proposta, che comunque resta una delle priorità nel quadro della pratica ESB»).

Può la Commissione far sapere quando verrà finalmente messo in cantiere il concorso necessario per aumentare il personale dei servizi veterinari, tenuto conto che il problema non può essere risolto in modo soddisfacente con l'assunzione di impiegati temporanei?

E' disposta la Commissione a tener conto in maggior misura di questi manifesti problemi nell'elaborazione dell'organigramma all'interno del progetto preliminare di bilancio 1999 o a risolverli ricorrendo a trasferimenti di posti liberi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 maggio 1998)

Alla luce dell'esperienza acquisita nel trattare il problema della BSE, la Commissione ha trasferito alla DG XXIV tutto il personale dei servizi fitosanitari e veterinari, vale a dire 42 funzionari di gruppo A, 7 di gruppo B e 13 di gruppo C, più 3 esperti nazionali addetti all'ufficio ed altro personale per un totale di 5 funzionari A e 14 C. In compenso, la DG VI ha ricevuto 8 posti di livello A.

Sono attualmente all'esame misure destinate ad assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di veterinari, da inquadrare fra il personale di ruolo. Per evitare problemi a breve termine, gli Stati membri sono stati invitati a fornire elenchi di esperti veterinari idonei a coprire posti di agente temporaneo.

Secondo il progetto di bilancio per il 1999, alla DG VI dovrebbero essere accordati 10 posti permanenti. In sede di pianificazione, la DG VI prevede di destinare 4 di tali posti alla liquidazione dei conti (l'incremento del personale nel settore è considerato prioritario anche dal parlamento). La maggior parte degli altri 6 posti servirà a potenziare le unità che si occupano di sanità pubblica, di sanità animale e di questioni fitosanitarie, a titolo di priorità assoluta.

(98/C 386/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0800/98

di Nuala Ahern (V) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Secondo pozzo/silo adibito a discarica presso la centrale di Dounreay a Caithness in Scozia

Alla luce dell'ammissione fatta dall'ente britannico dell'energia atomica il 2 febbraio 1998 secondo cui un secondo pozzo/silo adibito a discarica presso la centrale di Dounreay a Caithness in Scozia in cui sono stati riversati fin dal 1971 rifiuti radioattivi non regolamentati, può la Commissione aggiornare i dati forniti al Parlamento nella sua risposta all'interrogazione scritta P-3167/96 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU C 87 del 14.3.1998, pag. 124.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(22 aprile 1998)

Il silo di Dounreay è una struttura di deposito autorizzata soggetta a regolari verifiche da parte delle autorità responsabili del controllo del Regno Unito (Nuclear installations inspectorate, NII). Il silo e ciò che esso contiene sono descritti nel documento ⁽¹⁾, pubblico e disponibile, già menzionato nella risposta data all'interrogazione scritta P-3167/96 della onorevole Bloch von Blottnitz ⁽²⁾. Il governo del Regno Unito ha anche annunciato che i residui saranno ricuperati sia dal pozzo di deposito ad interim, sia dal silo di Dounreay per essere sottoposti al ritrattamento.

La Commissione invita inoltre l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta P-661/98 della onorevole Bloch von Blottnitz ⁽³⁾ in relazione allo stesso argomento. Il silo e il suo contenuto sono posti sotto il controllo di sicurezza dell'Euratom fin dall'adesione del Regno Unito alla Comunità e la Commissione ha ricevuto e continua a ricevere tutti i dati richiesti affinché le operazioni di controllo sulle norme di sicurezza previste dal trattato Euratom siano effettuate.

⁽¹⁾ Report DOE/RAS/96.001. UK Nirex Report n. 695 del maggio 1996.

⁽²⁾ GU C 83 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU C 310 del 9.10.1998, pag. 113.

(98/C 386/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0810/98**di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione***(26 marzo 1998)*

Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità delle disposizioni relative ai dazi doganali

La Commissione può garantire che tutte le disposizioni relative ai dazi doganali vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità prima di entrare in vigore?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(7 maggio 1998)*

In virtù dell'articolo 191 del trattato CE, i regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrano in vigore alla data in essi stabilita ovvero, in mancanza di tale data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Quanto alla Commissione, essa cerca sempre di far sì che il lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione di un regolamento e la sua entrata in vigore sia tale da consentire agli interessati di prendere le misure opportune per adeguarsi alla nuova situazione giuridica. Tale principio viene applicato anche per quanto riguarda i dazi doganali. Questi ultimi sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ che ogni anno viene sostituita integralmente con regolamento della Commissione. La sostituzione più recente è stata operata tramite il regolamento (CE) 2086/97 della Commissione del 4 novembre 1997. ⁽²⁾ Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Nel frattempo, la Commissione ha adottato altre due modifiche all'allegato I del regolamento n.° 2658/87, ovvero il regolamento n.° 2472/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997 ⁽³⁾, che è entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione ed il regolamento n.° 2509/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 ⁽⁴⁾, entrato in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Per quanto riguarda la particolare categoria di regolamenti che modificano la situazione giuridica a causa dei mutamenti intervenuti sui mercati, è ovvio che essi debbano essere adottati al più presto possibile dopo la loro entrata in vigore, perché possano basarsi sui prezzi di mercato più recenti. Simili regolamenti, in particolare gli atti di gestione corrente nel quadro della politica agraria comune la cui durata di validità è generalmente limitata, prevedono, di conseguenza — abbastanza spesso — un'entrata in vigore piuttosto rapida, ovvero il giorno della loro pubblicazione oppure il giorno lavorativo successivo. La Commissione ha ragione di credere che gli operatori economici attivi nei settori sopra citati siano oramai pratici della situazione e che si aspettino che la regolamentazione muti e che il regolamento entri in vigore rapidamente, ovvero il giorno della pubblicazione del medesimo.

Benché il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, la Corte di giustizia ha ammesso che una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato. ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987.

⁽²⁾ GU L 312 del 14.11.1997.

⁽³⁾ GU L 341 del 12.12.1997.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 16.12.1997.

⁽⁵⁾ Sentenza del 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. 1979, 69 (punto della motivazione 20).

(98/C 386/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0818/98**di José Apolinário (PSE) alla Commissione***(26 marzo 1998)*

Oggetto: Iniziativa comunitaria Pesca e turismo

Può la Commissione comunicare l'importo globale, per Stato membro, delle azioni e dei progetti inseriti nell'iniziativa comunitaria Pesca e destinati in particolare al turismo nel periodo dei programmi finanziari 1994-1999?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(28 aprile 1998)*

Nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA, mirante in particolare a diversificare l'attività delle zone litoranee dipendenti dalla pesca, diversi programmi comprendono progetti esplicitamente connessi con il turismo. Al riguardo si possono citare:

- il progetto «Seafront» — centro culturale marittimo del porto di pesca di Zeebrugge (Belgio), costo totale di circa 2,2 milioni di ECU; contributo PESCA di circa 550 000 ECU;
- la riconversione di pescherecci a scopo turistico in Danimarca, a Loekken (costo totale 125 300 ECU) e a Bønnerup (progetto «Refitour», costo totale 285 400 ECU; contributo PESCA 50 000 ECU);
- il centro culturale marittimo di Bremerhaven (Germania; costo totale 611 000 ECU; contributo PESCA 305 500 ECU);
- in Irlanda il porticciolo di Bere Island, (costo totale di circa 158 000 ECU; contributo PESCA di circa 88 000 ECU), lo sviluppo della pesca sportiva a Clare Islands (costo totale di circa 38 000 ECU; contributo PESCA di circa 19 000 ECU); a Dingle, l'acquisto di nuovi battelli da turismo marittimo (costo totale di circa 398 000 ECU; contributo PESCA di circa 200 000 ECU);
- la rete europea di case del mare che mira, tra l'altro, a promuovere il turismo marittimo in vari Stati membri (costo totale di circa 283 000 ECU; contributo PESCA 110 000 ECU).

Il programma dell'iniziativa comunitaria PESCA non prevede misure specifiche nel settore del turismo in Portogallo. Nel quadro della misura 2 «mobilità professionale» sono ammissibili tuttavia progetti indirizzati alla riconversione degli operatori della pesca o delle loro navi in altre attività, segnatamente nel settore del turismo. L'importo destinato al cofinanziamento di detta misura nell'intero Stato membro (territorio continentale, Azzorre e Madera) per il periodo (1994-1999) ammonta a 5,76 milioni di ECU, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

(98/C 386/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0819/98**di José Apolinário (PSE) alla Commissione***(26 marzo 1998)*

Oggetto: Ricerca e turismo

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate sulle azioni collegate al turismo nell'ambito del bilancio per la ricerca, precisando sussidi, importi e suddivisione per Stato membro?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione*(13 maggio 1998)*

Il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) adottato dal Parlamento e dal Consiglio il 26 aprile 1994⁽¹⁾ non include, in quanto tale, azioni specifiche nel settore del turismo.

Tuttavia numerose azioni di ricerca relative ad altri settori, quali le «applicazioni telematiche», hanno ripercussioni nel settore del turismo.

Considerato che il legame tra tali azioni e il settore del turismo è molto variabile, non è possibile precisare le ripercussioni finanziarie di cui sopra.

Il quinto programma quadro rappresenterà l'occasione per la Commissione di valutare le ripercussioni dei programmi di ricerca.

⁽¹⁾ GU L 126 del 18.5.1994.

(98/C 386/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0822/98**di Carmen Fraga Estévez (PPE) alla Commissione***(9 marzo 1998)*

Oggetto: Nuova legge argentina sulla pesca e accordo di pesca UE/Argentina

Il 12 gennaio 1998 la Repubblica argentina ha approvato una nuova legge sulla pesca che entrerà in vigore tre mesi dopo tale data. La legge contiene alcuni articoli che modificano radicalmente il regime per le joint-venture mediante la fissazione del numero di membri dell'equipaggio autoctoni, l'aumento dei canoni e la fissazione di nuovi coefficienti di conversione per il merluzzo, senza valide giustificazioni. Come ha riconosciuto la stessa Commissione, questo nuovo regime non è assolutamente conforme alle condizioni alle quali è stato firmato l'accordo UE/Argentina e riduce drasticamente la redditività e i posti di lavoro delle imprese comunitarie.

Può la Commissione far sapere quali misure sta adottando e quali azioni intende intraprendere presso le autorità argentine per ottenere il rispetto dell'accordo da parte di queste ultime e quali sono i risultati ottenuti fino a questo momento?

Non vale in questo caso il principio secondo il quale il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale prevale sulle legislazioni interne degli Stati?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(21 aprile 1998)*

La Commissione segue attentamente i cambiamenti intervenuti nella legislazione argentina. Le eventuali ripercussioni di tali cambiamenti sulle società miste e associazioni temporanee d'impresе insediate in Argentina nell'ambito dell'accordo di pesca sono state menzionate a varie riprese con le autorità del paese. In questa ottica, è stato istituito un gruppo di lavoro misto incaricato di esaminare l'accordo, ivi comprese le nuove disposizioni giuridiche argentine. Il gruppo si è già riunito due volte, il 9 e il 10 febbraio 1998, a Buenos Aires e il 9 e 10 marzo 1998 a Bruxelles ed i lavori continueranno nell'ambito della commissione mista all'inizio di maggio.

Per quanto riguarda la priorità degli obblighi internazionali nei rispetto alla legislazione nazionale, va osservato che l'articolo 67 della nuova legge argentina sancisce che le disposizioni della stessa legge sono applicabili salvi restando i diritti e gli obblighi che incombono in materia all'Argentina a norma dei trattati internazionali di cui essa è parte contraente.

(98/C 386/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0823/98**di Jan Sonneveld (PPE) alla Commissione***(9 marzo 1998)*

Oggetto: Modello europeo di certificato sanitario per l'esportazione di deiezioni avicole secche

Il commercio intracomunitario di deiezioni avicole secche non trasformate è, in pratica, ostacolato dalla mancanza di certificati che descrivano gli aspetti veterinari delle deiezioni. L'allegato della decisione della Commissione 96/103/CE⁽¹⁾ del 25 gennaio 1996 annuncia l'elaborazione da parte della Commissione di un modello di certificato sanitario. A due anni di distanza non è ancora stato presentato alcun progetto di modello europeo. Uno Stato membro dell'Unione, la Germania, ha elaborato, di sua propria iniziativa, un certificato sanitario per il commercio di deiezioni avicole secche non trasformate.

1. E' la Commissione a conoscenza dell'esistenza del certificato sanitario tedesco per l'esportazione di deiezioni avicole secche?
2. Ha il certificato sanitario tedesco valore legale?
3. Gradirebbe la Commissione che anche altri Stati membri elaborassero i loro propri certificati sanitari?

4. Intende la Commissione adottare il certificato sanitario tedesco come base per il proprio modello?
5. Entro quali termini potrebbe la Commissione, sulla base del certificato sanitario tedesco, presentare un proprio progetto di modello di certificato sanitario per l'esportazione di deiezioni avicole secche?

(¹) GU L 24 del 31.1.1996, pag. 28.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 aprile 1998)

Alla luce dell'esperienza acquisita nel settore degli scambi e delle importazioni di deiezioni, la Commissione ha adottato la decisione 96/103/CE del 25 gennaio 1996, recante modifica dell'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (¹), che prevede la fissazione di un certificato sanitario il cui modello deve essere stabilito dalla Commissione dietro parere del comitato veterinario permanente.

La Commissione non è al corrente di certificati stabiliti dagli Stati membri. Essa si informerà sulla loro esistenza per verificarne l'eventuale conformità al diritto comunitario.

In considerazione delle priorità attualmente riservate ad altri settori della legislazione veterinaria e zootecnica, la Commissione non può indicare un termine preciso per la presentazione di un progetto di certificato sanitario relativo agli scambi di deiezioni avicole trasformate.

(¹) GU L 24 del 31.1.1996.

(98/C 386/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0827/98

di Ursula Schleicher (PPE) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Compatibilità della «tassa speciale di soggiorno» in Badgastein con il diritto dell'UE

Considerata sia la mancanza di un regime speciale per portatori di gravi handicap sia l'entità degli importi da versare, potrebbe la Commissione far sapere se la riscossione di una «tassa speciale di soggiorno» da parte dell'amministrazione comunale di Badgastein nonché le relative disposizioni della legge 1993 sulle tasse di soggiorno, Gazzetta Ufficiale del Land di Salisburgo 1993, pag. 79, e segg. e dell'apposito regolamento di attuazione della commissione per le cure termali (articolo 18 della legge salisburghese sull'assistenza terapeutica ed i luoghi di cura) siano conformi con il diritto dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(2 giugno 1998)

Il quesito sollevato dall'onorevole parlamentare riguarda la compatibilità con il diritto comunitario di una tassa riscossa nel comune austriaco di Badgastein. A quanto risulta, la tassa («Kurtaxe») è riscossa dal Land Salisburgo sui pernottamenti in appartamenti e roulotte nel distretto di Badgastein e devoluta all'amministrazione delle cure termali («Kurbezirk»): il gettito viene cioè versato in un fondo («Kurfonds») e successivamente utilizzato per promuovere a livello locale l'interesse pubblico nelle attività del centro termale.

Poiché la tassa menzionata dall'onorevole parlamentare non è armonizzata a livello comunitario, gli Stati membri sono, in linea di massima, liberi di utilizzare i poteri legislativi di cui dispongono in questo settore dell'imposizione fiscale. Tale autonomia include la libertà di disporre esenzioni dalla tassa mediante atti legislativi. Devono essere comunque rispettate le disposizioni in materia contenute nel trattato CE e nel diritto comunitario derivato.

Stando alle informazioni fornite alla Commissione, la tassa menzionata dall'onorevole parlamentare non è in conflitto con l'articolo 95 del trattato CE che riguarda la tassazione dei prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto comunitario derivato, la tassa risulta compatibile con la normativa comunitaria in materia di accise. Per quanto riguarda il sistema comune IVA, la Commissione è giunta alla conclusione che l'articolo 33 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ — non osta alla riscossione di una tassa come quella menzionata dall'onorevole parlamentare.

Pertanto, sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non vi è conflitto manifesto fra la tassa e la normativa comunitaria in materia fiscale.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

(98/C 386/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0833/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Clausola democratica e Convenzione di Lomé

La Convenzione di Lomé attualmente in vigore contiene clausole che consentono di sospendere in tutto o in parte i benefici o gli aiuti comunitari concessi sulla base delle disposizioni di tale Convenzione ai paesi firmatari che non rispettano i diritti dell'uomo nonché le libertà e le regole democratiche.

A quali paesi è attualmente applicata la cosiddetta «clausola democratica» della Convenzione di Lomé?

Quali aiuti o benefici concessi a questi paesi sono stati ritirati o sospesi?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(30 aprile 1998)

La Commissione desidera innanzitutto attirare l'attenzione sull'importanza relativa di qualsiasi elenco, tenuto conto della rapidità con cui varia talvolta la situazione dei paesi interessati.

La Commissione vuole inoltre ricordare che la clausola democratica prevista all'articolo 5 della Convenzione di Lomé, che annovera il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto fra gli elementi fondamentali della Convenzione stessa, favorisce soprattutto la realizzazione di azioni positive in questo settore e indica tutti questi principi come argomenti di interesse comune e materia di dialogo. Tale impostazione va quindi intesa innanzitutto come un impegno comune per il rispetto e la promozione dei valori universali. In questo senso, la clausola è applicata in molti paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Tra il 1994 e il 1997 sono state finanziate azioni per un importo di circa 200 MECU, azioni destinate in particolare al sostegno al processo democratico, al potenziamento del settore della giustizia, al sostegno ai Parlamenti e alla stampa indipendente, alla sensibilizzazione per i diritti dell'uomo e per una cultura di pace, alle missioni di osservatori incaricati di valutare la situazione in merito al rispetto dei diritti dell'uomo e alla protezione delle fasce sociali più deboli.

Questa impostazione positiva permette di adottare misure adeguate in caso di violazioni gravi e ripetute dei diritti dell'uomo o di interruzione del processo democratico.

Attualmente, ad esclusione degli aiuti umanitari o degli aiuti destinati alle popolazioni più povere, la cooperazione finanziaria e tecnica è interrotta con il Sudan dal 1990, con l'ex-Zaire dal 1992 e con la Nigeria dal 1995. Più recentemente, alle nuove autorità della Repubblica democratica del Congo sono state indicate le condizioni in materia di diritti dell'uomo da rispettare per una piena ripresa della cooperazione.

La cooperazione con alcuni paesi incontra difficoltà che richiedono un intervento appropriato. Per esempio, nel caso della Guinea equatoriale, la cooperazione finanziaria e tecnica potrà riprendere gradualmente in funzione dei progressi ottenuti per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Nel caso di paesi come la Somalia, la Sierra Leone e il Burundi, un trattamento particolare è giustificato dalla situazione di crisi e di conflitto che caratterizza tali paesi.

(98/C 386/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0839/98
di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione*(26 marzo 1998)*

Oggetto: Sistematico ricorso delle aziende autostrade meridionali ai contratti stagionali

Da più di dieci anni le Aziende Autostrade meridionali continuano a reclutare personale attraverso dei contratti di tipo stagionale. Nonostante persistano dei vuoti di organico in alcuni settori, il numero dei «precari» ha raggiunto la cifra di oltre quattrocento unità. Dal 1992 essi sono in attesa di un contratto definitivo, pur continuando a lavorare soltanto tre mesi all'anno, senza godere di contributi, di incentivi o di liquidazione a fine trimestre. Inoltre molti di essi hanno raggiunto un'età anagrafica che li pone definitivamente fuori da qualsiasi logica del mercato del lavoro, per i troppi anni trascorsi in attesa di una soluzione del contratto.

Tutto ciò nonostante le aziende in questione abbiano goduto e godano tuttora di finanziamenti comunitari, previsti dai programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale, per opere di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento delle reti autostradali. Tali finanziamenti dovrebbero, quindi, consentire alle aziende in questione di assumere del personale con contratti a tempo indeterminato e quantomeno di ridurre la politica delle assunzioni stagionali.

Può la Commissione verificare la legittimità del ricorso di tali aziende a queste forme di assunzioni a termine nonostante la pioggia di finanziamenti e di agevolazioni volte peraltro a combattere l'endemica disoccupazione delle regioni meridionali?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(24 aprile 1998)*

La questione non è di competenza della Commissione. La normativa sui Fondi strutturali non contiene requisiti specifici relativi a questo tipo di contratto, utilizzato per assumere personale che si occupa dell'elaborazione o della gestione di progetti nel settore delle infrastrutture finanziati dai Fondi.

(98/C 386/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0868/98
di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione*(26 marzo 1998)*

Oggetto: Transito attraverso le Alpi

La Commissione starebbe per presentare un progetto di regolamento teso ad armonizzare i divieti di transito nei giorni festivi vigenti per gli automezzi pesanti. Soltanto otto Stati membri hanno limitazioni per gli automezzi pesanti, che peraltro non coincidono tra di loro, mentre l'Austria è lo Stato che si è dotato delle disposizioni più severe, motivi per cui tale regolamento avrà un impatto di ampia portata.

Ritiene la Commissione che sia possibile per l'Austria mantenere il divieto di circolazione vigente anche il sabato, così importante per questo paese, o, in caso contrario, a quali condizioni potrebbero esser concesse delle deroghe?

L'Austria è il paese comunitario con il maggior numero di giorni festivi e imporre un limite massimo al loro numero avrebbe gravi conseguenze per tale paese; ciò premesso, può la Commissione far sapere se è già previsto di tener conto dell'alto numero di festività in Austria e, concretamente, in qual modo?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione*(23 aprile 1998)*

L'onorevole parlamentare fa riferimento a una recente proposta della Commissione di direttiva relativa ad un regime armonizzato di limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali pesanti (¹).

La proposta, se adottata, consentirà agli Stati membri, che lo desiderano, di imporre limitazioni alla circolazione il sabato. Inoltre continueranno ad essere consentite, come avviene attualmente, limitazioni alla circolazione di qualsiasi durata su tutti i tratti stradali che non fanno parte della rete stradale transeuropea.

Tuttavia la normativa proposta consente di imporre limitazioni al di fuori della fascia oraria prevista (dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e dalle ore 7.00 alle ore 24.00 nel periodo estivo) la domenica e le festività, in relazione alla rete stradale transeuropea, soltanto sulla base di giustificazioni oggettive e successivamente all'approvazione da parte della Commissione. La proposta specifica i criteri sulla base dei quali le limitazioni possono essere giustificate. Tali criteri riguardano la sicurezza stradale, motivi ambientali o ragioni sociali.

La proposta in ogni caso non incide sul numero di festività nei rispettivi Stati membri. Essa prevede semplicemente che ogni Stato membro, che desidera imporre limitazioni alla circolazione sulla rete stradale transeuropea durante i giorni festivi, deve informare la Commissione in anticipo rispetto ai giorni e ai tratti stradali interessati.

(¹) COM(98) 115.

(98/C 386/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0879/98

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(11 marzo 1998)

Oggetto: Norme proposte dal ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti per i prodotti biologici

La Commissione è al corrente del fatto che il ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti ha pubblicato un documento di 600 pagine contenente le proprie norme relative all'agricoltura biologica?

La Commissione può confermare il fatto che, in base a tale proposta, negli Stati Uniti sarebbero classificati come «biologici» i prodotti e le prassi seguenti:

- raccolti oggetto di ingegneria genetica;
- allevamento animale intensivo;
- uso corrente di antibiotici;
- irradiazione degli alimenti;
- uso di sostanze chimiche non tollerate dalle norme dell'agricoltura biologica vigenti in Europa;
- uso disinvolto di ingredienti non biologici in alimenti biologici lavorati?

La Commissione intende prendere contatto con il ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti e spiegare che queste norme sono molto al di sotto della definizione di «biologico» vigente in Europa, che la loro introduzione norme causerebbe un enorme confusione per i consumatori e che essa potrebbe avere un effetto negativo sulla reputazione dei prodotti biologi e danneggiare molti dei piccoli agricoltori europei specializzati in agricoltura biologica?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(24 aprile 1998)

La Commissione rinvia innanzitutto alla propria risposta all'interrogazione scritta E-0325/98 dell'on. Gahrton (¹).

La Commissione sta attualmente studiando in dettaglio la normativa proposta dagli Stati Uniti, per poter presentare i suoi commenti conformemente all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi adottato in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC). Nel quadro di tale esame la Commissione ha già osservato che, sotto certi aspetti (ricorso ad organismi geneticamente modificati, irradiazione, impiego di determinati

fertilizzanti e fitofarmaci, incorporazione di ingredienti provenienti dall'agricoltura tradizionale nelle derrate alimentari composte), le proposte di regolamento statunitensi appaiono meno rigorose di quanto previsto dal regolamento (CEE) 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾, nonché dalla proposta ⁽³⁾ di includere le produzioni animali nel campo di applicazione del regolamento stesso.

⁽¹⁾ GU C 310 del 9.10.1998, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991.

⁽³⁾ COM(97) 747 def.

(98/C 386/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0889/98

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(11 marzo 1998)

Oggetto: Macellazione illegale di pecore per il festival Eid-el-Kabir in Francia

Nell'interrogazione H-0013/98 ⁽¹⁾ è stato ricordato alla Commissione che essa aveva già riconosciuto che le autorità francesi hanno violato le norme comunitarie autorizzando la brutale macellazione di pecore in un campo vicino a Parigi in occasione della festa di Eid-el-Kabir nell'aprile 1997. La Commissione è stata altresì invitata a indicare quali assicurazioni aveva ottenuto dalle autorità francesi circa il fatto che queste ultime rispetteranno in futuro le norme comunitarie e non verrà consentito il ripetersi di questa macellazione illegale anche quest'anno.

Nella sua risposta, la Commissione ha affermato che è perfettamente possibile far svolgere le celebrazioni dell'Eid-el-Kabir conformemente alle norme applicabili in materia di benessere degli animali, le quali non consentono che tali macellazioni avvengano all'aperto o in altri luoghi al di fuori dei macelli. Tuttavia, sebbene asserisca che la Commissione è intervenuta nuovamente presso le autorità francesi, essa non risponde alla domanda specifica circa le garanzie fornite da tali autorità.

Può la Commissione precisare quanto prima quali assicurazioni ha ricevuto dalle autorità francesi circa il fatto che queste ultime vigileranno sul rispetto delle norme comunitarie e quali provvedimenti adotteranno le autorità francesi contro coloro che violeranno la legge?

Può inoltre la Commissione indicare con precisione le azioni che intraprenderà nei confronti delle autorità francesi a norma dell'articolo 100 del trattato CE, e con quali conseguenze, qualora essa dovesse ricevere prove di violazioni della legge durante le celebrazioni di quest'anno?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo (febbraio 1998).

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 aprile 1998)

Il problema della macellazione illegale di ovini fuori dai macelli in occasione delle festività islamiche menzionate dall'on. parlamentare continua ad essere tenuto d'occhio dalla Commissione. A fine 1997 essa è intervenuta presso le autorità francesi chiedendo che, durante la celebrazione delle festività del 1998, il loro Paese garantisca il pieno rispetto delle norme comunitarie in materia di macellazione di ovini. Una successiva lettera del 13 marzo 1998 fissava un termine di due settimane per la risposta.

Fino ad oggi, la Commissione non ha ricevuto le informazioni richieste. Alla Francia è stato altresì fatto presente che il mancato rispetto delle norme stesse avrebbe condotto all'apertura della procedura dell'articolo 169 del trattato. La Commissione non ha peraltro ancora ricevuto nessuna denuncia riguardante la celebrazione di Eid-el-Kabir nell'anno in corso.

(98/C 386/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0897/98**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(26 marzo 1998)**Oggetto:* Tariffe telefoniche

L'Austria è il paese dell'UE che applica le tariffe telefoniche più elevate. La «Post und Telekom, SPA» austriaca è tuttora l'unico fornitore a livello di rete fissa. In questi giorni la Commissione sta verificando la struttura delle tariffe telefoniche negli Stati membri; in tale contesto si pone l'accento sulle tariffe per il collegamento tra unità fisse e stazioni di telefonia mobile (interconnessione). Si vuol sapere dalla Commissione,

1. Nell'ambito di questa verifica saranno considerate anche le strutture tariffarie al di fuori dei «collegamenti di interconnessione»?
2. Quali misure può e intende adottare la Commissione in caso di distorsioni della concorrenza?
3. Quali conseguenze potrebbe avere sullo sviluppo economico e sulla competitività il fatto che le tariffe per le chiamate telefoniche all'interno della Comunità sono più elevate di quelle per gli Stati Uniti?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(5 maggio 1998)*

1. Nel quadro della terza relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni del 25 febbraio 1998 ⁽¹⁾, la Commissione ha esaminato non solo lo stato di recepimento delle direttive comunitarie per la liberalizzazione e l'armonizzazione, ma anche un certo numero di cosiddetti indicatori economici. L'allegato III della relazione contiene tabelle dettagliate per ogni Stato membro che mostrano anche i prezzi degli operatori in posizione dominante, incluso il livello delle tariffe di interconnessione per le chiamate telefoniche tra due reti fisse o tra reti fisse e mobili.

In particolare, nella sua raccomandazione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato ⁽²⁾, la Commissione ha determinato le seguenti tariffe d'interconnessione basate sulla «buona prassi corrente»: tra 0,6 e 1,0 ECU/100 al minuto a livello locale, tra 0,9 e 1,8 ECU/100 al minuto per l'interconnessione transito semplice a livello metropolitano, tra 1,5 e 2,6 ECU/100 al minuto per l'interconnessione transito doppio a livello nazionale. Questi dati si riferiscono alla terminazione di chiamata su reti fisse in orario di punta. Sono inclusi i costi di collegamento laddove vengono addebitati mentre sono escluse altre spese non collegate al traffico.

2. Qualora risulti che le tariffe di interconnessione non corrispondono al relativo costo, si ha la prova che i prezzi fissati sono eccessivamente elevati in violazione dell'articolo 86 del trattato delle CE. La Commissione esamina quindi le tariffe di interconnessione alla luce della sopra citata «buona prassi corrente» al fine di valutare se sussistono ragioni perché essa avvii procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante.

La determinazione dei prezzi rientra tuttavia nell'ambito della legislazione nazionale, come stabilito dal paragrafo 3, primo trattino dell'allegato alla direttiva del Consiglio 90/387/CEE, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 ottobre 1997 ⁽⁴⁾. La Commissione non interverrà quindi se le tariffe di interconnessione sono solo leggermente al di sopra della «buona prassi corrente» o se l'autorità nazionale di regolamentazione sta esaminando il caso.

Nonostante l'obbligo di orientamento ai costi, imposto agli operatori che hanno una significativa forza di mercato dalla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾, perché i prezzi vengano giudicati eccessivi a norma della legislazione comunitaria sulla concorrenza è necessario che si constati una considerevole sproporzione tra il prezzo e il costo o tra mercati concorrenti.

Per quanto riguarda le tariffe di interconnessione tra reti fisse e mobili, il 20 gennaio 1998 la Commissione ha avviato procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante in tutti gli Stati membri. Sono state inviate richieste di informazioni e attualmente vengono esaminate le risposte ricevute. Per le tariffe di interconnessione tra reti fisse, il 20 marzo 1998 la Commissione ha avviato procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante in Irlanda e in Portogallo e ha inviato inoltre richieste di informazioni.

3. L'intero processo di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni mira a creare più concorrenza a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori in un mercato sempre più globalizzato. Il costo dei servizi d'informazione è un elemento essenziale in questo contesto. La terza relazione sopra citata dimostra chiaramente che la liberalizzazione ha già portato a riduzioni dei prezzi dei servizi di telecomunicazione e si prevede che questo processo continui negli anni venturi.

(¹) COM(98) 80 def.

(²) GU L 73 del 12.3.1998.

(³) GU L 192 del 24.7.1990.

(⁴) GU L 295 del 29.10.1997.

(⁵) GU L 199 del 26.7.1997.

(98/C 386/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0899/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Incentivi all'agricoltura — tassi verdi

Con l'introduzione dell'euro saranno aboliti i tassi verdi attualmente applicati in caso di pagamento degli incentivi agricoli in scellini. Ciò comporterà per gli agricoltori austriaci una perdita reale sotto forma di minori incentivi. Si vuol sapere dalla Commissione,

1. Saranno previste misure di accompagnamento a copertura di tali perdite?
2. In caso affermativo, come si configurano queste misure di accompagnamento destinate a compensare l'abolizione di detti incentivi?
3. Con le misure di accompagnamento si prevede di compensare interamente l'abolizione degli incentivi? In caso negativo, perché?
4. Come venivano e vengono fissati i tassi verdi?
5. Con quali meccanismi vengono influenzati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 aprile 1998)

Nella sua comunicazione del 5 novembre 1997 riguardante gli effetti del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e la legislazione comunitaria (¹), facendo riferimento all'eliminazione delle differenze tra i tassi verdi e i tassi di conversione fissi ed irrevocabili per gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, la Commissione ha annunciato che «dovrebbe basare le proprie proposte su stime relativamente affidabili dei divari aggregati da eliminare, tenendo conto in particolare dell'elenco degli Stati membri partecipanti e dell'evoluzione dei mercati nel periodo precedente l'Unione monetaria. Proposte specifiche saranno presentate entro la prima metà del 1998».

Per quanto si riferisce in particolare all'Austria, gli aiuti diretti agli agricoltori vengono convertiti sulla base di un tasso verde «bloccato» a 1 ECU = 13,7190 scellini, mentre il tasso verde applicabile agli altri aiuti e ai prezzi agricoli è stato, nel marzo 1998, di 1 ECU = 13,9485 scellini. Il tasso di conversione fisso dello scellino e dell'euro non è stato ovviamente ancora determinato, ma se si prende come esempio teorico il tasso rappresentativo del mercato dell'ecu rispetto allo scellino, in vigore al 20 marzo, che è di 13,9312, sembrerebbe

che una sostituzione dei tassi verdi con il tasso rappresentativo del mercato aumenterebbe dell'1,5 % gli aiuti diretti e diminuirebbe soltanto dello 0,1 % gli altri aiuti. Da questi dati non si può affatto concludere che vi sarà una perdita di reddito. Il calcolo in questione, indicato a titolo puramente esplicativo, mette in rilievo la necessità succitata di disporre di stime relativamente attendibili degli scarti da eliminare.

Dopo aver ricordato quanto sopra, alle cinque domande formulate dall'on. parlamentare si risponde come segue:

1. Qualora l'introduzione dell'euro comportasse diminuzioni delle sovvenzioni in unità monetarie nazionali, il che potrà essere valutato soltanto per ciascuno Stato membro in funzione dell'andamento delle parità delle rispettive monete, verso la fine del 1° semestre 1998 la Commissione proporrà le misure transitorie adeguate.
2. Tali misure transitorie saranno definite tenendo conto dell'andamento dei mercati nel periodo che precede l'Unione monetaria.
3. Il carattere totale o parziale delle compensazioni dipende in realtà dalle modalità di calcolo delle perdite di reddito. Tali modalità devono essere le più prossime possibile alla realtà e non devono portare a sovracompenzazioni.
4. Al 1° gennaio 1999 le monete nazionali degli Stati membri partecipanti diventeranno delle suddivisioni non decimali dell'euro, il che esclude la possibilità di creare tassi di conversione specifici. Per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, sarà possibile conservare un sistema di tassi specifici.
5. Per gli Stati membri partecipanti, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non esisteranno più meccanismi di variazione dei tassi verdi. Per gli altri Stati membri i meccanismi in questione dovrebbero essere semplificati.

(¹) COM(97) 560 def.

(98/C 386/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0927/98
di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione
(26 marzo 1998)

Oggetto: Via libera alla caccia alla selvaggina di passo in Navarra

Il Congresso nazionale spagnolo ha modificato lo scorso anno la legge 4/89 sulla conservazione degli ambienti naturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilendo l'autorizzazione della caccia di determinate specie cinegetiche in piccole quantità, in zone tradizionali e in modo controllato e selettivo, e sempre che le comunità autonome decidano in tal senso.

Con la modifica della legge 4/89 si dà il via libera al progetto di «Ley Foral» (legge regionale speciale) di modifica della «Ley Foral» 2/1993, del 5 marzo, della Comunità autonoma della Navarra, sulla protezione e gestione della fauna selvatica e dei suoi habitat, provvedimento che, se entrerà in vigore, consentirà la caccia al passo.

In Navarra, come si è detto, è stato presentato il già menzionato progetto di «Ley Foral» di modifica della «Ley Foral» 2/1993, il quale, se verrà approvato, accentuerà pericolosamente la pressione venatoria già esistente sugli uccelli migratori. Nel caso della caccia agli uccelli di passo ciò è particolarmente grave, poiché ad essere minacciati sono quegli esemplari che sono riusciti a sopravvivere all'inverno e che sono in possesso di un'elevata attitudine alla riproduzione e delle riserve alimentari necessarie per il volo di ritorno e, appunto, la successiva riproduzione.

Il 21 ottobre 1997 la signora Commissario ha manifestato il suo disaccordo nei confronti della modifica della legge 4/89 e si è pronunciata a favore dell'apertura di una procedura d'infrazione contro la Spagna qualora detto paese avesse proceduto in tale direzione.

Entrambe le modifiche violano la normativa comunitaria sugli uccelli migratori contenuta nella direttiva 79/409/CEE (¹).

1. Quali misure adotterà la Commissione dinanzi a tale duplice violazione della direttiva?
2. Quali azioni intraprenderà affinché il trasferimento di competenze in campo ambientale, come in questo caso, non comporti l'inosservanza delle direttive europee?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(23 aprile 1998)

1. L'onorevole parlamentare fa riferimento alle disposizioni della legge spagnola 4/1989 concernente la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, modificata dalla legge 40/1997, del 6 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola n. 266 del 6 novembre 1997.

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce un regime generale di protezione dell'avifauna che si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Il regime di protezione riguarda strettamente le specie migratorie. In merito agli Stati membri l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva specifica che: «quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia». Tuttavia esiste la possibilità di deroghe all'articolo 7, paragrafo 4, purché conformemente alle condizioni dell'articolo 9 della direttiva.

La Commissione ha esaminato la legge spagnola 4/1989, modificata dalla legge 40/1997 e l'ha ritenuta compatibile con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio dal momento che il divieto generale concernente la caccia delle specie migratorie di cui all'articolo 7 paragrafo 4, è ugualmente previsto dell'articolo 34, lettera b) della legge spagnola. Esiste la possibilità di eccezioni/deroghe, in virtù della nuova disposizione aggiuntiva numero otto, ma devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 28 di tale normativa che è pienamente conforme all'articolo 9 della direttiva.

2. L'onorevole parlamentare fa inoltre riferimento al progetto di modifica della «Ley Foral» 2/1993 (legge regionale speciale), concernente la caccia in Navarra. La Commissione non ha ricevuto il progetto e pertanto non è in grado di esprimersi al riguardo. Tuttavia appare evidente che nel caso in cui il progetto di modifica, nella sua versione definitiva formalmente approvata, non risultasse conforme alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE, la Commissione non esiterebbe, se necessario, ad avviare la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CE.

(98/C 386/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0933/98

di Giuseppe Rauti (NI) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Vendita dei «Luoghi storici» del regno del sud d'Italia

La Commissione può intervenire per scongiurare una sconcertante decisione del governo italiano che si appresta a vendere ai privati, anche in «parti separate», i beni demaniali esistenti a Gaeta (LT) e relativi alle testimonianze storiche della disperata resistenza degli ultimi combattenti del «Regno del Sud»?

Un vasto movimento di opinione pubblica si sta determinando contro questa scelta dissennata, alla quale si oppone unanime la Giunta comunale della città di Gaeta. Apparendo assurdo — ed offensivo per la «memoria storica» d'Italia ed in particolare del Mezzogiorno — che edifici e strutture come la «batteria Philistal» con i suoi magazzini, la «polveriera Trinità» e le «casematte sugli spalti di Serapo» siano liquidati per qualche centinaio di milioni, dispersi al miglior offerente e «privatizzati», dimenticando — fra l'altro — che proprio questi beni demaniali di storico rilievo sono la fonte primaria del turismo a Gaeta e punto di riferimento qualificato per mostre, raduni e convegni culturali di gran rilievo e richiamo.

Concorda la Commissione sul fatto che l'Europa non si costruisce solo nei mercati e nelle banche e che, anzi, essi a niente valgono se l'Unione europea non interviene a difendere le sue «radici» ed il suo passato storico?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(12 maggio 1998)*

La Commissione prende atto della richiesta formulata dall'onorevole parlamentare in merito alla «vendita a privati dei beni demaniali di storico rilievo del «Regno del Sud» d'Italia». Essa attribuisce grande importanza alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi emblematici del passato artistico e storico dell'Europa, che sostiene -segnatamente - per il tramite del programma Raphael. Tuttavia, in virtù del principio di sussidiarietà, la presente interrogazione non rientra nella sfera di competenza della Commissione, bensì in quella delle autorità italiane.

(98/C 386/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0934/98**di Elena Marinucci (PSE) alla Commissione***(26 marzo 1998)**Oggetto:* Programma LIFE

Nel dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio, con circa tre mesi di ritardo, il rapporto previsto all'articolo 7 del regolamento n. 1404/96 LIFE⁽¹⁾. Tale rapporto doveva costituire la base di dialogo con l'autorità di bilancio per il riesame dell'impatto di riferimento, in vista di una sua eventuale revisione e quindi aumento, tenendo conto delle domande ricevute. Tale dialogo non sembra sia intervenuto, in tempo utile, e addirittura la Commissione ha proposto una diminuzione dell'importo di riferimento rispetto al piano finanziario iniziale.

Può la Commissione indicare:

1. il livello percentuale di esecuzione di bilancio per i tre settori di LIFE, sia per quanto concerne i crediti di stanziamento che per i crediti di pagamento;
2. l'aumento percentuale del numero dei progetti ricevuti per il tramite degli Stati membri per l'esercizio 1998?

Qualora il livello di esecuzione del bilancio fosse soddisfacente e si verificassero un aumento dei progetti presentati nell'ambito di LIFE in particolare nei paesi che hanno sviluppato sforzi consistenti per l'informazione e la diffusione dei risultati di tale strumento, quale giustificazione intende dare la Commissione agli interessati che hanno presentato validi progetti ma che non potranno essere finanziati per mancanza di fondi?

Non ritiene la Commissione di incorrere in giustificate critiche di lassismo in campo ambientale in quanto incapace di assicurare il sostegno adeguato che meritano gli strumenti finanziari di successo quale è LIFE? Quali sono le ragioni che sottendono l'eventuale sfiducia nello strumento in causa?

⁽¹⁾ GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(25 maggio 1998)*

La relazione prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) 1404/96 che modifica il regolamento (CEE) 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)⁽¹⁾ è stata effettivamente presentata in ritardo, anche se le principali conclusioni sono state comunicate verbalmente per tempo al Consiglio. Secondo tali conclusioni, LIFE avrebbe potuto impiegare maggiori risorse, fino a coprire o superare l'attuale importo di riferimento pari a 450 Mio di ECU. Tuttavia, data l'attuale situazione della finanza pubblica in Europa, la Commissione ha ritenuto necessario presentare un progetto preliminare di bilancio che non prevedesse alcun aumento del volume globale degli stanziamenti rispetto all'anno precedente. Nel caso di LIFE, come diretta conseguenza di tale scelta politica, sarebbe impossibile raggiungere l'importo di riferimento previsto per il periodo nel suo insieme.

Il bilancio 1998 adottato dall'autorità di bilancio ha essenzialmente confermato la politica proposta dalla Commissione. L'importo di riferimento del regolamento non è stato modificato poiché si tratta di una cifra puramente indicativa.

Il livello di esecuzione del bilancio 1997 è stato, per quanto riguarda Life-Natura, pari al 100 % degli stanziamenti di impegno e all'86 % degli stanziamenti di pagamento; per Life-Ambiente al 100 % degli stanziamenti di impegno e al 100 % degli stanziamenti di pagamento; per Life-Paesi terzi al 96 % degli stanziamenti d'impegno e al 79 % degli stanziamenti di pagamento.

Nel 1998 si è avuto un aumento delle proposte di progetto rispetto al 1997 pari al 10 % per Life-Natura, al 23 % per Life Ambiente e al 50 % per Life-Paesi terzi.

L'obiettivo generale di LIFE è contribuire allo sviluppo e all'applicazione della legislazione della politica comunitaria nel settore dell'ambiente. Purtroppo le risorse finanziarie limitate a disposizione di LIFE non consentono di finanziare tutte le proposte valide. Ciò è tanto più vero se si considera il miglioramento della qualità delle proposte ricevute, risultato in parte dovuto alle campagne informative realizzate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione ritiene LIFE uno strumento di grande importanza ed utilità. Tuttavia, al fine di preparare la proposta di revisione prevista dall'articolo 14 del regolamento LIFE, è attualmente in corso una valutazione esterna del suo funzionamento. La relazione degli esperti esterni è attesa per il mese di giugno di quest'anno.

Infine, alla luce di quanto illustrato in precedenza, la Commissione può solo sottolineare la propria piena fiducia nello strumento che è e rimane essenziale per l'attuazione delle politiche ambientali nei paesi attualmente beneficiari e in quelli candidati all'adesione.

(¹) GU L 181 del 20.7.1996.

(98/C 386/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0936/98

di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Procedimenti giudiziari in altri paesi

Non pensa la Commissione che le violazioni della normativa europea di cui ai regolamenti (CEE) 3820/85 (¹) e 3821/85 (²) debbano in linea di massima essere perseguite in tutti gli Stati membri dell'UE?

Non ritiene la Commissione che gli Stati membri debbano essere obbligati a giudicare nel loro paese le infrazioni commesse dai propri cittadini al di fuori del loro territorio, di modo che i controlli sulle imprese previsti dalla direttiva 88/599/CEE (³) possano estendersi alle infrazioni commesse all'estero?

Può la Commissione indicare gli Stati membri che hanno dato un'applicazione extraterritoriale alla loro legislazione relativa ai tempi di guida e di riposo e quelli che non l'hanno fatto?

Al momento della revisione dei regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85, può la Commissione adottare provvedimenti legislativi volti ad assicurare che gli Stati membri applichino la regolamentazione in parola sulla base del principio dell'extraterritorialità?

E' la Commissione disposta ad intraprendere iniziative tese a garantire che il sistema delle cauzioni e della rimozione dei veicoli nei paesi terzi non si applichi ai cittadini degli Stati membri che hanno applicato la loro legislazione sulla base del principio dell'extraterritorialità?

In caso affermativo, in che modo intende farlo? In caso negativo, perché quale motivo?

(¹) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

(²) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(³) GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(29 maggio 1998)*

Conformemente al regolamento (CEE) 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾ e al regolamento (CEE) 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽²⁾, le infrazioni che riguardano la normativa comunitaria in materia di tempi di guida e periodi di riposo sono punibili in tutti gli Stati membri.

La Commissione concorda in merito al fatto che l'applicazione della normativa potrebbe essere migliorata se gli Stati membri provvedessero a giudicare nel loro paese le infrazioni commesse dai propri cittadini in un altro Stato membro. Tuttavia, in virtù dell'attuale legislazione comunitaria, solo gli Stati membri sono giuridicamente competenti in merito a tale decisione.

La Commissione possiede informazioni sulla maggior parte, ma non su tutte, le disposizioni degli Stati membri in merito all'effetto extraterritoriale delle suddette misure di attuazione vigenti a livello nazionale e intende prossimamente completare in maniera dettagliata le informazioni in suo possesso. I dati a disposizione indicano che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e la Finlandia applicano sanzioni, in una certa misura, nei confronti dei propri cittadini per infrazioni commesse all'estero. Conformemente all'attuale legislazione comunitaria, la Commissione non può obbligare gli Stati membri che non lo fanno ad estendere a livello extraterritoriale la loro competenza nei confronti dei propri cittadini. In questi casi, nel momento in cui un conducente di veicoli adibiti al trasporto su strada entra nel territorio di un altro Stato membro è soggetto alla competenza giurisdizionale di tale Stato.

Nel quadro di un'eventuale modifica della normativa comunitaria, la Commissione intende esaminare l'idea di obbligare tutti gli Stati membri ad estendere la propria legislazione a livello extraterritoriale. Tuttavia è ovvio che si deve evitare che i cittadini siano sottoposti a doppi procedimenti giudiziari, cioè sia all'estero che nel proprio paese, per la stessa infrazione commessa.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985.

⁽²⁾ GU L 370 del 31.12.1985.

(98/C 386/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0940/98**di Antonios Trakatellis (PPE) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Centrale nucleare di Kozlodouy: riduzione della dipendenza energetica della Bulgaria dal nucleare e misure di sicurezza e di tutela

Considerando che in Bulgaria nel 1997 la produzione energetica totale è stata coperta per il 46 % dal nucleare, e che l'accordo UE-Bulgaria che prevede l'erogazione di 24 miliardi di ecu per il miglioramento della sicurezza nelle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Kozlodouy prevede l'impegno del governo bulgaro a interrompere il funzionamento delle unità 1-4 di tale centrale una volta che siano state soddisfatte alcune condizioni dell'accordo concernenti la garanzia di un adeguato approvvigionamento da altre fonti.

Si chiede alla Commissione:

1. Quando è prevista l'arresto delle unità 1-4 della centrale di Kozlodouy che, essendo le più antiche, mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini europei e, in particolare, di quelli greci che vivono ad appena 225 km dal luogo di un eventuale incidente nucleare?
2. Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento delle unità 5 e 6, nonché degli altri programmi relativi all'approvvigionamento energetico da altre fonti, e quali finanziamenti sono stati concessi dall'UE a tal fine?
3. Quale può essere la vita operativa delle unità 5 e 6 dopo il loro ammodernamento, dal momento che i reattori di questo tipo risalgono ad una tecnologia sovietica antiquata?
4. In qual modo viene assicurata la sicurezza del trasporto dei residui radioattivi della centrale, quali misure concrete sono state adottate o devono essere adottate in ordine alla sicurezza dello smaltimento di residui liquidi nell'ambiente, visto che i reattori di questo tipo sono raffreddati ad acqua e che vi è quindi un concreto pericolo di inquinamento delle acque sia superficiali che di falda, e in quale misura infine la legislazione bulgara si approssima a quella comunitaria in materia di protezione ambientale?

5. Quali orientamenti e misure concrete ha adottato o intende adottare la Commissione, in collaborazione con le autorità bulgare, in ordine alla riduzione della dipendenza dal nucleare di quel paese, dipendenza che è in continuo aumento a causa dello sviluppo economico della Bulgaria?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(14 maggio 1998)

L'accordo relativo a una sovvenzione di 24 MECU per l'aumento della sicurezza delle unità 3 e 4 della centrale di Kozloduj è stato firmato tra il governo bulgaro e per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il conto sicurezza nucleare del al quale partecipa effettivamente la Comunità in qualità di donatore.

1. L'accordo prevede che le unità 1 e 2 saranno chiuse non appena funzionerà la centrale di pompaggio di Chaira e sarà modernizzata una delle unità 5 o 6 della centrale di Kozloduj. Le unità 3 e 4 saranno chiuse quando lo consentirà la situazione energetica o, in ogni caso, non appena saranno modernizzate le unità 5 e 6 di Kozloduj e saranno trasformate in centrali di cogenerazione le centrali di riscaldamento urbano di Sofia, Kostov e Republika.

2. Il governo bulgaro ha firmato un contratto per la fase preparatoria del progetto di modernizzazione delle unità 5 e 6. I lavori sono in corso di elaborazione e pianificazione e il loro inizio è previsto durante la chiusura dell'unità 5, nell'estate 1998. Il governo bulgaro ha chiesto un prestito Euratom dell'importo di circa 100 MECU. La Commissione sta preparando la documentazione necessaria per istruire il fascicolo.

3. I reattori 5 e 6 di Kozloduj sono di tipo VVER 1000, che è considerato il più avanzato dei reattori di concezione sovietica. A detta di tutti gli esperti, questi reattori possono essere portati a un livello di sicurezza equivalente a quello dei reattori occidentali. La durata prevista di questo tipo di reattore è di 30 anni.

4. Nell'esame da parte della Commissione della richiesta di un prestito Euratom presentata dalla Bulgaria, gli aspetti radiologici e ambientali sono stati specificamente inclusi fra tutte le considerazioni di cui occorre tenere conto.

5. Conformemente alla politica energetica comunitaria, la Commissione ritiene che il contributo dato dall'energia nucleare al bilancio energetico globale della Bulgaria sia di sola competenza nazionale, a condizione che il paese rispetti le norme e gli obblighi internazionali in materia ambientale e di sicurezza. Queste politiche e priorità sono contenute nel partenariato per l'adesione della Bulgaria, adottato dalla Commissione il 25 marzo, che a breve termine dà la priorità alla messa a punto di una strategia energetica globale a lungo termine, al rispetto delle norme di sicurezza nucleare e ad impegni realistici riguardo alla chiusura di alcune unità, come prevede l'accordo sul conto sicurezza nucleare. Tra gli obiettivi specifici in questo ambito vi sono la riorganizzazione delle funzioni e delle strutture governative e statali per separare più chiaramente le funzioni politiche e normative dalle attività commerciali riguardanti il trasporto, la generazione e la fornitura di energia; l'introduzione di una concorrenza effettiva; la determinazione di prezzi del riscaldamento e dell'energia che recuperino pienamente i costi; l'eliminazione della sovvenzione incrociata fra settori e il recupero dei mancati pagamenti dei conti; la promozione dell'efficienza energetica; il rispetto delle norme ambientali e dei requisiti di sicurezza comunitari; il miglioramento dei collegamenti fra la Bulgaria e le reti regionali per il trasporto di energia per quanto riguarda l'elettricità, il gas e il petrolio.

Tra il 1991 e il 1996 la Comunità ha fornito oltre 70 MECU di assistenza per il raggiungimento di obiettivi pertinenti e a favore delle misure d'emergenza a breve termine nel settore delle fonti di energia tradizionali. Inoltre, sono stati forniti quasi 50 MECU per aumentare la sicurezza nucleare. In futuro, in associazione con altri grandi donatori, potrebbero essere concessi una nuova e cospicua assistenza tecnica comunitaria e apporti di capitale, a condizione che sia concordata a livello nazionale ed effettivamente messa in pratica una politica energetica globale riguardante gli aspetti di cui sopra e che siano rispettati gli obiettivi dell'accordo NSA.

(98/C 386/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0941/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Pesante tassazione degli autocarri di seconda mano in Grecia

Le autorità elleniche prevedono di imporre una tassazione alquanto elevata all'importazione di autocarri usati, anche qualora si tratti di modelli recenti dotati di motore EURO II. Le disposizioni previste fanno aumentare sproporzionatamente il costo degli autocarri d'occasione in conseguenza dell'imposizione di una nuova tassazione («tassa speciale di classificazione»), con conseguente aumento vertiginoso del prezzo degli autocarri di più di 3,5 t.

Inoltre, il fisco greco determina il valore dell'autocarro importato senza tener conto del prezzo effettivamente pagato all'importazione, bensì basandosi sul prezzo di listino dell'autocarro soggetto ad una riduzione percentuale per ciascun anno fino a concorrenza del 52 % per 8 anni.

Prego la Commissione di far sapere qual è la sua posizione ufficiale in merito a questa nuova pesante tassazione degli autocarri usati, nonché sul fatto che le autorità elleniche non sembrano disposte ad accettare di prendere in considerazione le fatture d'importazione (che rappresentano naturalmente documenti fiscali ufficialmente riconosciuti dalla Comunità), e sono piuttosto intenzionate a basarsi sul prezzo di listino al dettaglio degli autocarri nuovi.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(29 maggio 1998)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

(98/C 386/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0942/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Impianti di produzione per l'estrazione del petrolio

Può la Commissione precisare se la direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, riguarda anche gli impianti di produzione a forma di nave, utilizzati per l'attività di prospezione petrolifera?

Tenendo conto dell'accordo OCSE rivisto sui crediti all'esportazione per le navi, entrato in vigore nel 1996, ritiene che tali navi galleggianti siano ammissibili ai finanziamenti UE?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(5 giugno 1998)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 386/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0947/98**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(30 marzo 1998)**Oggetto:* Direttive comunitarie in materia di rifiuti

Il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie dovrebbe limitarsi ad una fedele trasposizione delle definizioni e dei contenuti riportati nei testi. Con il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 che recepisce le direttive 91/156/CEE ⁽¹⁾, 91/689/CEE ⁽²⁾ e 94/62/CEE ⁽³⁾, si introducono nella normativa italiana considerazioni interpretative delle definizioni contenute nelle direttive dell'UE.

1. La Commissione conosce nei dettagli il decreto n. 22?
2. Se sì, ritiene che sia consentito ad uno Stato membro di interpretare in modo univoco le definizioni, alterandone in questo modo l'uniformità di applicazione?
3. Non ritiene opportuno che per un riordino complessivo delle norme nazionali in materia di rifiuti, sarebbe necessario procedere anche al recepimento delle direttive 89/429 ⁽⁴⁾ e 89/369/CEE ⁽⁵⁾, relative alla riduzione dell'inquinamento atmosferico per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e la direttiva 94/67 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi?
4. Come valuta l'incongruità dell'art. 17 del decreto menzionato, riguardante la «Bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati», che non trova nessuna menzione delle direttive oggetto di recepimento?
5. Non ritiene invece che i siti contaminati — per la loro specifica natura — vadano regolamentati con una normativa ad hoc, che tenga conto di tutti gli aspetti del problema: coinvolgimento di tutti i comparti ambientali (acqua, aria, suolo, flora e fauna) e salute dei cittadini?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(30 aprile 1998)*

La Commissione è a conoscenza del decreto 22/1997, a seguito del quale è stata avviata contro l'Italia una procedura d'infrazione.

Gli Stati membri debbono interpretare alla stessa maniera la legislazione comunitaria e le direttive non possono essere quindi recepite in maniera differente da un paese all'altro. La Corte di giustizia garantisce l'interpretazione coerente ed uniforme della legislazione comunitaria.

La scelta degli strumenti appropriati per recepire le direttive comunitarie nella legislazione nazionale è una prerogativa degli Stati membri, nei limiti indicati dal trattato CE. La direttiva del Consiglio 89/429/CEE del 21 giugno 1989 (sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti d'incenerimento dei rifiuti urbani) e la direttiva del Consiglio 89/369/CEE del 6 giugno 1989 (sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) sono state recepite nella legislazione italiana con il decreto 503 del 19 novembre 1997. Contro l'Italia, è stata avviata una procedura d'infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva del Consiglio 94/67/CE (sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi).

Per quanto riguarda l'articolo 17 del decreto 22/1997, attualmente non esiste una legislazione comunitaria sul «ripristino dei siti inquinati»; gli Stati membri possono quindi adottare la legislazione che considerano più idonea, a condizione che venga rispettato il trattato CE, e l'intervento legislativo appare opportuno se si tiene conto dell'ampio impatto ambientale dei siti contaminati. La scelta dello strumento legislativo (legislazione autonoma o inglobata nel contesto della legislazione sui rifiuti) è anche in questo caso una prerogativa esclusiva degli Stati membri. In conclusione, l'articolo 17 del decreto 22/1997 non contiene elementi in contrasto con la legislazione comunitaria, poiché il problema di cui si occupa ricade pienamente nelle prerogative degli Stati membri.

(98/C 386/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0958/98**di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione***(30 marzo 1998)**Oggetto:* Finanziamenti agricoli

Può dire la Commissione a quanto ammontano i finanziamenti diretti ed indiretti alle organizzazioni professionali agricole italiane, ossia alla Confederazione Agricoltori Italiani, alla Confederazione Coltivatori Diretti e alla Confederazione Italiana Coltivatori?

Può specificare la Commissione a quali voci di bilancio sono iscritti i finanziamenti di cui in parola e quali servizi vengono compensati, per l'anno in corso e gli ultimi tre anni?

Può dire la Commissione se le tre citate organizzazioni professionali agricole hanno partecipato a progetti specifici, segnatamente quelli di formazione professionale?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(21 aprile 1998)*

Finanziamenti diretti alle organizzazioni professionali agricole italiane:

Confederazione Agricoltori Italiani

1997 — Regione Veneto «Programma SOS Mondo rurale»: 102.500 ECU

1996 — Viaggio di studio: 8.000 ECU

Confederazione Coltivatori Diretti

1997 — Seminario — Corso per futuri dirigenti «Sviluppo delle capacità gestionali»: 15.000 ECU

1996 — Progetto formativo per Operatrici di pari opportunità in ambiente agricolo rurale: 36.711 ECU

1996 — Viaggio di studio: 8.000 ECU

1995 — Viaggio di studio: 10.000 ECU

Confederazione Italiana Coltivatori: nessuna richiesta

Le sovvenzioni sono state accordate nel quadro della linea di bilancio B2/514 nel 1995 e 1996, modificata in B2/5122 nel 1997. Questa linea riguarda la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla politica agricola comune.

(98/C 386/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0959/98**di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione***(30 marzo 1998)**Oggetto:* Violazione dei diritti umani in Colombia

La Colombia è un paese dove il fenomeno della violenza comune e politica è gravissimo: 30.000 omicidi comuni all'anno, 4.000 omicidi politici, almeno una persona viene dichiarata «scomparsa» ogni giorno, più di 1.000.000 i rifugiati interni costretti a lasciare le proprie case per sfuggire alle minacce di morte.

La polizia di Cartagena assassinò il 3.9.1995 il cittadino dell'Unione Giacomo Turra, dopo averlo a lungo torturato. Nel processo che si sta ancora celebrando contro i poliziotti responsabili dell'odioso crimine si assiste all'inquinamento e alla manipolazione delle prove a carico degli accusati.

1. Quali iniziative hanno preso la Commissione e il Consiglio da quando sono stati investiti della vicenda? Se non ne ha finora prese, per quali ragioni la Commissione ha ignorato una vicenda tanto paradigmatica della necessità di giustizia in quel Paese, non inviando un suo osservatore per verificare la regolarità del dibattito?

2. La Commissione non ritiene urgente un'iniziativa dell'Unione che chieda il rispetto dei diritti umani violati anche dalle cosiddette forze di sicurezza e lo smantellamento immediato dei gruppi paramilitari responsabili di decine di migliaia di omicidi in Colombia?
3. Non ritiene necessario vincolare i rapporti bilaterali UE/Colombia al rispetto di una convivenza civile e limitare ogni iniziativa di cooperazione che non sia a scopi prettamente umanitari?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(7 maggio 1998)

1. A varie riprese la Commissione ha già avuto modo di ribadire la propria identità di vedute con il Parlamento in merito alle preoccupazioni destinate dalla situazione interna della Colombia, in continuo peggioramento negli ultimi mesi. Essa farà quanto in suo potere per porre fine alle continue vessazioni di cui è vittima la popolazione civile e all'impunità quasi totale di cui godono in questo momento i responsabili di tali delitti.

Per questo motivo, la Commissione, di concerto con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri in Colombia, segue l'andamento del processo ai presunti assassini del cittadino italiano Giacomo Turra, ucciso a Cartagena il 3 settembre 1995 dalla polizia colombiana. A tal proposito si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-4108/97 del sig. Dell'Alba ⁽¹⁾.

2. La Commissione è altresì convinta che la Comunità internazionale debba svolgere un ruolo più deciso nella vigilanza sulla situazione interna colombiana, in particolare in materia di controllo permanente della situazione dei diritti dell'uomo. Al contrario, qualsiasi iniziativa volta ad isolare la Colombia avrebbe come unica conseguenza un inasprimento del clima di violenza.

Per questo motivo, la Commissione giudica estremamente importante il lavoro svolto dall'ufficio locale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e segue con interesse i risultati della presentazione della sua prima relazione annuale alla 54a sessione della Commissione per i diritti dell'uomo (Ginevra, 16 marzo 1998-24 aprile 1998). Essa ha già adottato le misure necessarie a garantire il proseguimento delle sue attività ancora per un anno. Va infatti ricordato che la Commissione finanzia il lavoro di cinque osservatori internazionali che, durante questo primo anno di attività, hanno rappresentato il nucleo del personale dell'ufficio di Bogotà.

3. Per quanto riguarda il programma di aiuti di cui beneficia la Colombia e al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, è importante ricordare che, secondo le norme vigenti e tenuto conto del suo obiettivo, l'aiuto umanitario non è improntato e non è subordinato a considerazioni di natura politica. Le altre forme di aiuto comunitario di cui beneficia la Colombia sono nella maggior parte dei casi destinate alle fasce più vulnerabili della società. Alla loro attuazione collaborano numerose organizzazioni non governative (ONG) locali e internazionali.

I finanziamenti della Commissione non costituiscono quindi un aiuto diretto al governo colombiano e una loro riduzione si ripercuoterebbe soprattutto sui cittadini più bisognosi di aiuto.

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998.

(98/C 386/083)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0970/98

di Robin Teverson (ELDR) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Ritardi nei pagamenti FSE relativi al 1996

Può la Commissione confermare che si sta adoperando per accelerare il saldo dei contributi FSE relativi al 1996, dal momento che alcuni responsabili di progetti del collegio elettorale dell'interrogante attendono tuttora dal dicembre 1996, ossia da 15 mesi, il saldo degli importi loro assegnati a titolo del FSE per il 1996?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(8 maggio 1998)*

La Commissione è lieta di confermare di aver preso tutti i provvedimenti necessari per accelerare i versamenti finali relativi al Fondo sociale europeo per il 1996. Inoltre la Commissione si compiace della recente dichiarazione del Ministro dell'Occupazione e delle pari opportunità che annuncia la decisione di prefinanziare le richieste della Commissione. I nuovi accordi si applicheranno a tutte le richieste valide a partire dal programma 1997 fino ai versamenti della seconda fase del programma 1999.

(98/C 386/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0974/98**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Azioni comunitarie a favore dei senzatetto imputate alla linea di bilancio B-4103

Nella dettagliata risposta all'interrogazione scritta E-1169/97 ⁽¹⁾, la Commissione ha informato il sottoscritto del fatto che, a causa del ricorso interposto dal Regno Unito presso la Corte di giustizia per contestare la legalità dei finanziamenti concessi nel 1995 e nel 1996 a progetti imputati alla linea di bilancio B-4103, non è stato concesso alcun finanziamento a carico della suddetta linea di bilancio.

Dall'ordinanza emessa dal Presidente della Corte di giustizia nel settembre 1996 non risulta che si possa continuare ad applicare la linea di bilancio in questione, ragion per cui i senzatetto si trovano in una situazione delicata, in attesa della risoluzione del suddetto ricorso da parte dell'autorità giudiziaria comunitaria.

Di conseguenza, quali informazioni può fornire la Commissione in merito alla fase in cui si trova la problematica sollevata dal ricorso summenzionato? Esiste già una decisione concernente la materia? Quali altri eventuali finanziamenti potrebbero essere concessi nel quadro delle iniziative comunitarie come Occupazione e la sua nuova sezione Integra, URBAN o Leonardo? In qual modo la Commissione continua a fornire il suo sostegno alla Feantsa (Federazione europea delle associazioni nazionali che si occupano dei senzatetto) e all'Osservatorio ad essa associato?

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 241.

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(4 giugno 1998)*

Per quanto riguarda l'utilizzazione della linea di bilancio B-4103, la Commissione deve attendere le relative sentenze della Corte di giustizia e adotterà quindi i provvedimenti necessari.

La sentenza definitiva sulla causa C-106/96 relativa all'utilizzazione della linea di bilancio nel 1995 è stata rilasciata in data 12 maggio 1998. La Corte ha annullato la decisione precedentemente presa dalla Commissione nel suo comunicato del 23 gennaio 1996 su alcune sovvenzioni a progetti europei di lotta contro l'emarginazione sociale, senza peraltro rimettere in causa i pagamenti effettuati e gli impegni assunti negli 86 contratti già firmati. Nella causa C-240/96, relativa al 1996, la Corte non ha ancora fissato alcuna udienza.

I senzatetto, segnatamente nella prospettiva del loro reinserimento a termine sul mercato del lavoro, sono stati presi in considerazione come persone fra le più vulnerabili e su queste sono state articolate le azioni cofinanziate nel quadro «Integra» dell'iniziativa comunitaria Occupazione.

Inoltre, nel quadro della proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾ recentemente presentata al Consiglio e al Parlamento, la promozione dell'integrazione sociale e della parità di opportunità per tutti per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, rappresenta uno dei campi prioritari d'azione.

Il cofinanziamento delle attività della rete europea Feantsa viene attualmente garantito nel quadro della linea di bilancio B-4116 «cooperazione con le organizzazioni e le associazioni non governative formate dagli emarginati sociali e dalle persone anziane».

L'assistenza ai senzatetto non figura in maniera specifica nella definizione dei criteri dell'iniziativa comunitaria URBAN, tuttavia ciò non impedisce di svolgere azioni in loro favore nel quadro dell'approccio integrato proposto dalle autorità competenti in un quartiere determinato.

(¹) COM(98) 131 def.

(98/C 386/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0978/98

di Nel van Dijk (V) e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto

Esiste il rischio che il premio europeo allo sradicamento di meli e di peri sia applicato non solo agli alberi d'alto fusto ma anche a quelli di basso fusto, tra l'altro nella provincia olandese del Limburgo? Sa la Commissione che la provincia del Limburgo eroga sussidi intesi a promuovere la messa a dimora e la conservazione di alberi da frutta d'alto fusto?

Può essa confermare che la messa a dimora e la conservazione di alberi da frutta d'alto fusto siano ammissibili ai sussidi UE sulla base del regolamento 2078/92? Riconosce essa che la contraddittorietà dei regimi d'intervento provinciale ed europeo, rispettivamente di due regimi europei sia molto inopportuna e provoca uno spreco di fondi pubblici? Riconosce essa che proprio la promozione delle colture, preferibilmente biologiche, d'alto fusto, a scapito delle colture frutticole intensive di basso fusto può aiutare a contrastare la sovrapproduzione in questo settore?

Riconosce essa che l'attribuzione di premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto dovrebbe essere preceduta da un esame del loro valore ecologico, paesagistico e turistico? Intende essa adeguare i criteri per l'attribuzione di premi allo sradicamento, ad esempio aumentando la soglia minima di 300 alberi per ettaro oppure garantendo la consultazione delle autorità regionali e locali in sede di attribuzione di premi allo sradicamento?

Quali (altre) iniziative assumerà essa per evitare che con i sussidi europei vengano sradicati alberi da frutta d'alto fusto di grande valore ecologico, paesagistico o turistico? Ravvisa essa la possibilità di appoggiare anche nel Limburgo la conservazione di tali alberi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1998)

Il premio per l'estirpazione di frutteti coltivati a mele, pere, pesche e pesche noci stabilito dal regolamento (CE) 2200/97 (¹) del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di detti frutti, mira a diminuire la capacità di produzione comunitaria per migliorare il rapporto tra offerta e domanda e ridurre l'entità dei ritiri. Il provvedimento in parola si limita a frutteti con una densità pari o superiore a 300 alberi/ha (150 alberi/ha per le particelle piantate a mele della varietà annurca). Il regolamento prevede che gli Stati membri designino, tenendo conto di criteri economici ed ecologici, le regioni in cui è concesso il premio di estirpazione e definiscano le condizioni intese segnatamente a garantire l'equilibrio economico ed ecologico delle regioni interessate.

Un programma nel quadro del regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (²), può in linea di principio includere misure intese a preservare gli alberi da frutto tipo (alberi da frutto ad alto fusto). Scopo del regolamento (CEE) 2078/92 è, tra l'altro, di cambiare o di mantenere metodi di produzione estensiva e ricorrere ad altre pratiche agricole compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente (ad esempio l'agricoltura biologica), nonché di conservare il paesaggio. I Paesi Bassi hanno adottato un programma relativo all'agricoltura biologica che consente di sovvenzionare i frutteti biologici. Per poter partecipare a tali

programmi gli agricoltori devono impegnarsi a mantenere detti alberi per 5 anni, periodo in cui è vietata l'estirpazione.

Le disposizioni citate sono state adottate per prevenire i rischi elencati dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU L 303 del 6.11.1997.

(²) GU L 215 del 30.7.1992.

(98/C 386/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0980/98

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(18 marzo 1998)

Oggetto: Protezione della salute dei bambini dai giochi pericolosi

Stando a una ricerca realizzata da Greenpeace, gran parte dei giochi destinati ai bambini in tenera età nell'Unione europea sono costruiti con PVC, materiale dal quale possono liberarsi e passare nel sensibile organismo infantile composti ftalici tossici e metalli pesanti (piombo, cadmio, ecc.). Gli effetti che si accumulano negli anni provocano anomalie anche nel sistema riproduttivo. Tracce di cadmio sono state individuate sulla superficie di taluni giochi, a causa dell'alterazione del PVC, in concentrazioni 460 volte superiori ai valori vigenti negli USA.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per proteggere la salute dei bambini dalle sostanze tossiche pericolose contenute nei giochi e quando fisserà valori limite per i metalli pesanti utilizzati come additivi al PVC?

Risposta data dalla sig.ra Bangemann a nome della Commissione

(23 aprile 1998)

I limiti precisi in merito alla tolleranza biologica giornaliera massima relativa ad alcune sostanze, compresi il piombo e il cadmio, sono stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (¹).

I limiti (giornalieri) di cui all'allegato II, punto 3.2 sono più specificatamente di 0,6 ìg (microgrammi) per il cadmio e di 0,7 ìg per il piombo.

Inoltre i giocattoli «devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi» (allegato II, punto 3.1). Conformemente alla direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure utili affinché i giocattoli possano essere immessi sul mercato solo quando sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e le misure appropriate per ritirare dal mercato, o vietare o limitare la commercializzazione di giocattoli che possono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di terzi. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.

In merito ai composti ftalici menzionati nell'interrogazione, si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alle risposte date dalla Commissione all'interrogazione H-114/97 dell'onorevole Spencer posta nell'ora delle interrogazioni della tornata del marzo 1997 (²) del Parlamento, all'interrogazione H-423/97 dell'onorevole Pimenta posta nell'ora delle interrogazioni della tornata del giugno 1997 (³) del Parlamento, alle interrogazioni scritte 2474/97 e 2475/97 della onorevole Breyer (⁴), all'interrogazione H-921/97 dell'onorevole Fitzsimons posta nell'ora delle interrogazioni della tornata del dicembre 1997 (⁵) del Parlamento.

Inoltre il comitato scientifico consultivo per la valutazione della tossicità e l'ambiente sta esaminando attentamente la questione relativa agli ftalati e la Commissione sta valutando il primo parere di tale comitato ai fini di eventuali azioni a breve, medio o lungo termine concernenti il problema.

(¹) GU L 187 del 16.7.1988.

(²) Discussioni del Parlamento (marzo 1997).

(³) Discussioni del Parlamento (giugno 1997).

(⁴) GU C 158 del 25.5.1998.

(⁵) Discussioni del Parlamento (dicembre 1997).

(98/C 386/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0983/98**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(2 aprile 1998)*

Oggetto: Giubileo 2000, un inizio senza debiti per il miliardo di persone

Un elettore della mia circoscrizione mi ha chiesto informazioni in merito alla posizione dell'Europa per quanto concerne il sostegno alla campagna a favore di una cancellazione «una tantum» entro l'anno 2000 del totale del debito non rimborsabile contratto dai paesi più poveri del mondo. Si tratta di una campagna nota sotto il nome di Giubileo 2000.

In considerazione di quanto precede, quale impegno, se del caso, l'Europa dovrebbe assumere, a giudizio della Commissione, per conformarsi a iniziative umanitarie di questo tipo?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione*(25 maggio 1998)*

La Commissione condivide l'attenzione rivolta dalla campagna «Giubileo 2000» al problema del debito contratto dai paesi più poveri. È sempre più noto che nonostante i progressi registrati negli ultimi anni attraverso misure più generose per l'ammortamento del debito, e malgrado gli sforzi compiuti per attuare le riforme economiche, vari paesi poveri continuano a subire l'onere di un eccessivo debito estero.

Va sottolineato che la Comunità è essenzialmente un donatore di aiuti non rimborsabili e un modestissimo creditore in tale ambito. Le soluzioni ai problemi del debito contratto dai paesi più poveri richiederanno un'azione concertata tra tutti i creditori per sortire l'effetto necessario. L'iniziativa per il debito dei paesi poveri e fortemente indebitati (l'iniziativa HIPC), varata nel 1996, offre un contesto adeguato a tale azione coordinata. Essa intende ridurre a livelli sostenibili l'onere del debito dei paesi poveri fortemente indebitati, sostenendo così le loro azioni volte ad attuare riforme economiche e ridurre la povertà. La Commissione condivide pienamente tale iniziativa ed è politicamente impegnata a parteciparvi concretamente.

Il Consiglio ha confermato in data 12 febbraio 1998 il principio di tale partecipazione per quanto riguarda l'esposizione comunitaria nei confronti dei paesi poveri e fortemente indebitati, e sta per adottarne la base giuridica. La Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta formale di decisione del Consiglio che, una volta adottata, consentirà di procedere al prepagamento di alcuni crediti comunitari con i paesi poveri fortemente indebitati.

Va sottolineato che la Comunità ha deciso di partecipare alle iniziative volte a trattare la questione del debito dei paesi poveri indebitati tanto in veste di creditore quanto in veste di donatore. Essa ha deciso di modificare la ripartizione dello strumento di adeguamento strutturale e di aumentare del 10-15% l'importo destinato ai paesi che possono beneficiare dell'iniziativa HIPC. In tal modo, la Commissione ha instaurato un legame tra l'ammissibilità dei paesi poveri fortemente indebitati a beneficiare dell'iniziativa HIPC e un maggiore sostegno ai programmi sociali attuati nei paesi beneficiari (i fondi di contropartita generati dai programmi di adeguamento strutturale della Comunità vengono generalmente destinati a spese nel settore sociale).

L'iniziativa HIPC e la suddetta redistribuzione dello strumento di adeguamento strutturale sono chiaramente consoni allo spirito della campagna «Giubileo 2000». Si tratta forse di un'iniziativa più limitata, ma realista, giacché poggia su un accordo tra governi e creditori multilaterali ad agire in maniera concertata per aiutare i paesi in questione ad adoperarsi concretamente a favore dello sviluppo.

(98/C 386/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0994/98
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione*(2 aprile 1998)**Oggetto:* Prodotti farmaceutici

Può la Commissione fornire un elenco dei partecipanti alla tavola rotonda sul completamento del mercato interno nel settore farmaceutico per poter valutare le misure necessarie ai fini dell'armonizzazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici?

Può, inoltre, la Commissione comunicare se sono stati fissati orientamenti o procedure per facilitare il commercio parallelo dei prodotti farmaceutici?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione*(8 maggio 1998)*

La seconda tavola rotonda sulla realizzazione di un mercato unico dei prodotti farmaceutici ha avuto luogo a Francoforte l'8 dicembre 1997. Nella riunione sono state esaminate le misure da prendere ai fini della realizzazione di un mercato unico nel settore in questione. Un elenco dei partecipanti è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

La Corte di giustizia si è già pronunciata in merito alle licenze e alla gestione del commercio parallelo dei prodotti farmaceutici e la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(81) 803 def.

(98/C 386/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0997/98
di Laura De Esteban Martin (PPE) alla Commissione*(2 aprile 1998)**Oggetto:* Concorsi comunitari

Quali motivi hanno indotto la Commissione a esigere dal sig. Vicente Alonso Morales, ingegnere tecnico spagnolo, candidato al concorso generale COM/A/1047, un requisito che non figura nel testo del bando (GU C 145 A del 13.5.1997), ovvero il possesso di un diploma attestante studi di lunga durata, come la laurea o altro titolo equipollente?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(30 aprile 1998)*

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il candidato al concorso COM/A/1047 ha presentato ricorso presso il Tribunale di primo grado in data 1° dicembre 1997, (causa T-299/97).

La Commissione non desidera quindi intervenire in una causa in corso.

Essa segnala all'onorevole parlamentare di aver già risposto alle interrogazioni scritte E-644/98 dell'on. Hernandez Mollar, E-728/98 dell'on. Méndez de Vigo e E-678/98 dell'on. Gutiérrez Díaz ⁽¹⁾, identiche alla sua interrogazione.

⁽¹⁾ GU C 354 del 19.11.1998.

(98/C 386/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0999/98**di Laura De Esteban Martin (PPE) alla Commissione***(2 aprile 1998)**Oggetto:* Concorsi comunitari

Risponde al vero che la Commissione accoglie o ha accolto le candidature dei titolari di un «Fachhochschuldiplom» nei concorsi generali per l'assunzione di funzionari pubblici europei della categoria A/LA?

Qual è, secondo la Commissione, il titolo più elevato in Germania, il «Fachhochschuldiplom» o il diploma universitario «Hochschuldiplom»?

Ritiene la Commissione che il «Fachhochschuldiplom» garantisca una qualifica superiore a quella del titolo spagnolo di ingegnere tecnico? In caso affermativo, perché?

Per quale motivo la Commissione sostiene che il diploma spagnolo di ingegnere tecnico si trova in una situazione simile a quello del diploma conseguito in una «Fachhochschule», quando questo ultimo diploma è ammesso nella maggior parte dei concorsi generali per la categoria A/LA?

(98/C 386/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/98**di Laura De Esteban Martin (PPE) alla Commissione***(2 aprile 1998)**Oggetto:* Concorsi comunitari

Risponde al vero che la Commissione ha manifestato alle autorità spagnole il timore che l'accesso degli ingegneri tecnici spagnoli alla categoria A/LA comporti altresì l'accesso di laureati di altri Stati membri che abbiano frequentato corsi triennali? Rappresenta questo forse un motivo rilevante per respingere le candidature degli ingegneri tecnici spagnoli?

Per quale motivo si ammettono le candidature dei titolari dei diplomi britannici di «Bachelor of Arts», «Bachelor of Science» e «Bachelor of Engineering», tutti titoli ottenuti dopo tre anni di studio, mentre non sono ammesse le candidature dei titolari del diploma spagnolo di ingegnere tecnico?

Ritiene la Commissione che i diplomi britannici di «Bachelor of Arts», «Bachelor of Science» e «Bachelor of Engineering» rappresentino una qualifica superiore a quella del diploma spagnolo di ingegnere tecnico? In caso affermativo, perché?

Risposta comune**data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0999/98 e E-1000/98***(30 aprile 1998)*

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta fornita alle interrogazioni scritte E-635/98 dell'on. Hernandez Mollar, E-724/98 dell'on. Méndez de Vigo e E-669/98 dell'on. Gutiérrez Díaz ⁽¹⁾, che sono identiche alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare stesso.

La Commissione desidera altresì fare riferimento alle risposte fornite alle interrogazioni scritte E-2749/97 della on. García Arias ⁽²⁾, sull'«Accesso degli ingegneri tecnici spagnoli alla categoria A della funzione pubblica europea» e E-4186/97 della on. Dührkop Dührkop ⁽³⁾, sui «Diplomi che danno accesso alla categoria A/LA della funzione pubblica europea». In queste risposte, la Commissione ha spiegato esaurientemente quali diplomi essa accetta per l'accesso alla categoria della sua funzione pubblica.

⁽¹⁾ GU C 354 del 19.11.1998.

⁽²⁾ GU C 82 del 17.3.1998.

⁽³⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 15.

(98/C 386/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/98**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(2 aprile 1998)*

Oggetto: Mancato rispetto della normativa comunitaria nella gara d'appalto strada «Cispadana»

In seguito alla risposta della commissaria sig.ra Bjerregaard alla mia interrogazione E-3972/97 ⁽¹⁾ sulla realizzazione della strada «Cispadana», desidero informare che in data 27 febbraio 1998 si è conclusa la fase di consegna della documentazione da parte dei partecipanti alla gara d'appalto in questione, senza che detta gara sia stata adeguata dalle autorità italiane competenti (Ministero dei Lavori pubblici e ANAS) alle norme della direttiva 93/37/CEE ⁽²⁾.

Può la Commissione far sapere se ha ricevuto le informazioni richieste alle autorità italiane e quale conclusione ne evince?

Ritiene sussistano, dopo gli ulteriori sviluppi della vicenda, le condizioni per avviare una procedura d'infrazione per inadempimenti nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 169 del trattato?

⁽¹⁾ GU C 196 del 22.6.1998, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(5 giugno 1998)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(98/C 386/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1018/98**di Rolf Berend (PPE) alla Commissione***(6 aprile 1998)*

Oggetto: Sostegno alla «Città europea della cultura» — Weimar 1999

La città di Weimar nel Land della Turingia sarà Città europea della cultura nel 1999. Questa iniziativa è stata sinora finanziata nell'ambito del programma Caleidoscopio. Weimar però è un caso particolare, perché il programma Caleidoscopio scadrà nel dicembre 1998 e non sono chiare le modalità di finanziamento di questa «Città europea della cultura». Per la città di Weimar e il Land della Turingia è indispensabile che la questione del finanziamento sia chiarita quanto prima.

Con quali modalità e per quale importo s'intende finanziare la manifestazione Weimar — Città europea della cultura nell'ambito di un progetto pilota, o si prevede di prorogare un tantum il programma Caleidoscopio?

Entro quando dovrebbe essere presa una decisione definitiva?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(14 maggio 1998)*

Fatte salve le decisioni che saranno adottate al riguardo dalle istituzioni comunitarie e soprattutto dall'autorità di bilancio, la Commissione può confermare la propria intenzione di proseguire anche nel 1999 l'appoggio finanziario tradizionalmente accordato dalla Comunità alla manifestazione «Città europea della cultura».

Per quanto attiene al contesto nell'ambito del quale verrà erogato il contributo comunitario, la Commissione intende inserirlo nell'azione preparatoria del programma quadro per la cultura, in preparazione, che dovrà essere presentato al Parlamento ed al Consiglio nel maggio 1998.

L'importo esatto del contributo comunitario alla «Città europea della cultura» è reso noto, come di consueto, all'inizio dell'esercizio interessato. Occorre tuttavia ricordare che, in considerazione delle dotazioni previste per il bilancio della cultura, il contributo comunitario a detta manifestazione non potrà che avere carattere simbolico.

(98/C 386/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1019/98**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(6 aprile 1998)*

Oggetto: Consumo di alcool da parte dei giovani in Danimarca

La Commissione è al corrente del fatto che i giovani danesi quasi detengono il record mondiale per il consumo di alcool?

Quali iniziative ha adottato per lottare contro l'abuso di alcool da parte dei giovani negli Stati membri?

Intende essa compiere uno sforzo particolare per modificare la situazione in Danimarca, dove il problema è apparentemente maggiore rispetto agli altri Stati membri?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(11 maggio 1998)*

La Commissione è al corrente dei dati relativi al consumo di bevande alcoliche negli Stati membri, ivi compresa la situazione in Danimarca.

Messa in allarme dai problemi sempre crescenti collegati all'abuso di bevande alcoliche da parte di bambini e giovani negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le bibite frizzanti contenenti alcool (alcopop), la Commissione attualmente discute con gli Stati membri un codice di condotta relativo alle vendite, all'immissione sul mercato e alla pubblicità delle bevande alcoliche, per risolvere il problema dell'abuso di bevande alcoliche fra i minori. Si ritiene che questo sia l'atteggiamento più opportuno per risolvere il problema in questa fase.

La Commissione non è competente per adottare provvedimenti specifici nei singoli Stati membri.

(98/C 386/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1022/98**di José Apolinário (PSE) alla Commissione***(26 marzo 1998)*

Oggetto: I Fondi strutturali e le regioni ultraperiferiche

Nel nuovo testo del trattato sull'Unione europea — ossia nel trattato di Amsterdam — è inserito il concetto di regioni ultraperiferiche. Analizzando l'Agenda 2000 e le informazioni disponibili in merito ai nuovi regolamenti dei Fondi strutturali, si constata che tale disposizione del trattato non viene tenuta in considerazione nei testi proposti dalla Commissione.

Stando così le cose, può la Commissione far sapere quale impostazione specifica intende dare al problema delle regioni ultraperiferiche, in particolare delle Azzorre? Non ritiene essa, soprattutto nella prospettiva del concludersi dell'iniziativa REGIS, che l'attenzione prestata alle regioni ultraperiferiche nelle proposte relative ai regolamenti dei Fondi sia in definitiva insufficiente e incompleta?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(23 aprile 1998)*

Le future disposizioni del trattato di Amsterdam nel nuovo articolo 227, paragrafo 2, l'Agenda 2000 ⁽¹⁾, e infine le proposte della Commissione relative ai nuovi regolamenti dei fondi strutturali prestano particolare attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche, assimilandole al nuovo obiettivo 1.

Quanto alle iniziative portate avanti finora nell'ambito di REGIS I e II, la Commissione prevede di integrarle nella programmazione relativa all'obiettivo 1, in un intento di concentrazione dei temi, di semplificazione della gestione e dell'amministrazione e infine di maggior efficacia delle iniziative stesse.

Come viene proposto nel nuovo regolamento generale sui fondi strutturali ⁽²⁾ all'articolo 19 e per continuare lo sforzo di coesione e il rafforzamento della trasparenza e del carattere innovativo delle future iniziative comunitarie, la Commissione prevede di concentrare la propria azione su tre argomenti di interesse comune: la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, lo sviluppo rurale e le risorse umane in un contesto di parità di opportunità.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

⁽²⁾ COM(98) 131 def.

(98/C 386/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1032/98**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(6 aprile 1998)*

Oggetto: Tragedia del ferry-boat a Ramsgate: mancato pagamento del risarcimento da parte delle società svedesi

Nel settembre 1994, una passerella posta tra una darsena a un terminal di ferry-boat a Ramsgate e una nave in attesa di salpare crollò improvvisamente, uccidendo 6 passeggeri e ferendone altri 7. Le società svedesi che avevano fabbricato la passerella, FEAB e FKAB, vennero successivamente condannate dai tribunali britannici, che imposero loro un risarcimento di 1 milione di sterline per negligenza.

Tali imprese svedesi non hanno mai pagato tale risarcimento e, di recente, hanno dichiarato alla televisione britannica che non hanno alcuna intenzione di farlo. Esse sostengono che essendo l'incidente occorso in Svezia prima dell'adesione di tale paese all'UE, esse non sono soggette alla legislazione comunitaria.

La Commissione non concorda sul fatto che tali società svedesi, la FEAB e la FKAB, sono da biasimare in quanto non mostrano alcun rispetto nei confronti della legge britannica né nei confronti delle vittime di tale disastro o delle loro famiglie? Intende la Commissione sollecitare tali società a corrispondere l'intero risarcimento e a scusarsi per la condotta tenuta fino ad oggi?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(17 aprile 1998)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

(98/C 386/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1048/98
di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Aiuti alle miniere di giacimenti di ferro

Nel contesto della prossima revisione dei regolamenti sugli aiuti dell'Unione europea, ha previsto la Commissione la possibilità di aiuti specifici per quelle regioni che soffriranno conseguenze economiche e sociali negative a causa della chiusura delle miniere di ferro, aiuti che verrebbero destinati ad incentivare la riconversione di tali zone di vecchia tradizione industriale?

È al corrente la Commissione del fatto che in tale situazione si trovano le miniere di ferro di Reocín, in Spagna, di Kirmna in Svezia, di Tara in Irlanda e di Pyhäsalmi in Finlandia, tutti bacini destinati a entrare in crisi a causa dall'esaurimento delle loro riserve minerali?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(28 maggio 1998)

Nelle proposte di regolamento recanti disposizioni di carattere generale sui Fondi strutturali, presentate al Consiglio e al Parlamento il 18 marzo 1998 ⁽¹⁾, la Commissione ha definito un nuovo obiettivo 2 per le regioni «afflitte da problemi strutturali di riconversione socio-economica». Sulla base dei criteri ivi enunciati, la Commissione dovrebbe elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un elenco di regioni ammissibili ad un contributo dei Fondi strutturali finalizzato a promuovere la diversificazione economica e la creazione di nuove possibilità occupazionali.

I criteri in questione comprendono disposizioni specifiche volte a consentire l'inserimento nell'elenco relativo al nuovo obiettivo 2 delle regioni afflitte da problemi riconducibili alla dipendenza da particolari settori industriali in declino, tra cui quelle che risentono della crisi dell'industria mineraria. Per una decisione definitiva circa l'ammissibilità di ciascuna regione occorre tuttavia che siano stati formalmente adottati i regolamenti in materia e che sia stata effettuata una valutazione sulla base dei dati più aggiornati a disposizione. È quindi prematuro, allo stato attuale delle cose, formulare ipotesi sull'ammissibilità delle singole regioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ COM(98) 131 def.

(98/C 386/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1054/98
di Josu Imaz San Miguel (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Fondo di coesione

Recentemente, il governo spagnolo ha costituito l'impresa pubblica ACESA (Acque del bacino dell'Ebro SA) con capitale di 43.000 milioni di pesetas. Quest'impresa ha lo scopo di realizzare necessarie opere di regolazione idrica nel bacino del fiume Ebro. Molti dei lavori fanno parte di progetti la cui realizzazione è pendente da vari decenni.

Per il tramite di ACESA, il governo spagnolo spera di ottenere il finanziamento privato necessario per poter eseguire tali lavori entro termini relativamente brevi.

Da parte sua, la giunta dell'Aragona si farà carico delle opere per la rimessa in pristino delle linee elettriche, delle strade, ecc., che verranno messe fuori uso dalla creazione dei bacini artificiali.

Potrebbe l'ACESA, in quanto impresa concessionaria, ricevere finanziamenti del Fondo di coesione senza che sia necessario intervento del governo spagnolo?

Potrebbe il Fondo di coesione finanziare le opere per la rimessa in pristino delle strade, delle linee elettriche, dei centri abitati, ecc., che potrebbero essere messi fuori uso dalla creazione dei bacini artificiali?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(7 maggio 1998)*

In base alle disposizioni del regolamento (CE) 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽¹⁾, tutte le domande di aiuto al Fondo devono essere presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato (articolo 10, paragrafo 3 del regolamento summenzionato). Nel caso della Spagna, la presentazione di tali domande compete al «Ministerio de Economía y Hacienda».

Le opere menzionate dall'onorevole parlamentare rientrano di norma nei progetti di costruzione di grandi infrastrutture e possono quindi, in linea di principio, essere finanziate nell'ambito del progetto in questione. Tuttavia, se limitata a questa parte dei lavori, la domanda di cofinanziamento dovrebbe essere esaminata caso per caso tenendo conto del progetto nel suo insieme.

⁽¹⁾ GU L 130 del 25.5.1994.

(98/C 386/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1057/98**di Paul Lannoye (V) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Accordo multilaterale sugli investimenti

Il progetto di accordo multilaterale sugli investimenti attualmente in fase di negoziato in seno all'OCSE, negoziato al quale la Commissione partecipa attivamente, contiene una serie di disposizioni di base che possono mettere a repentaglio l'esecuzione della politica comunitaria dell'ambiente nonché le convenzioni internazionali sull'ambiente e i vari protocolli di applicazione ai quali l'Unione ha aderito.

Ciò vale in particolare per le seguenti misure:

- divieto dell'obbligo di raggiungere un dato risultato («performance requirement»);
- indennizzo per esproprio «strisciante», una misura legislativa o fiscale a fini ambientali che può essere considerata equivalente a un esproprio;
- principio dell'elaborazione nazionale, applicata in generale a tutti i tipi di investimento;
- principio dello «standstill» e del «roll-back».

Dispone la Commissione di una valutazione del prevedibile impatto di queste disposizioni non solo sulla legislazione comunitaria in vigore in materia di ambiente, ma altresì sulle varie politiche comunitarie che hanno a loro volta ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente?

Non ritiene peraltro la Commissione che qualunque accordo multilaterale relativo agli investimenti debba essere soggetto, da un punto di vista giuridico, alle convenzioni internazionali, attualmente in vigore o future, in materia di ambiente?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(6 maggio 1998)*

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare è attualmente oggetto di approfondite discussioni nell'attuale fase dei negoziati sull'accordo multilaterale sugli investimenti (AMI). Si riferisce infatti all'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le discipline AMI (nessun esproprio senza indennizzo, trattamento nazionale/clausola della nazione più favorita, standstill, roll-back e limiti all'obbligo di conseguire un dato risultato) e altre importanti aree di interesse pubblico di cui si occupano le parti AMI, nonché all'intento di evitare conseguenze non volute su normali prassi di regolamentazione. In tal senso, il problema delle implicazioni dell'AMI è di portata più vasta e non si limita alle sole aree delle politiche e della legislazione sull'ambiente.

Poiché i negoziati sono ancora in corso, è difficile effettuare una valutazione sull'impatto ambientale dell'AMI. La Commissione si impegna a garantire che l'AMI non costituirà un ostacolo alle attuali politiche e normative comunitarie in materia di ambiente né al loro futuro sviluppo.

A tutt'oggi, il gruppo impegnato nei negoziati AMI si è limitato a discutere una serie incompleta di proposte relative ad un testo che intende trattare tale argomento in maniera esaustiva. I diversi elementi contenuti nei documenti presentati sino ad oggi al gruppo sono i seguenti:

- il preambolo, in cui è espressa la volontà delle parti di applicare l'AMI in modo compatibile con uno sviluppo sostenibile e con le esigenze di tutela dell'ambiente;
- l'affermazione contenuta nel testo dell'accordo sul diritto delle parti contraenti a regolamentare le attività di investimento in modo non discriminatorio per garantirne il rispetto delle esigenze di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente;
- una disposizione volta ad impedire l'abbassamento degli standard di tutela ambientale vigenti all'interno di uno Stato per attrarre investimenti; e
- un'eccezione all'articolo sul divieto dell'obbligo di raggiungere un dato risultato che riguardi quei requisiti che possano incidere sul rispetto di leggi e regolamenti o sulla salute, la sicurezza e l'ambiente.

Per parte sua, la Commissione ha proposto di introdurre nell'accordo una deroga generale, analoga a quella prevista dall'articolo XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che si applicherebbe alle misure necessarie alla tutela della salute e della vita umana, animale e vegetale e alla protezione delle risorse non rinnovabili.

Sulla base delle stesse considerazioni, l'elaborazione di norme internazionali nel settore ambientale potrà continuare senza che l'AMI costituisca un ostacolo. Per tale motivo, non sembra necessario introdurre un articolo specificamente rivolto a subordinare l'AMI agli accordi internazionali in materia di ambiente.

(98/C 386/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1063/98

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Respingenti anteriori sui veicoli

Prevede la Commissione di adottare una nuova legislazione europea volta a vietare quanto prima l'installazione di respingenti anteriori su tutti i nuovi veicoli?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(14 maggio 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2965/97 dell'Onorevole Sindal ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 134 del 30.4.1998, pag. 45.

(98/C 386/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1064/98

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Sovvenzioni agricole per l'allevamento di levrieri

Può la Commissione confermare che non verrà concessa nessuna sovvenzione agricola per l'allevamento di levrieri in Irlanda?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(29 aprile 1998)*

Nel quadro della politica comunitaria per lo sviluppo rurale, la Commissione ha incentivato gli Stati membri a concedere aiuti per la diversificazione della produzione agricola orientandola maggiormente verso prodotti non alimentari.

Nel caso dell'Irlanda, gli agricoltori e gli altri residenti rurali potevano beneficiare degli aiuti comunitari per diversificare l'attività con l'allevamento di levrieri a titolo del programma operativo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura 1994-1999. Una spesa pubblica di 870.000 IR£ è stata destinata per programmi aventi lo scopo di migliorare la qualità della razza e la relativa commercializzazione e promozione.

Visto che non vi sono state richieste di finanziamento comunitario, si è deciso di approvare la soppressione delle misure in questione dal programma operativo.

(98/C 386/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1070/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(6 aprile 1998)*

Oggetto: Conferenza ministeriale OMC e impatto del GATT/OMC sulla protezione degli animali

Ha preso in esame la Commissione le ripercussioni del GATT e dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla protezione degli animali e sulla capacità dell'Unione europea di limitare le sofferenze degli animali e di vietare le importazioni di prodotti laddove è evidente che gli animali vengono sottoposti a maltrattamenti e le esportazioni di animali vivi avvengono in condizioni di crudeltà?

Intende la Commissione sollevare la questione in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà in maggio e garantire una protezione adeguata degli animali nell'ambito dell'Unione europea?

Risposta data dal Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(8 maggio 1998)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-949/98 dell'Onorevole Watts ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 354 del 19.11.1998.

(98/C 386/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1074/98**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Irregolarità nell'appalto di informazione

In 3 interrogazioni, P-1972/97 ⁽¹⁾, P-2841/97 ⁽²⁾, ed E-3869/97 ⁽³⁾, l'interrogante ha chiesto un parere circa le presunte irregolarità della procedura seguita dal Governo italiano nell'assegnazione dell'appalto per l'informattizzazione dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione. La Commissione ha ricevuto la conferma dal Governo italiano di quanto sostenuto dall'interrogante, ossia che la Società Tele Sistemi Ferroviari del Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) è stata ceduta da quest'ultimo dopo la presentazione dell'offerta relativa al bando di gara, ma prima della definitiva aggiudicazione dell'appalto. Le FS sono perciò rimaste nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese vincitore della gara con la EDS, prive della loro unica società specializzata nel settore. Se tutto ciò fosse confermato, la conseguenza sarebbe che al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, le FS non

possedevano alcun titolo per far parte del raggruppamento di imprese e che la stessa offerta presentata da quel raggruppamento risultava formalmente viziata dal venir meno dei requisiti richiesti dal bando da parte di una delle società che avevano preso parte alla gara. Infatti le FS non hanno alcuna competenza e rispondenza ai requisiti richiesti. E' da chiarire se sia stato corretto ignorare tale circostanza e procedere comunque ad aggiudicare al RTI EDS l'appalto.

Si chiede alla Commissione:

1. se sulla scorta di questo precedente sia possibile ipotizzare che, ad esempio, la British Railways possa da domani liberamente associarsi in una RTI con IBM per partecipare ad appalti pubblici per servizi di informatizzazione degli Stati membri;
2. se tale procedura possa essere seguita anche in presenza di bandi che richiedano requisiti specifici con provata esperienza nel settore informatico;
3. se, infine, gli Stati membri che intendano adottare le procedure seguite dal Governo italiano, non abbiano perlomeno l'obbligo di precisare sin dalla stesura del bando che i requisiti richiesti possano felicemente decadere nell'interregno fra il bando e l'aggiudicazione dell'appalto, avendo perciò una valenza esclusivamente protempore, finalizzata al mero accesso ad un regime di gara pubblica.

(¹) GU C 45 del 10.2.1998, pag. 132.

(²) GU C 117 del 16.4.1998, pag. 76.

(³) GU C 196 del 22.6.1998, pag. 24.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(8 giugno 1998)

In base alle informazioni comunicate dalle autorità italiane alla Commissione in risposta alle sue richieste di informazione, non risulta che la cessione da parte di Ferrovie dello Stato della società T.S.F. abbia comportato per lo stesso la perdita della capacità a partecipare, quale membro del raggruppamento capeggiato dalla società EDS UK, all'appalto per l'informatizzazione del ministero della Pubblica Istruzione italiano.

Risulta invece, malgrado l'avvenuta cessione, l'identità sostanziale di Ferrovie dello Stato quale membro del raggruppamento predetto nonché l'identità del suo ruolo all'interno dello stesso per lo svolgimento dei compiti ad oggetto dell'appalto.

(98/C 386/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/98

di Kirsten Jensen (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Collaborazione con la mafia usbeca

1. Da una serie di articoli, pubblicati dal quotidiano danese Politiken il 18 e 19 marzo 1998 (in allegato), risulta che la Carlsberg, grande fabbrica danese di birra, collabora con Gafur Rakhimov, un cittadino usbeco coinvolto in traffici di stupefacenti, che intrattiene strette relazioni con la mafia in Uzbekistan. Gafur Rakhimov è iscritto nella lista nera dei paesi contraenti dell'accordo di Schengen e non può pertanto ottenere un visto per gli Stati membri dell'Unione europea. Come valuta la Commissione il fatto che imprese europee collaborino in questo modo con persone iscritte nella lista nera redatta nel quadro della cooperazione di Schengen?
2. Secondo alcune voci, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo parteciperebbe in qualità di investitore al progetto di cui sopra, collaborando così anche con Gafur Rakhimov. Può la Commissione confermare tali notizie?
3. Può inoltre e se in questo e in altri casi analoghi è possibile prevedere un intervento comunitario?
4. Intende la Commissione adottare iniziative per interessarsi a questo caso concreto o a casi analoghi?
5. L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam consentirebbe alla Commissione di rispondere in altro modo ai suddetti interrogativi?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(7 luglio 1998)*

Dato che la convenzione e il sistema di informazione di Schengen sono questioni di ordine puramente intergovernativo, che non ricadono sotto le disposizioni del trattato, e che il sistema stesso è disciplinato da norme molto rigorose in materia di protezione dei dati, la Commissione non ha la possibilità di accedere a informazioni relative alle persone che figurano sulla «lista nera di Schengen».

Ovviamente la Commissione preferirebbe avere a che fare solo con cittadini e imprese che osservino le leggi, ma essa non formula pareri particolari sui partner commerciali scelti dagli operatori privati, sempre che essi si conformino alla legislazione comunitaria.

La Banca europea di ricostruzione e di sviluppo (BERS) ha informato la Commissione dei propri sforzi per promuovere le norme di condotta più rigorose nei paesi in cui essa opera, e in particolare per badare a che queste norme vengano rispettate dalle imprese nelle quali essa effettua investimenti. La Banca ha la facoltà di rifiutare un finanziamento se, al termine delle operazioni di controllo cui procede, essa non ritiene soddisfacenti i parametri applicati da un'impresa o se il quadro generale di un progetto proposto le sembra dare adito a qualche perplessità. Poiché la BERS affronta tali questioni con la massima serietà, esperti esterni vengono associati a queste attente misure cautelari.

La BERS ha fatto sapere alla Commissione di avere dibattuto in merito al finanziamento del progetto in questione, e che a tutt'oggi da nessuno dei suoi riscontri erano emerse prove che suffragassero le accuse pubblicate. Qualora la BERS restasse interessata a questo progetto, come per tutti gli altri programmi del genere essa continuerebbe ad applicare le proprie misure cautelari per garantire che qualsiasi informazione al riguardo le venga comunicata. A meno di avere contratto un impegno nel quadro di un'operazione specifica come questa, la Banca resta totalmente libera di non finanziare un progetto, ove dai suoi riscontri emergano risultati insoddisfacenti.

La Commissione intende verificare le informazioni menzionate dall'onorevole parlamentare per stabilire se siano in causa contratti finanziati con fondi comunitari. Va da sé che, ove dovessero essere constatate irregolarità, eventuali sovvenzioni verrebbero bloccate e gli importi versati verrebbero recuperati. La Commissione ha inoltre posto in essere un sistema di rapida allerta che riguarda gli operatori sospetti all'interno e all'esterno della Comunità. I suoi servizi sono invitati a mostrarsi estremamente vigilanti nei rapporti con questi operatori, onde garantire un'esecuzione dei contratti che non possa prestarsi alla minima frode ed evitare qualsiasi impiego abusivo di fondi a fini criminali.

La lotta contro il crimine organizzato in paesi come l'Uzbekistan o nella Comunità degli Stati indipendenti richiede un vasto dispiegamento di sforzi e una cooperazione rafforzata a livello internazionale. Nel Consiglio europeo di Amsterdam i capi di Stato o di governo hanno adottato un piano di azione contro la criminalità organizzata, il quale definisce 31 iniziative volte a intensificare la cooperazione. La raccomandazione n. 4 auspica una collaborazione internazionale più stretta in questo campo.

L'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam migliorerà notevolmente i mezzi di lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari della Comunità, e anche il processo decisionale sarà più incisivo e più rispettoso delle procedure democratiche. Verrà inoltre potenziata la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni.

(98/C 386/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1092/98**di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione***(7 aprile 1998)**Oggetto:* Sicurezza dei girelli

Dopo il recente rapporto del Beuc che indica come tutti i girelli attualmente in commercio sul mercato europeo comportino pericoli sanitari per i bambini, intende la Commissione adottare o proporre agli Stati membri iniziative immediate volte a limitarne le vendite o pubblicizzarne i pericoli?

Risposta data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione*(3 giugno 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-229/98 dell'Onorevole Breyer ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 57.

(98/C 386/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1093/98**di Susan Waddington (PSE) alla Commissione***(7 aprile 1998)*

Oggetto: Mainstreaming e mercato interno dell'elettricità e del gas

Il Consiglio dei ministri ha adottato la direttiva sul mercato interno sull'elettricità e una posizione comune sul progetto di direttiva sul mercato interno del gas. Da più parti tuttavia si esprime la preoccupazione che il Mercato interno avrà incidenze occupazionali negative in tali settori.

Eurostat e la relazione 1997 della Commissione sull'occupazione in Europa, la Public Services Privatisation Research Unit (Regno Unito) e la Federazione europea delle Unioni dei servizi pubblici sono concordi nell'indicare che, mediamente, nel periodo 1990-96 nei settori in questione l'occupazione è calata del 3-4% l'anno, mentre Cambridge Econometrics pronostica una perdita di 250 mila posti di lavoro nel medio-lungo termine. Questo scenario di disoccupazione in aumento vede maggiormente colpite le donne visto che il numero delle donne occupate nel settore è sceso dal 19,6% del 1993 al 18,6% del 1995 (dati Eurostat).

Ha la Commissione esaminato i possibili effetti del mercato interno dell'elettricità e del gas sull'occupazione, specialmente femminile, nei settori summenzionati? Ha essa giudicato le implicazioni del Mercato interno alla luce della sua stessa politica quale illustrata nel documento «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie» (COM[96] 67 def. del 21.2.1996)? Come intende la Commissione reagire alle ripercussioni negative che le donne dovranno subire? Consulterà in proposito gli interlocutori sociali?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione*(5 giugno 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-341/98 dell'Onorevole van Dijk ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 10.

(98/C 386/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1094/98**di Claudio Azzolini (PPE) e Antonio Tajani (PPE) alla Commissione***(7 aprile 1998)*

Oggetto: Violazione del Preambolo e dell'articolo f del T.U.E. (Preambolo e art. 6 — Trattato Amsterdam)

Alcuni mesi fa la Rai S.p.A., concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ha adottato il provvedimento disciplinare del «richiamo scritto» nei confronti del dott. Ermanno Corsi, Redattore Capo della sede Rai di Napoli e Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Il provvedimento, formalmente e sostanzialmente vessatorio, ha inteso punire la saltuaria e gratuita presenza del dott. Corsi sulla prima pagina del quotidiano «Roma» quale autore di «opinioni» pubblicate in un apposito spazio riservato ai confronti di idee ed alle libere espressioni del pensiero. Evidentemente in Rai si è fatta confusione tra prestazioni professionali, per le quali occorre una specifica autorizzazione preventiva dell'azienda e la libertà di opinione, espressamente e

compiutamente tutelata dall'articolo 21 della Costituzione italiana e, come tale, non assoggettabile a censure, autorizzazioni o controlli. A nulla tuttavia, è valso l'aver fatto rilevare che le «opinioni», sempre dedicate alla questione meridionale, non sono prestazioni professionali e aver esibito una dichiarazione del Direttore Responsabile e dell'Editore del «Roma» attestante la non remunerazione per gli scritti offerti dal dott. Corsi.

1. Si chiede alla Commissione se la RAI, servizio pubblico radiotelevisivo italiano, limitando la libertà di opinione e di espressione, non venga meno ai principi giuridici e di diritto universalmente riconosciuti nell'Unione Europea che sono alla base degli ordinamenti degli Stati membri e del Trattato dell'Unione europea.

2. Si chiede inoltre che la Commissione si faccia portavoce presso il Governo italiano e presso la competente Commissione parlamentare italiana di Vigilanza sulla RAI, affinché siano adottate le misure necessarie per impedire la lesione di un diritto riconosciuto dalla stessa Costituzione italiana e dai diritti basilari su cui si fonda l'Unione europea e chiedi la revoca del provvedimento disciplinare ingiustamente comminato.

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(20 luglio 1998)

L'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea impone un obbligo relativo agli atti ed alle politiche delle istituzioni europee, ma non attribuisce all'Unione o alla Comunità una competenza generale in materia (parere n. 2/94 della Corte di giustizia). La Commissione ritiene pertanto che il quadro giuridico esistente non consenta di dare seguito alle richieste presentate dall'onorevole parlamentare.

(98/C 386/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1103/98

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Criteri per la scelta dell'area in cui dovrà sorgere la quarta scuola europea di Bruxelles-Berkendael

Per decisione del governo belga, la quarta scuola europea — succursale dell'Uccle — sorgerà nell'area attigua al carcere femminile di Berkendael e questo, a sua volta, sarà trasformato in un penitenziario che accoglierà detenuti condannati per reati sessuali.

A parte l'inadeguatezza dei criteri proposti e la mancanza delle necessarie infrastrutture per i pulmini scolastici e le vetture private dei genitori che dovranno circolare in una situazione di traffico caotica.

Può far sapere la Commissione quali immediate misure intende prendere affinché:

1. sia accolto l'appello unanime dei genitori che hanno addirittura manifestato fuori dall'edificio Borchette, il 27.1.1998, e sia abbandonato il progetto Berkendael?
2. Inoltre, intende essa raccomandare ai governi degli Stati membri di non autorizzare la costruzione di strutture scolastiche in zone non idonee perché vicine a istituti penitenziari, riformatori e centri di disintossicazione che senz'altro rappresentano un pericolo per lo sviluppo psicologico e l'integrità fisica degli scolari?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(25 maggio 1998)

Le due scuole europee attualmente esistenti a Bruxelles sono sovraffollate e richiedono importanti lavori di ristrutturazione.

Al fine di risolvere tali problemi, fra breve verrà aperta nella capitale una nuova scuola, mentre sono già stati approvati progetti per la ristrutturazione di quelle esistenti.

Le autorità belghe hanno offerto al consiglio superiore delle scuole europee — l'organismo intergovernativo responsabile degli istituti scolastici in oggetto — l'ex ateneo reale di Berkendael come soluzione provvisoria per facilitare il parziale trasferimento della scuola di Uccle durante l'esecuzione dei lavori. Tale offerta è stata recentemente declinata dal rappresentante del consiglio superiore in considerazione della possibilità di installare una parte della popolazione scolastica della scuola di Uccle nel nuovo istituto prima del previsto.

La Commissione, che fa parte del consiglio superiore, continuerà a dedicare la massima attenzione alla questione e vigilerà perché sia garantito il buon funzionamento delle scuole europee.

(98/C 386/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1104/98

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Standardizzazione nel settore del commercio elettronico

Il mondo imprenditoriale dell'Unione europea si sta occupando con molto interesse del problema riguardante la compatibilità del commercio elettronico a livello mondiale. Quali provvedimenti prenderà la Commissione affinché abbia successo la standardizzazione del commercio elettronico europeo, obiettivo questo che si ricollega alle constatazioni fatte nella comunicazione dal titolo «Un'iniziativa europea nel settore del commercio elettronico» e alle posizioni che vi sono espresse?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(20 maggio 1998)

A conclusione della conferenza mondiale in materia di normalizzazione «Building the global information society for the 21st century», ospitata dalla Commissione nel 1997, il principale obiettivo individuato a livello mondiale è stato quello di garantire l'interoperabilità volta all'istituzione di un quadro regolatore in relazione ad un mercato elettronico aperto. La normalizzazione volontaria dell'industria rappresenta uno dei principali mezzi per assicurare soluzioni interoperabili volte ad accrescere la competitività dell'industria europea.

Successivamente alla comunicazione dell'aprile 1997 «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico⁽¹⁾» la Commissione sta avviando una serie di azioni concernenti la normalizzazione nel quadro di uno specifico programma di lavoro per il mercato elettronico:

1. Rafforzamento del sistema europeo di normalizzazione

Sono state avviate iniziative allo scopo di rendere il sistema europeo di normalizzazione più sensibile ai rapidi cambiamenti soprattutto tramite seminari flessibili e aperti alla partecipazione dell'industria e dei consumatori sotto l'egida del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) (CEN/Sistema di standardizzazione della società dell'informazione, ISSS).

2. Promozione di soluzioni interoperabili

Un'azione specifica, diversa dai programmi di diffusione di ricerca e di sviluppo tecnologico (RST), è stata avviata per migliorare l'interoperabilità settoriale e incoraggiare norme e specifiche tecniche disponibili per un rapida diffusione del commercio elettronico da parte dei settori industriali in cooperazione con gli enti di normalizzazione europea.

3. Tutela dell'interesse pubblico

La normalizzazione dovrebbe essere considerata come una specifica autoregolamentazione a sostegno dell'interesse pubblico. È stato avviato uno studio specifico sul ruolo della normalizzazione, del commercio elettronico e del pubblico interesse, in collaborazione con le associazioni di consumatori, allo scopo di identificare alcuni settori chiave in cui la normalizzazione potrebbe costituire un sostegno per accordi giuridici, regolamentari o volontari. Inoltre è previsto lo sviluppo di un meccanismo di trasparenza (osservatorio) per le questioni riguardanti i consumatori e le soluzioni normalizzate.

4. Normalizzazione internazionale

Sono state avviate iniziative volte alla promozione di interessi europei nel settore della normalizzazione delle tecnologie internazionali dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e in particolare nel settore del commercio elettronico.

5. Tutela della concorrenza

È stato avviato uno studio specifico concernente la classificazione dei requisiti relativi al mercato elettronico allo scopo di favorire una concorrenza leale e di rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo del commercio elettronico in Europa.

6. Sistema di standardizzazione della società dell'informazione — ISIS

ISIS, iniziativa pilota avviata dalla Commissione, prevede l'utilizzo di risorse finalizzate attraverso progetti orientati dall'industria a spese ripartite per portare a termine e accelerare la formale normalizzazione in relazione alle tecnologie internazionali dell'informazione, in particolare al commercio elettronico. ISIS rappresenta un meccanismo a risposta rapida per la convalida e la dimostrazione di norme relative a nuove tecnologie, volto ad ottenere la disponibilità di norme collaudate e che stimola la convergenza per evitare la frammentazione. ISIS mira a sensibilizzare l'industria delle soluzioni basate su norme. Il 15 giugno 1998 sarà pubblicato un invito a presentare proposte tematico in materia di commercio elettronico per l'ISIS.

7. Norme internazionali e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

La comunicazione della Comunità e dei suoi Stati membri all'OMC in materia di commercio elettronico, pubblicata il 23 aprile 1998, riconosce l'importanza di norme aperte e già concordate a livello internazionale volte a promuovere la concorrenza nel commercio elettronico.

(¹) COM(97) 157 def.

(98/C 386/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1105/98

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Commercio elettronico e regime fiscale degli Stati membri

Data l'importanza sempre maggiore che riveste il commercio elettronico nell'economia dell'Unione europea e data al sua impetuosa crescita, può far sapere la Commissione quali immediate misure intende prendere affinché i regimi fiscali degli Stati membri siano riveduti in base a criteri di efficacia ed armonizzazione e affinché possano in futuro funzionare senza alcun intoppo, come risulta dalle posizioni enunciate nella comunicazione dal titolo «Un'iniziativa europea nel settore del commercio elettronico»?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(12 giugno 1998)

In particolare nella comunicazione «Globalizzazione e società dell'informazione» (¹), la Commissione ha attirato l'attenzione della Comunità internazionale sulla dimensione globale di una serie di problemi attinenti al commercio elettronico, fra cui quelli fiscali, nonché sull'esigenza di rafforzare il coordinamento internazionale.

Dal marzo del 1997, la Commissione sta esaminando l'interazione tra il nuovo fenomeno del commercio elettronico ed il sistema delle imposte indirette; i direttori generali delle amministrazioni degli Stati membri hanno assicurato il loro sostegno per tale attività di analisi.

La dichiarazione della Comunità e degli Stati Uniti sul commercio elettronico, del dicembre 1997, contiene l'impegno di evitare per quanto possibile l'applicazione di nuovi dazi all'importazione di servizi prestati dall'estero con mezzi elettronici. Tale impegno traspare altresì dalla comunicazione sul commercio elettronico (²) presentata dalla Comunità e dai suoi Stati membri all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in data 23 aprile 1998. Vi è comunque un consenso generale sul fatto che i principi fondamentali dell'IVA debbano

essere osservati nel commercio elettronico, per la tassazione del consumo all'interno della Comunità, applicando procedure estremamente chiare e semplici al fine di non ostacolare lo sviluppo di questo nuovo mezzo commerciale. Pertanto la Commissione sta rivedendo la legislazione e le procedure vigenti in materia di dazi ed IVA alla luce degli sviluppi del commercio elettronico, nonché seguendo ed analizzando attentamente i protocolli di rete e le prassi commerciali affinché possano essere elaborate nei dettagli, e applicate all'occorrenza, soluzioni fiscali adeguate.

La Commissione sta partecipando attivamente ai lavori svolti in altre sedi internazionali ed in particolare presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) onde assicurare la predisposizione di una normativa quadro internazionale in materia fiscale. Si sta effettivamente lavorando per elaborare «norme quadro in materia fiscale», da presentare alla conferenza ministeriale dell'OCSE indetta ad Ottawa.

(¹) COM(98) 50 def.

(²) COM(97) 157 def.

(98/C 386/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/98

di **Alexandros Alavanos (GUE/NGL)** alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Soppressione della cattedra di archeologia all'Università di Mannheim

All'Università di Mannheim nel Baden Württemberg (Germania) ci si accinge a sopprimere «per motivi economici» tutte le cattedre aventi attinenza agli studi classici. Dati l'importante lavoro svolto dalle suddette cattedre per quanto riguarda la promozione degli studi classici e il ruolo che l'Unione europea assegna al «patrimonio culturale comune», può far sapere la Commissione se, qualora dovesse ricevere una richiesta specifica da parte del suddetto ateneo, esistono programmi di aiuto di cui possano avvalersi le suddette cattedre per poter continuare la loro attività?

Risposta data dalla sig.ra Cresson a nome della Commissione

(25 maggio 1998)

I fondi comunitari destinati a potenziare la cooperazione fra i sistemi di istruzione degli Stati membri e a garantire una dimensione europea a tutti i livelli di insegnamento, sono quelli previsti nel quadro del programma comunitario Socrates.

Il finanziamento delle cattedre universitarie non figura fra le attività che possono essere prese in considerazione ai fini del finanziamento del programma Socrates.

(98/C 386/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1122/98

di **Peter Crampton (PSE)** alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Coordinamento tra la DG 1B e la DG VIII

In vista della creazione di una nuova Unità servizi comuni in seno alla Commissione, destinata a migliorare il coordinamento tra la DG 1B e la DG VIII, sono necessarie maggiori informazioni relative all'effetto di tale nuova Unità sulla gestione ed efficacia dell'assistenza sanitaria connessa alla procreazione. Può la Commissione far sapere:

1. Quando sarà operativa la nuova Unità?
2. Quale sarà il suo organigramma (chi sarà il responsabile e quante saranno le persone interessate)?

3. Quale sarà il ruolo di questa Unità quanto al coordinamento dell'assistenza alle politiche e ai programmi sanitari connessi alla procreazione?
4. Come si concilia la creazione di tale Unità con il programma Scoop della Commissione?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(5 maggio 1998)

1. La creazione dell'Unità servizi comuni contribuirà all'obiettivo globale di una maggiore continuità, linearità ed efficienza nella gestione dell'attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo attualmente gestiti dalle varie direzioni generali responsabili delle relazioni esterne (DG I, DG IA, DG IB e DG VIII). Per quanto riguarda ECHO (aiuti umanitari), l'Unità assicurerà gli aspetti amministrativi e finanziari della gestione del personale incaricato dell'assistenza tecnica sul terreno.
2. L'organigramma dell'Unità comprenderà circa 650 funzionari; il personale dovrà essere trasferito dalle altre direzioni generali incaricate delle relazioni esterne. Il direttore generale dell'Unità sarà il sig. Philippe Soubestre.
3. L'Unità servizi comuni sarà responsabile dell'attuazione tecnica, amministrativa e finanziaria dei programmi in tutti i paesi terzi e per diversi settori, incluso il settore sanitario.
4. L'Unità servizi comuni e il cosiddetto «SCOOP» sono la stessa organizzazione.

(98/C 386/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1126/98

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(8 aprile 1998)

Oggetto: Propagazione della tubercolosi

L'OMS ha di recente accertato che le misure di prevenzione e di cura della tubercolosi fra la popolazione sono state trascurate in sedici Stati e reputa che tale negligenza minacci il mondo intero. Taluni paesi sono situati nelle vicinanze delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Quali azioni concrete intende la Commissione adottare per far sì che i cittadini comunitari siano anche in futuro tutelati dalla tubercolosi e quali iniziative intende adottare per aiutare i paesi terzi a debellare definitivamente la tubercolosi?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(3 giugno 1998)

La Commissione è consapevole dell'incremento dell'incidenza dei casi di tubercolosi (TB) e dei fattori che sono associati a tale fenomeno, come il cedimento dei sistemi sanitari, il deterioramento delle condizioni socio-economiche e l'inadeguatezza delle procedure che determinano un crollo della resistenza contro i microbi.

Tramite il programma comunitario sulla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) e su altre malattie trasmissibili, la Commissione sta sostenendo progetti per la sorveglianza della TB comportanti la partecipazione di tutti gli Stati membri. Tali progetti hanno lo scopo di potenziare la capacità degli organi competenti degli Stati membri di combattere contro tale malattia. Nel quadro dell'allargamento della Comunità, alcuni paesi candidati sono stati incoraggiati a partecipare a tale programma.

La Commissione sta inoltre cooperando con gli Stati Uniti nel contesto della Task Force comunitaria e delle organizzazioni internazionali, in particolare con l'Organizzazione mondiale per la sanità e con la Banca mondiale, per fornire una risposta adeguata a tale problema. In alcuni casi la Commissione fornisce un'assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo per lo svolgimento e l'incremento di campagne e iniziative di immunizzazione.

(98/C 386/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1127/98**di Nuala Ahern (V) alla Commissione***(30 marzo 1998)*

Oggetto: Negoziati relativi a un accordo multilaterale dell'OCSE sugli investimenti (AMI) e sue ripercussioni sul mercato interno e sull'acquis comunitario

Non appena il progetto di accordo multilaterale dell'OCSE è stato reso noto al grande pubblico, grazie ad alcune ONG e all'iniziativa della commissione per le relazioni esterne del Parlamento europeo, più che alle informazioni della Commissione, sono stati sollevati numerosi interrogativi. In particolare i timori riguardano l'abbassamento delle norme e gli ostacoli allo sviluppo nei seguenti settori del diritto e della politica comunitari: protezione della salute e dell'ambiente, legislazione sociale e diritto del lavoro, tutela e promozione della diversità culturale e biologica ed effetti negativi sulla politica regionale e di sviluppo, compresa la promozione dei diritti dell'uomo e della supremazia del diritto.

Alle luce di tali inquietudini, manifestamente ben fondate, può la Commissione indicare:

quali azioni ha intrapreso per assicurare che i negoziati AMI non si concludano il 28 aprile con un accordo raggiunto sulla base di un documento che non tiene conto di tali preoccupazioni?

Ha la Commissione valutato la correttezza e l'equità del progetto di norme AMI sulla composizione delle controversie nonché il potenziale impatto della procedura prevista per l'ammissibilità delle eccezioni, in particolare alla luce dell'esperienza maturata in relazione all'OMC e ad altri accordi multilaterali con contenuti analoghi, quali ad esempio il NAFTA?

Ha il servizio giuridico della Commissione esaminato il progetto AMI sotto il profilo delle ripercussioni immediate o a più lungo termine sull'acquis comunitario, compresi gli obblighi potenziali di modificare la legislazione nei settori in cui attualmente, e alla luce del trattato di Amsterdam, il Parlamento riveste un ruolo di colegislatore, nonché le relative implicazioni sugli obblighi procedurali (applicabilità dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma)?

Ha la Commissione preso atto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione A-0073/98, secondo cui il progetto dell'AMI dovrebbe essere presentato alla Corte di giustizia per un esame completo, che ovviamente dovrebbe aver luogo prima della firma dell'accordo a nome della Comunità, ed ha la Commissione già proceduto in questo senso?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(6 maggio 1998)*

La Commissione constata con rincrescimento che alcuni dei suoi partner di negoziato non sono pronti a concludere i negoziati entro la fine di aprile, come previsto nel mandato affidato dai ministri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel maggio 1997. La Commissione ritiene che una conclusione soddisfacente dell'accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) sia nell'interesse della Comunità. Tuttavia, è necessario un impegno credibile a concludere da parte dei nostri partner di negoziato per poter continuare il processo di negoziazione. La Commissione ritiene che la prossima riunione dei ministri OCSE rappresenti un'ottima occasione per i suoi partner di dare prova della loro volontà di concludere i negoziati in tempo utile. Nel frattempo, essa proseguirà il dialogo avviato circa i risultati ottimali dei negoziati con l'industria, le confederazioni sindacali e la società civile, come pure con il Parlamento.

Il dispositivo di composizione delle controversie (sia tra Stati che tra Stato e investitore) previsto nel progetto dell'AMI è un elemento importante destinato a creare norme trasparenti, non discriminatorie ed esecutive relative agli investimenti esteri diretti. Le disposizioni previste dal meccanismo di composizione nonché gli altri aspetti dell'AMI, incluse le eccezioni specifiche per i singoli paesi, sono ancora in fase di discussione. La Commissione confida nel fatto che si giungerà all'istituzione di un meccanismo di composizione equo. Inoltre, verrà prestata attenzione alla formulazione delle eccezioni, in modo tale da garantire la sostenibilità delle politiche e delle misure che dette eccezioni intendono tutelare.

La Comunità provvederà ad introdurre le eccezioni necessarie alla tutela di tutte le norme comunitarie vigenti. Inoltre, la clausola sull'organizzazione dell'integrazione economica regionale, così come formulata e proposta dalla Commissione, garantirà la continuità dello sviluppo dell'integrazione comunitaria. L'AMI non avrà quindi ripercussioni immediate o più a lungo termine sull'acquis comunitario.

Allo stadio attuale delle decisioni adottate in merito all'AMI, la Commissione non ritiene che l'accordo sia in contrasto né con il trattato CE né con l'acquis comunitario. La Commissione intende evitare che il testo definitivo dell'AMI sia in contrasto con quanto sopra e non ritiene pertanto necessario richiedere il parere della Corte di giustizia sull'AMI nella sua fase attuale.

(98/C 386/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1147/98

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Protezione dell'ambiente — rete IMPEL

Quali proposte ha presentato la Commissione in ordine alla riorganizzazione e al miglioramento della rete ambientale europea IMPEL? Qual è lo stato d'avanzamento dell'istituzione di reti nazionali di coordinamento e della loro connessione con l'IMPEL mediante gli organi nazionali di coordinamento?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(15 maggio 1998)

Nella comunicazione sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente ⁽¹⁾, adottata il 22 ottobre 1996, la Commissione ha riconosciuto l'esigenza di coordinamento nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente non solo a livello comunitario e degli Stati membri, ma anche all'interno degli stessi Stati membri. È stato riconosciuto che il rafforzamento delle reti esistenti, come IMPEL (rete informale europea per l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di ambiente) e la costituzione di reti nazionali potrebbero contribuire a ridurre i problemi che derivano da un'attuazione ed esecuzione decentrata delle norme comunitarie in materia di ambiente. Pertanto, si è stabilito che:

«la Commissione esaminerà l'attuale situazione delle reti informale IMPEL sotto il profilo della sua utilità come strumento di cooperazione e creazione di capacità e farà proposte per migliorare, sviluppare e riorganizzare i suoi compiti. Essa incoraggerà la costituzione di reti nazionali di coordinamento da collegare ad IMPEL tramite coordinatori nazionali».

A partire dalla comunicazione e dalle relative risoluzioni del Consiglio e del Parlamento rispettivamente nel giugno e nel maggio 1997, il ruolo di IMPEL ha assunto sempre maggiore importanza. Dal maggio 1997 la struttura della rete prevede riunioni plenarie, due comitati permanenti e gruppi di lavoro ad hoc per argomenti specifici. I risultati raggiunti nel 1997 comprendono l'adozione di un documento sui criteri minimi per le ispezioni ambientali che costituirà la base per un'iniziativa da parte della Commissione nel prossimo futuro. La Commissione intende fornire maggiori informazioni sulle attività già svolte da IMPEL e sul programma di lavoro relativo al 1998 nell'ambito dell'indagine annuale sull'ambiente, che sarà pubblicata questa estate.

La costituzione di reti nazionali è di competenza degli stessi Stati membri dal momento che spetta a loro decidere come meglio organizzare i sistemi e i meccanismi di ispezione interna. In base alle informazioni di cui è in possesso la Commissione, IMPEL non ha ancora intrapreso alcuna attività specifica nel settore, sebbene tali reti già esistano in alcuni Stati membri dove le ispezioni vengono suddivise tra le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale come, ad esempio, nei Paesi Bassi, e in Stati membri caratterizzati da un sistema federale, come l'Austria. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che sta organizzando una rete nazionale di questo tipo. In realtà rappresentanti delle autorità competenti per le ispezioni a livello regionale e locale partecipano alle riunioni IMPEL. La Commissione intende sollevare la questione relativa allo sviluppo di tali reti nazionali alla prossima riunione plenaria dell'IMPEL a dicembre.

⁽¹⁾ COM(96) 500 def.

(98/C 386/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/98**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(24 aprile 1998)*

Oggetto: Infiltrazioni della criminalità organizzata nello smaltimento illegale di rifiuti nel Lazio meridionale (Italia)

Da tempo si moltiplicano sulla stampa italiana notizie di rinvenimenti di discariche abusive di rifiuti tossici o pericolosi nel Lazio, che attualmente è la terza regione italiana per attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti, in particolare nelle province di Roma, Latina e Frosinone.

Per ammissione del Presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Massimo Scalia, non si sa dove venga smaltito circa il 60 % dei rifiuti compresi nelle succitate categorie. Nel periodo dal 1994 al 1997 sono state accertate 36.633 violazioni di carattere penale o amministrativo, mentre si registrano intimidazioni nei confronti delle imprese che si occupano legalmente dello smaltimento a norma delle leggi e delle direttive europee. E' infatti appurata l'infiltrazione, in tale fenomeno illegale, delle organizzazioni della criminalità organizzata. Molteplici inchieste in corso riguarderebbero lo smaltimento abusivo di circa 500 mila tonnellate di rifiuti nelle succitate zone.

Alla luce dei fatti esposti, si chiede alla Commissione:

1. Non ritiene di doversi pronunciare nei confronti delle autorità italiane, in particolare il Ministero dell'Ambiente e l'Amministrazione Regionale del Lazio, per chiedere l'applicazione di un controllo più severo controllo, anche alla luce delle direttive europee 91/156/CEE ⁽¹⁾, 91/689/CEE ⁽²⁾ e 94/62/CE ⁽³⁾?
2. Come giudica il fenomeno della criminalità connessa allo smaltimento abusivo ed illegale dei rifiuti, in particolare di quelli tossici o pericolosi, anche nella più ampia prospettiva europea?
3. Esistono documenti della Commissione sul fenomeno?
4. In quali casi le zone segnalate sono eventualmente già state oggetto di studio o di riflessione da parte della Commissione per il fenomeno in oggetto?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(16 giugno 1998)*

Non esiste una normativa, a livello comunitario, che affronti specificatamente il problema della partecipazione della criminalità organizzata allo smaltimento illegale e irregolare di rifiuti, dal momento che questa materia rientra nelle competenze degli Stati membri. Tuttavia lo smaltimento e il ricupero illegali di rifiuti è chiaramente vietato ai sensi della direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Adempiendo all'obbligo di assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria, incluse le direttive di cui sopra, la Commissione, operando nel quadro del trattato CE, ha già avviato procedure di infrazione contro l'Italia per quanto riguarda la legislazione in materia di rifiuti. Per ulteriori dettagli si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta data dalla Commissione alla precedente interrogazione scritta E-3412/97 ⁽¹⁾.

Sulla base dei pochi dati forniti dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado di trarre conclusioni in merito alla questione sollevata. In generale la presenza di concentrazioni di rifiuti pericolosi abbandonati (e in tal senso illegali), oltre a non essere conforme alla legislazione comunitaria e nazionale, deve essere considerata un elemento potenzialmente rilevante sul piano dell'impatto ambientale. La Commissione concorda sulla necessità di vietare lo sviluppo di tali situazioni e sul fatto che in simili circostanze sia necessario intervenire prontamente per evitare conseguenze negative sull'ambiente, che possono, alle volte, rivelarsi irreversibili.

D'altra parte, per autorizzare un'azione specifica contro uno Stato membro che non ha debitamente applicato la legislazione comunitaria, la Commissione necessita di informazioni dettagliate e precise al riguardo (fatti e luoghi ben definiti). Si invita pertanto l'onorevole parlamentare a fornire dati specifici e concreti affinché la Commissione possa avviare un'inchiesta.

Gli Stati membri hanno costituito una rete informale per l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di ambiente (IMPEL), che ha lo scopo di tenere sotto costante controllo il trasporto transfrontaliero illegale di rifiuti. Della rete fa parte anche un gruppo di lavoro che si occupa di diritto penale in materia di ambiente e sta valutando se affrontare i reati ambientali in un contesto più ampio. La Commissione prende parte alle attività di tale rete. IMPEL ha presentato una relazione sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nota come «TFS-2 project transfrontier shipment of waste, final report concerning European co-operation on the enforcement of Community Regulation (EEC) 259/93 on transfrontier shipments of waste — May 1996» (progetto TFS-2 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, relazione finale concernente la cooperazione europea sull'applicazione del regolamento comunitario (CEE) 259/93 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti — maggio 1996). La Commissione intende inviare tale relazione direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

La Commissione non ha eseguito studi o indagini in merito alle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare nelle zone menzionate.

(¹) GU C 158 del 25.5.1998.

(98/C 386/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1178/98

di Luisa Todini (PPE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Compensazione del tabacco — varietà «Bright» — fra le regioni Umbria e Veneto (Campagna 1997)

In Italia, oltre il 75 % del tabacco — varietà «Bright» — è prodotto in Umbria e nel Veneto. La raccolta 1997, nel Veneto, è stata inferiore alla norma di circa 4.000 tonnellate a causa di forti attacchi di virusi, mentre in Umbria è stata caratterizzata da un aumento quantitativo consistente di prodotto di ottima qualità.

Il Ministero per le Politiche Agricole, in considerazione del precedente del 1995 sancito nell'articolo 14 del regolamento (CE) 1066/95 (¹) della Commissione, ha chiesto di rendere permanente nel medesimo regolamento la compensazione a fine campagna per ogni varietà di tabacco, nel rispetto del limite quantitativo di garanzia nazionale.

La Commissione ritiene possibile autorizzare tale compensazione, considerando che questa eviterebbe di svendere o distruggere la parte eccedente di tabacco prodotto in Umbria?

(¹) GU L 108 del 13.05.1995, pag. 5.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 maggio 1998)

La Commissione non è favorevole alla compensazione richiesta dall'onorevole parlamentare. Essa ritiene infatti che concedere una siffatta compensazione contraddirebbe il principio della quota individuale, che è una delle basi dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del tabacco. Inoltre, una tale compensazione non risolverebbe per nulla il problema di sottoproduzione che ha colpito i produttori veneti.

La concessione di una siffatta compensazione rischierebbe di spingere i produttori a superare sistematicamente le quote loro consentite nella convinzione che tale produzione eccedentaria potrebbe sempre essere ammissibile al premio dopo la compensazione. Dato che il raccolto 1997 è stato ultimato, è estremamente difficile controllare la provenienza del tabacco oggetto di compensazioni.

(98/C 386/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1179/98**di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione***(6 aprile 1998)*

Oggetto: Conseguenze del blocco del programma Med-Media

A causa del blocco del programma Med-Media, tutta una serie di organismi che avrebbero dovuto essere sovvenzionati in tale quadro non hanno ricevuto gli aiuti promessi e hanno dovuto rinunciare ai loro progetti.

Talune società si trovano adesso in una situazione precaria, così notevole è stato il danno da esse subito.

Può la Commissione indicare che cosa intende fare per risarcire le società danneggiate e rilanciare il programma Med-Media?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione*(5 maggio 1998)*

In seguito a discussioni approfondite svoltesi con il Parlamento, la Commissione ha constatato che le condizioni definite da quest'ultimo per il rilancio della cooperazione decentralizzata nel Mediterraneo sono ormai soddisfatte.

La Commissione ha dunque preso la decisione di rilanciare la cooperazione decentralizzata nel Mediterraneo. Tale azione di rilancio riguarderà tre programmi: Med Campus, destinato a promuovere la cooperazione tra le università; Med Media, relativo alla cooperazione tra i mezzi di comunicazione (formazione) e Med Urbs, che si rivolge alle comunità locali.

D'altra parte, la Commissione ricorda, in conformità alla dichiarazione di Barcellona, l'importanza di una cooperazione diretta tra gli attori della società civile, cooperazione da ritenersi essenziale nella prospettiva di un ravvicinamento e di una maggiore comprensione tra i popoli d'Europa e del Mediterraneo.

Sebbene nessun impegno sia stato assunto nei confronti di quanti hanno presentato progetti Med Media selezionati nel 1995, è possibile che alcuni di loro possano beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro del rilancio dei programmi.

(98/C 386/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1183/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Rifiuto di un progetto da parte della Commissione

Il 18 febbraio 1998 la Commissione ha informato il «Centro europeo dell'arte» (EUARCE) che il progetto da esso presentato nel quadro del programma «Raffaello», dal titolo Musica liturgica e poesia dell'ortodossia — Lo stile patriarcale nei canti bizantini — Lessicografia della musica bizantina era stato respinto dalla DG X/C.4.

E' opportuno segnalare che tale progetto verteva sui lavori estremamente tenaci — e riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo — che hanno portato alla scoperta e alla valorizzazione degli autentici codici relativi ai canti bizantini, lavori che si sono svolti sotto l'egida del Patriarca ecumenico Bartolomeo; d'altro canto, il Centro che ha presentato la proposta è tra i più seri della Grecia e non ha mai beneficiato di finanziamenti a titolo del bilancio comunitario. La decisione di respingere il progetto risulta estremamente anomala, come del resto colpisce anche la mancanza di esaurienti spiegazioni al riguardo può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti.

1. Quali sono (nei dettagli) i motivi per i quali la proposta è stata respinta?
2. Quali sono gli istituti e i centri che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del programma «Raffaello», a quali paesi dell'UE appartengono, qual è l'oggetto delle loro proposte e quali gli importi esatti che sono stati accordati?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(28 maggio 1998)

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che nel quadro del programma Raffaello sono state presentate 511 domande di finanziamento, fra cui quella del «Centro europeo dell'arte», e che a causa delle limitate disponibilità di bilancio sono stati selezionati solo 43 progetti. La lettera di risposta del 18 febbraio 1998 precisava chiaramente le ragioni di tale rifiuto. I progetti sono stati selezionati sulla base del parere di un gruppo di esperti indipendenti, e con l'approvazione del comitato Raffaello che raggruppa i rappresentanti delle autorità nazionali di tutti gli Stati membri.

In certi casi, inoltre, come quello cui si riferisce la risposta della Commissione del 25 marzo 1998, nonostante il parere positivo del gruppo di esperti indipendenti, non è stato possibile finanziare dei progetti per obiettiva mancanza di fondi.

Per quanto riguarda le proposte selezionate e i relativi importi concessi, la Commissione invierà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento la pertinente documentazione.

(98/C 386/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1184/98

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Diritti dell'uomo nella Repubblica dominicana

Quale azione sta avviando l'Unione europea per migliorare la situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica dominicana? E' previsto che tale azione arrechi beneficio ai lavoratori delle piantagioni di Haiti?

Risposta data dal sig. Pinheiro a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

Sotto un profilo storico, le relazioni tra la Repubblica dominicana e Haiti sono sempre state tese, a causa della presenza di lavoratori haitiani occupati nella produzione di zucchero nella Repubblica dominicana.

La Commissione segue attentamente la situazione e incoraggia da anni un dialogo tra i due paesi, che sta dando lentamente risultati positivi. Dal 1995, si può effettivamente notare un miglioramento nelle relazioni tra Haiti e la Repubblica dominicana, al quale hanno ampiamente contribuito i presidenti democraticamente eletti dei due paesi. Il presidente Préval si è recato in visita a Santo Domingo nel marzo 1996 e il presidente Fernandez Reyna è atteso a Port-au-Prince nel giugno 1998.

La Commissione, con il sostegno degli Stati membri, sta finanziando attraverso la linea di bilancio B-7020 (diritti umani e democratizzazione) una campagna di educazione civica rivelatasi positiva durante le elezioni politiche e amministrative svoltesi nella Repubblica dominicana nel maggio 1998.

Ultimamente, sotto la responsabilità delle delegazioni della Commissione a Santo Domingo e a Port-au-Prince, si sono svolte riunioni tecniche (presiedute dagli ordinatori nazionali dei due paesi) volte ad elaborare azioni e programmi comuni vantaggiosi per i due paesi nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle infrastrutture (programmi e azioni che saranno finanziati dal Fondo europeo di sviluppo). Uno dei progetti più importanti e delicati per il quale il governo dominicano ha chiesto il finanziamento della Commissione riguarda proprio il sostegno ai lavoratori migranti (essenzialmente lavoratori haitiani) nelle regioni produttrici di zucchero («Bateyes») della Repubblica dominicana.

(98/C 386/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1197/98
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione***(24 aprile 1998)**Oggetto:* Diritti umani in Cina

Nel corso del colloquio avuto il 16 marzo 1998 con il dissidente cinese Wei Jingsheng sul tema dei diritti umani in Cina, il Commissario Brittan ha affermato che l'Unione europea non presenterà né appoggerà alcuna risoluzione di condanna nei confronti della Cina presso la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Può il Commissario Brittan chiarire i motivi che hanno indotto la Commissione a non appoggiare o presentare alcuna risoluzione in difesa dei diritti umani in Cina?

Non ritiene la Commissione che la politica dell'Unione europea a favore dei diritti umani imporrebbe la presentazione di una siffatta risoluzione?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(8 maggio 1998)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1131/98 dell'Onorevole Salafranca Sánchez-Neyra ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 354 del 19.11.1998.

(98/C 386/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1207/98
di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(24 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si constata che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone e che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori, come in quello delle comunicazioni, esistono ancora restrizioni di accesso.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per superare tali restrizioni di accesso?

(98/C 386/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1208/98
di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(24 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si constata che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone e che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori, come in quello delle reti di trasporto, esistono ancora restrizioni di accesso.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per superare tali restrizioni di accesso?

(98/C 386/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1209/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si constata che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone e che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori, come in quello della distribuzione, esistono ancora restrizioni di accesso.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per superare tali restrizioni di accesso?

(98/C 386/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1210/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si constata che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone e che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori, come in quello dell'energia, esistono ancora restrizioni di accesso.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per superare tali restrizioni di accesso?

(98/C 386/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1211/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si constata che i prezzi dei servizi «chiave» sono più elevati in Europa che negli Stati Uniti e in Giappone e che, nonostante i progressi compiuti a seguito della realizzazione del mercato unico, in taluni settori, come in quello degli appalti pubblici, esistono ancora restrizioni di accesso.

Può la Commissione indicare quali misure intende adottare per superare tali restrizioni di accesso?

(98/C 386/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1212/98**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee come quella alimentare, delle bevande, del tabacco e del mobile hanno superato le controparti USA e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale.

Può la Commissione indicare in qual modo funzionano questi settori rispetto agli Stati Uniti?

(98/C 386/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1213/98**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee, come quella alimentare, hanno superato le controparti USA e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale.

Può la Commissione far sapere quando intende presentare le sue conclusioni?

(98/C 386/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1214/98**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee, come quella delle bevande, hanno superato le controparti USA e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale.

Può la Commissione far sapere quando intende presentare le sue conclusioni?

(98/C 386/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1215/98**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)**Oggetto:* Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 – C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore

competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee, come quella del tabacco, hanno superato le controparti USA e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale.

Può la Commissione far sapere quando intende presentare le sue conclusioni?

(98/C 386/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1216/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Competitività

Nella relazione A-0113/97 del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente un'analisi comparativa della competitività dell'industria europea (COM(96) 0463 — C-0622/96) e sul documento di lavoro dei servizi della Commissione su una politica europea di promozione della qualità per una maggiore competitività dell'Europa (SEC (96) 2000), si invita la Commissione ad avanzare conclusioni in merito al motivo per cui talune industrie europee, come quella del mobile, hanno superato le controparti USA e giapponesi in termini di valore aggiunto industriale.

Può la Commissione far sapere quando intende presentare le sue conclusioni?

Risposta comune

**data dal sig. Bangemann in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1207/98, E-1208/98, E-1209/98, E-1210/98,
E-1211/98, E-1212/98, E-1213/98, E-1214/98, E-1215/98 e E-1216/98**

(14 maggio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1217/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Banca centrale europea (BCE)

Ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il Vicepresidente e altri quattro membri. La lettera b) sancisce che tutti questi membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Qual è il parere della Commissione in merito alla possibilità di istituire un altro tipo di cariche direttive affinché tutti i paesi aderenti all'UEM siano rappresentati in seno al Comitato esecutivo della BCE?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

Il trattato CE stipula chiaramente che il comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri (articolo 109 A, paragrafo 2 del trattato CE). Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro (articolo 109 L, paragrafo 1 del trattato CE).

Va sottolineato che il consiglio direttivo della BCE, il massimo organo decisionale, comprende i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri partecipanti, nonché i membri del comitato esecutivo.

Tra gli organi decisionali della BCE figura anche il consiglio generale, le cui competenze sono definite all'articolo 47 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), e che comprende i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri.

(98/C 386/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1218/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Banca Centrale Europea (BCE)

Ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il Vicepresidente e altri quattro membri. La lettera b) sancisce che tutti questi membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Qual è il parere della Commissione in merito al fatto che si preveda la partecipazione, alla direzione della BCE, di rappresentanti di paesi non aderenti all'UEM?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

Il comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e quattro altri membri. Possono esserne membri soltanto cittadini degli Stati membri partecipanti.

Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti. Il consiglio direttivo e il comitato esecutivo sono gli organi decisionali della BCE, che reggono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Il consiglio generale, il terzo organo decisionale della BCE, comprende il presidente, il vicepresidente e i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri. Esso ha prevalentemente funzioni consultive e funge da tramite fra le banche centrali degli Stati membri partecipanti e di quelli non partecipanti.

Il trattato CE e lo statuto del SEBC non impediscono all' BCE di assumere personale proveniente da paesi non aderenti all'UEM.

(98/C 386/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1219/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Banca centrale europea (BCE)

Ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il Vicepresidente e altri quattro membri. La lettera b) sancisce che tutti questi membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Qual è il parere della Commissione in merito alle modalità con cui si dovrebbe attuare questa scelta in maniera da nominare i candidati idonei e rispettare l'equilibrio tra le varie cittadinanze?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

A norma del trattato CE, i membri del comitato esecutivo vengono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio e con grande esperienza professionale in campo monetario o bancario, e nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo.

La procedura di nomina incomincia con una raccomandazione del Consiglio, che tiene conto del fatto che i candidati devono essere personalità di riconosciuto prestigio e con grande esperienza professionale in campo monetario o bancario. Il Parlamento e il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) vengono consultati in merito a detta raccomandazione. All'atto dell'insediamento della BCE, ovvero della nomina dei membri del primo comitato esecutivo, il ruolo del consiglio dell'Istituto monetario europeo (IME) passa al consiglio della BCE (articolo 109 A, paragrafo 2 del trattato CE e articolo 50 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali — SEBC). Tanto il Parlamento, quanto il consiglio dell'IME ovvero il consiglio direttivo della BCE, formulano i rispettivi pareri in merito all'osservanza dei suddetti requisiti da parte dei candidati.

La Commissione non svolge un ruolo formale in tale procedura.

Va sottolineato che nella riunione del 2 maggio 1998 i capi di Stato o di governo hanno affermato che, in base a un principio equilibrato di rotazione, nelle decisioni adottate in futuro ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2 del trattato CE, essi terranno in debito conto ed esamineranno con la massima attenzione raccomandazioni riguardanti cittadini di Stati partecipanti che non dispongono di membri nel comitato esecutivo nominato in conformità dell'articolo 50 dello statuto dell'SEBC.

(98/C 386/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1234/98

di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione

(9 aprile 1998)

Oggetto: Pollicoltura

Quali miglioramenti per la protezione degli animali da allevamento, con particolare riferimento alle galline ovaiole in batteria, ha proposto la Commissione nell'ambito del riorientamento della politica agricola che figura in Agenda 2000?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 maggio 1998)

L'Agenda 2000 ⁽¹⁾ non tratta specificamente del benessere degli animali, ma contiene una serie di proposte generali relative alla politica agricola, tra cui figura la maggior tutela dell'ambiente, compresa la protezione degli animali.

La Commissione rimanda al protocollo del trattato di Amsterdam che impone alla Commissione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca.

L'11 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione e una proposta di nuova direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamenti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

⁽²⁾ COM(98) 135 def.

(98/C 386/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1237/98**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Tassa sui premi assicurativi nel Regno Unito

Può la Commissione far sapere se ha esaminato l'impatto dell'aumento della tassa sui premi assicurativi nel settore della vendita e della locazione di apparecchi elettrici, nell'industria turistica e nel settore automobilistico nel Regno Unito?

La tassa sui premi assicurativi è stata introdotta per evitare il cosiddetto spostamento di valore. Ha la Commissione valutato l'impatto determinato dall'introduzione dell'aliquota più elevata applicata ai premi assicurativi sul mercato delle assicurazioni di viaggio, dove non sembrano esservi possibilità di spostamento di valore? E' consapevole la Commissione che successivamente all'introduzione di questa aliquota superiore si è registrato un declino del numero di persone che contraggono assicurazioni di viaggio?

Inoltre, è la Commissione al corrente che l'aumento della tassa ha portato ad un aumento delle garanzie non assicurate per gli autoveicoli e, di conseguenza, a una minore protezione per i proprietari di automobili nel Regno Unito?

Può la Commissione far sapere se l'aliquota più elevata applicata a detti settori è conforme con il principio della libertà di prestazione di servizi e il diritto di concorrenza della Comunità?

Ha risposto la Commissione a reclami concernenti l'imposta sul premio di assicurazione da parte dei settori interessati e, in caso affermativo, in quali termini?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(15 giugno 1998)*

Nel 1997, alla Commissione sono stati rivolti diversi reclami concernenti l'aumento della tassa sui premi assicurativi nell'industria turistica e nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi elettrici. I suddetti reclami sono al momento oggetto di esame, in particolare alla luce dell'articolo 92 del trattato CE. Le autorità britanniche avevano aumentato le aliquote in questione il 1° aprile 1997 nel quadro dei provvedimenti finalizzati a combattere le frodi fiscali sull'IVA.

Nell'ambito del dialogo portato avanti alla fine del 1997 fra le autorità britanniche e la Commissione, quest'ultima è stata informata, con lettera del 6 maggio 1998, dell'estensione dell'aliquota maggiorata sui premi assicurativi a tutte le professioni coinvolte nella vendita di assicurazioni di viaggio, con un provvedimento che entrerà in vigore il 1° agosto 1998. Tale decisione annulla, a parere della Commissione, il carattere discriminatorio dell'aliquota maggiorata sull'assicurazione di viaggio introdotta nel 1997 e il suo potenziale impatto a favore delle professioni che non rientravano nel campo di applicazione.

La Commissione prosegue comunque l'esame dei provvedimenti intesi all'aumento della tassa sui premi assicurativi nel settore degli apparecchi elettrici.

La Commissione risponderà ai reclami non appena sarà in grado di pervenire a una conclusione circa l'impatto dei provvedimenti in questione.

(98/C 386/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1247/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Mancata concessione dei passaporti a profughi croati

Nel corso della guerra in ex Jugoslavia, profughi provenienti da tutti i suoi staterelli sono penetrati in Grecia. Molti di essi si trovano ancora in questo paese. In base alla nuova legislazione greca, chi intende trovare lavoro per rimanere deve ottenere «la carta di lavoro verde». Premessa fondamentale per il rilascio di questa carta è l'accertamento dell'identità in base al passaporto.

Stando a servizi pubblicati dalla stampa greca, l'Ambasciata croata in Grecia si rifiuta di rilasciare nuovi passaporti in sostituzione di quelli scaduti con il risultato che i cittadini croati che si trovano in Grecia e vogliono lavorarvi non possono ottenere la carta di lavoro.

La Commissione europea è al corrente del succitato comportamento dell'Ambasciata croata in Grecia?

Dal momento che la politica dell'Unione europea è volta ad incoraggiare il ritorno dei profughi alle loro case, dato che azioni come quella sopra citata costituiscono una violazione dei diritti umani e dato che la Croazia è un paese finanziato dal programma comunitario PHARE, la Commissione può comunicare quali iniziative intende prendere per conformarsi agli obblighi derivanti da questo programma comunitario?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(18 maggio 1998)

Pur non essendo a conoscenza dei particolari del caso citato dall'on. parlamentare, la Commissione condivide la sua preoccupazione riguardo al rifiuto da parte di uno Stato di rilasciare il passaporto ai propri cittadini.

Dall'agosto 1995 la Croazia non ha potuto beneficiare del programma PHARE. Le condizioni per la sua ammissibilità al programma e le altre forme di relazione con la Comunità sono state fissate dal Consiglio nelle sue conclusioni del 29 aprile 1997. Oltre alle riforme democratiche e al rispetto delle norme generalmente riconosciute per quanto si riferisce ai diritti dell'uomo e delle minoranze, dette condizioni comprendono l'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi di pace, ivi compresa «l'offerta alle persone sfollate... e ai profughi di opportunità concrete di ritorno alle rispettive località di origine». La Commissione ha dichiarato di recente che la Croazia non si conforma a tali condizioni e che finché ciò non avverrà l'assistenza in campo economico e finanziario tramite PHARE non sarà estesa, né saranno avviati negoziati per un accordo di cooperazione.

Effettivamente, come la Commissione ha affermato nelle recenti dichiarazioni sul rispetto di tali requisiti, finché la Croazia non farà uno sforzo in senso democratico, le preferenze commerciali autonome di cui gode attualmente potrebbero essere rimesse in discussione.

(98/C 386/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1248/98

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Passaporti per animali

Può la Commissione far sapere se i passaporti per animali sono utilizzati in altri Stati membri e, in caso affermativo, chi ne sostiene i costi, indicandone approssimativamente l'ammontare?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 maggio 1998)

A norma dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, i passaporti per gli animali formano parte integrante del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

La normativa comunitaria dispone l'utilizzo di passaporti per animali esclusivamente per la specie bovina, quale elemento obbligatorio del sistema di identificazione e registrazione dei bovini in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda il fatto di stabilire a chi competa l'onere dei costi, va fatto riferimento all'articolo 9 del regolamento suddetto, che dispone che «gli Stati membri possono porre a carico dei detentori... i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3...». Va altresì fatto riferimento all'allegato C, capitolo I della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari previsti dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/EEC ⁽²⁾ (versione modificata e consolidata), che in linea generale prevede un finanziamento dei controlli all'origine e la riscossione di un contributo. Tuttavia non sono ancora stati definiti il livello del contributo, le modalità specifiche d'applicazione (tra cui, in particolare, a chi compete il pagamento) e le eventuali eccezioni. In tale contesto spetta agli Stati membri emanare disposizioni al riguardo, sulla base della normativa nazionale.

Quanto ai costi di tale operazione, la Commissione non dispone di dati in merito.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997.

⁽²⁾ GU L 32 del 5.2.1985.

(98/C 386/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1253/98

di Odile Leperre-Verrier (ARE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Programma europeo d'azione per la gioventù

Può la Commissione fornire informazioni sul lancio di un programma euromediterraneo di azione per la gioventù, che sarebbe stato previsto in occasione di una delle riunioni dei paesi partecipanti al partenariato euromediterraneo?

In questa prospettiva, può la Commissione indicare quali sono gli elementi principali definiti in tale contesto e quali sarebbero i tempi per il varo di azioni del genere?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(25 maggio 1998)

Il settore della gioventù figura nella dichiarazione di Barcellona tra i settori prioritari per quanto riguarda le iniziative prese dalla Comunità e dai 12 partner mediterranei. Il programma di lavoro prevede che si dovrebbe quindi stabilire un programma euro-mediterraneo di scambi di giovani, basato sull'esperienza acquisita in Europa e modulato sulle esigenze dei partner.

Le conclusioni della seconda conferenza euromediterranea dei ministri degli Esteri rammentano questo obiettivo e affermano che tra breve saranno presentate iniziative specifiche riguardanti i giovani. La Commissione considera questo settore particolarmente importante e ha stabilito i necessari contatti. Inoltre sta organizzando tali attività, che potrebbero concretarsi nel 1998.

(98/C 386/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/98

di Edith Müller (V) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Programmi di formazione e relazioni con i paesi candidati all'adesione

Quali sono le offerte amministrative e quali i programmi messi a punto dalla Commissione al fine di sviluppare le relazioni con i paesi candidati all'adesione (programmi di formazione, tirocinanti, ecc.), in particolare nel periodo di preadesione dei PECO?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(25 maggio 1998)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, confermate dal Consiglio europeo di Essen, hanno stabilito che i paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi europei con la Comunità debbano poter partecipare a programmi comunitari, segnatamente in materia di istruzione, formazione e gioventù. Il costo di tale partecipazione può essere coperto in parte attraverso stanziamenti Phare. I passi ufficiali per offrire una base giuridica a tale decisione sono stati conclusi il 1° settembre 1997 per quanto riguarda Ungheria e Romania, il 1° ottobre 1997 per la Repubblica ceca, il 1° marzo 1998 per la Polonia e il 1° aprile 1998 per la Slovacchia.

A partire da tali date, i paesi in questione sono ammessi a partecipare a pieno titolo ai programmi Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù per l'Europa. Sono già stati destinati finanziamenti a progetti presentati dai paesi la cui partecipazione risale alla fine del 1997.

La Bulgaria ha chiesto di partecipare solo in parte ai programmi. Viene attualmente preparata l'integrazione dei paesi baltici e lo stesso avverrà per la Slovenia non appena entrerà in vigore l'accordo europeo.

Nel frattempo, il programma Tempus, che continua ad essere finanziato attraverso fondi Phare anche se in minor misura, resta operativo. Esso verrà gradualmente eliminato, parallelamente alla crescente partecipazione dei paesi candidati ai programmi comunitari. Il finanziamento per tali paesi cesserà completamente alla fine del 1999.

Il principale sostegno al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati, uno dei due obiettivi prioritari del nuovo orientamento del programma Phare, consiste nella realizzazione di progetti di gemellaggio tra le amministrazioni dei paesi candidati e degli Stati membri. Si intende così contribuire, con l'aiuto di professionisti, alle iniziative avviate dai paesi candidati per creare la capacità istituzionale e amministrativa necessaria all'applicazione e al rispetto dell'acquis comunitario. Tali progetti di gemellaggio prevedono il distacco di esperti degli Stati membri nei paesi candidati e l'accoglienza negli Stati membri di tirocinanti provenienti da tali paesi. L'iniziativa sarà accompagnata da altre azioni opportune, tra cui spiccheranno attività di formazione mirate. Sarà poi offerta a funzionari pubblici la possibilità di partecipare a programmi di formazione collegati all'integrazione europea e all'applicazione specifica dell'acquis. Vengono infine sviluppati programmi per la formazione di giudici e diplomatici.

(98/C 386/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1269/98

di Nikolaos Papakyriazis (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1998)

Oggetto: Copertura finanziaria delle malattie gravi

Può la Commissione far sapere sulla base della prassi adottata finora, qual è il trattamento finanziario offerto dalla cassa malattia in relazione alle malattie gravi, come ad esempio il cancro delle ossa (copertura al 100%), nel caso in cui questo trattamento abbia luogo in un paese terzo come la Svizzera, gli Stati Uniti ecc. in ragione della specificità del caso?

Si sono avuti in passato casi concreti di copertura al 100% per il trattamento del cancro in un paese non membro? In caso affermativo può precisare la Commissione:

- Quali erano i paesi in questione?
- Quale copertura è stata assicurata e, se sono stati applicati massimali/limiti di copertura, su quale base tali limiti sono stati applicati e in quale fase della terapia?
- La cassa malattia ha assunto a proprio carico le spese relative al trattamento?
- In quale misura vi è stata accettazione e rimborso delle spese corrispondenti a persone che accompagnavano un minore o un malato grave?

- Sono stati applicati massimali specifici in caso di:
 1. ricovero urgente in ospedale
 2. trasfusione di sangue
 3. trattamento intensivo in camera isolata
 4. trattamento ospedaliero per insufficienza del sistema immunitario?
- Si è fatto ricorso a prontuari di riferimento per il calcolo del rimborso in relazione a un determinato paese e, in tal caso, a quale paese e su quale base giustificativa?

Qualora, in relazione a taluni dei casi enumerati, non esistano dati per mancanza di precedenti, può la Commissione rispondere sulla base delle disposizioni normalmente applicate e previste in tale materia?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(14 maggio 1998)

La prassi seguita dagli uffici liquidatori del regime comune di assicurazione malattia (RCAM) è la seguente.

Le spese mediche sostenute da un affiliato colpito da una malattia grave, riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina, sono rimborsate al 100 % purché siano direttamente imputabili alla malattia stessa. Il paziente può scegliere liberamente il medico curante e la struttura sanitaria, anche in paesi non membri della Comunità. La degenza può, su semplice domanda, essere direttamente presa a carico dal RCAM, che riceverà e pagherà le fatture.

Le visite, le spese di esami, di radiologia, di analisi, le spese farmaceutiche, gli interventi chirurgici e le altre prestazioni mediche, compreso il ricovero d'urgenza, le trasfusioni di sangue, le cure intensive in isolamento e quelle imposte da un'insufficienza del sistema immunitario sono rimborsate integralmente quando sono direttamente imposti dalla malattia grave e se non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato I, punto XV, paragrafo 3 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, ai sensi del quale la parte delle spese giudicata eccessiva dall'ufficio liquidatore può, previo parere del medico di fiducia, non essere rimborsata.

Eccezionalmente, su parere del medico di fiducia dell'ufficio liquidatore, può essere accordato un rimborso dell'85 %, fino ad un importo massimo di 1.535 franchi belgi al giorno, per le spese di soggiorno (in ospedale) di un membro della famiglia che, su prescrizione del medico curante, accompagna un beneficiario ricoverato che, per motivi di età o per la natura dell'affezione, ha bisogno di un'assistenza familiare speciale (allegato I, punto III, paragrafo 3 della regolamentazione).

Quest'importo, come tutti i massimali indicati nella regolamentazione, è espresso in franchi belgi e serve come riferimento per il Belgio e i paesi all'esterno della Comunità. Infatti, i coefficienti di parità, basati sulle statistiche disponibili, permettono di adattare annualmente questi massimali alle variazioni dei costi constatate nei vari Stati membri, ma non in quelli che non appartengono alla Comunità.

Non sono rimborsate le spese di trasporto andata/ritorno del paziente ed eventualmente dell'accompagnatore tra il paese di residenza e il paese del ricovero ospedaliero nonché le spese inerenti alla fornitura di servizi o prodotti come articoli di toeletta, bevande in supplemento, spese di noleggio di telefono o frigorifero, fatture telefoniche o di parrucchiere, abbonamenti a giornali o acquisto di periodici, ecc..

Nel corso del 1997, si sono presentati, per l'insieme degli uffici liquidatori, 5 casi di affiliati riconosciuti affetti da malattia grave, che hanno sostenuto spese fuori della Comunità (3 casi in Svizzera e 2 casi negli Stati Uniti). La regolamentazione è pertanto stata applicata come descritto sopra. In un caso, l'ufficio liquidatore, su parere del medico di fiducia, ha giudicato eccessive talune spese ed ha limitato gli importi corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, punto XV, paragrafo 3 della regolamentazione.

Si noti che le diagnosi mediche, essendo coperte dal segreto medico, non sono note agli uffici liquidatori, i quali non possono quindi precisare, per i casi summenzionati, le malattie di cui si tratta.

(98/C 386/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1274/98**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: I paesi dell'Unione europea impediscono il recupero degli assegni familiari

Allo Stato danese sono dovuti 323 milioni (1993) di corone per assegni familiari percepiti da padri che sono espatriati lasciando mogli e figli in Danimarca.

Recuperare tali somme è molto costoso e difficile. Fra gli altri è la Germania che impedisce un efficace recupero dei denari. In tale paese ad esempio qualsiasi nota inviata alle autorità tedesche incaricate degli assegni familiari deve essere tradotta da un traduttore autorizzato, il che rende la procedura molto onerosa e difficile.

Non ritiene opportuno la Commissione che si trovi una soluzione a questo problema, in modo che il recupero di debiti pubblici di persone che si trasferiscono in altri Stati membri non venga impedito da procedure difficoltose nei vari Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione*(24 luglio 1998)*

Le obbligazioni alimentari rientrano nell'ambito della Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Detta Convenzione definisce le regole di competenza applicabili in questo settore (articolo 5.2), prevede il riconoscimento di pieno diritto delle decisioni prese dalle giurisdizioni e autorità degli Stati membri competenti per deliberare sulle richieste di pensioni alimentari e organizza la procedura di exequatur delle decisioni prese in vista della loro esecuzione forzata in un altro Stato membro. La Convenzione, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri, è quindi applicabile nelle relazioni fra la Danimarca e la Germania. Essa non disciplina tuttavia tutti gli aspetti della procedura nello Stato membro in cui la decisione deve essere eseguita e consente in particolare agli Stati membri di esigere una traduzione dei documenti.

Una revisione di questa Convenzione è in corso in seno alle istanze del Consiglio. In questo contesto, la Commissione ha fatto una proposta di Convenzione riveduta ⁽¹⁾ volta in particolare a semplificare e accelerare il meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare grazie all'introduzione di un certificato che accompagna la decisione di origine e che fornisce alle autorità dello Stato membro di esecuzione le informazioni necessarie per l'exequatur. Nelle discussioni in seno alle istanze del Consiglio si è dibattuto dell'opportunità di mantenere la facoltà di esigere una traduzione della decisione giudiziaria e dei documenti ma in merito non è stata in definitiva presa alcuna decisione.

Bisogna ricordare che nel quadro della cooperazione politica, gli Stati membri hanno elaborato una convenzione sulla semplificazione delle procedure relative al recupero delle pensioni alimentari (1990). Questa convenzione, che ha la caratteristica essenziale di istituire in ogni Stato membro un'autorità centrale incaricata di localizzare il debitore della pensione, di far procedere all'exequatur della decisione giudiziaria e di prendere tutte le misure adeguate per facilitare l'esecuzione della decisione, non è stata ratificata da tutti gli Stati membri e non è entrata in vigore.

Numerosi Stati membri, ed in particolare la Danimarca e la Germania, hanno al contrario ratificato la Convenzione dell'Aia del 1973 sul riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di obbligazioni alimentari verso i figli, nonché la Convenzione di New York del 1956 sul recupero dei crediti all'estero. Quest'ultima Convenzione, che ha istituito parimenti un sistema di autorità centrali e che è entrata in vigore, ha tuttavia l'inconveniente di prevedere a sua volta la traduzione di tutti i documenti relativi alla pratica, cosa che ostacola la buona applicazione del Trattato in un certo numero di casi.

⁽¹⁾ COM(97) 609.

(98/C 386/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1275/98**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Differenze nella politica in materia di droga

La politica in materia di droga dei singoli Stati membri è molto diversa. Si registrano tuttavia ripetutamente tentativi volti a trovare una procedura comune in questo settore su scala europea.

1. Dispone la Commissione di studi e di dati statistici dettagliati riguardanti il consumo di droga, la tossicodipendenza e i reati legati alla droga nei diversi Stati membri?
2. Dispone la Commissione di dati relativi ai successi o ai fallimenti legati a modifiche apportate nella politica in materia di droga nei singoli Stati membri?
3. Dispone la Commissione di dati da cui si evince che i cambiamenti registratisi nelle cosiddette vie della droga sono legati all'apertura ad Est?
4. Di quali informazioni e dati statistici dispone la Commissione per quanto riguarda il consumo e il traffico di droga e i reati ad essa connessi nei paesi candidati all'adesione?
5. Dispone la Commissione di dati riguardanti le pene abitualmente inflitte per i reati connessi alla droga nei singoli Stati membri nonché nei paesi candidati all'adesione?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(19 giugno 1998)*

1. e 2. La Commissione attira l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul mandato e sui lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (regolamento (CEE) 302/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 ⁽¹⁾) destinati a fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e paragonabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze e le relative conseguenze. La sintesi dei lavori è presentata nelle relazioni annuali dell'OEDT sull'evoluzione del fenomeno della droga.

Queste relazioni comprendono, in particolare, un'analisi delle strategie nazionali di lotta contro la droga, che pone in rilievo le nuove tendenze e i nuovi orientamenti politici. La relazione per il 1997 introduce inoltre un'analisi delle spese pubbliche collegate alla lotta contro la droga e delle spese sociali causate da questo problema. Infine, la questione della valutazione delle pratiche di prevenzione, unita a quelle relative agli orientamenti politici, viene affrontata sia dal punto di vista metodologico, che da quello pratico, nei programmi di lavoro dell'Osservatorio e del programma d'azione comunitario per la prevenzione della tossicodipendenza nell'ambito della sanità pubblica (decisione 102/97/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 1996 ^(?)).

3. Per quanto riguarda i dati relativi alle cosiddette «vie della droga», si ricavano informazioni utili dalle relazioni di Europol. Oltre alla relazione annuale, il reparto stupefacenti di Europol ha elaborato una relazione strategica sul traffico di stupefacenti nell'Europa centrale e sud-orientale e sulle attività e la struttura delle organizzazioni criminali turche nell'Unione, relazione che fungerà da punto di partenza per una cooperazione operativa più efficace fra le forze di polizia addette a questi reati negli Stati membri.

4. Nel quadro del programma Phare sulle droghe si raccolgono informazioni sulla situazione nei paesi che sono candidati all'adesione. Recentemente gli esperti Phare hanno elaborato relazioni sulla situazione dell'abuso di droghe, sulle strategie e le strutture relative alla riduzione della domanda di droga nei paesi dell'Europa centrale e orientale (CEEC) e sulla situazione nel settore delle droghe sintetiche. Si raccolgono ulteriori informazioni nell'ambito di ciascun progetto Phare e vengono messe a punto delle schede per paese, che comprendono dati forniti dai paesi CEEC. Inoltre possono essere utili i profili dei paesi elaborati nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga (PNUCID).

Peraltro, nell'ambito di questo programma, si dedica un'attenzione particolare a un ulteriore sviluppo della cooperazione fra i paesi CEEC, in particolare i paesi candidati all'adesione, e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), ivi compresa una partecipazione attiva alle attività dell'OEDT-Rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (REITOX). Nella relazione 1998 dell'OEDT, un capitolo speciale sarà dedicato alla situazione dei paesi CEEC.

La Commissione condivide il desiderio dell'Onorevole parlamentare di migliorare la reciproca comprensione dell'applicazione della legislazione penale negli Stati membri per quanto riguarda la lotta contro la droga. A questo scopo la Commissione, in collaborazione con il Parlamento e con la Presidenza del Consiglio, ha organizzato, nel 1995 e nel 1996, conferenze e seminari destinati a studiare la legislazione penale in vigore negli Stati membri e la sua attuazione pratica. I lavori si sono basati, in particolare, su uno studio finanziato dalla Commissione relativo alle differenze nella legislazione penale antidroga negli Stati membri. Le conclusioni dei lavori, nonché la relazione comparativa, sono state oggetto di un'ampia diffusione e sono inviate direttamente all'Onorevole parlamentare, nonché al Segretariato generale del Parlamento. Inoltre, è in corso attualmente, nell'ambito del programma Phare, uno studio destinato a fornire un'analisi comparativa del quadro giuridico e istituzionale nei paesi candidati all'adesione.

(¹) GU L 36 del 12.2.1993.

(²) GU L 19 del 22.1.1997.

(98/C 386/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1277/98

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Accordo per la tutela degli interessi finanziari

Le finanze della Comunità europea stanno diventando sempre più spesso bersaglio della criminalità organizzata. Per migliorare la cooperazione tra gli Stati membri a livello di indagini, nel luglio 1995 è stato firmato un accordo per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

1. Quali Stati membri hanno finora ratificato l'accordo?
2. Quali misure sono state finora attuate negli Stati membri a seguito di tale accordo?
3. Quando prevede la Commissione la sua piena ratifica da parte di tutti gli Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(15 giugno 1998)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte precedentemente fornite alle interrogazioni scritte E-3349/97 e P-3615/97 rispettivamente della on. Torres Marques (¹) e della on. Kjer Hansen (²). La situazione non ha subito modifiche significative dall'epoca in cui le suddette risposte sono state fornite. Nessuno Stato membro ha finora ratificato la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia procedere a tale ratifica al più tardi entro la metà del 1998 (data obiettivo introdotta dal Consiglio Giustizia e Affari interni il 28 aprile 1997 nell'ambito del programma d'azione contro la criminalità organizzata (³)).

Alcuni Stati membri hanno già dato il via a procedure intese ad adeguare la propria legislazione nazionale. Per quanto riguarda l'Austria, la Commissione sa che il Ministero della giustizia ha preso l'iniziativa di apportare i necessari emendamenti al codice penale austriaco. Quanto alla Germania la commissione degli affari giuridici del Bundestag ha raccomandato la ratifica. Anche altri Stati membri hanno tenuto informata la Commissione circa le procedure interne avviate in previsione della ratifica.

Inoltre, la Commissione desidera sottolineare il fatto di non aver ricevuto finora alcuna comunicazione in virtù dell'articolo 10 della Convenzione. Una volta in possesso di tali comunicazioni, essa valuterà le misure di attuazione nella legislazione nazionale dei singoli Stati membri degli obblighi imposti loro in virtù delle misure previste della Convenzione.

(¹) GU C 117 del 16.4.1998.

(²) GU C 134 del 30.4.1998.

(³) GU C 251 del 15.8.1997.

(98/C 386/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1280/98**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Conseguenze di Agenda 2000 per l'attuale Comunità a Quindici

L'interrogante ringrazia la Commissione per la risposta alla sua interrogazione E-0395/98 ⁽¹⁾ del 19 marzo 1998, ritiene tuttavia che essa non sia sufficiente e si vede quindi costretta a ripresentarle le seguenti domande:

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sulla situazione del mercato del lavoro nella Comunità a Quindici e in Austria, in primo luogo nelle zone in prossimità della frontiera? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sull'evoluzione delle retribuzioni della Comunità a Quindici e in Austria, in primo luogo nelle zone in prossimità della frontiera? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sui flussi migratori nella Comunità a Quindici? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state effettuate ricerche in merito al numero di cittadini dei paesi candidati all'adesione che cercheranno lavoro o intenderanno stabilirsi nei paesi dell'attuale Comunità a Quindici, in particolare nelle regioni in prossimità dei confini per quanto riguarda l'Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

E' stato analizzato l'impatto dell'ampliamento ad Est sui vari settori dell'economia nella Comunità a Quindici, in particolare nelle regioni in prossimità dei confini per quanto riguarda l'Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Sono state analizzate le ripercussioni dell'ampliamento ad Est sulla sicurezza interna nella Comunità e in Austria? In caso affermativo, dove è possibile consultare tali documenti?

Qualora non siano stati realizzati studi in merito ai singoli punti indicati, per quale motivo ciò non è avvenuto?

⁽¹⁾ GU C 304 del 2.10.1998, pag. 91.

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione*(9 giugno 1998)*

Nella risposta all'interrogazione scritta E-395/98 dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha citato gli effetti dell'ampliamento sullo sviluppo economico generale della Comunità, ampiamente documentato quale «studio di impatto» nel documento «Agenda 2000» ⁽¹⁾ messo a disposizione del Parlamento subito dopo l'adozione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda gli effetti dell'ampliamento sulle regioni vicine all'attuale confine orientale della Comunità — ossia la regione di confine da Stettino a Trieste, nonché in futuro la Grecia Nord-orientale in seguito all'adesione della Bulgaria —, la Commissione non ha effettuato l'analisi dettagliata menzionata nell'interrogazione. Sarebbe estremamente difficile fare previsioni attendibili sull'evoluzione delle retribuzioni nei nuovi Stati membri (anche perché la data dell'adesione non è ancora sicura), o sui flussi migratori nelle aree di confine (è difficile fare previsioni in materia di occupazione in questo periodo incerto e i trattati d'adesione potrebbero prevedere lunghi periodi di transizione che limitino la libera circolazione dei lavoratori). È infine impossibile prevedere con precisione l'evoluzione delle attività criminali.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

(98/C 386/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1287/98**di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Promozione di misure che favoriscono il lavoro autonomo giovanile

Alcuni istituti finanziari hanno deciso di creare diverse strutture di sostegno al lavoro autonomo giovanile, in modo da inserire nel mondo del lavoro un gran numero di disoccupati in giovane età.

I risultati sono certamente incoraggianti, in quanto gli istituti finanziari hanno destinato parte dei loro profitti straordinari alla promozione del funzionamento e dello sviluppo delle suddette strutture di sostegno, al fine di creare nuovi canali di promozione dell'occupazione giovanile, in particolare per quanto concerne l'imprenditoria.

La Commissione pensa di dover utilizzare le positive esperienze raccolte al riguardo per mettere a punto formule che consentano agli istituti finanziari di destinare parte dei loro profitti straordinari alla promozione del lavoro autonomo giovanile, facendo così in modo che anche la società possa beneficiarne, sotto forma di dividendo sociale?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(25 maggio 1998)*

La nuova strategia europea per l'occupazione, iniziata con il Consiglio straordinario di Lussemburgo nel mese di novembre 1997, nonché l'adozione delle linee di orientamento per l'occupazione che ne sono derivate, manifestano in maniera chiara la priorità attribuita al problema della disoccupazione giovanile. La strategia europea, segnatamente per quanto riguarda il miglioramento della capacità di inserimento dei giovani, pone fra l'altro l'accento sullo sviluppo di nuove partnership, in particolare con le parti sociali e con il mondo delle imprese. L'esempio citato dall'Onorevole parlamentare è un'illustrazione del tutto interessante del contributo che gli operatori economici possono fornire ai fini dell'inserimento dei giovani tramite la creazione diretta dei loro posti di lavoro.

Lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone procedure è stato sempre un elemento centrale dell'attività comunitaria. Tale attività conoscerà un nuovo impulso in esito alla decisione 98/171/CE del Consiglio del 23 febbraio 1998 ⁽¹⁾ riguardante le attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro. La futura attuazione dell'articolo 129 del Trattato di Amsterdam dovrà del pari stimolare progetti di innovazione in grado di sostenere la strategia europea per l'occupazione. Il tema dell'imprenditorialità e dell'auto-occupazione dei giovani ha fornito uno degli esempi di buone procedure segnalate nel rapporto congiunto sull'occupazione del 1997 ⁽²⁾. Ciò potrebbe costituire uno dei settori in cui incoraggiare gli scambi e far beneficiare tutti gli Stati membri dell'esperienza di quelli che hanno già una significativa esperienza in materia.

Oltre allo scambio di esperienze suindicato, il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani», che dovrebbe essere adottato prossimamente ⁽³⁾, sostiene direttamente l'iniziativa di giovani che, dopo un periodo di servizio volontario europeo, desiderino avviare un'attività, creando così il proprio posto di lavoro. In esito all'esperienza positiva svolta nel quadro del programma «Giovani per l'Europa», la cui valutazione intermedia ha dimostrato che un terzo delle iniziative dei giovani sostenuti dalla Comunità dà luogo alla creazione di posti di lavoro, l'aiuto comunitario erogato nel quadro degli sviluppi delle attività dei giovani volontari europei potrebbe rappresentare un incoraggiamento importante per le iniziative finanziarie in favore dell'occupazione giovanile, nonché un complemento adeguato al sostegno finanziario che tali iniziative consentono.

⁽¹⁾ GU L 63 del 4.3.1998.

⁽²⁾ SEC (97) 1769 def.

⁽³⁾ COM(98) 201 def.

(98/C 386/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1289/98**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) alla Commissione***(24 aprile 1998)**Oggetto:* Frodi relative alle sovvenzioni destinate a Cernobyl

Dopo la catastrofe alla centrale nucleare di Cernobyl, enormi risorse finanziarie sono affluite in Ucraina anche dall'Unione europea allo scopo di sostenere, o semplicemente rendere possibili, i lavori di sgombero e i miglioramenti in materia di sicurezza. Stando alle recentissime informazioni provenienti dall'«EnviroNews Service», la maggior parte di tutti gli aiuti finanziari internazionali non è però stata utilizzata per migliorare la sicurezza, ma è servita a fare arricchire vari funzionari implicati nelle transazioni. Si parla di una cifra globale di 740 milioni di USD.

1. La Commissione è al corrente del fatto che una gran parte degli aiuti — anche dell'Unione europea — destinati a migliorare la sicurezza a Cernobyl non è stata in realtà impiegata per gli scopi prefissati, ma è finita invece nelle mani della mafia?
2. Secondo la Commissione, a quanto ammontano gli aiuti finanziari scomparsi in strutture mafiose (in percentuale di tutti gli aiuti finora erogati nonché, possibilmente, l'esatto valore monetario)?
3. La Commissione quali sforzi sta compiendo per impedire tali deviazioni di sovvenzioni europee, quali successi ha registrato in merito e quali vie è riuscita ad individuare finora attraverso le quali gli aiuti dell'UE vengono utilizzati in modo disonesto?
4. È esatto che la Commissione dispone solo di conti e di relazioni solo per circa un terzo di tutti i progetti finora sostenuti in questo contesto? È inoltre esatto che la BERS ha erogato risorse finanziarie anche senza le necessarie informazioni in materia di progetti e conti?
5. La Commissione in che modo intende impedire che, per quanto riguarda le future spese per il miglioramento della sicurezza del sarcofago di Cernobyl, ancora una volta una buona parte del denaro disponibile finisca nelle tasche di privati invece di servire all'obiettivo prefissato?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione*(15 maggio 1998)*

In generale l'assistenza comunitaria all'Ucraina a favore della chiusura della centrale di Cernobil è erogata mediante programmi di assistenza tecnica e i pagamenti vengono effettuati sulla base di lavori effettuati e di fatture originali. La trasparenza nella gestione dei fondi comunitari è rispettata a tutti i livelli e la Commissione non è al corrente di appropriazioni indebite. Inoltre, nella recente relazione della Corte dei conti non sono state rilevate frodi di questo tipo.

L'esistente sistema di controllo è ritenuto sufficiente a prevenire l'indebita appropriazione dei fondi di assistenza tecnica forniti all'Ucraina a sostegno della chiusura di Cernobil.

La Commissione è in possesso di tutte le relazioni riguardanti i progetti e le attività comunitarie. In qualità di azionista della banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di donatore del conto sicurezza nucleare e del fondo per la struttura di protezione di Cernobil, la Commissione ritiene che i controlli finanziari della BERS non siano in alcun modo meno rigorosi dei propri e non è a conoscenza di pagamenti effettuati dalla BERS sulla base di informazioni insufficienti.

Si ritiene che le regole del fondo per la struttura di protezione di Cernobil sono sufficientemente rigorose per evitare l'appropriazione indebita dei fondi in questione. Inoltre, dal momento che questo fondo è stato costituito solo di recente, le erogazioni effettuate sono ancora di trascurabile entità. Qualunque ipotesi di appropriazione indebita deve quindi essere esclusa.

(98/C 386/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1296/98
di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Aliquota inferiore dell'IVA applicabile a riparazioni di chiese ed edifici religiosi

Può la Commissione confermare che il governo del Regno Unito potrebbe, qualora lo desideri, imputare le riparazioni delle chiese e degli edifici religiosi all'aliquota inferiore dell'IVA?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(3 giugno 1998)*

A norma dell'attuale legislazione comunitaria in materia di IVA, gli Stati membri non possono applicare una aliquota IVA ridotta ai lavori di riparazione, rinnovo e manutenzione di chiese e di edifici religiosi.

(98/C 386/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1297/98
di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Dazi doganali

Dalla dogana di Algeciras partono annualmente per il Marocco circa 35.000 camion che trasportano merci di origine comunitaria. Attualmente, per buona parte di questi camion lo sdoganamento ha luogo nella suddetta località il lunedì mattina, in quanto le dogane del paese d'origine sono chiuse il pomeriggio di venerdì, giorno in cui i camion vengono caricati.

La Commissione ritiene tale prassi conforme al codice doganale? I fatti riferiti sono compatibili con le disposizioni dell'articolo 790 del regolamento d'attuazione?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(2 giugno 1998)*

L'articolo 161, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, determina le norme di base per quanto riguarda il luogo in cui possono essere espletate le formalità in materia di esportazione. In linea di massima, deve trattarsi del luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

Il regolamento d'applicazione (CEE) 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, prevede due eccezioni a tale norma generale.

L'articolo 790 prevede una deroga qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, non sia possibile applicare la norma generale, nella fattispecie l'ubicazione degli uffici doganali competenti per l'espletamento delle formalità in questione.

In secondo luogo, l'articolo 791 prevede deroghe per motivi debitamente giustificati. Per garantire un'applicazione uniforme della regolamentazione doganale, il comitato del codice doganale ha esaminato più volte le situazioni in cui può essere applicata tale disposizione.

Si è deciso, tra l'altro, che il fatto che gli orari di apertura dell'ufficio doganale competente in materia di applicazione dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice doganale non corrispondano agli orari di lavoro dell'impresa esportatrice non può rappresentare un motivo debitamente giustificato che consenta di derogare alla norma generale. In circostanze normali, infatti, spetta all'esportatore tener conto di tali orari d'apertura nella sua organizzazione logistica.

Quanto alle imprese che hanno spesso bisogno di poter espletare le formalità doganali fuori del normale orario di apertura, l'autorizzazione che consente di beneficiare di procedure semplificate pare una soluzione adeguata purché, beninteso, siano soddisfatte tutte le condizioni.

(¹) GU L 302 del 19.10.1992.

(²) GU L 258 dell'11.10.1993.

(98/C 386/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1300/98
di Franco Malerba (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Sostanze nocive (amianto) nei locali della Scuola europea di Bruxelles I — Uccle

La presenza di amianto nei locali della Scuola europea di Bruxelles I — Uccle è già stata segnalata a più riprese in passato, in particolare con l'interrogazione scritta n. 2203/92 (¹) dell'on. Gröner. In tale occasione la Commissione ha sostanzialmente sminuito la gravità del problema, ammettendo solo che «in un solo edificio, tempo fa, era stato necessario sostituire dei materiali che a lungo termine avrebbero potuto porre problemi».

Risulta tuttavia che, secondo l'inventario preliminare dell'amianto redatto il 24 ottobre 1997 e ancora incompleto, almeno 9 edifici della Scuola europea contengono amianto, e che occorre procedere urgentemente ai lavori di rimozione.

Stando così le cose, è pronta la Commissione a rispondere positivamente alle preoccupazioni manifestate dall'associazione dei genitori degli allievi delle Scuole europee — Bruxelles I, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- necessità assoluta di procedere ai lavori (eliminazione dell'amianto, demolizione, rimozione dei detriti) in assenza degli allievi della scuola
- prima di ogni lavoro, necessità di redigere un inventario dettagliato e completo dei materiali contenenti amianto, nonché un programma dettagliato dei lavori previsti
- i capitolati d'onere per le imprese che effettueranno i lavori devono contenere le indicazioni dei metodi impiegati nonché della frequenza e delle modalità dei controlli da effettuarsi sul cantiere (presenza di esperti indipendenti)
- i parametri da applicare (soglie di tolleranza) devono corrispondere ai livelli più avanzati della ricerca medica e alle legislazioni europee più recenti, e riflettere la maggiore consapevolezza oggi esistente dei pericoli connessi all'esposizione alle fibre (per le sostanze particellari la soglia di tolleranza in Germania è di 0,5 fibre per litro, mentre in Belgio è di 10 fibre per litro)
- firma di un protocollo d'accordo fra la Régie des Bâtiments (ente pubblico belga responsabile degli edifici), il Consiglio superiore delle Scuole e i rappresentanti dei genitori in merito all'applicazione dei punti suelencati, ivi compresa la possibilità di bloccare il cantiere e di applicare penalità dissuasive in caso di mancato rispetto?

La sostanza di questi punti è del resto contenuta nella lettera indirizzata il 16 marzo 1998 dal rappresentante della Commissione in seno al Consiglio superiore delle Scuole al ministro responsabile signor André Flahaut.

È pronta la Commissione, in assenza di un impegno basato sui criteri sopra elencati, a ritenere che il Belgio ha mancato ai suoi obblighi statuari derivanti dalla convenzione del 12 aprile 1957 che istituisce le Scuole europee?

(¹) GU C 86 del 26.3.1993, pag. 15.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 giugno 1998)

La convenzione relativa allo statuto della scuola europea firmata il 12 aprile 1957 dagli Stati membri fondatori nonché i protocolli redatti con riferimento a questo statuto sono sistematicamente applicati dal Consiglio superiore delle scuole europee.

Detto organismo intergovernativo prende tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento delle scuole e, nel caso delle scuole europee situate in Belgio, ha firmato col governo di questo Stato membro, in conformità con l'articolo 28 dello statuto, l'accordo del 12 ottobre 1962 per garantire le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento di queste scuole.

Con questo accordo, il governo belga si è impegnato a mettere a disposizione delle scuole gli edifici necessari per la loro attività, a occuparsi della loro manutenzione e ad assicurarli secondo le regole valide per gli immobili di proprietà dello Stato belga.

La Commissione, che è membro del Consiglio superiore, ha effettivamente già risposto a una interrogazione scritta sulla presenza di amianto nei locali della scuola europea di Bruxelles I (Uccle) — Essa invita pertanto l'onorevole parlamentare a riferirsi alla sua risposta all'interrogazione scritta E-2203/92 della signora Gröner ⁽¹⁾.

Visto che per alcune domande era direttamente competente lo Stato ospite, la Commissione nella sua risposta si è limitata a fornire le informazioni di cui disponeva.

Queste informazioni non devono essere confuse con una presa di posizione della Commissione sulle domande poste.

Dato che annette molta importanza alla sicurezza nelle scuole europee la Commissione si preoccuperà perché venga redatto un inventario dettagliato dell'amianto, baderà all'applicazione dei programmi di gestione e farà in modo che l'esecuzione dei lavori (eliminazione dell'amianto, demolizione, rimozione dei detriti) avvenga nel rispetto più scrupoloso delle norme esistenti. Si prevede che i lavori verranno effettuati durante le vacanze estive.

Il capitolato d'oneri n. 98/30.2234/034/01 redatto dalla Regie des Bâtiments per la costruzione di nuovi edifici per le aule scolastiche e la palestra della scuola elementare prevede nel lotto n. 1 i lavori di eliminazione dell'amianto prima di ogni lavoro di demolizione. Questo capitolato comprende tutte le precauzioni richieste dalla legislazione belga per questo tipo di lavori.

Il capitolato d'oneri succitato stabilisce anche che i parametri da applicare (piano di lavoro da definire prima di tutti i lavori di demolizione o di eliminazione dell'amianto, segnalizzazione e limitazione d'accesso dei cantieri interessati) e i valori limite per la concentrazione di fibre d'amianto nell'aria sul luogo di lavoro saranno quelli previsti dal Regolamento generale per la tutela del lavoro (RGPL) il quale è conforme alle disposizioni della direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 modificata dalla direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991.

Poiché le norme giuridiche da applicare sono vincolanti, la Commissione non si pronuncia sulla necessità di firmare un protocollo d'accordo fra la Regie des Bâtiments, il Consiglio superiore delle scuole e i rappresentanti dei genitori in merito all'applicazione dei punti suelencati.

La Commissione ritiene suo dovere non fare il processo alle intenzioni. Qualunque mancanza agli obblighi può essere denunciata solo se una volta che sia stata constatata.

⁽¹⁾ GU C 86 del 26.3.1993.

(98/C 386/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1308/98

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Trucco obbligatorio per le lavoratrici

La Maersk Air, compagnia aerea danese, ha pubblicato una regolamentazione sull'abbigliamento dei suoi dipendenti, dalla quale risulta che le lavoratrici devono sempre essere truccate.

Nella suddetta regolamentazione si citano in particolare il rossetto, il mascara e l'ombretto. Tuttavia, in un avvertimento pubblicato dal datore di lavoro, si fa riferimento anche al mancato utilizzo di fondo tinta, cipria e fard. Alle lavoratrici viene pertanto chiesto di sostenere una spesa per l'acquisto di prodotti di bellezza, cui si aggiungono un rischio non trascurabile di sviluppare allergie e l'insorgenza di disturbi collegati all'estrema secchezza dell'aria nelle cabine degli aerei.

L'organizzazione sindacale FTF (Consiglio comune degli impiegati e dei funzionari), che raggruppa gli uomini e le donne che lavorano in qualità di personale di volo presso la Maersk Air, hanno sottoposto la questione ai tribunali danesi. Lo svolgimento dell'udienza è previsto per il 12 giugno 1998.

1. Può la Commissione precisare la sua posizione in merito al trucco obbligatorio quale elemento delle condizioni di lavoro per le donne?
2. Non ritiene che ciò violi la direttiva comunitaria sulla parità di trattamento?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

La Commissione constata innanzitutto che il sindacato che rappresenta il personale di bordo di Maersk Air si è rivolto ai tribunali competenti per far valutare l'obbligo di maquillage imposto al personale femminile di tale compagnia aerea.

La Commissione di norma non commenta le vertenze pendenti di fronte ai tribunali nazionali. La Commissione ritiene quindi che non sia suo compito rispondere alla prima parte dell'interrogazione presentata dall'on. parlamentare. Inoltre, la Commissione ritiene che spetti alla giurisdizione interpellata determinare se l'obbligo di maquillage rientri nel campo d'applicazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio di uguaglianza di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al posto di lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ⁽¹⁾ e se sia il caso di verificare se tale obbligo determini una discriminazione diretta ovvero indiretta nei confronti del personale femminile. In caso di dubbio, tale giurisdizione può sospendere il giudizio e richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una o più questioni pregiudiziali.

⁽¹⁾ GU L 39 del 14.2.1976.

(98/C 386/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1323/98

di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Politica dell'Unione europea in materia di turismo

Tra qualche anno il turismo costituirà il settore economico più attivo dell'Unione europea. Tale settore dinamico non solo ravvicina i cittadini del mondo intero ma è anche responsabile della creazione di posti di lavoro per le PMI e rappresenta un'attività duratura nel lungo termine.

Pertanto, non ritiene la Commissione essenziale ed urgente istituire una vera e propria politica comunitaria del turismo? Può far sapere quale iniziativa le sembra opportuna, in tal senso, e se effettivamente al momento non esiste una base giuridica in materia?

Nel quadro della istituzione di una politica europea forte nel settore del turismo, non ritiene indispensabile la creazione di un Ufficio europeo del Turismo che, naturalmente, dovrebbe aver sede in un paese in cui il settore turistico è particolarmente sviluppato?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(12 giugno 1998)

La Commissione è consapevole dell'importanza economica, sociale e culturale del turismo, visto il suo contributo all'occupazione in Europa.

La Commissione condivide il parere espresso dall'onorevole deputato in merito all'urgenza di adottare una vera politica comunitaria a favore del turismo, basata sul principio della sussidiarietà ed elaborata nel rispetto delle competenze in materia degli Stati membri. Allo scopo di disporre di una base giuridica adeguata e di garantire la

continuità e l'efficacia dell'azione comunitaria nel settore, la Commissione continuerà ad adoperarsi per ottenere una decisione del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore del turismo europeo, come quello proposto già nel 1996 nella proposta di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo Philoxenia (1997-2000) ⁽¹⁾ e nella proposta modificata di decisione del Consiglio relativa a un primo programma pluriennale a favore del turismo europeo Philoxenia (1997-2000) ⁽²⁾.

Infine, viste le sue competenze, la Commissione non considera appropriata l'istituzione di un Ufficio europeo del turismo.

⁽¹⁾ GU C 222 del 31.7.1996.

⁽²⁾ GU C 13 del 14.1.1997.

(98/C 386/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1324/98

di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Istituzione di un'agenzia europea per il clima

A seguito della presa di posizione della commissione per l'ambiente del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia per la riduzione delle emissioni di metano, può la Commissione far sapere quali riflessioni le ispira la richiesta della commissione per l'ambiente di istituire un'agenzia europea per il clima e specificare quali tempi prevede per l'istituzione di questo organismo?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(19 giugno 1998)

La questione concernente l'istituzione di un'agenzia europea per il clima è stata sollevata dalla risoluzione del Parlamento sulla comunicazione della Commissione «Strategia per ridurre le emissioni di metano» ⁽¹⁾.

Su questa questione specifica, durante il dibattito sulla comunicazione sopra menzionata, la Commissione ha risposto che l'idea di istituire un'agenzia europea per il clima è interessante e merita considerazione. Tuttavia, prima che la Commissione sia in grado di prendere posizione, l'iniziativa deve essere ulteriormente esaminata con attenzione poiché pone una serie di questioni pratiche e istituzionali concernenti il ruolo dell'agenzia. Al momento la Commissione non sta seguendo l'argomento poiché è impegnata con la conferenza di Kyoto che ha priorità assoluta.

⁽¹⁾ COM(96) 557 def.

(98/C 386/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1328/98

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Gara d'appalto obbligatoria: il caso del Consiglio del distretto metropolitano di Oldham (Regno Unito)

La Commissione è a conoscenza di un recente caso avvenuto nel Regno Unito, concernente un contratto per la manutenzione di edifici concesso dal Consiglio del distretto metropolitano di Oldham a un suo servizio senza seguire la debita procedura di gara? Il caso ha dato luogo, nell'agosto 1995, all'emissione di una diffida ai sensi dell'articolo 14 della legge sul governo locale del 1988 relativa alle gare d'appalto obbligatorie, che è stata abrogata, agli inizi del 1998, dal nuovo governo del Regno Unito.

L'associazione britannica degli appaltatori di lavori pubblici ha affermato che in tale caso si è avuta una violazione della direttiva concernente gli appalti di servizi e opere. La Commissione può esprimere il suo parere al riguardo?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(2 giugno 1998)

La Commissione non è a conoscenza del recente caso al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare relativo a un contratto di manutenzione di immobili a Oldham nel Regno Unito. La Commissione prega quindi l'onorevole parlamentare di trasmetterle tutte le informazioni dettagliate in suo possesso al fine di poter adottare le misure necessarie.

(98/C 386/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1332/98

di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(24 aprile 1998)

Oggetto: Probabile mancata erogazione delle sovvenzioni relative al 1997 agli allevatori di ovini della provincia greca di Rethymni

È noto che nel corso di controlli effettuati in loco da una delegazione della direzione generale dell'agricoltura della Commissione europea nel maggio 1997 nella provincia greca di Rethymni sono state accertate omissioni per quanto riguarda i regolamenti e le procedure di allevamento degli ovini. È inoltre noto che successivamente c'è stato al riguardo uno scambio di lettere tra i servizi competenti della Commissione e il ministero greco dell'agricoltura da cui si prospettava la possibilità di imporre alla Grecia una multa per tali omissioni. È chiaro che nessuno può mettere in dubbio il fatto che gli stessi servizi del ministero dell'agricoltura hanno grandi responsabilità per le omissioni in questione perché non hanno effettuato i necessari controlli e non hanno stilato i necessari rapporti. Così ora siamo arrivati al punto che il ministero greco dell'agricoltura, di fronte al rischio che venga imposta alla Grecia una multa, fa capire con chiarezza che sta pensando di non erogare le sovvenzioni agli allevatori di ovini della provincia di Rethymni per il 1997 addossando tuttavia alla Commissione europea la responsabilità per l'adozione di tale duro provvedimento. Senza voler negare che certamente si dovranno adottare tali misure essenziali per rendere più trasparente il sistema, la Commissione conferma che in fondo rientra nella discrezione del ministero dell'agricoltura decidere se versare o meno le sovvenzioni agli allevatori di ovini della provincia di Rethymni per il 1997 e che, se alla fine non le verserà, si sarà trattata di una decisione puramente politica del ministero dell'agricoltura e non di una sanzione della Commissione?

Risposta data al sig. Fischler in nome della Commissione

(20 maggio 1998)

I risultati dei controlli del maggio 1997, realizzati nel contesto della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sono ancora in esame e dipendenti ancora da ulteriori informazioni tra la Commissione e le autorità greche.

Nel quadro della procedura di liquidazione dei conti, la Commissione non impone sanzioni ma non concede il finanziamento comunitario per spese non conformi alle norme comunitarie. Spetta alle autorità greche decidere il pagamento o meno dei premi per il 1997 nella prefettura di Retimno, sulla base dei risultati dei loro controlli.

(98/C 386/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1334/98**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Relazione finale concernente la valutazione internazionale del combustibile MOX

In riferimento alle conclusioni cui si giunge nella relazione finale concernente la valutazione internazionale del combustibile MOX «Comprehensive social impact assessment of MOX in light water reactors», può dire la Commissione quali iniziative devono essere prese per tener conto di tali conclusioni?

Risposta data dal sig. Papoutsis in nome della Commissione*(24 giugno 1998)*

La Commissione ha preso nota della relazione pubblicata nel novembre 1997 da un'organizzazione non governativa (ONG) alla quale l'onorevole parlamentare sembra fare riferimento. Le valutazioni presentate in questa relazione differiscono da quelle degli esperti del G8. Indipendentemente dalle considerazioni che la Commissione potrebbe fare in merito, occorre ricordare che la decisione di ricorrere — o meno — al combustibile a ossidi misti (MOX) spetta a ogni singolo Stato membro che ricorre alla produzione elettronucleare. Spetta quindi a questi Stati valutare le eventuali conseguenze di una tale scelta.

(98/C 386/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1343/98**di José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Legge Helms-Burton

In relazione alla risposta ricevuta, il 13 marzo scorso, da parte del signor Brittan, a nome della Commissione europea (E-0236/98 ⁽¹⁾), sui negoziati in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti in merito alla legge Helms-Burton, e ad temi, potrebbe la Commissione essere un po' più precisa e indicare in quali date e a che livello si sono svolte le riunioni preparatorie della riunione ministeriale del 15 gennaio?

Potrebbe la Commissione precisare qual è il calendario previsto tra la Comunità e gli Stati Uniti per i prossimi negoziati e le riunioni per trattare tale tematica?

Tenendo presenti alcune recenti dichiarazioni del signor Brittan, secondo cui tali negoziati si trovano a metà strada e secondo cui non esiste alcuna scadenza temporale obbligatoria per risolvere tale questione, potrebbe spiegare la Commissione quali sono i punti su cui si è giunti ad un accordo e quelli su cui esistono ancora divergenze?

Benché non sia stata fissata alcuna scadenza obbligatoria per la conclusione dei negoziati, sino a quando ritiene la Commissione che potrà perdurare la situazione attuale?

⁽¹⁾ GU C 323 del 21.10.1998, pag. 29.

(98/C 386/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1344/98**di José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) alla Commissione***(29 aprile 1998)*

Oggetto: Legge Helms-Burton e relazioni con gli Stati Uniti

Tenuta presente la recente decisione adottata dall'Amministrazione degli Stati Uniti, di limitare parzialmente le restrizioni concernenti viaggi e invio di aiuti umanitari e di danaro a Cuba, ritiene la Commissione che su questa decisione abbia potuto influire la posizione adottata dall'Unione europea nel corso dei negoziati sulla legge Helms-Burton? È stata trattata tale questione nella riunione ministeriale del passato 15 gennaio?

Tenendo conto della proposta del signor Brittan per la liberalizzazione degli scambi transatlantici, ritiene la Commissione tale proposta compatibile con gli effetti di extra territorialità della legge Helms-Burton? Considera essa valida tale proposta sintanto che non verrà data soluzione al contenzioso che esiste su tale tematica tra la Comunità e gli Stati Uniti?

**Risposta comune
data de Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1343/98 e E-1344/98**

(12 giugno 1998)

Da quando l'onorevole parlamentare ha presentato la sua interrogazione sulla legge Helms-Burton, si sono verificati alcuni sviluppi importanti.

Al vertice Comunità/Stati Uniti del 18 maggio 1998, dopo oltre un anno di intensi negoziati condotti nell'ambito dell'intesa dell'11 aprile 1997 sulla legge Helms-Burton e sulla legge riguardante le sanzioni contro l'Iran e la Libia (ILSA), la Comunità e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di elementi che offrono una possibilità concreta di comporre in maniera duratura la controversia su tali leggi, che influisce negativamente sulle relazioni politiche ed economiche.

L'accordo prevede un'intesa su misure relative ai nuovi investimenti in proprietà illegalmente espropriate e su principi riguardanti il ricorso a boicottaggi secondari, e contiene un impegno degli Stati Uniti nei confronti della futura legislazione extraterritoriale. Come stabilito nella dichiarazione unilaterale rilasciata parallelamente dalla Comunità, tali elementi devono essere integrati da deroghe per la Comunità e per le società comunitarie in entrambe le leggi. A questo proposito, l'amministrazione americana si impegna a chiedere senza indugio l'autorizzazione per una deroga a tempo indeterminato nel quadro del titolo IV della legge Helms-Burton. La Comunità non applicherà le misure concordate in materia di investimenti finché non sarà mantenuto tale impegno.

Per quanto riguarda il titolo III della legge Helms-Burton, inoltre, non solo gli Stati Uniti si impegnano a continuare a rinunciare al diritto di ricorrere a procedimenti legali fino alla fine del mandato presidenziale ma, per la prima volta, l'amministrazione americana si impegna chiaramente a consultare il congresso per ottenere una deroga a tempo indeterminato.

Conformemente alla sezione 9, lettera c) dell'ILSA, gli Stati Uniti avevano stabilito di rinunciare all'imposizione di sanzioni contro la Total, e hanno dichiarato di prevedere l'applicazione di decisioni analoghe alle società comunitarie in casi simili. Quanto alla Libia, la Comunità ha ottenuto al vertice l'impegno americano a collaborare con l'Unione europea per tener conto delle deroghe da applicare alle società dell'Unione europea ai sensi della sezione 9 lettera c) dell'ILSA.

Per quanto riguarda l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità ha dichiarato chiaramente di essersi riservata il diritto di ricreare un panel dell'OMC contro gli Stati Uniti in merito alla legge Helms-Burton qualora le suddette deroghe non venissero concesse o venissero ritirate o fosse avviata un'azione contro società comunitarie o contro singoli nell'ambito dell'ILSA oppure qualora, allo scadere del mandato presidenziale, non fossero state concesse deroghe a tempo indeterminato per quanto riguarda il titolo III.

(98/C 386/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1347/98

di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Misure intese a lottare contro il morbo della mucca pazza

Un commerciante di bestiame di Alveringem (Belgio) è perseguito in giudizio dalla procura di Veurne per aver modificato, con la complicità di un tipografo, le date di nascita di 300 bovini per poterli vendere a un'impresa dei Paesi Bassi. La manovra fraudolenta era destinata ad aggirare il divieto di mettere in circolazione nell'Unione europea bovini nati prima del 1991, nell'ambito della lotta contro il morbo della mucca pazza.

Dispone la Commissione attualmente, come si era impegnata a fare nei confronti del Parlamento europeo, di mezzi sufficienti, nei quindici Stati membri, per porre termine a tali pratiche? Di quali mezzi si tratta?

Risposta della sig.ra Bonino a nome della Commissione

(8 giugno 1998)

Gli Stati membri sono responsabili per garantire che la legislazione comunitaria venga applicata nei rispettivi territori. La Commissione, tramite l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), controlla il modo in cui gli Stati membri si assumono questa responsabilità. A questo scopo l'UFV effettua missioni di controllo e d'ispezione in tutti gli Stati membri e in numerosi paesi terzi.

In passato l'UFV ha lamentato una carenza di personale. Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sul controllo e l'ispezione relativi all'igiene dei generi alimentari in campo veterinario e fitosanitario ⁽¹⁾, la Commissione si sta adoperando per assumere personale nei posti identificati ⁽²⁾, dal momento che è ritenuto necessario per permettere ai servizi di controllo di far fronte agli impegni.

I sistemi per l'identificazione di bovini negli Stati membri sono soggetti a ispezioni da parte dell'UFV. L'impostazione adottata dall'UFV nel corso delle ispezioni consiste nel valutare i controlli effettuati dagli Stati membri, contribuendo quindi all'obiettivo di controllo delle manovre fraudolente per l'identificazione dei bovini.

La legislazione comunitaria relativa all'identificazione dei bovini è stata recentemente rafforzata dal regolamento del Consiglio (CE) 820/97 del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽³⁾. La Commissione ha messo a punto norme dettagliate, in particolare per quanto riguarda i marcaococchi, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (regolamento (CE) 2629/97 ⁽⁴⁾), i livelli minimi di controllo (regolamento (CE) 2630/97) e le sanzioni amministrative (regolamento (CE) 494/98 ⁽⁵⁾). L'applicazione di questi strumenti giuridici comporterà un migliore sistema d'identificazione dei bovini negli Stati membri. I sistemi saranno quindi a prova di tentativi di frode per modificare l'identificazione dei bovini.

⁽¹⁾ COM(98) 32 def.

⁽²⁾ SEC (97) 482.

⁽³⁾ GU L 117 del 7. 5.1997.

⁽⁴⁾ GU L 354 del 30.12.1997.

⁽⁵⁾ GU L 60 del 28. 2.1998.

(98/C 386/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1350/98

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(27 aprile 1998)

Oggetto: Discriminazioni nel concorso generale COM/A/8/98 e COM/A/11/98

Sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 marzo 1998 è stato pubblicato il bando di concorso per amministratori (A6/A7) e assistenti amministratori (A8) presso la Commissione europea. Il primo dei due profili professionali, destinato ad un livello più elevato, riguarda coloro che, oltre ad essere in possesso di una laurea, abbiano già maturato un'esperienza professionale nel settore; per il secondo, invece, è previsto soltanto il possesso del titolo di studio, nella fattispecie la laurea. Relativamente a quest'ultimo, però, viene specificata un'ulteriore condizione d'ammissione, e cioè che è possibile concorrere soltanto se la laurea è stata conseguita in una data successiva al 4.5.1995. Il precedente bando di concorso venne pubblicato nel 1993.

Pertanto, paradossalmente, chi risulta in cerca di prima occupazione ovvero disoccupato e laureato prima del 4.5.1995 non può aspirare a lavorare come A8 in Commissione, né tantomeno come A6/A7. Inoltre, chi si è laureato dopo il 1993 non ha avuto la possibilità di partecipare al precedente concorso.

Può la Commissione:

1. indicare quali azioni intende esercitare per far cessare questa evidente discriminazione?
2. In caso contrario, può giustificare pienamente e con parole chiare quali motivazioni sono opponibili ai giovani disoccupati laureati dopo il 1993 e prima del 4 maggio 1995 che non potranno più beneficiare delle pari opportunità che così massicciamente la Commissione pubblicizza grazie ai soldi dei cittadini europei spesi in campagne di informazione?
3. Infine, può comunicare a chi verranno imputati tutti i costi amministrativi e giudiziari derivanti dall'ondata di ricorsi che, molto verosimilmente, verranno proposti contro i provvedimenti di esclusione delle domande dei laureati attualmente non aventi le caratteristiche per essere ammessi al concorso?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(19 maggio 1998)

In data 31 marzo 1998, la Commissione ha pubblicato i concorsi generali in oggetto per i settori economia/statistica, relazioni esterne/gestione dell'aiuto ai paesi terzi, diritto/amministrazione pubblica europea. Il primo e il terzo concorso riguardavano le categorie A8 e A7/A6, il secondo invece la sola carriera A7/A6.

I tre concorsi sono indistintamente rivolti a candidati in possesso delle più alte competenze in termini di formazione accademica e esperienza professionale nei settori indicati. I candidati al concorso A7/A6 devono pertanto comprovare un'esperienza professionale acquisita successivamente al titolo richiesto di almeno tre anni, di cui almeno due nel settore specifico prescelto. I candidati al concorso A8, per cui non è richiesta esperienza alcuna, devono invece aver conseguito il titolo che consente loro di concorrere dopo il 4 maggio 1995. Tale condizione garantisce la partecipazione di candidati in possesso di una formazione accademica quanto più recente il che, a sua volta, consentirà all'istituzione di beneficiare dei frutti delle più recenti evoluzioni nelle materie e discipline in questione. Con questi concorsi la Commissione intende infatti raggiungere un equilibrio fra l'assunzione di funzionari in possesso di un'esperienza comprovata e funzionari con un titolo di studio ancora «fresco».

Certo, possono esservi persone che non hanno l'esperienza richiesta o hanno ottenuto il titolo di studio prima della data indicata. Va detto, tuttavia, che i bandi di concorso prendono altresì in considerazione, ai fini dell'esperienza professionale, tutti i periodi di tirocinio, specializzazione o perfezionamento professionale, nonché i periodi complementari di formazione, studio o ricerca atti a preparare alle funzioni descritte. Tale disposizione è stata concepita affinché possano accedere al concorso anche quei candidati che, pur non possedendo un'effettiva esperienza professionale, abbiano nondimeno proseguito gli studi o provveduto al proprio aggiornamento professionale nei settori del concorso.

Va peraltro osservato che la Commissione organizza i concorsi in funzione delle esigenze dei suoi servizi e non su base annua. In altri termini, i concorsi non si rivolgono necessariamente a tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di studio nel periodo successivo al concorso precedente. A ciò si aggiunga che i concorsi in questione attireranno un numero spropositato di candidature, considerato che all'ultimo concorso di questo tipo si sono presentati ben 55 000 candidati.

Concludendo, la Commissione ritiene che i concorsi banditi sono tali da garantire la partecipazione di candidati con un profilo accademico e professionale corrispondente alle sue esigenze e l'applicazione di condizioni di pari opportunità a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti.

(98/C 386/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1373/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(7 maggio 1998)*

Oggetto: Assicurazione dei cittadini di altri Stati membri chiamati a svolgere servizio di leva

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha di recente statuito che il servizio militare è un dovere fondamentale dei cittadini nei confronti dello Stato, ma crea anche obblighi per la società. La sentenza emessa dalla Corte stabilisce che la società deve controbilanciare le conseguenze sfavorevoli derivanti dallo svolgimento del servizio militare impegnandosi attraverso la normativa comunitaria a imporre ai datori di lavoro l'obbligo di fornire copertura assicurativa ai lavoratori chiamati sotto le armi a condizione che il contratto di lavoro non sia stato sospeso prima della chiamata.

L'interrogativo che sorge è, però, se tale beneficio possa essere riconosciuto anche alle persone che lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine, ma che sono tenute a svolgere servizio militare nell'esercito del paese di cui sono cittadini.

Può la Commissione riferire se il cittadino straniero di uno Stato membro dell'Unione europea può chiedere al paese in cui lavora una copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio militare nello Stato membro di origine e a quali condizioni?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(8 giugno 1998)*

Il diritto comunitario stabilisce che i cittadini comunitari siano obbligatoriamente affiliati nello Stato membro in cui esercitano un'attività lavorativa, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in questione (regolamento (CE) 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, recante modifica e aggiornamento del regolamento (CEE) 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) 574/72 che definisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71) ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda in modo più specifico il servizio militare, la Corte di giustizia dispone di una giurisprudenza che fornisce risposte precise agli interrogativi dell'Onorevole parlamentare. In base a questa giurisprudenza, nel caso in cui il servizio militare venga considerato come un periodo assicurativo secondo la legislazione dello Stato nel quale viene effettuato, gli altri Stati membri devono riconoscerlo come tale per il computo delle prestazioni, anche se i periodi non dovrebbero essere presi in considerazione in virtù della loro legislazione (vedasi sentenza del 15 dicembre 1993, Fabrizzi e.a., C-113/92, C-114/92 e C-56/92, Racc. p. I-6707). Viceversa, qualora gli Stati lo riconoscono come tale per i loro cittadini, devono, alle stesse condizioni, riconoscere il servizio militare effettuato in un altro Stato membro (vedasi sentenza del 25 giugno 1997, Romero, C-131/96, Racc. p. I-3659).

Inoltre, un «vantaggio sociale» ai sensi del regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio comunitario ⁽²⁾ riconosciuto ai propri cittadini (considerazione della durata del servizio militare per la determinazione dell'anzianità nell'azienda), deve essere concesso anche ai lavoratori migranti che hanno effettuato il servizio militare nella loro patria (sentenza del 15 ottobre 1969, Ugliola, Racc. p. 363).

Viceversa, la giurisprudenza è restrittiva per quanto riguarda la protezione sociale complementare. Secondo la sentenza del 14 marzo 1996, (De Vos, C-315/94, Racc. p. I-1417), «un lavoratore cittadino di uno Stato membro e che lavora nel territorio di un altro Stato membro non ha diritto al versamento dei contributi alla cassa complementare per la pensione di anzianità e di reversibilità dei lavoratori dipendenti del settore pubblico (quota-parte del datore di lavoro e quota-parte del lavoratore dipendente) per l'importo che sarebbe stato corrisposto qualora il suo contratto di lavoro non fosse stato sospeso a motivo del servizio di leva, sebbene tale diritto sia garantito a un cittadino dello Stato in questione, che lavora nell'amministrazione pubblica e svolge il servizio militare nello stesso Stato». (Per un quadro completo della giurisprudenza in materia, si rimanda all'analisi dettagliata dell'Avvocato generale Cosmas nella causa C-248/96, Grahame, Racc. 1997, p.I-6407).

⁽¹⁾ GU L 28 del 30.1.1997.

⁽²⁾ GU L 257 del 19.10.1968.

(98/C 386/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1374/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(7 maggio 1998)

Oggetto: Sistema integrato di controllo degli aiuti del FEAOG

L'attuazione del sistema integrato di controllo degli aiuti del FEAOG in Grecia (regolamento CEE n. 3508/92) ⁽¹⁾ presenta, stando alle informazioni, taluni problemi che determinano ritardi nella corresponsione degli aiuti ai produttori che ne hanno diritto. Può la Commissione dire,

1. Quali problemi concreti esistono nella gestione del sistema integrato di controllo degli aiuti in Grecia;
2. quali finanziamenti ha finora ricevuto la Grecia per sviluppare e attuare il sistema integrato di controllo degli aiuti;
3. se le consta che il sistema in questione rientrerà nel nuovo organismo di pagamenti e di controllo degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia che il governo greco intende introdurre per sostituire l'organismo di pagamenti (GEDIDAGEP) attualmente in vigore;
4. se vi è il rischio che i problemi presentatisi nella gestione del sistema integrato di controllo degli aiuti possano far perdere gli aiuti comunitari ai produttori?

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(10 giugno 1998)

La Commissione tiene anzitutto a precisare che non ravvisa nei problemi sorti in Grecia con l'attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo la causa di eventuali ritardi nella corresponsione degli aiuti ai produttori.

Quanto ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare, si voglia notare quanto segue:

1. In primo luogo, si constatano rilevanti ritardi nell'attuazione del catasto parcellare inteso a istituire un sistema di identificazione alfa-numerico delle particelle agricole che avrebbe dovuto essere operativo entro il 1° gennaio 1997. Si rilevano inoltre carenze a livello di certe procedure di controllo e di gestione che implicano il rischio di spese non conformi alla normativa comunitaria.
2. La Grecia ha beneficiato di un contributo finanziario pari a 2,5 milioni di ECU per il periodo 1993-1996.
3. La Commissione non ha ricevuto finora alcuna comunicazione ufficiale sulla soppressione dell'organismo menzionato e l'attribuzione delle responsabilità ad altri organi nazionali.
4. I problemi constatati non dovrebbero cagionare la perdita ai produttori degli aiuti.

(98/C 386/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/98
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) e Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(7 maggio 1998)

Oggetto: Torbiere nella regione della Polesia in Bielorussia

E' la Commissione a conoscenza dell'importanza delle torbiere esistenti nella regione della Polesia in Bielorussia, sia ai fini dell'estrazione del carbone sia in quanto area di eccezionale rilevanza per la biodiversità?

Quali iniziative può adottare la Commissione per contribuire a tutelare questa zona nell'ambito delle sue strategie in materia di cambiamenti climatici e di salvaguardia della biodiversità? In particolare, è previsto un Fondo comunitario per il sostegno di tali iniziative?

Le autorità della Bielorussia hanno contattato la Commissione al fine di ottenere un aiuto in questo senso o, al contrario, per ottenere un sostegno per l'attuazione di iniziative pregiudizievoli, quali la sistemazione e il prosciugamento dei fiumi? Con quale risultato?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(5 giugno 1998)

La Commissione è consapevole dell'esistenza di torbiere nella regione della Polesia in Bielorussia e del loro impatto sull'ambiente.

Al momento, in considerazione della situazione delle relazioni bilaterali con la Bielorussia, la Commissione non prevede azioni specifiche in relazione a tali torbiere.

(98/C 386/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1388/98

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Proposta europea relativa ai rapporti razziali sulla base del trattato di Amsterdam

Plaudendo alle proposte della Commissione per un'azione su scala europea in materia di rapporti razziali sulla base del trattato di Amsterdam, non ancora ratificato, quando intende la Commissione presentare una proposta simile concernente la discriminazione nei confronti delle persone disabili?

Non ritiene la Commissione che non dovrebbe esistere alcuna gerarchia di discriminazione e che pertanto sarebbe necessario formulare altre proposte, sulla base della non-discriminazione nei confronti dei gruppi menzionati nel trattato di Amsterdam?

(98/C 386/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1389/98

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Valutazione del programma Helios II: preparazione di un nuovo programma concernente le persone disabili

Quando intende la Commissione consultare il Parlamento europeo in merito alla valutazione del programma Helios II per le persone disabili?

Dato che nel 1997 la Commissione aveva affermato di voler rinviare ad una data successiva tutte le proposte per un nuovo programma concernente le persone disabili, in attesa di aver completato questa valutazione, con quale calendario intende ora la Commissione presentare la proposta?

Visto il sostegno del Parlamento europeo a un programma di questo tipo e viste le restrizioni del Fondo sociale europeo nonché l'iniziativa comunitaria sulla parità, intesa a promuovere le iniziative a favore dell'occupazione, può la Commissione confermare il suo sostegno a un nuovo programma di promozione della parità di opportunità per le persone disabili al fine di impedire ogni forma di discriminazione nei loro confronti?

**Risposta comune
data dal sig. Flynn in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1388/98 e E-1389/98**

(22 giugno 1998)

La Commissione continua ad esaminare le diverse possibilità di attuare la futura strategia in favore dei disabili. Tale esame coincide con le nuove proposte per i fondi strutturali ⁽¹⁾, i programmi per una nuova iniziativa comunitaria e l'attuazione di Agenda 2000 ⁽²⁾.

La valutazione del terzo programma d'azione comunitaria per l'assistenza ai disabili (Helios II) è stato oggetto di una recente relazione della Commissione ⁽³⁾.

Le conclusioni del nuovo Articolo 13 del Trattato di Amsterdam sulla lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza ovvero sull'origine etnica, sulla religione o sulla fede, sulle disabilità, sull'età o sugli orientamenti sessuali, sono all'esame della Commissione che sta valutando adeguatamente tali forme di discriminazione.

La Commissione ribadisce comunque il suo impegno per la promozione di pari opportunità per i disabili.

⁽¹⁾ COM(98) 131 def.

⁽²⁾ COM(97) 2000 def.

⁽³⁾ COM(98) 15 def.

(98/C 386/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1392/98

di **Richard Howitt (PSE)** alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Azioni a favore delle persone disabili (progetto pilota)

Può la Commissione confermare il previsto scadenziario per l'attuazione di questa linea di bilancio per l'esercizio 1998, che comprende la questione delle linee guida, la scadenza per la presentazione delle richieste, la data probabile dell'adozione delle decisioni e dell'esecuzione dei primi pagamenti??

Com'è questo scadenziario rispetto a quello del 1997 per le medesime azioni?

Può la Commissione confermare l'intenzione di proseguire nel 1999 per un altro anno le azioni pilota a favore delle persone disabili? In caso negativo, per quale motivo?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(5 giugno 1998)

La Commissione attira l'attenzione dell'Onorevole interrogante sul fatto che due inviti a presentare proposte sul «supporto ad azioni di scambio d'informazione a favore delle parità delle possibilità per i minorati» e sul «supporto al coordinamento di organizzazioni non governative europee rappresentative di minorati» ⁽¹⁾ sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

In breve, le candidature per il primo bando debbono essere trasmesse entro e non oltre il 12 giugno 1998; la selezione finale di tali candidature è fissata al 24 luglio 1998. Soltanto le azioni iniziate non prima del 1° ottobre 1998 e non dopo il 31 dicembre 1998 sono suscettibili di essere prescelte per un cofinanziamento da parte della Commissione. Per quanto riguarda il secondo bando, le domande che coprono il bilancio annuo operativo di un'organizzazione non governativa (ONG) a partire dal 1° aprile 1998 debbono essere trasmesse entro e non oltre il 29 maggio 1998; la Commissione prenderà la sua decisione finale il 26 giugno 1998. Tali date corrispondono all'incirca a quelle stabilite per gli inviti a presentare proposte nel 1997.

I primi pagamenti potranno essere effettuati soltanto dopo la firma dei contratti.

Nel suo progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1999 la Commissione ha proposto l'iscrizione di stanziamenti per il supporto al coordinamento di ONG europee rappresentative dei minorati e alcune azioni innovatrici a favore della sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di diritti dei minorati.

⁽¹⁾ GU C 103 del 4.4.1998.

(98/C 386/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1394/98
di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione*(7 maggio 1998)*

Oggetto: Stupri perpetrati da militari turchi nelle regioni abitate da curdi

Secondo quanto riferito da varie organizzazioni operanti a favore dei diritti dell'uomo, gli stupri di massa costituiscono un elemento fondamentale della tattica seguita dai reparti militari turchi nella loro azione vessatoria ai danni della minoranza curda del paese.

Quali misure intende adottare la Commissione per fare pressione sul governo turco affinché avvii un'indagine approfondita sulle operazioni condotte dai suoi reparti militari contro la minoranza curda, per fare luce sulle denunce concernenti questi orribili crimini?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione*(11 giugno 1998)*

Dalle informazioni raccolte dalla Commissione, segnatamente presso la Fondazione turca per i diritti dell'uomo e l'Associazione turca per i diritti dell'uomo, emerge che numerose denunce di stupro sono state presentate nel Sud-Est della Turchia. La Fondazione turca per i diritti dell'uomo ha precisato che due donne hanno vinto una causa presso la Corte europea per i diritti dell'uomo.

Nella relazione sulla «evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'Unione doganale»⁽¹⁾, adottata il 4 marzo 1998, la Commissione ha constatato la mancanza di progressi per quanto riguarda i diritti dell'uomo e il processo di democratizzazione nel paese. Nella stessa relazione, la Commissione si è altresì riferita alla situazione nel Sud-Est della Turchia, insistendo sulla necessità di garantirvi il rispetto dello Stato di diritto, nonché sull'importanza di trovare una soluzione civile e non militare al problema.

Per quanto riguarda il contesto più generale delle relazioni tra la Comunità e la Turchia, il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha rammentato che il consolidamento delle relazioni tra la Turchia e la Comunità dipende anche dal proseguimento delle riforme politiche avviate dal paese, soprattutto per armonizzare le norme e le pratiche in materia di diritti dell'uomo con quelle in vigore nella Comunità, nonché dal rispetto delle minoranze e dalla loro tutela.

La Commissione intende continuare ad esprimere ai suoi interlocutori turchi le preoccupazioni della Comunità per tali questioni.

⁽¹⁾ COM(98) 147 def.

(98/C 386/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1404/98
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione*(11 maggio 1998)*

Oggetto: I cambiavalute e l'euro

Con l'entrata in vigore della moneta unica il volume presunto delle operazioni di cambio delle valute dovrebbe diminuire in proporzione al numero attuale delle operazioni relative alle valute che scompariranno dal mercato perché assorbite dall'euro. I cambiavalute professionali, autorizzati a svolgere la loro funzione dalle banche centrali nazionali, saranno conseguentemente costretti a ridurre la loro attività, e molti di essi dovranno chiudere i loro uffici.

Analogamente a quanto era stato previsto per gli agenti doganali nella prospettiva dell'entrata in funzione del mercato unico, la Commissione:

1. ha previsto delle misure tendenti a fronteggiare il fenomeno?
2. Non ritiene opportuno prevenire un incentivo di risarcimento per coloro che, spinti dalla situazione, accettassero di usufruire del prepensionamento?

3. Non potrebbe intervenire presso gli Stati membri affinché le eventuali «autorizzazioni» non più utilizzate per cessazione di attività non vengano rimesse sul mercato ma siano messe a disposizione di coloro che rimangono in attività, garantendo a questi ultimi il diritto di prelazione?
4. Non considera pertinente l'utilizzo del Fondo sociale per progetti di riconversione del personale di questa specifica categoria professionale, riunita a livello nazionale nell'Associazione italiana cambiavalute (AIC), da mettere allo studio magari con la collaborazione di quest'ultima?

Risposta data al sig. de Silguy in nome della Commissione

(22 giugno 1998)

1. La Commissione ha presentato un Libro Verde sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica nel maggio 1995. Tale documento, assieme ad una serie di raccomandazioni successive, espone le proposte della Commissione per organizzare la transizione verso l'euro. In particolare, sin dal dicembre 1995 è chiaro che le banconote e le monete denominate in euro verranno introdotte all'inizio del 2002.

Tutti i lavori preparatori della Commissione si sono basati sul principio che i necessari cambiamenti spettino ai singoli settori interessati. L'introduzione della moneta unica apporterà notevoli benefici per l'economia europea nel suo complesso, ma la transizione comporterà ovviamente cambiamenti di entità maggiore in determinati settori rispetto ad altri.

2. La Commissione è pienamente consapevole del fatto che i cambiavalute dovranno affrontare sfide maggiori rispetto a molti altri tipi di imprese nel processo di adattamento all'introduzione dell'euro. La Commissione non dispone tuttavia al momento di alcuna base giuridica o regolamentare per proporre un'azione specifica a sostegno di questo settore. Le misure adottate nel 1992 a favore degli agenti doganali si fondavano infatti su una specifica decisione del Consiglio.

3. L'autorizzazione degli uffici di cambiavalute spetta esclusivamente agli Stati membri.

4. La Commissione ritiene che i progetti di riconversione del personale di questa categoria potrebbero essere sovvenzionati mediante il Fondo sociale europeo. La selezione dei progetti che possono beneficiare di tali aiuti spetta tuttavia alle autorità nazionali degli Stati membri.

(98/C 386/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1414/98

di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Lingua delle informazioni sull'Euro

Nella versione castigliana della pagina web della Commissione dedicata all'Euro, rubriche «Cittadini e consumatori» e «Imprese e finanze», tutte le informazioni — ad eccezione della descrizione della campagna di informazione con relativi obiettivi di organizzazione interna — sono disponibili unicamente in inglese, francese o tedesco e, in un caso, in olandese.

Non ritiene urgente la Commissione far sì che le suddette informazioni concernenti l'Euro, ed in particolare le rubriche citate, siano accessibili, quanto meno, nelle lingue ufficiali dell'Unione? Eventualmente, quale calendario è previsto per la traduzione nelle lingue ufficiali?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione*(15 luglio 1998)*

Tutti i testi di riferimento presentati sono disponibili nelle undici lingue.

I testi più tecnici e più specifici sono forniti in tutti i casi in inglese, molto spesso in francese e in tedesco e, per quanto consentito dalle risorse disponibili, nelle altre lingue. Ciò vale in particolare per i dossier «Euro paper», il cui elenco con l'indicazione delle relative versioni linguistiche verrà inviato direttamente all'onorevole parlamentare al Segretariato generale del Parlamento.

È evidente che per raggiungere il grande pubblico è necessario, in primo luogo, rivolgersi ad esso nella sua lingua e, in secondo luogo, utilizzare uno stile e un linguaggio accessibili al maggior numero possibile di persone. La Commissione ha presente tale obiettivo, ma la complessità e la quantità dei testi rendono difficile rispondere pienamente a questa attesa legittima, tenuto conto dei mezzi umani e finanziari disponibili.

La Commissione cercherà di scegliere più accuratamente i documenti da tradurre in tutte le lingue, tenendo conto, in particolare, di quelli a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

(98/C 386/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/98**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Ispezioni e controlli relativi alle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE

Le norme italiane contenute nel DL 155 del 26.5.1997, attuativo delle direttive 93/43/CEE ⁽¹⁾ e 96/3/CE ⁽²⁾, comportano pesanti adempimenti da parte delle aziende, in particolare di quelle agrarie e agroturistiche. Trattandosi di norme relative all'igiene dei prodotti alimentari, nonché di norme sulla «sanità» dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, che sommate a quelle concernenti la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente, rappresentano un insieme abbastanza corposo per le aziende, si è scatenata sui produttori di molte regioni una vera grandine di ispezioni, dovuta ai troppi organismi deputati alla sorveglianza, i cui compiti si accavallano in modo scoordinato (NAS, NOE, USL, Vigili urbani, Guardia di finanza, polizia provinciale, Ispettori regionali, ecc.). Tali ispezioni assumono spesso un carattere vessatorio per l'eccessiva frequenza con cui si susseguono e per la ripetitività con cui si alternano nelle aziende gli ispettori delle diverse istituzioni inquirenti, anche con giudizi, conclusioni e punti di vista discordanti sullo stesso argomento. I controlli tuttavia si concludono nella maggior parte dei casi con multe, ammende e addirittura con denunce penali per «reati» (o presunti tali) del tutto inadeguate alle necessità e peculiarità delle realtà produttive e sociali in cui accadono.

1. La Commissione non ritiene che un'appropriata metodica d'informazione preventiva potrebbe contribuire ad impedire simili conseguenze negative?
2. Non considera devastanti tali interventi che, in aggiunta alle notevoli spese già sostenute per l'adeguamento alla normativa, vengono a compromettere il fragile equilibrio economico delle piccole imprese, caratterizzate da modesti bilanci al limite delle possibilità di sopravvivenza economica?
3. Non pensa che programmi di formazione per il miglioramento culturale, colmando il deficit di preparazione del personale degli organismi ispettivi, potrebbero evitare danni al sistema produttivo?

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(12 giugno 1998)

Nel maggio del 1995 la Commissione ha trasmesso alle autorità competenti la propria relazione sulla valutazione dei sistemi di controllo ufficiale delle derrate alimentari in Italia, in virtù della direttiva 93/99/CEE relativa a provvedimenti complementari per quanto riguarda il controllo ufficiale delle derrate alimentari ⁽¹⁾. In tale occasione la Commissione aveva auspicato che si stabilisse una maggiore coordinazione dei vari servizi di controllo e d'ispezione. Occorre peraltro notare che l'organizzazione dei servizi di controllo rientra nell'ambito delle competenze degli Stati membri. In ogni modo la Commissione ritiene che, in caso di constatazione di infrazioni, debbano essere adottati provvedimenti per proteggere il consumatore e, più in generale, per garantire il rispetto della legislazione.

⁽¹⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

(98/C 386/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/98

di Karin Jöns (PSE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Proposte di disciplina di determinati rapporti di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale C 40 del 7 febbraio 1998 la Commissione ha comunicato di aver ritirato la «proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza», benché non tutti gli aspetti contemplati dalla proposta siano stati coperti da una normativa comunitaria.

1. Può la Commissione menzionare i motivi che l'hanno indotta a ritirare la suddetta proposta?
2. Quali iniziative intende essa prendere per sottoporre a disciplina gli aspetti della proposta non ancora regolamentati?
3. Riconosce essa che occorrerebbe perseguire urgentemente una disciplina comunitaria in materia di lavoro a tempo parziale, temporaneo e interinale nel settore della protezione sociale, al fine di garantire la non discriminazione rispetto ai lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato?

Risposta del sig. Flynn A nome della Commissione

(6 luglio 1998)

1. La proposta relativa alle distorsioni di concorrenza è stata all'esame del Consiglio per oltre sette anni. Dalle discussioni a livello di Consiglio si poteva dedurre che la proposta non aveva nessuna possibilità di essere adottata dal Consiglio.
2. Il Consiglio sta ancora esaminando una proposta di direttiva relativa ai rapporti di lavoro basati su condizioni di lavoro conformi alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato CE ⁽¹⁾. Le parti sociali hanno avviato negoziati sui contratti a tempo determinato come seguito dell'accordo sui contratti a tempo parziale.
3. La Commissione, prima di prendere in considerazione eventuali azioni ulteriori, aspetta il risultato delle discussioni sui contratti di lavoro non standard.

⁽¹⁾ GU C 224 del 8.9.1990.

(98/C 386/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1430/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Può la Commissione rendere nota la percentuale dei fondi destinati alla cooperazione dedicata dalla DG VIII della Commissione europea allo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi negli ultimi cinque anni?

(98/C 386/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1431/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi

Può la Commissione rendere nota la percentuale dei fondi destinati alla cooperazione dedicata dalla DG VIII della Commissione europea allo sviluppo del settore della pesca dei paesi dell'Africa Occidentale negli ultimi cinque anni?

(98/C 386/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1432/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Sul totale dei progetti eseguiti a carico dei fondi per la cooperazione destinati dalla DG VIII ai paesi africani dell'Atlantico occidentale, può la Commissione rendere nota la percentuale che è stata destinata ai progetti di sviluppo del settore della pesca?

(98/C 386/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1433/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Può la Commissione indicare quali progetti di cooperazione in materia di pesca sono stati eseguiti o finanziati negli ultimi cinque anni da parte della DG VIII nei seguenti paesi: Sudafrica, Namibia, Gabon, Senegal, Guinea Equatoriale, Guinea Bissau, Costa d'Avorio, Gambia, Sierra Leone, Mauritania, Angola, Ghana e Camerun e quanti sono gli stanziamenti impiegati?

(98/C 386/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1434/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Può la Commissione rendere noto quali sono stati i 15 progetti di sviluppo del settore della pesca eseguiti nei paesi africani dell'Atlantico occidentale a cui la DG VIII ha dedicato maggiori risorse, indicando, per ogni caso, il relativo importo?

(98/C 386/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1435/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Può la Commissione rendere noto se esistono paesi africani dell'Atlantico occidentale in cui lo sviluppo del settore della pesca ha avuto carattere prioritario? In caso affermativo, può comunicare quali sono i paesi, i progetti e i relativi importi?

(98/C 386/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1436/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(11 maggio 1998)*

Oggetto: Cooperazione europea per lo sviluppo del settore della pesca dei paesi terzi

Può la Commissione rendere noto quali sono i progetti di cooperazione eseguiti dalla DG VIII in Africa occidentale, specificando i paesi e i relativi importi per:

1. lo sviluppo della pesca artigianale,
2. la valutazione delle risorse;
3. il finanziamento delle campagne di ricerca;
4. la lotta contro la pesca di frodo;
5. la formazione dei pescatori?

Risposta comune

**data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1430/98, E-1431/98, E-1432/98, E-1433/98,
E-1434/98, E-1435/98 e E-1436/98**

(24 giugno 1998)

La Commissione desidera attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla profonda evoluzione del concetto di cooperazione, in particolare in materia di sostegno al settore della pesca. L'idea dello Stato inteso come motore dello sviluppo ha lasciato spazio ad un'altra impostazione nell'ambito della quale compito dello Stato è assicurare un quadro normativo e offrire condizioni di base affinché gli altri operatori, privati e della società civile, possano svolgere appieno il loro ruolo.

Il riconoscimento dell'interdipendenza dei diversi settori economici e i cambiamenti verificatisi nel settore commerciale hanno recentemente condotto i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e gli organismi comunitari a considerare con maggiore attenzione lo sviluppo delle capacità analitiche e a favorire il partenariato tra istituzioni e operatori europei e ACP. Ciò si riflette, per esempio, nelle risoluzioni dell'assemblea paritetica tra i paesi ACP e la Comunità sul futuro della cooperazione in materia di pesca e sull'iniziativa di ricerca a favore dell'industria della pesca.

Il bisogno di coerenza si traduce in un'impostazione per temi prioritari, a cui contribuiscono i diversi strumenti indipendentemente dal piano di gestione, mentre la complementarità è assicurata dalla promozione del partenariato tra settore pubblico e settore privato.

Tali principi si riflettono non soltanto sulle «cifre d'affari» della cooperazione, ma anche sull'evoluzione dei temi affrontati nel corso degli anni. Per fornire comunque dei dati concreti, gli importi erogati per finanziare progetti nel settore della pesca nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES) ammontano a:

- 185 MECU per i progetti FES già conclusi,
- 127 MECU per i progetti in corso e
- 39 MECU per quei progetti in fase di preparazione per i quali esiste già una stima degli importi.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento l'elenco per paese di tutti i progetti di cooperazione alieutica finanziati in Africa occidentale, nonché l'elenco degli indicatori economici e del settore pesca per tutti i paesi ACP.

(98/C 386/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1441/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Euro 1999

Nella relazione della Commissione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, COM(98) 1999 def., del 25.3.1998, (pagina 78) si legge:

«Nel corso della seconda fase dell'UEM tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia, sono riusciti a conseguire o mantenere tassi d'inflazione bassi e tendenti alla convergenza. Se fattori congiunturali, come il prolungato periodo di stagnazione dell'attività economica, hanno indubbiamente contribuito ad allentare le pressioni dei prezzi e dei costi, numerosi cambiamenti strutturali hanno svolto un ruolo chiave consentendo di realizzare risultati estremamente positivi sul fronte della lotta all'inflazione».

Può la Commissione specificare quali sono stati gli altri fattori congiunturali?

Risposta data dal sig. de Silguy in nome della Commissione

(3 luglio 1998)

Il testo citato dall'Onorevole Parlamentare è tratto dal punto 3.5 della Relazione sulla convergenza, intitolato «Rafforzamento della sostenibilità dell'andamento dei prezzi grazie all'UEM», nel quale la Commissione sottolineava che l'elevato grado di stabilità dei prezzi e la sostenibilità dell'andamento dei prezzi erano essenzialmente dovuti a fattori strutturali.

La Relazione sulla convergenza indicava inoltre che taluni fattori congiunturali hanno contribuito al processo di disinflazione nella Comunità durante la seconda fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). La Relazione menzionava in particolare «il prolungato periodo di stagnazione dell'attività economica» che ha contribuito ad allentare le pressioni sui prezzi e a contenere l'inflazione grazie a vari fattori: innanzitutto, la debolezza della domanda ha esacerbato la concorrenza tra i fornitori; in secondo luogo, l'aumento della disoccupazione e l'elevato tasso della medesima, causati dal basso livello di attività produttiva, hanno frenato gli aumenti salariali, uno dei fattori chiave nella formazione dell'inflazione dei prezzi.

Due ulteriori fattori congiunturali possono essere citati: innanzitutto, l'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime è stato molto contenuto per quasi tutta la seconda fase dell'UEM; in secondo luogo, il dollaro USA è stato, nello stesso periodo, abbastanza debole. Questi due fattori hanno contribuito ad un aumento contenuto dei prezzi all'importazione nella maggior parte dei Paesi membri.

(98/C 386/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1447/98

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Finanziamento comunitario a opere idrauliche in Spagna

In risposta all'interrogazione E-0457/98 (1) il Commissario Wulf-Mathies ha affermato:

1. Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non esiste in Spagna un progetto che, per le sue dimensioni e il suo carattere, possa essere assimilato o comparato al progetto dell'Alqueva. Anche per quanto riguarda il Fondo di coesione, non è stato finanziato alcun progetto e di tale portata nello stesso ambito.

2. Le condizioni applicate al cofinanziamento del progetto dell'Alqueva sono il risultato dell'importanza particolare dello stesso (oltre 300 mecu di finanziamento comunitario), il quale, per la sua estensione, sollevava problemispecifici per quanto riguarda l'ambiente, l'approvvigionamento idrico, lo sviluppo economico, il coordinamento e la verifica dell'operazione.

Occorre tuttavia che si precisino le cifre e i fatti. Per quanto riguarda l'Alqueva, il FESR investirà soltanto 96,6 mecu (prezzi 1997). Il resto del finanziamento sarà a carico del Fondo di coesione, dell'FSE e del FEAOG-Sezione orientamento. Se vogliamo comparare questi dati con i valori relativi alla Spagna, dove esistono anche finanziamenti del Fondo di coesione destinati a bacini idrografici, dobbiamo far riferimento al FESR. Questo investirà nel Piano Idrologico Spagnolo durante lo stesso periodo (cfr. QCS) 260 miliardi di scudi, vale a dire tredici volte la somma destinata all'Alqueva.

Orbene, la Commissione non avrà certamente dimenticato che il frazionamento di un programma o progetto (come il Piano Idrologico Spagnolo che palesemente interessa dighe e «travasi» finanziati dal FESR in fiumi internazionali come la Guadiana) non può giustificare che esso cessi di essere trattato come un insieme unico, considerata tra l'altro l'unicità degli investimenti destinati allo stesso bacino. Come può quindi la Commissione affermare che non è stato finanziato alcun progetto spagnolo della stessa portata dell'Alqueva? E come può essa sostenere, con imparzialità, che soltanto l'Alqueva giustificava l'applicazione di condizioni particolari di verifica al cofinanziamento?

(¹) GU C 354 del 19.11.1998.

(98/C 386/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1452/98

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Finanziamento comunitario delle opere idriche in Spagna

1. Potrebbe la Commissione fornire un quadro comparativo dei Fondi FESR assegnati nel quadro comunitario di sostegno per la Spagna nell'ambito della misura 6.1 (piano idrico) e i Fondi assegnati alle opere idriche in Portogallo fino all'esercizio 1997?
2. Può la Commissione altresì elaborare un quadro comparativo dei requisiti che il FERS esige a ciascuno dei due Stati per procedere ai relativi pagamenti?

Risposta comune
data dal sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1447/98 e P-1452/98

(20 maggio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1448/98

di José Barros Moura (PSE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Progetti in materia di politica di difesa dei consumatori: 1998

Alla luce dei dubbi sollevati in Portogallo da attendibili organizzazioni per la difesa dei consumatori in ordine ai criteri di approvazione per il 1998 di progetti da attuare in Portogallo con un finanziamento comunitario, in conformità del bando contenuto nella GU C 277 del 12.9.1997, si prega la Commissione di voler cortesemente rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quanti e quali progetti da attuare in Portogallo sono stati da essa approvati per il 1998?
2. Quali sono gli enti portoghesi di cui sono stati approvati i progetti?
3. Quali sono stati i criteri determinanti di cui ci si è avvalsi ai fini dell'approvazione dei progetti?
4. Qual è nella fattispecie, per i vari Stati membri dell'Unione europea, la ripartizione delle disponibilità di bilancio esistenti?

(98/C 386/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1463/98
di Quinídio Correia (PSE) alla Commissione

(13 maggio 1998)

Oggetto: Progetti presentati alla Commissione europea dalla UGC

Alla luce del rifiuto di concedere un sostegno finanziario ai progetti nell'ambito della politica dei consumatori per l'anno 1998 presentati dall'Unione generale dei consumatori del Portogallo, può la Commissione fa sapere:

1. Quali criteri sono stati utilizzati e ritenuti determinanti ai fini dell'approvazione dei progetti?
2. Qual è la distribuzione delle disponibilità di bilancio tra i vari Stati membri dell'Unione europea?
3. Quanti e quali sono i progetti approvati dalla Commissione europea per l'anno 1998 destinati ad essere realizzati in Portogallo?

(98/C 386/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1466/98
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Progetti portoghesi nel settore della politica dei consumatori

L'Unione generale dei Consumatori (UGC) ha presentato alla Commissione europea, secondo l'annuncio pubblicato nella GU C 277 del 12.9.1998, tre progetti nel settore della politica dei consumatori che, nonostante le priorità definite dalla Commissione a tale riguardo per il 1998, sono stati respinti.

Per illustrare meglio alla UGC i motivi di questo mancato finanziamento da parte della Commissione, rivolgo le seguenti domande:

1. Quanti e quali sono stati i progetti approvati dalla Commissione europea per il 1998 nel settore della politica dei consumatori per il Portogallo?
2. Quali sono gli organismi portoghesi i cui progetti sono stati approvati?
3. Quali sono i criteri utilizzati e determinanti per l'approvazione dei progetti?
4. Come sono stati distribuiti gli stanziamenti di bilancio nei vari Stati membri della UE?

Risposta comune
data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1448/98, E-1463/98 e P-1466/98

(19 giugno 1998)

1. e 2. In risposta all'invito a presentare proposte, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾ la Commissione ha ricevuto 378 domande di sovvenzionamento. 60 progetti sono stati selezionati per una sovvenzione, tre dei quali provengono dal Portogallo: Edideco-Editores para Defesa do Consumidor, Lda (progetto di azione congiunta mirante alla soppressione di tre tipi di clausole abusive nei contratti di viaggio, sovvenzione di 35.610 ECU) Associação de arbitragem de conflitos de consumo do distrito de Coimbra (semplificazione dei metodi di

composizione dei contenziosi dei consumatori, sovvenzione di 26.788 ECU) Deco-Associação portuguesa para a defesa do consumidor (elaborazione dei contratti-modello, sovvenzione di 17.077 ECU). Inoltre, un progetto riguardante l'Istituto do Consumidor, centro di arbitraggio di contenziosi nei servizi di distribuzione automobilistica, per una sovvenzione di 116.960 ECU, è stato inserito in un elenco di riserva e una decisione in proposito verrà presa nel mese di giugno prossimo in funzione delle disponibilità di bilancio.

3. I criteri indicati nell'invito a presentare proposte, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, sono stati utilizzati nel processo di decisione (i temi prioritari nel quadro della politica dei consumatori e della protezione della loro salute; l'interesse per la Comunità; il rapporto costi/vantaggi; l'importanza dell'effetto moltiplicatore a livello comunitario; la capacità di sviluppare un'efficace cooperazione fra i diversi partner associati ai progetti; i mezzi impiegati per sviluppare una cooperazione transnazionale duratura, segnatamente tramite lo scambio e l'utilizzazione comune delle esperienze di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori economici; i mezzi approntati per garantire la più ampia diffusione dei risultati delle azioni e dei progetti realizzati).

4. I diversi beneficiari, suddivisi per Stato membro, vengono sovvenzionati con gli importi seguenti:

(Ecu)

Belgio	602.408
Repubblica federale di Germania	524.204
Grecia	65.534
Spagna	595.694
Francia	245.985
Irlanda	140.941
Italia	773.199
Paesi Bassi	89.582
Austria	435.254
Portogallo	79.475
Finlandia	229.346
Svezia	196.295
Regno Unito	1.178.564

Le cifre indicate vanno interpretate con cautela; infatti i progetti riguardano i consumatori in più di uno Stato membro, come previsto dai criteri di selezione (cfr. punto 3). Inoltre, la posizione geografica di un'organizzazione di consumatori non significa necessariamente che i consumatori di tale Stato membro siano beneficiari di un progetto particolare. Ad esempio, quattro dei nove progetti riguardanti organizzazioni del Regno Unito riguardano «Consumers International» o «International Testing» e l'obiettivo di tali progetti non si limita ai soli consumatori del Regno Unito.

Le organizzazioni di consumatori degli Stati membri sono beneficiarie (a parte le sovvenzioni) di altre azioni della Commissione finanziate tramite il bilancio della politica dei consumatori.

(¹) GU C 277 del 12.9.1997.

(98/C 386/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1450/98

di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Attuazione, da parte della Commissione, della decisione del Consiglio sul sostegno finanziario ai paesi candidati dell'Europa orientale per il 2000-2006

Può la Commissione illustrare in che modo la decisione del Consiglio europeo di Lussemburgo, a norma della quale «Il sostegno finanziario ai paesi interessati dal processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità», è stata attuata nell'Agenda 2000 del 18 marzo 1998?

In particolare, può la Commissione chiarire in che modo la ripartizione degli aiuti contribuisce a ridurre le disparità sociali ed economiche tra l'Estonia e la Lettonia/Lituania?

Risposta data dal sig. van den Broek a nome della Commissione

(29 maggio 1998)

Per finanziare la strategia rafforzata di preadesione, nell'Agenda 2000 ⁽¹⁾ la Commissione ha proposto un pacchetto di finanziamenti per un importo di 21 000 MECU per il periodo 2000-2006. In questi sette anni l'importo annuale di 3 000 MECU sarà suddiviso nel modo seguente: 1 500 MECU saranno destinati a Phare, 500 MECU all'aiuto speciale all'agricoltura e 1 000 MECU all'aiuto strutturale. In questo modo, l'attuale contributo comunitario alla strategia di preadesione sarà più che raddoppiato.

Dei finanziamenti si avvantaggeranno tutti i paesi candidati, a seconda delle loro necessità. Ogni singolo paese, che non sarà più ammissibile all'aiuto di preadesione appena entrerà a far parte della Comunità, potrà beneficiare dei fondi comunitari per gli Stati membri. I 3 000 MECU saranno divisi tra i restanti paesi, che riceveranno così finanziamenti più consistenti. Ciò consentirà alla Comunità di destinare fondi sempre più considerevoli ai paesi meno sviluppati durante tutto il processo di ampliamento.

Inoltre, a disposizione dei paesi candidati che non hanno ancora avviato i negoziati c'è un contributo speciale di 100 MECU messo a disposizione dal fondo «catch-up». Con tale aiuto si intende favorire la ristrutturazione del settore bancario e delle grandi imprese statali (comprese le relative misure speciali e ambientali) per promuovere gli investimenti diretti esteri e contribuire alla lotta contro la corruzione.

L'onorevole parlamentare fa riferimento alle disparità economiche e sociali tra l'Estonia, da un lato, e la Lituania e la Lettonia, dall'altro. Tutte le misure summenzionate, in particolare il fondo «catch-up», serviranno naturalmente a ridurre tali disparità.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

(98/C 386/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1453/98

di Olivier Dupuis (ARE) alla Commissione

(7 maggio 1998)

Oggetto: Questione della comunicazione

I prossimi ampliamenti dell'UE fanno della questione della comunicazione in seno alle istituzioni, tra le istituzioni e i cittadini, tra i cittadini e l'Unione, uno dei problemi più urgenti e più acuti che le istituzioni debbono affrontare. Nella prospettiva ravvicinata di un sistema a 16 lingue ufficiali e a 240 combinazioni linguistiche possibili, non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di riflettere su nuove soluzioni, compresa l'introduzione di una lingua ponte nei sistemi di interpretariato e di traduzione, e di una lingua di riferimento giuridico nonché sull'introduzione nei sistemi scolastici degli Stati membri dell'insegnamento di una lingua neutra, quale l'esperanto, che permette di preservare la diversità linguistica dell'Unione e favorire l'apprendimento ulteriore delle lingue parlate nell'UE?

Più in particolare, quali misure ha già adottato o intende adottare la Commissione per affrontare problemi di organizzazione e finanziari derivanti dalla moltiplicazione delle lingue ufficiali?

Risposta scritta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(5 giugno 1998)

Ai sensi dell'articolo 217 del trattato CE, il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è stabilito dal Consiglio con deliberazione unanime. Merita inoltre ricordare che, più recentemente, il Consiglio, nelle conclusioni del 12 giugno 1995 e nelle conclusioni della Presidenza dei giorni 26 e 27 giugno dello stesso

anno, ha posto in rilievo l'importanza della diversità linguistica e del plurilinguismo nella Comunità, in una situazione di pari rispetto delle lingue dell'Unione. Dal canto suo, l'articolo 126 del trattato CE prevede che l'azione della Comunità è intesa a sviluppare l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri.

Nella sfera di sua competenza, la Commissione ha iniziato, nel settore dell'interpretazione, a riorganizzare il proprio Servizio comune d'interpretazione e conferenze (SCIC) già dal secondo trimestre del 1996. Questa operazione di razionalizzazione e ammodernamento ha consentito di riportare sotto controllo i costi dell'interpretazione. Il costo totale dell'attività dello SCIC si è stabilizzato e il costo medio della prestazione per interprete è diminuito. Inoltre, il nuovo metodo di fatturazione delle prestazioni degli interpreti ha dimostrato di essere fonte di economie grazie alla buona e rigorosa programmazione delle riunioni e dei regimi linguistici.

Ciò premesso, la Commissione è convinta che vi sia la possibilità di realizzare un servizio d'interpretazione allargato con costi moderati, ricorrendo ai seguenti provvedimenti:

- cabine modulabili abbinata ad un'interpretazione asimmetrica (cioè non nei due sensi);
- formazione adeguata ed intensa degli interpreti; già quest'anno verrà fatto uno sforzo particolare sul piano della formazione nelle lingue dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO);
- assunzione di personale in possesso di determinate caratteristiche.

Venendo al settore della traduzione, la Commissione ha sviluppato — e continua a sviluppare — alcune applicazioni tecnologiche che le consentono di affrontare la sfida che gli pone la molteplicità delle lingue in una Comunità ampliata. A tal fine ha messo a punto un programma a medio termine che le consentirà di pervenire ad un rapporto ottimale tra costi e qualità del servizio. Il programma, presentato nel Gruppo di lavoro «Multilinguismo» del Parlamento europeo prevede tra l'altro:

- un più intenso controllo della domanda di traduzioni mediante conclusione di un codice di buona pratica per i vari servizi della Commissione;
- differenziazione del trattamento da riservare ai documenti di cui è richiesta la traduzione;
- indirizzare i funzionari del quadro linguistico verso lavori a più elevato valore aggiunto;
- una più intensa formazione nelle lingue dei PECO;
- l'utilizzo ottimale della traduzione esterna;
- l'utilizzo ottimale delle possibilità offerte dagli strumenti ausiliari della traduzione e dai network di telecomunicazione;
- le sinergie della cooperazione tra le istituzioni comunitarie.

(98/C 386/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1474/98

di Ursula Stenzel (PPE) alla Commissione

(13 maggio 1998)

Oggetto: Quarto programma quadro di ricerca

Può la Commissione far sapere quante sono state le domande provenienti dall'Austria relativamente al Quarto programma quadro di ricerca?

Quante di esse sono state accolte dalla Commissione e quali progetti riguardavano concretamente?

Qual è l'elenco degli stessi, escluse le fusioni?

Quali erano i coordinatori dei progetti e quali i paesi associati?

Qual è l'entità dei fondi stanziati per ciascun progetto?

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione**

(8 settembre 1998)

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(98/C 386/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1475/98

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(13 maggio 1998)

Oggetto: Inquinamento del fiume Asopós e golfo dell'Eubea meridionale

Il delta del fiume Asopós è considerato un'importante zona umida dell'Attica e un punto di passaggio degli uccelli migratori. In questo sito sono state recensite circa 140 specie diverse di uccelli, 31 delle quali comprese nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾. Inoltre, stando a un documento della Direzione generale Sviluppo e tutela dei boschi del ministero dell'agricoltura greco, la zona Oropós-estuario dell'Asopós estesa 420 ettari figura nell'elenco delle zone suscettibili di essere inserite nella rete NATURA 2000 in base alla direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾.

In località Oinofyton-Schimatario sono insediate circa 350 industrie, tra cui molte industrie chimiche, che riversano i loro rifiuti nel fiume Asopós in massima parte senza operare alcun trattamento biologico. Nel 1995 il governo greco ha deciso di creare una zona industriale conciaria in località Dafni (Beozia) e ovviamente di far smaltire i rifiuti di detta zona industriale unitamente a quelli degli impianti industriali di Oinofyton-Schimatario e i rifiuti liquidi domestici dell'intera zona dell'Oropós nel golfo dell'Eubea.

Dato che:

- talune rilevazioni effettuate nel vasto tratto di mare dell'estuario del fiume Asopós hanno indicato che le concentrazioni di cadmio, cromo, rame e nichel nei sedimenti sono particolarmente elevate,
- vengono violate le direttive 76/464/CEE ⁽³⁾, 76/160/CEE ⁽⁴⁾, 79/923/CEE ⁽⁵⁾, 79/409/CEE, 92/43/CEE e l'articolo 6 della direttiva 85/337/CEE ⁽⁶⁾ relativa all'informazione del pubblico,
- i permessi alle industrie vengono rilasciati sempre prevedendo lo smaltimento biologico dei rifiuti che però non viene rispettato, mentre i controlli sono pressoché inesistenti,

può la Commissione far sapere:

1. se le industrie della zona di Oinofyton-Schimatario operano in base al diritto comunitario;
2. se i permessi e le condizioni per il trattamento biologico e lo smaltimento dei rifiuti sono legali, se vengono rispettati e se vengono controllati;
3. se nella zona in cui è previsto l'insediamento di industrie conciarie è previsto anche un impianto per il trattamento biologico dei rifiuti e se vi è un finanziamento comunitario;
4. quali provvedimenti intende in generale prendere per far sì che il fiume Asopós e il golfo dell'Eubea meridionale non divengano i ricettacoli di ogni specie di rifiuti e di liquami inquinanti, vengano rispettate le direttive comunitarie e abbiano inizio grazie a un finanziamento comunitario le opere di risanamento del fiume Asopós?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(98/C 386/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1781/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(11 giugno 1998)**Oggetto:* Inquinamento da rifiuti del fiume Asopòs in Attica

Migliaia di abitanti dei comuni del dipartimento dell'Attica si sono riuniti nei pressi del ponte sul fiume Asopòs per protestare per il continuo smaltimento di rifiuti liquidi nelle acque del fiume che provoca la distruzione delle stesse e l'inquinamento del golfo dell'Eubea meridionale. Val la pena notare che il fiume Asopòs riceve da circa 30 anni i rifiuti chimici di 350 industrie, mentre è sempre in fase di progettazione lo smaltimento (attraverso una condotta chiusa) degli altri rifiuti pericolosi prodotti da 99 concerie, i cui liquami insozzano le località turistiche che si affacciano sul golfo dell'Eubea meridionale.

Quali passi intende la Commissione compiere presso le competenti autorità greche affinché pongano fine all'ulteriore degrado del fiume e della zona circostante?

Risposta comune
data dal sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1475/98 e E-1781/98

(13 luglio 1998)

L'estuario del fiume Asopós è una zona umida riconosciuta in un elenco scientifico come sito che può essere incluso, ai sensi della direttiva «habitat», nella rete ecologica europea di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000. Tuttavia tale zona non è stata inserita nell'elenco dei siti proposti notificato alla Commissione dalle autorità greche. Inoltre la zona non è stata classificata come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici né è stata scientificamente riconosciuta come una zona importante per l'avifauna.

La Commissione sta esaminando il problema dell'inquinamento in tale regione e chiederà in una lettera alle autorità greche precise informazioni sulle misure prese per evitare l'ulteriore inquinamento del fiume Asopós. Verranno inoltre richieste informazioni sulle condizioni in cui operano le industrie (funzionamento e licenze) della più ampia regione di Oinophyta e Schimatario.

La Commissione è a conoscenza del progetto di un parco industriale di concerie in Beozia il cui obiettivo principale è quello di risolvere i gravi problemi ambientali causati da concerie non controllate nella regione dell'Attica. Tale progetto è inserito nel programma operativo greco per l'industria per un cofinanziamento comunitario e comprende la costruzione di nuove strutture in Beozia nonché il trasferimento delle concerie dell'Attica.

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, è già stata effettuata una valutazione completa di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE sulla base di uno studio di impatto ambientale finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In questo stesso quadro sono stati inoltre finanziati ed eseguiti numerosi studi (studio di fattibilità concernente il trasferimento delle concerie dell'Attica; studio economico e di fattibilità per il parco di concerie in Beozia; studio di impatto ambientale per l'intero bacino dell'Asopós e per la foce del fiume Asopós, presentato al ministero dell'ambiente per la consueta procedura di valutazione e di autorizzazione; studio tecnico per il ricupero e riutilizzo del cromo e per la gestione dei fanghi di conceria; studio concernente la topografia e il catasto della regione).

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta data all'interrogazione orale H-56/98 dell'onorevole Trakatellis presentata nell'ora delle interrogazioni della tornata del Parlamento del febbraio 1998 ⁽¹⁾. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di presentare dettagliate informazioni durante la riunione del comitato di controllo del programma operativo per l'industria del 12-13 febbraio 1998 e ancora durante la riunione del 28 maggio 1998. Tuttavia le informazioni richieste non sono state ancora fornite alla Commissione al fine della valutazione.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento (febbraio 1998).

(98/C 386/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1478/98**di Iñigo Méndez de Vigo (PPE) alla Commissione***(13 maggio 1998)**Oggetto:* Attività di dentista

Può la Commissione far sapere qual è lo stato di avanzamento della procedura di infrazione da essa avviata nei confronti del Regno di Spagna per mancato rispetto della direttiva 78/687/CEE ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU L 233 del 24.08.1978, pag. 10.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(15 giugno 1998)*

La Commissione ha avviato una procedura di infrazione a seguito del riconoscimento, da parte della Spagna, di diplomi di dentista conseguiti in paesi terzi e non rispondenti alle condizioni minime di formazione fissate dalla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista. Sulla base della risposta al parere motivato e delle informazioni complementari fatte pervenire dalle autorità spagnole, il 10 dicembre 1996 la Commissione aveva deciso di adire alla Corte di giustizia. Tuttavia, il 10 dicembre 1997 la Commissione ha poi deciso di sospendere il ricorso alla Corte di giustizia, alla luce di ulteriori informazioni fornite dalle autorità spagnole riguardanti in particolare la recente giurisprudenza della suprema corte spagnola, che dà un'interpretazione conforme al diritto comunitario delle clausole degli accordi internazionali in materia di riconoscimento dei diplomi.

(98/C 386/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1496/98**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione***(13 maggio 1998)**Oggetto:* Discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale

Facendo seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Grant contro South West Trains (causa C-249/96), intende la Commissione introdurre disposizioni legislative atte a vietare le discriminazioni basate sugli orientamenti sessuali non appena entrerà in vigore il trattato di Amsterdam?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione*(12 giugno 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-756/98 dell'Onorevole Ojala ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 40.

(98/C 386/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1498/98**di Peter Skinner (PSE) alla Commissione***(13 maggio 1998)**Oggetto:* Diritti dell'uomo in Sierra Leone

Alla luce dei recenti avvenimenti in Sierra Leone, può la Commissione indicare le misure adottate volte a consentire un rafforzamento del governo democratico? Può inoltre la Commissione far sapere lo stato di avanzamento delle sue discussioni in merito all'attuale situazione dei profughi che chiedono asilo politico?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione*(23 giugno 1998)*

Dopo il rientro dall'esilio del presidente Kabbah e il ripristino dell'ordinamento democratico (10 marzo 1998), ci si è concentrati in via prioritaria sulle possibilità di stabilizzare e di consolidare detto ordinamento onde gettare solide basi per la ricostruzione e il futuro sviluppo del paese.

La sicurezza interna del paese dipenderà ancora per qualche tempo dalla presenza del Gruppo di controllo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecomog) i cui interventi in Sierra Leone determineranno, a seconda dei risultati raggiunti, il calendario e le modalità per il ripristino del governo locale previsto dal governo attuale.

A livello centrale, il governo si è impegnato a rendere più responsabili e trasparenti la riscossione e la gestione dei fondi pubblici, nell'intento di metter fine al malcontento e ai disordini che regnano nella società civile e nelle forze armate in seguito a decenni di corruzione e di cattiva gestione generalizzate. La Commissione finanzia pertanto un programma di sostegno istituzionale presso il ministero delle Finanze, che mira a rafforzare la capacità governativa di gestire in modo responsabile le finanze pubbliche, e intende estendere questo tipo di assistenza nei suoi futuri programmi finanziati a titolo dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES).

Per quanto riguarda il resto del paese, il governo sta agevolando, con l'aiuto dei donatori, il ritorno degli sfollati nei villaggi e nelle città di origine. Si sta fornendo assistenza umanitaria d'urgenza sotto forma di programmi nutrizionali e medici mirati (2,9 MECU) e di programmi relativi alla fornitura di sementi e attrezzi (1,9 MECU) per sostenere la ripresa del settore agricolo. La Commissione, inoltre, si sta preparando a riprendere i suoi programmi di ripristino nelle zone rurali per contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture sociali danneggiate dai disordini civili degli ultimi sette anni e dai conflitti militari che hanno fatto seguito al colpo di Stato del maggio 1997. Dato l'impatto dell'emarginazione sociale sulla stabilità dei governi avvicendatisi dopo l'indipendenza, si ritiene indispensabile aiutare le comunità rurali a reinsediarsi e a riprendere le attività economiche e fornire loro i servizi sociali di base.

Alla Commissione non risulta che siano in corso discussioni sulle richieste di asilo politico dei profughi. Si fornisce tuttavia assistenza, attraverso un'organizzazione non governativa (ONG) europea, ai profughi in Guinea, di cui si sta preparando il ritorno volontario in Sierra Leone non appena lo permetteranno le condizioni di sicurezza.

(98/C 386/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1508/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(13 maggio 1998)**Oggetto:* Società dell'informazione e coesione economica e sociale

La commissione per la politica regionale del Parlamento europeo (relazione A-0399/97 del 9.12.1997) ha evidenziato che l'accesso alla società dell'informazione in generale e, in particolare, la capacità di utilizzare le informazioni e di trasformarle successivamente in conoscenze rilevanti, richiedono una specifica qualificazione

delle risorse umane. Al riguardo ha ricordato che «in virtù del Trattato di Amsterdam gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, flessibile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 2 del trattato di Amsterdam» (sezione II, capo 3, articolo 1 del nuovo titolo da inserire dopo l'attuale titolo VI del trattato CE).

Potrebbe la Commissione indicare se ha tenuto presenti ed eventualmente ha accolto tali richieste in materia di società dell'informazione nelle proposte definitive di riforma dei Fondi strutturali, approvate dal collegio dei Commissari lo scorso 18 marzo 1998, specialmente nel quadro del nuovo obiettivo 3 dedicato alle risorse umane?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(22 giugno 1998)

Nella sua proposta di regolamento del Consiglio riguardante il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, la Commissione ha proposto che detto Fondo debba promuovere provvedimenti di sviluppo delle risorse umane. In particolare il Fondo sociale europeo dovrà contribuire ad azioni intraprese sulla traccia della strategia europea in materia di occupazione e degli orientamenti annuali in materia di occupazione a supporto e completamento delle attività degli Stati membri nei seguenti campi d'intervento:

- sviluppo di attive politiche del mercato del lavoro per lottare contro la disoccupazione, prevenire la disoccupazione di lunga durata, facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e promuovere l'integrazione occupazionale dei giovani e di quanti rientrano nel mercato del lavoro;
- promuovere l'integrazione sociale e la parità di opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro;
- elaborare sistemi di istruzione e di formazione come componenti della politica di apprendimento per l'intero arco della vita al fine di migliorare e sostenere l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione nel mercato del lavoro;
- migliorare i sistemi per promuovere una forza lavoro qualificata, formata e adattabile, rafforzare l'innovazione e l'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, sostenere l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro e promuovere il potenziale umano nei settori della ricerca, della scienza e della tecnologia;
- migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, segnatamente il loro sviluppo di carriera, il loro accesso a nuove opportunità di lavoro e all'imprenditorialità, riducendo la segregazione verticale e orizzontale sul mercato del lavoro.

L'articolo, paragrafo 3 del regolamento proposto sottolinea che andranno tenute in considerazione le dimensioni sociali e occupazionali della società dell'informazione, segnatamente sviluppando strategie e programmi intesi a valorizzare il potenziale occupazionale della società dell'informazione e a garantire parità d'accesso alle sue strutture e ai suoi vantaggi.

⁽¹⁾ COM(98) 131 def.

(98/C 386/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1514/98

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(13 maggio 1998)

Oggetto: Il programma Leonardo e le donne

Nella riunione tenuta nel 1997 dal gruppo di lavoro di Commissari per la parità di opportunità, la Commissaria Edith Cresson ha sottolineato il ruolo delle donne nell'istruzione e nei programmi di formazione, in particolare nel programma Leonardo, nonché la sua intenzione di pubblicare i risultati della valutazione dell'integrazione della dimensione delle pari opportunità nell'ambito di questo programma per l'anno 1997.

Può la Commissione fornire i risultati di tale valutazione?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(12 giugno 1998)

Va osservato che il programma Leonardo da Vinci riguarda il finanziamento di progetti relativi ad azioni positive nel settore delle parità di opportunità per due misure specifiche (I.1.1.d e II.1.1.d). Inoltre favorisce l'integrazione dell'aspetto delle pari opportunità attraverso interventi di stimolazione relativi a questa tematica in altri progetti. Nel 1997, sono stati finanziati 24 progetti relativi alla parità delle opportunità per un totale di 3.5 MECU. Altri 8 progetti finanziati nell'ambito di altre misure presentano un forte elemento di parità delle opportunità.

Il contenuto dei progetti si può suddividere in 4 settori principali:

- formazione per donne alla ricerca di un'occupazione. Questi progetti sono centrati sullo sviluppo di dispositivi di formazione destinati a fornire capacità di base o opportune qualifiche professionali;
- formazione destinata a donne occupate. La maggior parte di questi progetti riguarda questioni multisettoriali quali la pianificazione della carriera e la progettazione di metodologie di formazione che tengono conto delle questioni di genere;
- formazione per giovani donne. La maggior parte di questi progetti riguarda le donne in una fase iniziale di formazione professionale con particolare attenzione all'orientamento professionale e per favorire l'inserimento in nuovi settori professionali;
- Progetti finalizzati alle strutture della formazione e del lavoro. Questi progetti si prefiggono lo scopo di inserire l'aspetto della parità delle opportunità sia nei processi di formazione professionale che nelle aziende stesse. Pertanto i progetti sono destinati per lo più ai dirigenti.

In altre parole si sottolinea la stimolazione della consapevolezza e lo sviluppo delle capacità fra coloro che sono oggetto della formazione, gli addetti alla formazione e i dirigenti.

Oltre alle due misure specifiche sulla parità delle opportunità, il concetto di integrazione che ha assunto sempre più importanza in tutti i settori della strategia comunitaria si riflette in modo coerente nel programma Leonardo da Vinci. In occasione dell'invito a presentare proposte effettuato ogni anno, i promotori devono specificare quale sia l'impatto previsto per i loro progetti per quanto riguarda la parità delle opportunità fra uomini e donne. Inoltre c'è stata un'attenzione particolare per l'integrazione della parità delle opportunità nell'attuale invito a presentare proposte per il programma Leonardo da Vinci, paragrafo II.E: «...la Commissione considererà in modo particolarmente favorevole proposte centrate sulla parità delle opportunità (al di là dei provvedimenti specifici previsti dal programma)...»⁽¹⁾. In tutte le attività promozionali e di controllo la questione viene sottolineata sia per iscritto che in interventi orali. Un seminario transnazionale sulla parità delle opportunità nella formazione professionale si è tenuto in Finlandia il 16 e il 17 gennaio 1998, fornendo un'occasione di incontro a promotori ed esperti attivi in questo settore in tutta Europa. Una delle questioni di integrazione discusse riguarda il modo in cui le agenzie di sostegno delle imprese possono valutare il potenziale delle donne in qualità di proprietarie di un'impresa.

Attualmente si valutano sistematicamente proposte relative all'impatto delle questioni di genere, ma malgrado tutti gli sforzi è ovvio che il concetto di integrazione non è ancora percepito globalmente. Ciò significa che è difficile fornire dati statistici sul livello di integrazione del programma. Si può trarre una conclusione analoga dall'esame dei piani d'azione nazionali per l'occupazione presentati di recente, che mostrano ancora uno scarso livello di applicazione del concetto di integrazione. I preparativi per il seguito da dare al programma Leonardo da Vinci ovviamente prendono in considerazione la necessità di sviluppare ulteriormente la questione.

⁽¹⁾ GU C 372 del 9.12.1997.

(98/C 386/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1515/98**di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione***(13 maggio 1998)*

Oggetto: Statistiche relative alle donne

Nella riunione tenuta nel 1997 dal gruppo di lavoro di Commissari per la parità di opportunità, la Commissaria Wulf-Mathies ha comunicato che a partire dal giugno 1997 sarebbero state disponibili statistiche relative alle azioni positive svolte nel campo della parità di opportunità, che sarebbero state pubblicate in un opuscolo.

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai progressi realizzati in tale campo nonché trasmettere i suddetti dati statistici?

Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione*(19 giugno 1998)*

I dati statistici annuali relativi ai progressi realizzati nel campo della parità delle opportunità tra uomini e donne vengono pubblicati ogni anno nella «Relazione annuale sulla parità di opportunità tra uomini e donne nell'Unione europea» a cura della Commissione.

Tale pubblicazione fornisce un'esauriente rassegna dei dati più recenti in materia. Della seconda edizione (relativa al 1997), adottata dalla Commissione il 13 maggio 1998, è già stata inviata una copia all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Inoltre, la Commissione diffonde periodicamente nella sua pubblicazione «Statistics in Focus» le ultime informazioni in merito alla parità di opportunità tra uomini e donne. L'edizione 1997 conteneva i risultati delle indagini sulla struttura dei redditi da lavoro ⁽¹⁾ che forniva i dati sul dislivello salariale tra uomini e donne.

⁽¹⁾ Spagna, Francia, Svezia e Regno Unito. Statistics in Focus n. 15/97.

(98/C 386/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/98**di Claudia Roth (V) alla Commissione***(13 maggio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti della Commissione per l'Ufficio federale preposto al riconoscimento dei rifugiati stranieri

Nelle comunicazioni UE del 28.1.1998 pubblicate dalla rappresentanza tedesca della Commissione è stato riferito che l'Ufficio federale per il riconoscimento dei rifugiati stranieri (BAFI) di Norimberga riceve finanziamenti dalla Commissione per la consulenza legale indipendente a favore dei richiedenti asilo all'aeroporto di Francoforte.

E' la Commissione a conoscenza del fatto che la Corte costituzionale nella sua sentenza del 1996 ha esortato gli uffici statali a predisporre una consulenza legale indipendente?

Ritiene la Commissione che gli esigui mezzi finanziari che sono a disposizione per l'assistenza ai richiedenti asilo dovrebbero essere stanziati a favore delle autorità statali?

E' la Commissione dell'avviso che il BAFI possa garantire una consulenza legale indipendente?

Dispone la Commissione di informazioni in merito al modo in cui sono stati sinora utilizzati i finanziamenti da essa messi a disposizione?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(6 luglio 1998)

Nella sua domanda di un finanziamento dalla linea di bilancio B-803, l'Ufficio federale per il riconoscimento dei rifugiati stranieri (BAFI), non ha fatto alcun riferimento alla sentenza della Corte costituzionale federale indicata dall'onorevole parlamentare, né la Commissione era a conoscenza di tale sentenza in quel momento.

Le norme in vigore per questa linea di bilancio consentono la concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati (come organizzazioni non governative) a condizione che i progetti non abbiano scopo di lucro. Il criterio fondamentale seguito nella decisione di finanziare un determinato progetto risiede nella qualità del progetto e non nello status giuridico del richiedente.

Il progetto del BAFI finanziato dalla Commissione prevede una consulenza legale fornita da avvocati. In base al diritto tedesco, gli avvocati esercitano la loro professione in modo autonomo. La Commissione, quindi, non vede alcun pericolo di una consulenza legale non indipendente.

La relazione interinale del BAFI del 14 maggio 1998, indica che ai fini di un miglioramento dei servizi di consulenza, i negoziati sono durati sei mesi più del previsto. Ciò significa che la durata del progetto è ora la metà di quella programmata in origine.

(98/C 386/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1527/98

di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Partecipazione completa di Cipro alla procedura di preadesione

Cipro è uno degli undici paesi candidati che partecipano alla procedura di preadesione avviata dalla Conferenza di Londra e che hanno prospettive molto buone di una completa e rapida adesione, stante che il buon andamento dell'economia, l'elevato livello della pubblica amministrazione e il corretto funzionamento del sistema democratico le consentono di soddisfare tutti i criteri imposti dal Consiglio europeo di Copenaghen (giugno 1993), come del resto riconosciuto dalla stessa Commissione nell'Agenda 2000.

Ciò detto, potrebbe la Commissione riferire quali azioni concrete intende intraprendere per la tempestiva preparazione della Repubblica di Cipro alla sua futura adesione all'Unione europea, come pure per la strategia da seguire nelle settimane e nei mesi a venire ai fini del conseguimento più veloce possibile di tale obiettivo?

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (12 e 13 dicembre 1997) su una strategia preadesione specifica per Cipro, in cui è espressamente prevista la possibilità della sua partecipazione a taluni programmi comunitari sulla base degli stessi metodi utilizzati per gli altri paesi candidati, può la Commissione confermare che la partecipazione di Cipro al quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico procederà contemporaneamente e con gli stessi ritmi seguiti per gli altri paesi candidati?

Può infine la Commissione riferire qual è la situazione attuale in merito all'assunzione di impegni, ai pagamenti e all'utilizzazione dei fondi stanziati dai protocolli finanziari Unione europea-Cipro? Nel caso in cui non vi sia ancora piena utilizzazione dei fondi in questione, quali misure ha preso o intende prendere per il tempestivo conseguimento di tale obiettivo? Nel caso in cui si rischi invece di perdere i fondi in questione, può essa dire se eventualmente se ne potrebbero utilizzare alcuni per quanto riguarda, ad esempio, la partecipazione di Cipro a determinati programmi comunitari o azioni comunitarie secondo lo stesso metodo utilizzato per gli altri paesi candidati all'adesione, come espressamente stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione

(25 giugno 1998)

In linea con la strategia di preadesione specifica per Cipro, concordata nel dicembre 1997 dal Consiglio europeo, la Commissione si sta impegnando per consentire a Cipro di partecipare a diverse attività e programmi sulla base degli stessi metodi utilizzati per i paesi candidati dell'Europa centroorientale.

Per quanto riguarda la partecipazione di Cipro al quinto programma quadro, la Commissione sta attualmente preparando una comunicazione relativa a una decisione del Consiglio per la completa adesione di Cipro e dei paesi candidati dell'Europa centroorientale a questo programma.

Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria tra la Comunità e Cipro, la situazione attuale in merito all'assunzione di impegni, ai pagamenti e al tasso di utilizzazione è la seguente: il primo e il secondo protocollo finanziario sono stati completamente impegnati e esborsati. I tassi relativi all'assunzione di impegni e all'esborso del terzo protocollo sono rispettivamente del 77 e del 58 %. Il quarto protocollo finanziario, firmato il 30 ottobre 1995, è attualmente in corso di attuazione. Poiché il protocollo scade alla fine di quest'anno, il governo cipriota ha chiesto il prolungamento di un anno del periodo di validità di questo protocollo. La Commissione sta avviando le procedure necessarie per raggiungere tale obiettivo in tempo utile.

Per quanto riguarda l'utilizzazione — ai fini del ravvicinamento all'«acquis» — dei fondi del protocollo finanziario stanziati per progetti intesi a favorire una soluzione dei problemi dell'isola (12 MECU) o a promuovere progetti bicomunitari (5 MECU) e non ancora impegnati, la Commissione ritiene che a questo stadio sarebbe opportuno rispettare l'obiettivo originario di tali somme, vista la necessità di tenere aperti tutti i canali di sostegno dei contatti bicomunitari.

(98/C 386/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1534/98

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(18 maggio 1998)

Oggetto: Acque sotterranee inquinate nella regione dell'Attica

Secondo gli studi elaborati dal politecnico di Atene su incarico del Ministero dell'Ambiente, la pianificazione regionale e i lavori pubblici le acque sotterranee dell'Attica sono considerevolmente inquinate e inadatte a qualunque impiego. Il suddetto studio ha rivelato la mancanza di una politica per la gestione sostenibile delle risorse idriche; a titolo esemplificativo fa rilevare che soltanto 345 dei 5 000 pozzi dispongono di tariffe per l'irrigazione, mentre un uso eccessivo dà origine a un sostanziale calo del livello dell'acqua, infiltrazioni di acque salmastre nelle falde acquifere nonché al rischio di frane in alcune zone.

Si chiede alla Commissione quali misure intende adottare per garantire che le autorità greche rispettino la legislazione comunitaria concernente le risorse idriche e applichino il principio di gestione e sviluppo sostenibili nel settore idrico.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(15 giugno 1998)

L'eccessiva estrazione di acque sotterranee, causa di infiltrazioni di acque salmastre e di irreversibile esaurimento, è un problema sempre più diffuso nella Comunità.

Per assicurare la coerenza della legislazione comunitaria in materia di acque e per affrontare i citati problemi ambientali, nel febbraio 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro in materia di acque, destinata ad evitare che la situazione si deteriori ulteriormente ed a proteggere le acque sotterranee e gli ecosistemi acquatici ed a migliorare la situazione sotto il punto di vista qualitativo e quantitativo (¹).

Tale proposta si basa sul principio che la politica in materia di acque si debba focalizzare sulle acque che naturalmente defluiscono attraverso i bacini idrografici verso il mare, tenendo debito conto delle naturali interazioni fra acque di superficie ed acque sotterranee, tanto per gli aspetti quantitativi che per quelli qualitativi.

La proposta fissa un quadro comunitario di riferimento per la protezione delle acque, nel rispetto di un approccio comune in quanto ad obiettivi, principi e misure di base, ed introduce un principio comune per il recupero del costo pieno di tutti i servizi forniti per l'utilizzo idrico. Sono inoltre previsti piani di gestione di ciascun bacino idrografico che prevedano programmi coordinati di misure al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque entro il 2010, compreso il monitoraggio sistematico degli effetti prodotti dai programmi stessi. I programmi di misure prevedono inoltre controlli sull'attività di estrazione delle acque e di invaso.

Una volta adottata, la direttiva quadro in materia di acque garantirà che la legislazione comunitaria in materia di acque sia mantenuta aggiornata e che sia radicata al principio dell'uso sostenibile, in un'ottica di lungo periodo improntata al XXI secolo.

(¹) GU C 184 del 17.6.1997, modificata dalla GU C 16 del 20.1.1998 e dalla GU C 108 del 7.4.1998.

(98/C 386/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1535/98

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(18 maggio 1998)

Oggetto: Costruzione di un laboratorio veterinario a Iconio Peramatos (Attica)

Il ministero greco dell'Agricoltura ha previsto l'apertura di un laboratorio veterinario a Iconio Peramatos, Attica, che avrà il compito di controllare gli alimenti di origine animale importati attraverso il porto del Pireo. Gli impianti veterinari prevedono un locale per gli animali utilizzati per gli esperimenti, una sala per gli esami diagnostici e di sterilizzazione nonché laboratori di parassitologia, batteriologia, sierologia e altri esami ematologici volti a diagnosticare malattie animali.

Considerando che:

- tale laboratorio veterinario sarà costruito a una distanza di 100 m da una zona abitata, per di più accanto al liceo tecnico di Perama, frequentato da 1 200 ragazzi,
- gli abitanti del quartiere hanno protestato vivamente e si oppongono a che i terreni interessati siano utilizzati a tale scopo,
- la circolazione di veicoli, l'emissione di gas delle macchine e dei veicoli di cantiere, la gestione dei rifiuti — e in particolare dei rifiuti pericolosi — aggraverebbero ulteriormente la situazione di questa zona già degradata,
- il Quinto programma d'azione per l'ambiente della Commissione, in vigore fino al 2000, nell'ambito del quale si conferisce priorità alle azioni per il miglioramento dell'ambiente urbano,
- il progetto beneficia di sovvenzioni comunitarie,
- la questione concerne la salute pubblica, settore nel quale i trattati di Maastricht e di Amsterdam accordano un ruolo specifico alla Commissione,

si chiede alla Commissione come intende agire e quali iniziative intende intraprendere presso le autorità greche competenti onde evitare la costruzione del laboratorio veterinario in parola, e di conseguenza un'ulteriore degradazione dell'ambiente, e garantire la salute pubblica a Iconio Peramatos, prevedendo al contempo che l'investimento in questione sarà realizzato in un sito più idoneo

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 luglio 1998)

Il progetto di laboratorio veterinario al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare è stato inserito, ai fini del suo finanziamento, nel programma operativo 1994-1999 della regione Attica, previo accurato esame da parte del comitato di sorveglianza.

Con la scheda tecnica del progetto, il ministero dell'agricoltura aveva dimostrato che tutti i requisiti a norma di legge erano stati rispettati. Per quanto riguarda, più in particolare, le condizioni in materia d'ambiente, il servizio di protezione dell'ambiente aveva, all'epoca, approvato le condizioni per la realizzazione del progetto tenendo conto della prossimità dell'edificio da costruire a quello destinato alla scuola professionale.

Come era stato prima proposto e successivamente confermato dal ministero, il laboratorio si occuperà unicamente del controllo degli alimenti di origine animale provenienti da paesi terzi, il che è strettamente connesso alla tutela della salute pubblica. I reattivi utilizzati per tale tipo di controlli sono assolutamente innocui per l'ambiente e per la salute dei vicini. Il laboratorio non si occuperà per nulla degli animali vivi.

Il ministero dell'agricoltura ha autorizzato la costruzione della scuola professionale sul terreno attiguo di 10 000 m² (di sua proprietà) dopo aver pianificato la realizzazione di tale laboratorio. È evidente che, se ci fosse stato il sia pur minimo rischio per i vicini, tale cessione non avrebbe avuto luogo.

Ciò nonostante, onde dissipare qualsiasi perplessità circa le ripercussioni sull'ambiente, è stato chiesto il parere di due professori di microbiologia e di malattie contagiose presso l'università di Salonicco. Questi ultimi hanno confermato che il laboratorio non costituisce alcun fattore di rischio per lo spazio circostante, e quindi per il liceo tecnico di cui sopra.

È evidente che durante la realizzazione del progetto sarà inevitabile qualche inconveniente, come del resto avviene per qualsiasi tipo di costruzione. Tuttavia, ciò non basta a impedire tale realizzazione, la cui utilità per il controllo degli alimenti importati nel vicino porto del Pireo è evidente.

La messa in funzione del laboratorio non dovrebbe comportare un aumento rilevante della circolazione, dato che l'edificio (che verrà costruito su un terreno di 7 000 m²) coprirà soltanto il 6% della superficie del terreno. Conformemente alle affermazioni del ministero, il restante 94% sarà trasformato in un parco e in un centro di svaghi; né l'esiguo numero di dipendenti del laboratorio, né il trasporto dei campioni giustificano una siffatta inquietudine.

A seguito di quanto sopra, non vi è motivo di impedire la costruzione del laboratorio in questione sul sito all'uopo prescelto.

(98/C 386/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1546/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(19 maggio 1998)

Oggetto: Concessioni unilaterali nel settore della floricoltura

Attraverso il nuovo sistema di preferenze generalizzate, che ha comportato l'estensione ai prodotti agricoli dei principi già applicati a quelli industriali (riduzione tariffaria differenziata secondo il grado di «sensibilità» dei prodotti) e tramite gli accordi di Lomé con più di 70 Paesi ACP, vengono importate nell'UE quantità sempre maggiori di prodotti della floricoltura a dazi ridotti o addirittura a dazi zero. Si presume che queste relazioni privilegiate siano concesse dall'UE al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico e di favorire la creazione di posti di lavoro nei Paesi in via di sviluppo. È in grado la Commissione,

1. Di valutare se l'importazione privilegiata di questi prodotti contribuisce alla crisi che colpisce il settore in Europa?
2. Di stabilire quanti posti di lavoro sono stati creati nel settore della floricoltura dei Paesi interessati, a seguito delle preferenze e degli accordi privilegiati loro concessi?
3. Di verificare se i beneficiari delle preferenze accordate alle esportazioni verso l'Unione europea sono effettivamente le popolazioni di questi Paesi?

4. Di confermare o meno se in alcuni Paesi i reali beneficiari sono imprese multinazionali, con partecipazioni in società di diritto locale, alcune delle quali facenti capo addirittura ad un Paese dell'Unione grande produttore floricolo?
5. Di proporre misure che impediscano di incrementare il reddito delle multinazionali attraverso il bilancio comunitario?

Risposta data dal sig. Marín a nome della Commissione

(3 luglio 1998)

1. I regimi preferenziali in oggetto prevedono rispettivamente l'importazione a dazio nullo per quanto concerne i prodotti originari dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e una riduzione del dazio nell'ambito del sistema preferenziale generalizzato (SPG). Tuttavia, poiché gran parte dei fiori esportati dai paesi beneficiari dell'SPG è costituita da fiori recisi, classificati come prodotti molto sensibili, la riduzione prevista è limitata in quanto non rappresenta che il 15 % del dazio della tariffa doganale comune (TDC) e ciò ridimensiona l'impatto dell'SPG in questo settore. Una riduzione supplementare del 10 % può essere accordata nell'ambito dei regimi speciali d'incentivo subordinata al rispetto delle norme sociali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). È vero che per i paesi impegnati nella lotta contro il narcotraffico (tra i quali si trovano i principali esportatori di fiori come Colombia, Costa Rica, Ecuador e Guatemala), il regime SPG prevede la sospensione dei dazi sui prodotti di cui trattasi. Un dispositivo eccezionale permette tuttavia di limitarne l'impatto per quanto concerne i fiori recisi, poiché prevede la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia al di là di un certo quantitativo esportato dai paesi in questione, calcolato in base alle realizzazioni passate.

A un livello più globale va detto infine che, poiché la produzione comunitaria di fiori e piante rappresenta 12 MECU, le importazioni non hanno un peso significativo in quanto non superano i 900 MECU ovvero un valore 13 volte inferiore.

2. Tra i paesi che esportano fiori sul mercato comunitario, 50 beneficiano dello schema delle preferenze tariffarie. Nel 1996 questi paesi hanno esportato prodotti vegetali ornamentali (fiori, piante e fogliame di cui alle posizioni 0602, 0603 e 0604 della nomenclatura combinata) per un valore di 347 MECU. Nello stesso anno la Comunità ha importato per circa 157 MECU prodotti analoghi provenienti da 47 paesi ACP. Per l'elenco dettagliato dei principali paesi fornitori e dell'importo delle loro esportazioni inviamo all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le relative tabelle.

La Commissione non dispone di dati sui posti di lavoro creati in questo settore per i paesi SPG e ACP, ma soltanto di stime riguardanti i principali paesi esportatori. In Colombia i posti di lavoro diretti sarebbero circa 75.000 e quelli indiretti circa 50.000, mentre in Africa orientale e australe il numero dei soli posti di lavoro diretti può variare da 70.000 a 100.000.

3. e 4. È opportuno rilevare che, rispetto ad altri prodotti d'esportazione, la produzione di fiori presenta quattro importanti caratteristiche. Si tratta di un settore ad alta tecnologia dove la mancanza di esperienza può compromettere sensibilmente lo sviluppo di prodotti di qualità. Esso richiede inoltre una forte concentrazione di manodopera: in media per un ha di rose occorrono da 25 a 30 operai mentre per un ha di ananas, ad esempio, ne bastano 1,5.

Il settore richiede un grande apporto di capitale a causa dei costi d'investimento in serre e materiale vegetale (quest'ultimo molto spesso importato) e ciò limita la capacità delle imprese a conduzione familiare. Si tratta infine di un settore assolutamente libero, senza mercati protetti né prezzi garantiti, che richiede un'ottima conoscenza del commercio internazionale. Per questo la quasi totalità dei canali d'esportazione di fiori nei PVS è stata inizialmente creata con capitali, tecnologia e contatti commerciali di origine straniera, mentre in seguito si sono sviluppate imprese locali.

Nei paesi andini il regime speciale di sostegno alla lotta contro il narcotraffico, istituito nel 1990 nell'ambito dell'SPG della Comunità, ha favorito l'incremento delle attività d'esportazione e ha provocato una maggiore offerta di posti di lavoro. D'altro canto non è raro che le imprese contribuiscano in modo sostanziale a migliorare le condizioni dei loro lavoratori con diverse iniziative a carattere sociale.

5. Da quanto sopra risulta che le misure cui accenna l'onorevole parlamentare non sono appropriate alla situazione.

(98/C 386/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1547/98**di Doeke Eisma (ELDR) alla Commissione***(19 maggio 1998)**Oggetto:* Penne laser

1. Ritiene la Commissione che l'uso di penne laser sia pericoloso?
2. In caso affermativo, quali misure propone essa per vietarne l'uso?
3. Sa essa quali Stati membri hanno già introdotto ovvero preparano un divieto per le penne laser?

Risposta della sig.ra Bonino a nome della Commissione*(24 giugno 1998)*

La Commissione, in base alle informazioni finora raccolte, considera che in determinate situazioni, un uso improprio di alcuni tipi di indicatori-laser possa effettivamente rappresentare una fonte di pericolo.

Nel caso delle penne/indicatori laser, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾ risulta di applicazione. Essa prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che vengano immessi sul mercato comunitario soltanto prodotti sicuri (art. 2, b).

Spetta quindi agli Stati membri, in primo luogo, intervenire nei confronti dei prodotti che rappresentino un pericolo per la salute e per la sicurezza dei consumatori, adottando tutte le misure necessarie, compreso l'eventuale ritiro di tali prodotti dal mercato.

La Commissione ha recentemente ricevuto nel quadro del sistema di allarme previsto dall'art. 8 della direttiva 92/59/CEE, cinque notifiche di urgenza di tre Stati membri (Repubblica federale di Germania, Francia, Regno Unito) riguardanti misure adottate contro penne-indicatori laser. In conformità della procedura prevista, la Commissione ha diffuso rapidamente tali informazioni alle autorità responsabili della protezione della salute e della sicurezza dei consumatori degli Stati membri, affinché possano a loro volta adottare le misure necessarie. Secondo la direttiva, la Commissione non può infatti intervenire contro prodotti che costituiscano un pericolo grave e immediato se ciò non viene richiesto dagli Stati membri e unicamente nel rispetto delle diverse condizioni previste dagli artt. da 9 a 11 della direttiva.

Gli Stati membri autori delle notifiche trasmesse alla Commissione hanno adottato alcune disposizioni nazionali di portata variabile. Così, ad esempio, la Francia, ha sospeso fra l'altro con decreto la produzione, l'importazione, il collocamento sul mercato ed ha ch

iesto il ritiro dal mercato stesso degli indicatori laser di classe 3 o superiore (norma NFEN 60825.1), mentre la Repubblica federale di Germania ha adottato disposizioni analoghe.

Altri Stati membri stanno attualmente considerando le misure da adottare e non hanno ancora comunicato alla Commissione le loro precise intenzioni a tale riguardo.

Dato che si tratta di una problematica recente, la Commissione seguirà da vicino gli sviluppi futuri e segnatamente le misure adottate dagli Stati membri nel quadro dell'applicazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, al fine di controllare che un elevato livello di protezione della sicurezza venga garantito per tali prodotti all'interno della Comunità.

(1) GU L 228 dell'11.8.1992.

(98/C 386/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1549/98**di Luigi Caligaris (ELDR) alla Commissione***(19 maggio 1998)*

Oggetto: Riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa ex direttiva 92/81/CEE

La decisione del Consiglio dell'Unione europea 97/425/CE ⁽¹⁾, autorizza alcuni Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE ⁽²⁾. Nell'elenco stabilito dall'art. 1 di tale decisione non compare più la provincia italiana di Trieste né 25 comuni interessati della provincia di Udine, mentre continuano ad essere presenti le provincie di Aosta e Gorizia.

Tale esclusione crea un'inaccettabile disparità di trattamento tra le provincie in questione, in quanto la legge istitutiva della zona franca di Gorizia del 1945, tuttora vigente, testualmente recita: «I regimi agevolati della zona di Gorizia sono estesi anche alla provincia di Trieste». È noto, peraltro, che le motivazioni per le quali dette agevolazioni sono state concesse persistono anche per la provincia di Trieste, molto penalizzata dagli eventi bellici della seconda Guerra Mondiale.

1. Non pensa la Commissione che tale situazione determini un regime discriminatorio con conseguenze che penalizzano fortemente i cittadini dei comuni interessati e, più in generale, l'economia della provincia di Trieste e di Udine?
2. Può la Commissione spiegare i motivi dell'esclusione della provincia di Trieste e della provincia di Udine dallo speciale regime di riduzione o esenzione delle aliquote d'accisa secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE?
3. Per i precedenti motivi, non ritiene la Commissione necessaria l'inclusione all'art. 1 della direttiva 92/81/CEE anche della provincia di Trieste e della provincia di Udine?

⁽¹⁾ GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(3 luglio 1998)*

1. e 2. La Commissione respinge l'affermazione secondo cui la decisione 97/425/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (cui fa riferimento l'onorevole parlamentare), determina un regime discriminatorio nei confronti delle provincie in oggetto, dal momento che la decisione si limita a classificare le deroghe esistenti in varie categorie a seconda delle condizioni stabilite dall'autorizzazione originaria. La disposizione relativa alla Valle d'Aosta e a Gorizia è compresa nell'articolo 1 della decisione, in quanto è stata originariamente autorizzata senza una scadenza. La disposizione relativa ad una riduzione delle aliquote d'accisa per Udine e Trieste figura nell'articolo 3 della decisione, in quanto è stata originariamente autorizzata con una scadenza specifica e successivamente rinnovata. Pertanto nulla è cambiato e la disposizione resta in vigore.

3. Non è chiaro a quale disposizione faccia riferimento l'onorevole parlamentare. L'articolo 1 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio si limita a fare riferimento all'introduzione di aliquote di accisa armonizzate. È escluso qualunque impatto geografico.

Tuttavia, l'articolo 1 della decisione 97/425/CE del Consiglio si applica unicamente alle deroghe che sono state autorizzate senza una scadenza.

(98/C 386/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/98**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(19 maggio 1998)*

Oggetto: Lavori di ampliamento delle banchine nel porto di Preveza

Nel porto di Preveza sono iniziati i lavori di ampliamento relativi alla costruzione di 64 metri di nuove banchine nella zona orientale per i quali non è stata realizzata alcuna valutazione di impatto ambientale. Quella esistente riguarda la costruzione di soli 37 metri e risulta essere carente (senza cioè alcun riferimento alle ripercussioni sull'ambiente marino), mentre precedenti VIA hanno segnalato che le ripercussioni sull'igrotopo del golfo Ambracico di rilevanza internazionale saranno quanto meno avvertite sia per quanto riguarda i movimenti delle acque di superficie sia per quanto riguarda il movimento degli avannotti di pesci (ittiomassa) che si aggirano lungo le acque costiere poco profonde. Si noti che una di tali zone è stata già danneggiata dagli scavi necessari per l'ampliamento delle banchine e la costruzione di un bacino lacustre e che l'unica zona idonea alla riproduzione resta quella di fronte Aktio che verrà anch'essa distrutta a causa dell'aumentata velocità e del crescente volume della corrente marina che penetrerà nel golfo.

Dato che:

- l'opera è finanziata dal II pacchetto Delors con una dotazione di 1 miliardo di dracme,
- le autorità locali, le organizzazioni ambientaliste e l'associazione dei pescatori hanno espresso forti inquietudini sul futuro del golfo Ambracico a causa della costruzione della banchina,
- il golfo Ambracico è tutelato sia dalla Convenzione di RAMSAR, sia dalle direttive comunitarie 79/409/CEE ⁽¹⁾ e 92/43/CEE ⁽²⁾
- si viola la direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾ in quanto la VIA esistente è carente e tace sulle ripercussioni sull'ecosistema marino sia all'ingresso del golfo sia nel golfo stesso,

può la Commissione dire in che modo intende intervenire presso le competenti autorità greche affinché facciano sospendere i lavori nel porto di Preveza finquando non verrà elaborata una nuova VIA contenente i dati completi (relativi cioè all'ampliamento della banchina per tutti 64 metri) e in cui si tenga conto di tutti i parametri dell'opera (caratteristiche marine e biologiche, dati fisico-chimici, profondità del sottosuolo marino nella zona degli scavi, ecc)

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(1° luglio 1998)*

Il progetto in questione è cofinanziato nel contesto del programma operativo (PO) Epiro.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che è stata fatta una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto comunitario.

La baia di Amvrakikos è un'importante zona umida, gran parte della quale è classificata dalla Grecia come zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (è stata anche proposta come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). Data la localizzazione del porto di Preveza, il suo ampliamento è un progetto che potrebbe avere un impatto significativo su tale zona. La Commissione di conseguenza ha già inviato una lettera alle autorità elleniche, per verificare che l'impatto ecologico del progetto sul sito sia stato studiato a sufficienza e che, prima di rilasciare l'autorizzazione, siano state prese le misure del caso.

(98/C 386/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1565/98**di Viviane Reding (PPE) alla Commissione***(20 maggio 1998)*

Oggetto: Concentrazione degli acquisti di forniture da parte delle istituzioni europee

Insieme alle altre istituzioni europee, la Commissione cerca, in un'ottica di riduzione dei costi, di centralizzare a Bruxelles gli acquisti di forniture, e segnatamente di mobilio. Si tratta, da un lato, di fare ordinazioni più importanti e, dall'altro, di estendere la durata dei contratti che, attraverso rinnovi successivi, può raggiungere i 10 anni. Questo nuovo approccio, che consente apparentemente di risparmiare, presenta però alcuni aspetti negativi. Innanzitutto, la durata media del mobilio è spesso inferiore alla durata dei contratti voluta dalla Commissione. Inoltre, il nuovo approccio favorisce apertamente le grosse imprese, in grado di far fronte ad ordinativi sempre più importanti.

E' la Commissione consapevole del fatto che aumentando gli ordinativi, prolungando e centralizzando i contratti a Bruxelles mette le piccole e medie imprese in condizioni di svantaggio? Inoltre, è la Commissione consapevole che, se da un lato riesce a ridurre marginalmente i costi, dall'altro penalizza fortemente uno dei settori dell'economia su cui conta maggiormente per creare posti di lavoro?

Quali misure intende prendere la Commissione per evitare che il suo impegno in vista di una riduzione dei costi si ripercuota negativamente sulle piccole e medie imprese?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(22 giugno 1998)*

I contratti di lunga durata e la centralizzazione degli acquisti di mobilio non hanno come unico obiettivo di ridurre i costi di acquisto. Si tratta anche di standardizzare le attrezzature, allo scopo di facilitarne la gestione, di favorire gli scambi e ridurre i movimenti di mobilio in occasione dei traslochi.

I contratti sono previsti per completare e rinnovare il parco immobiliare della Commissione ed eventualmente, di altre istituzioni. La loro durata non ha un nesso con la durata di vita del materiale in questione.

I contratti di lunga durata vincolano la Commissione, od un'altra istituzione, ad un fornitore per un periodo più lungo, ma non influiscono sul volume annuale degli acquisti. Quest'ultimo è di solito molto consistente e può variare notevolmente da un anno con l'altro. Sia per garantire la buona esecuzione dei suoi ordinativi che per non nuocere all'equilibrio finanziario dei suoi fornitori, la Commissione è indotta a trattare con delle imprese la cui capacità produttiva risponde alle sue esigenze, senza per questo introdurre delle clausole discriminatorie nei confronti delle imprese europee e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).

In maniera generale, allo scopo di un utilizzo ottimale dei fondi pubblici e nell'attuale clima di rigore di bilancio, la Commissione segue effettivamente una strategia di acquisti diretta ad ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo. Ciò corrisponde agli obiettivi della politica europea sugli appalti pubblici il cui fine consiste, in particolare, nel migliorare la competitività delle imprese europee.

(98/C 386/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1578/98**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(25 maggio 1998)*

Oggetto: Asteroidi

La Commissione è probabilmente al corrente delle recenti notizie apparse sulla stampa secondo cui esiste una possibilità che prossimamente la Terra entri in collisione con un piccolo asteroide. Tali preoccupazioni si acuiranno l'estate prossima, con l'uscita dell'ultimo film di Steven Spielberg sull'argomento.

Gli scienziati ci dicono che il grado di pericolo è estremamente ridotto, giacché il rischio per ciascun individuo equivale a quello di rimanere vittima di un incidente aereo.

Tuttavia, l'Unione effettivamente stanziava risorse al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri delle linee aeree. Pertanto, può la Commissione indicare se progetta di aderire ad una qualche azione mondiale per il monitoraggio della possibilità di tali eventi futuri e l'adozione di adeguate misure volte ad evitarli?

Risposta data dalla sig. ra Cresson in nome della Commissione

(16 luglio 1998)

La Commissione è al corrente delle notizie apparse sulla stampa scientifica e nei mass media riguardo alla possibilità della collisione di asteroidi con la terra.

In Europa la questione sarà trattata dall'Autorità Europea dello Spazio (ESA) che, nel centro europeo per le operazioni spaziali (ESOC — European Space Operations Centre), situato a Darmstadt, si occupa fra l'altro dei problemi relativi ai rifiuti spaziali; negli Stati Uniti sarà trattata dalla NASA.

Non è oggetto dei programmi quadro in materia di RST della Commissione.

(98/C 386/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1607/98

di Mirja Ryyänen (ELDR) alla Commissione

(11 maggio 1998)

Oggetto: Contenuto dei libri di testo negli Stati membri dell'Unione

Secondo notizie apparse sulla stampa finlandese i libri di testo utilizzati in alcuni Stati membri dell'Unione contengono informazioni assolutamente sbagliate sulla Finlandia. I manuali utilizzati in Francia, ad esempio, presentano un'immagine della Finlandia basata su fotografie che risalgono agli anni Cinquanta e su informazioni distorte, mentre non spendono una parola sulla moderna società dell'informazione.

L'Unione europea destina significative risorse a programmi relativi al settore dell'istruzione e della cultura, nonché a campagne di informazione di vario tipo. Le campagne di informazione volte a rafforzare l'identità europea non potranno avere successo se le nozioni di base che la scuola fornisce sugli altri paesi membri sono lacunose o distorte.

Può la Commissione far sapere in che modo intende adoperarsi affinché i libri di testo dei vari Stati membri contengano informazioni di base corrette e aggiornate su tutti i paesi dell'Unione?

Risposta della sig.ra Cresson a nome della Commissione

(15 giugno 1998)

Per quanto riguarda il contenuto specifico del materiale didattico e di insegnamento in un determinato Stato membro, la Commissione non è competente a intervenire poiché si tratta di un settore nel quale si applica il principio della sussidiarietà ai sensi dell'articolo 126 del trattato CEE.

L'articolo 126 stabilisce che la Comunità contribuirà allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione fra Stati membri. Assieme al programma Socrates, che favorisce la cooperazione fra Stati membri, la rete di informazione sull'istruzione in Europa (Eurydice) elabora e diffonde informazioni sui sistemi e sulle riforme nel settore dell'istruzione a tutti gli Stati membri partecipanti. Recentemente Eurydice ha pubblicato la terza edizione di un opuscolo sui dati fondamentali relativi all'istruzione nella Comunità, basato sul contributo degli Stati membri che partecipano al programma Socrates.

Tuttavia, l'articolo 126 stabilisce anche che la Comunità deve agire nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione.

Tuttavia la Commissione attirerà l'attenzione delle autorità francesi per quanto riguarda i problemi sottolineati dall'on. parlamentare.

(98/C 386/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1639/98**di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(29 maggio 1998)**Oggetto:* Gruppi di discussione tematica su Internet

I gruppi di discussione su Internet sono costituiti da persone che decidono di discutere una determinata tematica per la quale chiedono agli altri utenti del circuito di partecipare iscrivendosi e manifestando la loro partecipazione con una votazione richiesta da un gruppo di persone che opera attualmente come «Authority», formata da Centro ricerche della Telecom, CSELT, Centro elettronico dell'Università di Pisa, SERRA, consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica, CILEA e altri.

Purtroppo questa Authority, riconosciuta dall'uso e non da una normativa, non sembra brillare per obiettività.

Un gruppo di cittadini italiani che operano nel settore dell'emigrazione, il CTIM, aveva deciso di aprire una discussione tematica sull'emigrazione italiana nel mondo e per questo aveva avanzato richiesta formale al gruppo GCN che funge da authority.

Era stato quindi loro richiesto il riscontro di 75 voti di utenti che dimostrassero di partecipare al forum di discussione. Il CTIM ha potuto presentare 127 voti favorevoli ma si è vista negare l'autorizzazione con la scusa di irregolarità nelle procedure che non sono né riscontrabili né mai state definite.

Può la Commissione:

1. intervenire presso la formazione dei gruppi di discussione tematici con una direttiva che preveda l'istituzione di un'Authority ufficiale?
2. Può inoltre intervenire presso i summenzionati GCN che gestiscono in modo singolare i gruppi di discussione usenet in lingua italiana?
3. Può, infine, elaborare una direttiva che, definendo l'Authority, dia la certezza del diritto e la certezza delle norme di riferimento?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione*(29 giugno 1998)*

La Commissione ritiene di non essere competente per intervenire nel caso in questione.

(98/C 386/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1641/98**di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione***(18 maggio 1998)**Oggetto:* Impatto ambientale

Dall'accordo contrattuale tra l'azienda Monopoli di Stato (AMS) e la società Solvay per lo sfruttamento dei giacimenti di salgemma a Volterra (Pisa) potrebbe derivare un dissesto ambientale così sintetizzato: svuotamento del sottofondo (lenti di salgemma ed argilla) con conseguente crollo degli strati sovrastanti, enorme prelievo di acqua dal fiume Cecina, il che determina ogni anno, per tre o quattro mesi, il prosciugamento del fiume per 4 km circa con tutte le conseguenze del caso e scarico in mare dell'acqua di lavorazione.

Inoltre è stato accertato anche un abbassamento delle falde ed il loro inquinamento da cloruro di sodio, con ripercussioni sull'agricoltura.

Attualmente la società Solvay estrae circa 1.800 tonnellate l'anno su una superficie di 378 ettari, ma, come si evince dal contratto, avrebbe diritto all'estrazione su tutte e tre le concessioni AMS di 2.000.000 di tonnellate annue prelevabili su circa 1726 ettari, il che esaurirebbe tale risorsa in pochi decenni.

Ritiene la Commissione di poter verificare quanto è stato esposto ed eventualmente controllare se tale contratto viola le norme comunitarie?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(17 giugno 1998)

In conformità della sua funzione di vigilanza sull'osservanza del diritto comunitario, prevista dall'articolo 155 del trattato CE, la Commissione è legittimata a intervenire solo nei casi in cui è applicabile il diritto comunitario.

Le informazioni fornite dall'onorevole Parlamentare sono insufficienti e non consentono alla Commissione di individuare le norme di diritto comunitario che sarebbero state violate nella fattispecie.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione invita l'onorevole Parlamentare ad indicare quali disposizioni del diritto comunitario egli ritiene applicabili al caso specifico nonché a descrivere più precisamente i fatti che avrebbero rilevanza ai fini del diritto comunitario.

(98/C 386/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1654/98
di Karl Habsburg-Lothringen (PPE) alla Commissione**

(18 maggio 1998)

Oggetto: Concorsi generali COM/A/8/98, COM/A/9/98, COM/A/10/98, COM/A/11/98, COM/A/12/98

La Commissione, per la prima volta dal 1993, organizza concorsi generali per la carriera A8 (per laureati che hanno terminato gli studi dopo il 4 maggio 1995 e sono privi di esperienza professionale) come pure per la carriera A7/A6 (per laureati con tre anni di esperienza professionale).

Tali concorsi sono quindi destinati a laureati degli Stati membri con nessuna o scarsa esperienza professionale.

La Commissione è consapevole del fatto che, con la fissazione di tali criteri, sono stati esclusi molti potenziali candidati dell'Austria e di altri Stati membri? Particolarmente colpiti sono i laureati che hanno concluso gli studi subito prima della data del 4 maggio 1995, ma che, a causa della disoccupazione diffusa fra i giovani laureati in Europa, della prestazione del servizio militare o per altri motivi, non hanno avuto la possibilità di ottenere l'esperienza professionale necessaria per la partecipazione al concorso A7/A6.

Come giustifica la Commissione la fissazione dei suddetti criteri, in particolare per quanto riguarda la limitazione della partecipazione al concorso per la carriera A8 mediante la fissazione di un termine?

La Commissione intende escludere tale criterio per i concorsi attuali e futuri, nonché prolungare il termine per la presentazione delle domande per quanto riguarda i concorsi COM/A/8/98 e COM/A/11/98?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(4 giugno 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1350/98 dell'Onorevole Caccavale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 117.

(98/C 386/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1660/98
di Rainer Wieland (PPE) alla Commissione*(29 maggio 1998)*

Oggetto: Costi del sistema parlamentare

La Divisione IV del Servizio Studi del Bundestag tedesco ha elaborato, il 24.02.1998, il documento WFIV — 4/98 dal titolo «Costi del sistema parlamentare negli Stati Uniti e nella Repubblica federale di Germania».

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di questo elaborato?

Ritiene la Commissione che le osservazioni siano pertinenti?

Ritiene la Commissione di essere in grado di mettere a confronto i costi dei sistemi parlamentari degli Stati membri dell'Unione e i costi del sistema parlamentare dell'UE stessa — questi ultimi includendo ed escludendo i servizi linguistici — sulla base delle rispettive cifre in bilancio, disponibili a partire dal 1993?

In caso affermativo, come si configura tale confronto?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione*(12 giugno 1998)*

La Commissione, deve limitarsi a svolgere i compiti affidatili dai trattati, non dispone quindi di informazioni del tipo di quelle richieste, di conseguenza non è in grado di rispondere all'interrogazione.

(98/C 386/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1671/98
di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione*(29 maggio 1998)*

Oggetto: RAI International e tutela dell'informazione pluralistica

La televisione di Stato italiana, al fine di far giungere programmi ed informazioni alla propria comunità nazionale che vive oltreoceano, ha da tempo in funzione una struttura denominata RAI International, che trasmette in lingua italiana un palinsesto ideato negli studi di Roma.

A capo di questa importante struttura, vettore dell'immagine «Italia» nel mondo, è stato posto un uomo di parte — già capo dell'ufficio propaganda dell'ex PCI — che non offre perciò le necessarie doti di indipendenza che devono essere strettamente connaturate alla carica di responsabile del servizio pubblico.

Gli stessi programmi che RAI International trasmette risultano vere e proprie autocelebrazioni della sinistra, con la messa in onda, in prima serata, di film e programmi datati che fanno passare in seconda serata l'informazione e i programmi culturali, che farebbero invece crescere le comunità emigrate.

La Commissione parlamentare di vigilanza poi, organo parlamentare che dovrebbe garantire un'informazione equa, non può intervenire per la semplice ragione che i programmi possono essere captati soltanto oltreoceano.

Può la Commissione intervenire:

1. affinché la RAI, come servizio pubblico, trasmetta un'informazione indipendente e pluralista?
2. per richiamare all'osservanza del diritto alla corretta informazione la RAI International, per tutelare i cittadini italiani che vivono all'estero garantendo loro un'informazione il più possibile obiettiva, equa, indipendente e pluralista?

Risposta data dal sig. Oreja in nome della Commissione*(10 luglio 1998)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta E-3899/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 187 del 16.6.1998.

(98/C 386/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1692/98**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(29 maggio 1998)*

Oggetto: Dimensione settentrionale dell'Unione europea

Su iniziativa della Finlandia, il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso di inserire nel proprio ordine del giorno la dimensione settentrionale dell'Unione europea. E' possibile sapere in quale modo e in quali tempi la Commissione procederà ad elaborare e sviluppare tale iniziativa?

E' altresì possibile sapere in che modo la riforma del programma Tacis terrà conto degli obiettivi della dimensione settentrionale per quanto riguarda la cooperazione in materia di ambiente, sicurezza ed energia e la cooperazione transfrontaliera?

Risposta data dal sig. van den Broek in nome della Commissione*(29 giugno 1998)*

Su invito dei consigli europei di Lussemburgo e Cardiff, la Commissione presenterà una relazione intermedia al Consiglio europeo di Vienna, che si svolgerà nel dicembre 1998. A tal fine si è dato il via ai lavori preparatori.

Si sta inoltre preparando un nuovo regolamento Tacis. Nel corso di tale processo, la Commissione rifletterà certamente sul ruolo della dimensione settentrionale nel nuovo programma.

(98/C 386/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1704/98**di Viviane Reding (PPE) alla Commissione***(29 maggio 1998)*

Oggetto: Dialogo sociale nel settore delle poste e delle telecomunicazioni

In un progetto di comunicazione sull'adattamento e la promozione del dialogo sociale a livello comunitario, la Commissione europea prevedeva di sostituire i comitati paritetici comprendenti datori di lavoro e sindacati di un determinato settore, nel caso in questione il settore dei servizi postali e delle telecomunicazioni, con una struttura di dialogo più ampia, trascendente i limiti settoriali.

Può la Commissione confermare tali informazioni?

Può essa spiegare i motivi che la inducono a raccomandare la soppressione di strutture che, secondo i datori di lavoro e i sindacati, hanno dato dei risultati probanti a partire dalla loro recente creazione (1994 per il comitato dei servizi postali e delle telecomunicazioni)?

Come giustifica la Commissione la creazione di una struttura più ampia che dovrà trattare simultaneamente problemi che possono variare sostanzialmente da un settore all'altro?

Per quale motivo la Commissione non prevede, al contrario, di creare altri comitati paritetici per altri settori, visti i risultati probanti offerti dalle strutture attualmente in funzione?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione*(3 luglio 1998)*

La comunicazione della Commissione «Adattare e promuovere il dialogo sociale a livello comunitario»⁽¹⁾ approvata in data 20 maggio 1998, non prevede la sostituzione dei comitati paritetici con strutture ampie. Al contrario, la Commissione si propone di mantenere e perfino di potenziare la dimensione settoriale nel quadro dei nuovi comitati di dialogo settoriale.

Tale proposta mira a garantire un dialogo sociale settoriale più efficace, più flessibile e con maggiore responsabilità concessa alle parti sociali, nel rispetto del principio dell'autonomia delle parti sociali medesime.

⁽¹⁾ COM(98) 322.

(98/C 386/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1743/98**di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione***(5 giugno 1998)*

Oggetto: Medicina non convenzionale

Premesso che il Commissario europeo Flynn nel suo discorso al Parlamento europeo del 28 maggio 1997 sull'armonizzazione delle medicine non convenzionali tra gli Stati membri ha indicato che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi, in vigore da parecchi anni, assicura già la libera circolazione delle professioni mediche tra gli Stati membri che riconoscono la medicina non convenzionale come disciplina distinta dalla medicina convenzionale, può la Commissione fornire:

1. un elenco esauriente degli Stati membri che riconoscono la medicina non convenzionale come disciplina distinta dalla medicina convenzionale;
2. elenchi, nome e/o descrizione, a seconda del caso, dei diplomi di medicina non convenzionale riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea che assicurano, nel quadro del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, la libera circolazione dei professionisti in possesso di tali diplomi;
3. la legislazione relativa alla medicina non convenzionale degli Stati membri dell'Unione europea che hanno dato veste ufficiale a tali medicine?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(28 luglio 1998)*

Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi cui si riferisce l'onorevole parlamentare — ossia la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾, e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾ — non è volto ad armonizzare le regolamentazioni degli Stati membri nel settore delle professioni, ma lascia a questi ultimi la competenza a disciplinare la formazione e le condizioni d'accesso e d'esercizio delle diverse attività. La trasmissione, da parte degli Stati membri, di tutte le normative nazionali relative alle professioni regolamentate nelle undici lingue comunitarie, normative peraltro in evoluzione negli stessi Stati membri, non è stata prevista e non è indispensabile per il funzionamento di tale sistema generale di riconoscimento dei diplomi.

Una risposta dettagliata alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare necessiterebbe di ricerche lunghe e laboriose che la Commissione non è in grado di intraprendere.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(98/C 386/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1755/98**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione***(5 giugno 1998)*

Oggetto: Sciopero del personale della Commissione

Può la Commissione confermare il fatto che c'è stato uno sciopero del suo personale il 30 aprile? È vero che tale sciopero non riguardava proposte specifiche, bensì un documento di riflessione sul quale era richiesta e considerata benvenuta l'opinione del personale? Ritiene la Commissione che queste condizioni giustificassero uno sciopero? È essa a conoscenza dell'impatto sull'opinione pubblica, in particolare del fatto che la data dello sciopero, immediatamente antecedente ad un giorno di vacanza, consentiva al personale di fruire di un week-end di quattro giorni? Qual è stato il risultato della votazione sulla decisione di scioperare?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(29 giugno 1998)*

Effettivamente, il 30 aprile 1998 c'è stato uno sciopero del personale della Commissione.

Il pomo della discordia era rappresentato da un documento interno a carattere non ufficiale cui i dipendenti potevano accedere via Intranet della Commissione e sul quale potevano esprimere la loro opinione. Non c'era nessuna proposta della Commissione concernente lo statuto del personale.

Dal momento che lo sciopero era rivolto contro la Commissione, questa non può dire se esso fosse giustificato.

Lo sciopero ha preceduto un giorno festivo e nonché il fine settimana in cui il Consiglio europeo ha deciso quali Stati possono partecipare alla terza fase dell'unione monetaria ed economica e ciò ha effettivamente provocato alcuni commenti critici da parte dei media.

La decisione di scioperare in caso di fallimento dei negoziati è stata votata da un'assemblea generale del personale organizzata dai sindacati. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, la schiacciante maggioranza dei presenti all'assemblea ha votato in favore dello sciopero. Non vi sono però dati precisi dal momento che si è votato per alzata di mano.

(98/C 386/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1769/98**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(5 giugno 1998)*

Oggetto: Rete fognaria e impianti di depurazione nella frazione di Paliò Kavala

Stando alle denunce della Camera tecnica di Grecia, sezione della Macedonia orientale, la costruzione di condutture, piccoli pozzetti e pompe aspiranti della rete fognaria nella frazione di Paliò Kavala è avvenuta nella zona limitrofa alla spiaggia anziché più a monte, su terreno stabile e non su fondo sabbioso come previsto dalla valutazione di impatto ambientale che era stata approvata.

Dato che:

- l'opera è finanziata con fondi comunitari,
- la costruzione della rete nella zona limitrofa alla spiaggia e in una località di villeggiatura quale è Paliò Kavala crea gravi problemi ambientali e priva il pubblico della possibilità di libero accesso e uso della spiaggia e della costa,
- sussiste il continuo pericolo di un cedimento della rete (stante che nell'inverno 1996-1997 una parte delle condutture è andata fuori uso a causa di detti cedimenti),

può la Commissione chiarire la questione e accertare se, per quanto riguarda la costruzione dell'opera vi siano divergenze tra le prescrizioni della valutazione e i manufatti realizzati e

in caso affermativo, se intende chiedere chiarimenti alle competenti autorità greche?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(24 giugno 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1771/98

di Roger Barton (PSE) alla Commissione

(5 giugno 1998)

Oggetto: Divieto in Belgio relativo alla circolazione dei veicoli a motore a tre ruote scoperti su autostrade e strade principali

Le autorità belghe hanno vietato la circolazione dei veicoli a motore a tre ruote scoperti su autostrade e strade principali nonostante tali veicoli siano soggetti alle specificazioni e agli accordi del mercato unico.

Considerando in particolare che i veicoli a tre ruote sono spesso utilizzati da conducenti disabili e visto il principio della libera circolazione, hanno le autorità belghe comunicato alla Commissione i motivi, i fondamentali logici e la motivazione alla base dell'introduzione di un siffatto divieto?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(10 luglio 1998)

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

(98/C 386/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1772/98

di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) alla Commissione

(5 giugno 1998)

Oggetto: Medicina non convenzionale

Dato che il commissario europeo Flynn, nel suo discorso al Parlamento europeo in data 28 maggio 1997 sull'armonizzazione delle terapie non convenzionali tra gli Stati membri, ha rilevato che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi, in vigore da vari anni, garantisce già la libera circolazione delle professioni mediche tra gli Stati membri che riconoscono la medicina non convenzionale quale disciplina distinta dalla medicina convenzionale, si chiede alla Commissione europea di fornire:

1. un elenco esaustivo degli Stati membri che riconoscono la medicina non convenzionale quale disciplina distinta dalla medicina convenzionale;
2. gli elenchi, la definizione e/o la descrizione, se del caso, dei diplomi in medicina non convenzionale riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea che, nel quadro del sistema generale di riconoscimento dei diplomi, assicurano la libera circolazione dei professionisti in possesso di siffatti diplomi;
3. la legislazione che disciplina la medicina non convenzionale da parte di quegli Stati membri dell'Unione europea che hanno reso ufficiali siffatte medicine.

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(29 giugno 1998)*

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-1743/98 presentata dall'Onorevole Parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'Onorevole Parlamentare a fare riferimento alla risposta già data ⁽¹⁾ all'interrogazione in questione.

⁽¹⁾ V. pag. 156.

(98/C 386/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1780/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(11 giugno 1998)*

Oggetto: Impedimento da parte della Turchia dell'elezione del Patriarca armeno di Costantinopoli

Il 17 maggio 1998 era la data fissata per l'elezione del Patriarca armeno di Costantinopoli in seguito alla morte del Patriarca Karekin avvenuta agli inizi dell'anno, ma nel frattempo le autorità turche hanno vietato detta elezione rinviandola sine die.

Tale atto contrasta con le disposizioni della Carta costitutiva dell'ONU e con il trattato di Losanna sottoscritto dalla stessa Turchia, il quale prevede la non ingerenza delle autorità turche nelle attività della chiesa armena come pure la tutela di tutte le minoranze cristiane che vivono in territorio turco. Ciò ovviamente non è mai accaduto, mentre la Turchia ufficiale si è invece peritata con metodicità di sradicare tutte le popolazioni cristiane (greche, armene, ecc.) che si rifiutavano di abbandonare la terra dei loro avi.

È possibile sapere qual è la posizione ufficiale e in che modo intende la Commissione reagire di fronte a questo fatto che concerne patentemente la violazione (per l'ennesima volta) dei diritti religiosi delle minoranze cristiane che vivono in Turchia, paese che chiede insistentemente di aderire all'Unione europea, ma continua a porre in essere tattiche seguite soltanto da Stati con regimi totalitari?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione*(16 luglio 1998)*

La Commissione assegna un'importanza particolare al miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo e al proseguimento del processo di democratizzazione in Turchia per lo sviluppo delle relazioni tra tale paese e l'Unione.

Al Consiglio europeo di Lussemburgo, tenutosi nel dicembre 1997, l'Unione europea ha ricordato che il rafforzamento delle relazioni della Turchia con l'UE è subordinato anche al proseguimento delle riforme politiche ed economiche avviate dal governo turco, con particolare riguardo all'allineamento con l'acquis comunitario delle norme e prassi in materia di diritti dell'uomo. Il Consiglio ha aggiunto che un tale rafforzamento deve altresì dipendere dal rispetto delle minoranze e dalla loro tutela. Quest'ultima condizione si applica naturalmente anche nei riguardi della minoranza armena, comunità nella cui organizzazione l'elezione del Patriarca rappresenta un fatto di rilievo.

Nonostante la decisione di Ankara di sospendere qualsiasi dialogo politico con l'Unione, la Commissione intende continuare a far presente ai suoi interlocutori turchi il punto di vista dell'UE sulle suddette questioni.

(98/C 386/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1784/98
di Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione***(11 giugno 1998)**Oggetto:* Situazione in Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo, a suo tempo, aveva ritenuto imprescindibile la formazione di maestri e educatori capaci di aiutare i bambini della Bosnia-Erzegovina a superare le conseguenze della guerra, e aveva pertanto ritenuto necessario che l'UE finanziasse programmi di istruzione per la pace volti a promuovere la tolleranza tra i popoli della regione.

Attualmente il sistema scolastico in Bosnia-Erzegovina promuove piuttosto la distinzione in classi fra le diverse etnie, dando luogo in tal modo a un meccanismo segregazionista che rende impossibile la creazione delle condizioni minime di convivenza basate sulla tolleranza e il rispetto.

È al corrente la Commissione di tale situazione? Ha intrapreso azioni concrete volte a promuovere l'istruzione per la pace nell'ex Jugoslavia?

Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione*(10 luglio 1998)*

La Commissione segue con grande attenzione la situazione del settore dell'istruzione in Bosnia-Erzegovina e vigila affinché in nessuno dei suoi programmi vi sia spazio per impostazioni segregazioniste.

Il programma PHARE VET 97, ad esempio, attuato di recente, si prefigge principalmente di promuovere lo spirito di tolleranza tra i popoli della regione. Le tre componenti di questo progetto (sviluppo istituzionale, elaborazione di programmi di studio e azioni specifiche di formazione) si propongono tutte di creare un collegamento tra le entità nel quadro del sistema educativo e di instaurare delle relazioni di fiducia tra gli insegnanti. Inoltre, il programma Pre Tempus, relativo all'istruzione superiore, è riuscito per parte sua a fare in modo che i rettori delle tre comunità si riuniscano regolarmente, ed è quindi considerato un modello di riferimento dai suoi attori in Bosnia-Erzegovina.

(98/C 386/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1790/98
di Viviane Reding (PPE) alla Commissione***(11 giugno 1998)**Oggetto:* Rinvio del divieto di sperimentazione sugli animali

In considerazione del fatto che la direttiva 93/35/CEE ⁽¹⁾ prevede l'abolizione degli esperimenti sugli animali nell'industria cosmetica e stabilisce che siffatti esperimenti debbono essere sostituiti a partire dall'1.1.1998 da test alternativi;

considerando che alcuni Stati membri dell'UE (Paesi Bassi e Germania) hanno introdotto tale divieto, ma che la maggior parte non lo ha fatto;

considerando che l'industria cosmetica ha già a disposizione migliaia di ingredienti sperimentali su animali;

considerando che esistono alternative — che non vengono tuttavia utilizzate — alla maggior parte dei test, spesso crudeli, su esseri viventi; che la ricerca di nuovi test alternativi trova solo scarsissimo sostegno;

considerando che la Commissione non ha ancora adottato alcuna iniziativa in merito alla promessa direttiva sul divieto di sperimentazioni sugli animali per i prodotti cosmetici;

si chiede per quale motivo la Commissione rinvia l'emanazione del divieto previsto nella direttiva per il 1998. È la politica commerciale, secondo la Commissione, prioritaria rispetto alla protezione degli animali? Quali ragioni inducono la Commissione a rinviare ripetutamente l'introduzione di detto divieto?

⁽¹⁾ G.U. L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione*(15 luglio 1998)*

Con la direttiva 97/18/CE, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici ⁽¹⁾, la Commissione ha rinviato al 30 giugno 2000 la data del 1° gennaio 1998, fissata dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per considerazioni di salvaguardia della salute pubblica e perchè, nonostante i progressi registrati nella ricerca di metodi alternativi di sperimentazione, non esistono ancora metodi alternativi scientificamente provati, oggetto di linee direttrici adottate dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La direttiva 97/18/CE prevede che tale rinvio non deve impedire che, ogni volta che sia possibile, e segnatamente facendo ricorso a «test di screening», si persegua la riduzione tanto del numero di animali utilizzati che delle loro sofferenze né che ci si impegni a promuovere la ricerca, in particolare conformemente al Quarto programma quadro di ricerca.

Ogni azione in materia di divieto di sperimentazione su animali, e segnatamente ogni azione di natura legislativa, deve inoltre essere compatibile con gli impegni internazionali e con le regole del commercio internazionale, in particolare con le regole dell'organizzazione mondiale del commercio.

Dall'aprile 1997 sono stati compiuti progressi e sono stati convalidati metodi alternativi nel settore della fototossicità e dei corrosivi cutanei. A norma dell'articolo 4.1.i della direttiva 93/35/CEE, però, la Commissione è tenuta a consultare il comitato scientifico di cosmetologia. Per quanto concerne i prodotti cosmetici finiti, di norma è possibile prescindere dalla sperimentazione su animali, che di fatto è già in larga misura evitata.

I progressi registrati nel 1997 saranno descritti nella relazione annua 1997 sullo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, che prossimamente la Commissione trasmetterà al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione auspica che la sperimentazione animale nella Comunità sia immediatamente vietata quando sia possibile farlo senza compromettere la salute umana. Prevede di proporre al Parlamento e al Consiglio di modificare in tal senso la direttiva sui prodotti cosmetici.

⁽¹⁾ GU L 114 dell'1.5.1997.

(98/C 386/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1801/98**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(11 giugno 1998)*

Oggetto: Contributi UE e volume del sostegno

In varie pubblicazioni e comunicazioni stampa si continuano a diffondere dati sempre diversi in merito ai pagamenti annui dell'Austria all'UE nonché ai fondi che riaffluiscono a tale paese a titolo dei programmi di aiuti. Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quali sono stati, per il 1996 e il 1997, i contributi lordi pagati dall'Austria?
2. Quali sono i dati a monte delle previsioni concernenti i contributi per il 1998?
3. A quanto ammontavano gli stanziamenti di impegno, previsti dalla Commissione per il 1996 e 1997, che avrebbero potuto riaffluire all'Austria?
4. A quanto ammontano i fondi accordati dalla Commissione a tale paese (1996-1997)?
5. Quali stanziamenti sono, di fatto, tornati in Austria dall'UE nel 1996 e 1997 (in dettaglio, secondo zona e tipo di aiuto)?
6. A quanto ammonta la differenza tra gli stanziamenti di impegno, gli aiuti concessi dall'UE e i fondi effettivamente riaffluiti in Austria nel 1996 e 1997?

7. Quali fondi non impiegati completamente nel 1996 e 1997 dall'Austria decadono e sono pertanto persi per tale paese?
8. Quali aiuti ha chiesto finora l'Austria per il 1998?
9. Quali aiuti relativi all'Austria ha finora concesso la Commissione per il 1998?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(7 luglio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1813/98

di Luigi Vinci (GUE/NGL) e Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione

(11 giugno 1998)

Oggetto: Applicazione della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

L'articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE ⁽¹⁾ sui rifiuti pericolosi stabilisce che, conformemente all'articolo 11, comma 1, lettera b della direttiva 75/442/CEE ⁽²⁾, uno Stato membro può dispensare le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti dall'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE. Le condizioni per la concessione dell'autorizzazione sono descritte nello stesso articolo 3, comma 2, della direttiva 91/689/CEE. L'articolo 3, comma 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che, qualora uno Stato membro intenda avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo siano comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri.

Alla luce di tali consultazioni la Commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. La direttiva 83/189/CEE ⁽³⁾ ha istituito una specifica procedura di notifica delle norme e regolamentazioni tecniche.

1. Come interpreta la Commissione il sopracitato articolo 3, paragrafo 4? E in particolare se, trascorso il periodo di tre mesi dalla data della notifica delle norme alla Commissione, le stesse possono essere adottate, anche in assenza di una decisione della Commissione di approvazione o di rigetto di tali norme?
2. Risponde al vero che l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di norme tecniche per l'applicazione di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi?
3. In quale data è stata presentata tale notifica, sia in relazione all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4 della direttiva 91/689/CEE che in relazione alla direttiva 83/189/CEE?
4. È al corrente la Commissione se il periodo di «standstill» relativo alla notifica delle sopracitate norme italiane è ancora in corso e, in caso negativo, il termine dello «standstill», sia in base alla direttiva 91/689/CEE che in base alla direttiva 83/189/CEE?

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(17 luglio 1998)

L'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE dispone che, alla scadenza del periodo di tre mesi previsto allo stesso articolo, le norme nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 possono essere adottate anche se la Commissione non ha ancora preso una decisione in merito alla loro approvazione o al loro rigetto. Qualora, trascorso il periodo di tre mesi, uno Stato membro adotti norme che in seguito non vengono approvate dalla Commissione, queste devono essere modificate allo scopo di evitare una violazione del diritto comunitario.

L'Italia ha notificato alla Commissione progetti di norme in applicazione degli articoli 31-33 del decreto italiano 22/1997 sui rifiuti. La notifica è stata effettuata il 27 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE e il 17 ottobre 1997 ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Un allegato supplementare è stato notificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE in data 12 febbraio 1998. I periodi di standstill previsti dalle direttive 83/189/CEE e 91/689/CEE sono scaduti rispettivamente il 28 novembre 1997 e il 17 gennaio 1998; per l'allegato notificato in data 12 febbraio 1998, questo periodo è scaduto il 12 maggio 1998.

(98/C 386/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1825/98

di Freddy Blak (PSE) alla Commissione

(11 giugno 1998)

Oggetto: Sorveglianza dei dipendenti che utilizzano Internet

L'ultima novità per i dirigenti d'impresa, è rappresentata da programmi che vengono commercializzati con l'innocua denominazione di «strumenti di resoconto». In realtà, si tratta di programmi di sorveglianza che consentono ai dirigenti di controllare ogni «pagina» Internet visitata dai collaboratori che utilizzano questa rete. Inoltre, tali programmi consentono anche di controllare la posta elettronica degli stessi. L'attività di sorveglianza è lecita se è portata a conoscenza dei collaboratori, anche quando l'informazione è «nascosta» in grossi volumi sulla politica del personale.

Ritiene la Commissione che siano necessari orientamenti etici in materia di controllo dei collaboratori che utilizzano Internet?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(16 luglio 1998)

La questione della protezione di dati si pone nel caso in cui le imprese installino dispositivi di segnalazione per la registrazione di dati relativi ai singoli utenti. La questione della riservatezza può anche porsi in caso di lettura dei messaggi di posta elettronica, sebbene, all'interno della rete di un'impresa, la riservatezza non sia tutelata come nelle reti di telecomunicazioni pubbliche. Tali questioni sono disciplinate dal diritto nazionale, conformemente alle disposizioni pertinenti delle direttive comunitarie concernenti la protezione dei dati.

Inoltre gli Stati membri possono prendere in considerazione tali questioni nell'ambito della loro legislazione concernente le relazioni tra datori di lavoro e dipendenti.

In questa fase non è opportuno cercare di definire a livello europeo norme più dettagliate su come le imprese debbano affrontare tali questioni. La Commissione tuttavia sarebbe favorevole al fatto che le imprese che si trovano ad affrontare simili questioni discutessero soluzioni pratiche da adottare collegialmente e con i loro dipendenti o con i rappresentanti di questi ultimi.

(98/C 386/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1884/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(16 giugno 1998)

Oggetto: Piccole e medie imprese

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul coordinamento delle attività a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato 1997 (COM(97) 0610 def.) spiega, a pag. 31, che nel 1997 è stata effettuata una riforma del funzionamento del Comitato per il commercio e la distribuzione (CCD).

La Commissione può fornire informazioni su tale riforma e su quali sono stati i principali cambiamenti?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(17 luglio 1998)

Il comitato sul commercio e la distribuzione (CCD), istituito con la decisione 81/428/CEE della Commissione del 20 Maggio 1981 ⁽¹⁾, è un organo consultivo composto da imprenditori e riferisce alla Commissione. Al fine di migliorare l'efficienza del comitato sono state prese alcune iniziative con lo scopo di modificarne il funzionamento.

Attualmente la partecipazione alle sessioni plenarie è circoscritta ai membri competenti del CCD in modo da incoraggiare un dialogo imprenditoriale focalizzato. Per tenere opportunamente unite le organizzazioni professionali del settore commerciale, è organizzata una conferenza annuale distinta dalla sessione plenaria del CCD. Il membro della Commissione responsabile del settore assiste alla conferenza come fanno i rappresentanti delle altre istituzioni europee compreso il Parlamento.

I componenti dei gruppi di lavoro del CCD sono ora selezionati in base alla preparazione specifica sulle materie discusse e non soltanto in base all'interesse suscitato dal tema trattato. Questo motivo e il fatto che le riunioni del gruppo di lavoro sono attualmente più ristrette ha provocato un aumento dell'efficienza del CCD. I pareri del CCD sono elaborati e votati più rapidamente attraverso una procedura scritta e comunicati alla Commissione, ai direttori generali del commercio degli Stati membri e agli esperti governativi. E' prevista una maggiore diffusione dei documenti del CCD che comprenda l'uso di internet.

Il flusso di informazioni tra la Commissione e i membri del CCDT è migliorato grazie all'uso della posta elettronica che ha elevato il livello qualitativo della comunicazione tra i componenti del CCD, le competenti organizzazioni professionali e i loro membri.

⁽¹⁾ GUL 165 del 23.6.1981.

(98/C 386/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1891/98

di Jean-Claude Pasty (UPE) alla Commissione

(9 giugno 1998)

Oggetto: Emolumenti e indennità dei membri delle Istituzioni europee

Per rendere trasparenti gli emolumenti e le indennità dei membri delle varie Istituzioni dell'Unione europea, preoccupazione questa di cui i mezzi di comunicazione di massa europei si sono più volte fatti interpreti, è disposta la Commissione a comunicare nella loro integralità gli importi delle retribuzioni lorde e al netto dei contributi fiscali, nonché le indennità legate alle funzioni di membro della Commissione, giudice della Corte di giustizia, membro della Corte dei conti e giudice del Tribunale di primo grado?

Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione

(22 luglio 1998)

L'onorevole parlamentare chiede informazioni sulla retribuzione e le indennità pagate ai membri delle istituzioni dell'Unione europea. La Commissione può rispondere per quanto riguarda le informazioni che la riguardano ma non per quanto riguarda le altre istituzioni autonome.

La retribuzione e le indennità dei membri della Commissione sono legate alla retribuzione e alle indennità dei funzionari della Commissione fissate dallo statuto dei funzionari, modificato dal regolamento del Consiglio n. 2591/97 del 18 dicembre 1997 ⁽¹⁾ che adegua, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio 1997, la retribuzione e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi ad esse applicabili.

La retribuzione dei membri della Commissione è costituita dai seguenti elementi:

- uno stipendio base.

Lo stipendio base di un membro della Commissione è pari al 112,5 % dello stipendio base di un funzionario di grado A1/6 e ammonta quindi a 617 756 FB. Per i vicepresidenti della Commissione e per il presidente della Commissione lo stipendio base è pari rispettivamente al 125 % e al 138 % dello stipendio di un funzionario di grado A1/6.

Lo stipendio base dei membri della Commissione è assoggettato ad un'imposta progressiva la cui aliquota marginale massima è pari al 45 % e ad un contributo temporaneo pari al 5,83 % su una parte dello stipendio. Tali imposte sono le stesse previste dallo statuto dei funzionari della Commissione e sono versate al bilancio dell'Unione. Inoltre, dallo stipendio viene detratto un contributo per malattia e assicurazione contro gli infortuni.

- un assegno di residenza pari al 15 % dello stipendio base.

I membri della Commissione non hanno diritto all'indennità di dislocazione (16 % dello stipendio base) cui invece hanno diritto i funzionari della Commissione espatriati.

- un'indennità di rappresentanza mensile di 24 515 FB.

Le altre indennità dei membri della Commissione sono le stesse cui hanno diritto i funzionari della Commissione ai sensi di quanto previsto dallo statuto dei funzionari, di cui viene inviata una copia all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Sulla base di questi elementi lo stipendio netto mensile di un membro della Commissione è pari a 513 410 FB. Tale importo può variare e può essere integrato da assegni di famiglia e da assegni per figli a carico.

(¹) GUL 351 del 23.12.1997.

(98/C 386/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1904/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(16 giugno 1998)

Oggetto: L'Unione europea e la legge Helms-Burton

Nei recenti negoziati fra l'Unione europea e gli Stati Uniti sugli effetti extraterritoriali risultanti dalla legge Helms-Burton, si è ottenuto l'impegno alla completa abrogazione delle leggi extraterritoriali emanate dagli Stati Uniti, o l'accordo raggiunto si riferisce unicamente a una temporanea esclusione dell'Unione europea dagli effetti di tali leggi?

(98/C 386/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1905/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(16 giugno 1998)

Oggetto: Accordo USA-UE sulla legge Helms-Burton

L'accordo fra la presidenza dell'Unione europea, la Commissione e la presidenza degli Stati Uniti reso pubblico lo scorso 18 maggio comporta il recepimento nella legislazione comunitaria dei contenuti della legge Helms-Burton che rimangono in vigore nonostante l'accordo?

Ritiene la Commissione che con tale accordo sia garantito il rispetto della sovranità nazionale di ciascuno Stato membro dell'Unione europea?

**Risposta comune
data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1904/98 e E-1905/98**

(16 luglio 1998)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta congiunta alle interrogazioni scritte E-1343/98 e 1344/98 del sig. Sanchez-Neyra ⁽¹⁾ e la risposta data all'interrogazione orale H-573/98 del sig. Maset Campos nell'ora delle interrogazioni nel corso della sessione parlamentare del giugno 1998 ⁽²⁾, nelle quali troverà una spiegazione dettagliata dei principali elementi dell'accordo raggiunto tra la Comunità e gli Stati Uniti al vertice di Londra del 18 maggio 1998. L'accordo è formato da una serie di elementi che offrono la reale prospettiva di una risoluzione duratura delle controversie con gli Stati Uniti riguardo alla legge Helms-Burton e alla legge sulle sanzioni all'Iran e alla Libia nonché del problema più ampio delle sanzioni extraterritoriali.

Tuttavia, nonostante l'accordo, la Commissione continua a ritenere tali leggi contrarie al diritto internazionale. La Comunità non ne ha mai riconosciuta la legittimità. La Commissione si è pienamente riservata il diritto di deferire il caso all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) qualora ai sensi di tali leggi siano prese azioni contro aziende o cittadini comunitari. L'accordo è di natura politica e non fornisce validità alcuna alle disposizioni illegali delle leggi americane in questione.

La completa attuazione dell'accordo raggiunto fra la Comunità e gli Stati Uniti al vertice di Londra del 18 maggio 1998 dipende dal sostegno del Congresso americano. L'accordo contiene elementi che potranno portare a una neutralizzazione permanente della legge Helms-Burton ed evitare che in futuro siano emanate leggi simili. La Comunità e gli Stati membri nonché gli Stati Uniti dovranno però mettere in atto l'accordo dopo che sarà stata adottata ed autorizzata la deroga presidenziale ai sensi del titolo IV della legge Helms-Burton.

L'accordo garantisce pienamente la sovranità nazionale degli Stati membri. L'intesa sulle norme relative agli investimenti effettuati in proprietà illegalmente espropriate prevede che siano gli Stati membri e in particolare i loro enti responsabili delle decisioni sull'assistenza e il sostegno governativi in materia commerciale ad attuare gran parte delle norme concordate. Per quanto riguarda i paesi che hanno ripetutamente effettuato espropriazioni, fra i quali vi è Cuba, la Commissione ha convenuto di essere particolarmente cauta al momento di valutare la possibilità di fornire assistenza governativa in tali casi.

Le norme non concernono gli investimenti esistenti e per quanto riguarda quelli futuri in proprietà espropriate in passato, come ad esempio a Cuba, non vi sarà un divieto ma soltanto alcune restrizioni all'assistenza governativa.

⁽¹⁾ V. pag. 115.

⁽²⁾ Dibattiti del Parlamento (giugno 1998).

(98/C 386/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1915/98

di Jean-Antoine Giansily (UPE) alla Commissione

(9 giugno 1998)

Oggetto: Esecuzione del bilancio 1998

In occasione della seconda lettura del progetto di bilancio 1998 il Parlamento europeo ha approvato, il 18 dicembre 1997, l'emendamento 1 relativo agli stanziamenti di funzionamento delle istituzioni concernente il capitolo A 11 «Personale in attività», che prevedeva, nella colonna «di cui impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento», di completare la nota in calce con il seguente testo: «Le funzioni di Direttore generale aggiunto dell'Agenzia sono esercitate da un funzionario di grado A3 nominato direttore generale aggiunto ai sensi dell'articolo 53 del trattato Euratom».

Nell'ambito della sua responsabilità di esecuzione delle decisioni dell'autorità di bilancio, la Commissione può far sapere in quale data essa ha provveduto ufficialmente a tale nomina?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(8 luglio 1998)*

La funzione di direttore generale aggiunto è prevista effettivamente dal capitolo VI (articolo 53) del trattato Euratom, il quale prevede che «l'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che (.....) nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto».

La Commissione fa notare che, dalla firma del trattato Euratom, il ruolo dell'Agenzia è stato ridotto al punto che il suo organico comporta solamente 24 posti permanenti, di cui 8 di categoria A.

La funzione di direttore generale aggiunto, che non aveva mai figurato nell'organico, dovrebbe essere creata prima che la Commissione proceda all'occupazione del posto.

A tutt'oggi, la Commissione non ha proceduto a tale modifica dell'organico dell'Agenzia.

(98/C 386/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1916/98**di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione***(9 giugno 1998)*

Oggetto: Libera concorrenza e utilizzo di mezzi di pagamento elettronici e di altro tipo

Tenuto conto dei rapidi sviluppi nel settore dei mezzi di pagamento, compresi le carte di credito e i mezzi di pagamento elettronici, può la Commissione far sapere quando prenderà posizione in merito alla situazione della concorrenza tra le imprese che offrono carte di credito o servizi di intermediazione nei pagamenti, e cioè se essa è soddisfacente o meno?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(8 luglio 1998)*

La Commissione sta attualmente completando l'esame delle norme applicate da due importanti sistemi internazionali di carte di credito per valutare la loro compatibilità con la legislazione comunitaria. Tali norme sono state notificate alla Commissione al fine di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CE. Oltre a tali notifiche sono all'esame della Commissione anche alcuni reclami formali e informali, in particolare quello presentato dall'associazione dei commercianti al dettaglio europei EuroCommerce, che contestano uno o più aspetti di tali sistemi internazionali di carte di credito.

La Commissione auspica di adottare una decisione formale in merito ai due casi suddetti nel secondo semestre del 1998. Dopo essersi pronunciata sui casi individuali pendenti, essa intende pubblicare in tempi brevi una comunicazione in cui verrà chiarita in un contesto più generale la sua posizione relativamente alle principali questioni di concorrenza in tale materia.

(98/C 386/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1941/98**di Lyndon Harrison (PSE) alla Commissione***(11 giugno 1998)*

Oggetto: Giorni festivi

Dal momento che, nell'insieme dell'Unione europea, solo cinquanta giorni all'anno non sono giorni festivi e il mercato interno è quindi integralmente operativo, la Commissione può far sapere in che modo essa potrebbe migliorare la situazione delle attività commerciali razionalizzando le date di tali giorni festivi sul territorio dell'Unione?

La Commissione conviene con il fatto che questo tipo di misure non dovrebbe andare a detrimento del numero totale di giorni festivi di cui attualmente beneficiano i lavoratori europei?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione

(15 luglio 1998)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

(98/C 386/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/98

di Klaus Hänsch (PSE) alla Commissione

(7 luglio 1998)

Oggetto: Erogazione di fondi UE alla città di Duisburg (NRW)

In ordine all'erogazione di fondi UE alla città di Duisburg, può la Commissione far sapere:

1. qual è l'importo dei Fondi strutturali UE percepiti e la loro ripartizione tra i singoli fondi, rispettivamente i programmi e le iniziative comunitarie, come pure quali sono i fondi UE erogati a partire dal 1994 a favore di Duisburg per progetti pilota, azioni o — quali contributi diretti — a favore di università, istituti di ricerca, imprese e vari enti a carico di altre linee di bilancio?
2. qual è il numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati grazie a tali fondi?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione

(6 luglio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2040/98

di Klaus Hänsch (PSE) alla Commissione

(7 luglio 1998)

Oggetto: Erogazione di fondi UE alla città di Remscheid (NRW)

In ordine all'erogazione di fondi UE alla città di Remscheid, può la Commissione far sapere:

1. qual è l'importo dei Fondi strutturali UE percepiti e la loro ripartizione tra i singoli fondi, rispettivamente i programmi e le iniziative comunitarie, come pure quali sono i fondi UE erogati a partire dal 1994 a favore di Remscheid per progetti pilota, azioni o — quali contributi diretti — a favore di università, istituti di ricerca, imprese e vari enti a carico di altre linee di bilancio?
2. qual è il numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati grazie a tali fondi?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione

(6 luglio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2041/98**di Klaus Hänsch (PSE) alla Commissione***(7 luglio 1998)**Oggetto:* Erogazione di fondi UE alla città di Solingen (NRW)

In ordine all'erogazione di fondi UE alla città di Solingen, può la Commissione far sapere:

1. qual è l'importo dei Fondi strutturali UE percepiti e la loro ripartizione tra i singoli fondi, rispettivamente i programmi e le iniziative comunitarie, come pure quali sono i fondi UE erogati a partire dal 1994 a favore di Solingen per progetti pilota, azioni o — quali contributi diretti — a favore di università, istituti di ricerca, imprese e vari enti a carico di altre linee di bilancio?
2. qual è il numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati grazie a tali fondi?

Risposta data dal sig. Santer in nome della Commissione*(6 luglio 1998)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2054/98**di Felipe Camisón Asensio (PPE) alla Commissione***(7 luglio 1998)**Oggetto:* Grado di recepimento della normativa comunitaria negli Stati membri

Si chiede di rendere noti i dati comparativi del 1997 e 1996 relativi alla questione in oggetto, e in particolare il ritmo di trasposizione delle direttive, il numero di pareri motivati e i deferimenti in Corte di giustizia per ciascuno dei 15 Stati membri;

i settori in cui si sono concentrate le azioni della Commissione.

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione*(16 luglio 1998)*La Commissione invita l'on. parlamentare a riferirsi alla Quindicesima relazione ⁽¹⁾ sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, inviata al Parlamento il 27 maggio 1998 e che contiene tutti gli elementi relativi al problema in questione.

⁽¹⁾ COM(98) 317 def.

(98/C 386/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2095/98**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(30 giugno 1998)**Oggetto:* Funzionamento delle università straniere europee in Grecia

In Grecia sono in funzione Centri di liberi studi che collaborano con università straniere di Stati membri dell'Unione europea. Gli studenti di detti Centri seguono le lezioni in Grecia nei primi anni e compiono di solito

l'ultimo anno di studi nell'università straniera da cui acquisiscono la laurea. D'altra parte, però, a causa di disposizioni costituzionali che vietano la fondazione di università private tali lauree non vengono riconosciute. Ciò è stato confermato anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato.

Dato che la confusione regna sovrana, può la Commissione chiarire:

1. se le questioni dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda il carattere pubblico o privato dell'istruzione di terzo grado, sono di competenza degli Stati membri;
2. se le decisioni dell'organo competente (DIKATSA) che si basano sulla Costituzione greca e sulla sentenza del Consiglio di Stato non vengono così a far parte della legislazione comunitaria in materia di riconoscimento dei diplomi;
3. se tali lauree che non vengono riconosciute in Grecia hanno validità per gli altri Stati dell'Unione europea, dato che le università rientrano nell'elenco della direttiva sulla equiparazione dei diplomi?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(16 luglio 1998)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(98/C 386/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2239/98
di Franco Malerba (PPE) alla Commissione**

(10 luglio 1998)

Oggetto: Misure per la salvaguardia dal rischio «collisione di asteroidi»

La collisione di un asteroide di grandi dimensioni con la Terra è un evento raro, ma il rilevamento documentato di oltre 150 crateri prodotti da impatti di asteroidi sulle terre emerse del nostro pianeta, nonché i numerosissimi crateri visibili sulla Luna, stanno a ricordarci che questi eventi si producono continuamente nella regione di spazio in cui orbita la Terra. Se la collisione con la Terra di un asteroide di grandi dimensioni (circa 10 km di diametro) potrebbe portare all'estinzione di numerose specie viventi, l'identificazione della sua traiettoria con grande anticipo potrebbe permettere di affrontare la calamità con buone probabilità di successo. Ma la rilevazione e il monitoraggio degli asteroidi non è facile, date le loro relativamente piccole dimensioni e la conseguente debole luminosità.

Il Consiglio d'Europa in data 20/3/1996 ha approvato la risoluzione Lorenzi 1080/96 in cui si invitano gli Stati d'Europa a finanziare la ricerca sulla difesa del pianeta dagli asteroidi in un quadro di cooperazione internazionale.

In Europa esistono vari centri di ricerca in cui si studiano gli asteroidi ma una richiesta di finanziamento per lo studio dei NEO (Near Earth Objects) presentata nel gennaio 1997 alla DG XII della Commissione europea da 9 gruppi di 8 paesi è stata respinta, mentre negli Stati Uniti sono stati investiti 10 Mio\$ in tre programmi di ricerca già attivi: Spacewatch, Loneos e NEAT.

Si domanda alla Commissione come intende affrontare questo rischio «asteroidi» di natura globale, quali studi e programmi vuole sostenere, e a quali collaborazioni internazionali ritiene opportuno partecipare?

Risposta data dalla sig.ra Cresson in nome della Commissione

(8 settembre 1998)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1578/98 dell'Onorevole Ford ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 150.

(98/C 386/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2294/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione***(22 luglio 1998)**Oggetto:* Prezzo delle carni suine

Può dire la Commissione qual è stato il prezzo medio di mercato per le carni suine pagato agli agricoltori nei vari Stati membri dell'Unione il mese scorso (o nell'ultimo mese per il quale esistano dati)?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(3 agosto 1998)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

(98/C 386/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2315/98**di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione***(22 luglio 1998)**Oggetto:* Aiuti di Stato

La cooperativa I.P.T. di Scarperia (Firenze) ha presentato domanda di finanziamento in base alla legge 49/85 (la cosiddetta legge MARCORA) in virtù della quale sono stati erogati circa 189.000.000 nel giugno 1997 (de minimis), prima che venisse contestata dagli uffici della DG 4 della UE, perché considerata aiuto di Stato.

Nel novembre 1997 il governo ha emanato un decreto di modifica della legge 49/85 secondo le osservazioni formulate in sede comunitaria. Il parere risolutivo della DG competente sul decreto legge non è ancora noto, il che rende impossibile attivare con rapidità le iniziative per salvaguardare oltre 500 posti di lavoro. È disposta la Commissione ad accelerare, tramite i suoi uffici, la notifica definitiva del suo parere sul decreto summenzionato?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione*(3 agosto 1998)*

Nella sua riunione settimanale di mercoledì 15 luglio 1998 la Commissione ha deciso che non aveva obiezioni da formulare nei confronti dell'aiuto in questione, registrato con il n. 26/98 (legge 49/95 o «legge Marcora»).

(98/C 386/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2393/98**di John McCartin (PPE) alla Commissione***(27 luglio 1998)**Oggetto:* Aiuto allo sviluppo

Può la Commissione fornire dati relativi all'ammontare degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti alimentari (pubblici e privati) concessi, negli ultimi tre anni, dai singoli Stati membri dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione*(8 settembre 1998)*

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(98/C 386/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2520/98**di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione***(28 luglio 1998)*

Oggetto: Progetti condotti a Tarija, in Bolivia

Può la Commissione fornire al Parlamento una ripartizione finanziaria aggiornata degli stanziamenti destinati ai progetti condotti a Tarija, in Bolivia, per ciascuna delle seguenti categorie:

- miglioramento dell'accesso economico al cibo;
- miglioramento dell'accesso fisico al cibo
- miglioramento della disponibilità di cibo?

Può inoltre comunicare al Parlamento i costi amministrativi del progetto, compresi quelli relativi agli 8 direttori succedutisi negli ultimi quattro e quelli concernenti le spedizioni dall'Europa?

Risposta data dal sig. Marin in nome della Commissione*(25 agosto 1998)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
